

# Lineamenti di diritto e diritti degli animali non umani

a cura di  
Sara De Vido e Monica Gazzola



**Edizioni**  
Ca' Foscari

Studi e ricerche 45

e-ISSN 2610-9123 | ISSN 2610-993X



Lineamenti di diritto e diritti degli animali non umani

## **Studi e ricerche**

45



**Edizioni**  
Ca'Foscari

## Studi e ricerche

### Comitato editoriale | Editorial board

Antonio Rigopoulos (Università Ca' Foscari Venezia, Italia)  
Stefania De Vido (Università Ca' Foscari Venezia, Italia)  
María del Valle Ojeda Calvo (Università Ca' Foscari Venezia, Italia)  
Pietro Daniel Omodeo (Università Ca' Foscari Venezia, Italia)  
Andrea Pontiggia (Università Ca' Foscari Venezia, Italia)  
Silvia Vesco (Università Ca' Foscari Venezia, Italia)  
Alessandra Zanardo (Università Ca' Foscari Venezia, Italia)

e-ISSN 2610-9123  
ISSN 2610-993X



URL <http://edizionicafoscar.unive.it/it/edizioni/collane/studi-e-ricerche/>

# **Lineamenti di diritto e diritti degli animali non umani**

a cura di  
Sara De Vido e Monica Gazzola

Venezia  
**Edizioni Ca' Foscari** - Venice University Press  
2025

Lineamenti di diritto e diritti degli animali non umani  
a cura di Sara De Vido e Monica Gazzola

© 2025 Sara De Vido, Monica Gazzola per il testo | for the text  
© 2025 Edizioni Ca' Foscari per la presente edizione | for the present edition



This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License  
Quest'opera è distribuita con Licenza Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale



Qualunque parte di questa pubblicazione può essere riprodotta, memorizzata in un sistema di recupero dati o trasmessa in qualsiasi forma o con qualsiasi mezzo, elettronico o meccanico, senza autorizzazione, a condizione che se ne citi la fonte.

Any part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means without permission provided that the source is fully credited.



Scientific certification of the Works published by Edizioni Ca' Foscari: the essays here published have received a favourable evaluation by subject-matter experts, through a double-blind peer review process under the responsibility of the Editorial board of the series. The evaluations were conducted in adherence to the scientific and editorial criteria established by Edizioni Ca' Foscari, using a dedicated platform.

Certificazione scientifica delle Opere pubblicate da Edizioni Ca' Foscari: i saggi qui pubblicati ha ottenuto il parere favorevole da parte di valutatori esperti della materia, attraverso un processo di revisione doppia anonima, sotto la responsabilità del Comitato editoriale della collana. La valutazione è stata condotta in aderenza ai criteri scientifici ed editoriali di Edizioni Ca' Foscari, ricorrendo all'utilizzo di apposita piattaforma.

Edizioni Ca' Foscari | Fondazione Università Ca' Foscari  
Dorsoduro 3246 | 30123 Venezia  
edizionicafoscari.unive.it | ecf@unive.it

1a edizione dicembre 2025 | 1st edition December 2025  
ISBN 978-88-6969-997-9 [ebook]

Il volume è stato finanziato con i fondi del Modulo Jean Monnet WHALE 2023-2026 (*Working on non-Human Animal Law and rights in the EU* - ERASMUS-JMO-2023-HEI-TCH-RSCH, Progetto nr. 101127161).

Cover design: Lorenzo Toso

Lineamenti di diritto e diritti degli animali non umani / a cura di Sara De Vido e Monica Gazzola  
— 1. ed. — Venezia: Edizioni Ca' Foscari, 2025. — xii + 288 p.; 23 cm. — (Studi e ricerche; 45).

URL <https://edizionicafoscari.it/it/edizioni4/libri/978-88-6969-997-9/>  
DOI <http://doi.org/10.30687/978-88-6969-997-9>

## **Lineamenti di diritto e diritti degli animali non umani**

a cura di Sara De Vido e Monica Gazzola

## **Abstract**

*Lineamenti di diritto e diritti degli animali non umani* is one of the outputs of the Jean Monnet module *Working on non-Human Animal Law and rights in the EU* (WHALE), hosted by Ca' Foscari University of Venice. The volume aims to serve as a study manual for students and professionals across various fields, including law, veterinary medicine, philosophy, and environmental studies. The book emphasises the need to challenge the anthropocentric nature of law. It advocates for a legal paradigm shift that recognizes animals as subjects with interests deserving protection, not merely as objects serving human needs. The volume is structured into four parts: philosophical and ethical foundations; international and European legal frameworks; Italian civil and criminal law; comparative law; Italian constitutional, and administrative perspectives. Each section includes scholarly articles and thematic focuses, addressing topics such as animal sentience, activism, veterinary ethics, and the exploitation of animals in fashion and food. The editors of the book call for a transformation of power relations into systems of care and protection, dedicating the volume to future legal professionals and all living beings.

**Keywords** Non-human animal law. Ecocentrism. Anthropocentrism. Interdisciplinary approach. Animal rights in the EU.



## **Lineamenti di diritto e diritti degli animali non umani**

a cura di Sara De Vido e Monica Gazzola

## **Ringraziamenti**

Vogliamo ringraziare le dott.sse Sara Dal Monico, Federica Valerio e Silvia Zanini che sono state tutor dei primi due anni di corso e ci hanno aiutate nella fase di presentazione e gestione della proposta editoriale; le segreterie del Dipartimento di economia per il prezioso lavoro di supporto amministrativo; le relatrici e i relatori che hanno arricchito il nostro corso e tutte le corsiste e i corsisti – il loro entusiasmo, l'impegno e le domande stimolanti ci hanno permesso di migliorare ogni giorno.

Ci ringraziamo entrambe, perché senza il sostegno e la spinta reciproca non avremmo portato a compimento questo progetto, che vuole essere solo l'inizio di un percorso.



## **Lineamenti di diritto e diritti degli animali non umani**

a cura di Sara De Vido e Monica Gazzola

# **Sommario**

## **Introduzione**

Sara De Vido, Monica Gazzola

3

## **PARTE 1**

**PROFILO DI FILOSOFIA, SCIENZA ED ETICA: RIPENSARE GLI ANIMALI  
NELLA SCIENZA, NELLA FILOSOFIA E NEGLI ANIMAL STUDIES**

### **Intersezioni di specie: il femminismo e la questione animale**

Federica Timeto

11

### **Verso una giustizia più-che-umana: il contributo degli Human-Animal Studies**

Annalisa Colombino

29

### **Etica animale a volo d'uccello**

Erich Linder, Silvia Caprioglio Panizza, Laura Candiotti

45

### **Allevamenti intensivi e insostenibilità dello sfruttamento animale: una prospettiva scientifica**

Francesco Gonella

65

### **Focus**

#### **Manifesto per una nuova medicina veterinaria**

Cinzia Ciarmatori

75

## **PARTE 2**

**PROFILO DI DIRITTO INTERNAZIONALE ED EUROPEO**

### **Di silenzi e di discriminazioni interspecie: il quadro delle fonti a tutela degli animali non umani nel diritto internazionale pubblico e dell'Unione europea**

Sara De Vido

81

### **Di patrimonio mondiale e animali non umani: luci e ombre di un regime di tutela (in)soddisfacente**

Sara Dal Monico

99

**Diritto del commercio internazionale e animali non umani:  
del concetto di benessere animale e delle eccezioni  
in ambito OMC**

Patricia Ignacio Barbirotto

115

**Non solo biodiversità: senzienza animale  
e moralità pubblica per una migliore protezione  
internazionale dell'ambiente umano**

Federica Mucci

131

**Focus**

**Case studies sull'attivismo per gli animali  
nel sistema dell'Unione europea**

Alessandro Ricciuti

147

**Focus**

**Lobbying degli allevatori e azioni della società civile  
nel quadro europeo**

Marco Contiero

151

**PARTE 3**

**PROFILO DI DIRITTO PENALE E CIVILE**

**La tutela penale degli animali non umani  
e la legge n. 82 del 6 giugno 2025**

Dal «sentimento per gli animali» ai «delitti contro gli animali»

Monica Gazzola

157

**Gli strumenti processuali: sequestro, confisca,  
rappresentanza in giudizio**

Maria Cristina Giussani

175

**Gli animali nel diritto civile italiano**

Giorgia Anna Parini

187

**Focus**

**Caccia e tutela penale degli animali selvatici:  
un binomio difficile**

Monica Gazzola

203

**Focus**

**Benessere e «protezione degli animali utilizzati  
a fini scientifici» secondo la Direttiva 2010/63/UE  
e il d. lgs. n. 26/2014**

Maria Cristina Giussani

207

PARTE 4  
PROFILO DI DIRITTO COSTITUZIONALE,  
COMPARATO E AMMINISTRATIVO

**L'animale come individuo nel discorso costituzionale  
italiano ed europeo**

Silvia Zanini 215

**Gli animali e la legislazione animale in Giappone**

Yumiko Nakanishi 231

**Benessere animale e diritti degli animali non umani  
in Ecuador**

Serena Baldin 247

**I grandi carnivori in Italia e in Svizzera:  
tra esigenze di tutela e limiti strutturali  
del diritto amministrativo**

Federico Damin 259

PARTE 5  
DIRITTO E DIRITTI ANIMALI E PROSPETTIVE FUTURE

**Focus**

**Lo sfruttamento degli animali non umani  
nella moda e nuove prospettive eco-veg**

Monica Gazzola 277

**Focus**

**L'alimentazione veg: contro lo sfruttamento degli animali,  
per la salute e per l'ambiente**

Luciana Baroni 281



## **Lineamenti di diritto e diritti degli animali non umani**



## **Lineamenti di diritto e diritti degli animali non umani**

a cura di Sara De Vido e Monica Gazzola

# **Introduzione**

**Sara De Vido**

Università Ca' Foscari Venezia, Italia

**Monica Gazzola**

Avvocata del Foro di Venezia

*Lineamenti di diritto e diritti degli animali non umani* è frutto del lavoro svolto nell'ambito del modulo Jean Monnet WHALE - *Working on non-Human Animal Law and rights in the EU*, finanziato dall'Unione europea, organizzato dall'Università Ca' Foscari Venezia sotto la direzione scientifica della prof.ssa Sara De Vido, col contributo scientifico dall'avvocata Monica Gazzola ed in collaborazione con Animal Law Italia.

Il modulo, attivo da febbraio 2024 e giunto ormai alla terza edizione (con inizio febbraio 2026), affronta in chiave interdisciplinare e critica la condizione giuridica degli animali non umani nel contesto italiano, europeo e internazionale, intrecciando diritto, filosofia, etica e scienze sociali. In questi primi due anni - su un totale di tre previsti - WHALE si è affermato come uno spazio dinamico di formazione e confronto, capace di mettere in dialogo saperi accademici, attivismo, mondo dell'avvocatura e studenti e studentesse provenienti da diversi percorsi, con workshop e lezioni frontali, dedicate all'approfondimento di temi centrali nel dibattito contemporaneo sul rapporto tra animali, diritto e società.

Come curatrici, vorremmo spiegare il percorso che ci ha portate fino a qui, nonché il perché abbiamo sentito la necessità di realizzare questo volume, che si propone di essere un manuale di studio non solo per corsiste e corsisti di WHALE, ma anche per studenti e studentesse di altri corsi che intreccino direttamente o indirettamente la 'questione animale' (pensiamo in particolare ai corsi di laurea in Medicina

Veterinaria, Giurisprudenza, Filosofia, Scienze Umanistiche, Scienze Sociali, ai master in Diritto dell'Ambiente). Confidiamo poi che questo volume possa offrire strumenti utili agli operatori 'sul campo' (Magistratura, Avvocatura, Guardie Forestali e Polizia Giudiziaria, nonché educatori e educatrici) e a chiunque desideri avvicinarsi alla materia e a chi voglia approfondire particolari aspetti.

### Partiamo dal percorso

Noi curatrici – Sara De Vido e Monica Gazzola – ci siamo incontrate e conosciute nell'ambito del Centro Studi sui Diritti Umani (CESTUDIR), diretto dal prof. Lauso Zagato prima, e poi dal prof. Vero Tarca, ai quali dobbiamo molto.

Ricordiamo entrambe i primi stimolanti seminari insieme sui diritti degli animali, che ci hanno avvicinate non solo perché giuriste ma anche per una comune sensibilità. Nel 2016, Monica Gazzola ha curato con Maria Turchetto il volume *Per gli animali è sempre Treblinka*, frutto proprio di uno di questi seminari, cui Sara De Vido ha contribuito con uno scritto sulla tutela delle balene. Negli anni è maturata l'idea di proporre un corso su questi temi che affrontasse soprattutto, ma non esclusivamente, gli aspetti giuridici relativi alla tutela dei diritti degli animali e proponesse un cambio di prospettiva nel modo in cui il diritto è concepito. È stato il punto di partenza per la nostra proposta alla Commissione europea.

In Italia, WHALE è innovativo, perché il diritto degli animali non umani è raramente materia di studio in ambito giuridico come corso a se stante (e mai uno studio attraverso i vari rami del diritto, a partire da quello internazionale, europeo, comparato, fino ad arrivare a quello costituzionale, civile, penale, amministrativo italiano). Il diritto è inoltre ignorato da molte altre discipline che si occupano di tutela animale e la ragione è molto semplice: la natura antropocentrica del diritto. Eppure, è possibile ripensare il modo in cui tradizionali categorie giuridiche vengono concepite e affermare gradualmente una tutela degli animali non umani che metta al centro gli animali e *non* la tutela degli animali non umani in quanto *funzionali* ad una parte dell'umanità. Il passaggio è significativo: implica un ripensamento del *modus cogitandi* di giuriste e giuristi volto a considerare che l'umanità – o meglio una parte dell'umanità – è responsabile della distruzione delle risorse, della biodiversità, delle specie e degli ecosistemi e che è necessario ripensare il nostro rapporto con il mondo di cui gli esseri viventi fanno parte. La rivoluzione giuridica – così è stata definita da David Boyd in *The Rights of Nature* – non è impossibile ed anzi è stata già avviata in alcuni sistemi nazionali così come attraverso

interpretazioni illuminate di norme già esistenti (vedi sentenze sui lupi della Corte di giustizia dell'Unione europea).

## I termini

Questo libro si intitola *Lineamenti di diritto e diritti degli animali non umani*. Abbiamo deciso di utilizzare il termine 'lineamenti' sia perché non abbiamo pretesa di esaustività, sia perché riteniamo che questo volume possa essere lo stimolo per approfondimenti ulteriori, caratterizzati dall'interdisciplinarietà. Infatti, pur essendo un manuale giuridico, esso si apre a riflessioni filosofiche, scientifiche, nonché agli studi anche critici e femministi sugli animali. Per giuristi e giuriste riteniamo che questa dimensione sia imprescindibile.

Abbiamo poi utilizzato 'diritto e diritti': con il termine diritto intendiamo l'insieme delle norme già in vigore o potenzialmente adottabili nella materia della tutela degli animali non umani, con un occhio di riguardo all'interpretazione evolutiva alla luce di principi consolidati, quali quello di precauzione. L'uso del termine diritti si riferisce invece ad alcune importanti esperienze nazionali che riconoscono una soggettività agli animali non umani, il che non significa, come erroneamente si ritiene (deridendo iniziative come questa che ci vede coinvolte), 'pensare come gli animali', ma significa piuttosto fare in modo che l'ordinamento giuridico conferisca un potere a un individuo o a un'entità per proteggere e soddisfare un proprio interesse. Significa, in altri termini, non pensare solo a questione umane, ma comprendere da un lato come l'umanità abbia leso interessi altrui e dall'altro lato come dare voce a questi nuovi interessi.

Abbiamo poi scelto 'animali non umani', per sottolineare che siamo tutti animali, *homo sapiens* compreso. In realtà, è un termine che ci soddisfa solo parzialmente in quanto riproduce una dicotomia tra umano e non umano. Altri tentativi sono stati fatti: *more-than-human*, *other-than-human* (Maneesha Deckha) o semplicemente animali (Marita Giménez-Candela), tuttavia tutte le diciture sono in realtà insoddisfacenti perché si pongono sempre con riferimento agli esseri umani. Abbiamo infine adottato la dicitura 'animali non umani' in quanto, allo stato, è quella che forse meglio esprime l'approccio non antropocentrico.

## Il volume

Il volume è suddiviso in quattro parti e si compone di articoli scientifici e *focus* di approfondimento. La prima parte, «Profili di filosofia, scienza ed etica: Ripensare gli animali nella scienza, nella filosofia e negli Animal Studies», vuole fornire il contesto altro rispetto al diritto in cui quest'ultimo deve necessariamente inserirsi. Non è pensabile comprendere la complessità della materia senza interrogarsi su ciò che non è diritto. Federica Timeto ci porta all'interno del dibattito su femminismo e questione animale per comprendere la ripetizione di meccanismi di dominazione e sfruttamento intra e inter-specie, mentre Annalisa Colombino racconta il contributo degli *Human-Animal Studies* verso una giustizia 'più-che-umana'. Laura Candiotti, Silvia Caprioglio Panizza e Erich Linder ci aiutano ad orientarci nell'etica animale in prospettiva filosofica. Francesco Gonella propone una indispensabile prospettiva scientifica sull'"insostenibilità" dello sfruttamento animale, cosa di cui entrambe siamo estremamente convinte. Conclude questa prima parte il *focus* di Cinzia Ciarmatori sulla possibilità di una nuova medicina veterinaria.

La seconda parte, «Profili di diritto internazionale ed europeo», propone la prospettiva del diritto internazionale pubblico e dell'Unione europea con i contributi di Sara De Vido sui silenzi del diritto e le discriminazioni perpetrate dal diritto stesso e di Sara Dal Monico sulla relazione tra patrimonio culturale e tutela degli animali non umani. Patrizio Barbirotto propone una riflessione sul diritto del commercio internazionale, con riferimento al sistema dell'Organizzazione Mondiale del Commercio, mentre Federica Mucci affronta il tema della senzienza animale e della moralità pubblica in prospettiva giuridica. La seconda parte è completata dai *focus* di Alessandro Ricciuti e di Marco Contiero sull'attivismo per gli animali e sulle *lobbies* della zootecnia nell'Unione europea.

La terza parte, «Profili di diritto penale e civile», contiene i capitoli sul sistema giuridico italiano. Monica Gazzola e Maria Cristina Giussani spiegano questioni di diritto sostanziale e processuale penale, anche alla luce di una recente riforma in Italia. Giorgia Parini affronta i profili civilistici della tutela degli animali. Due *focus* completano questa parte: caccia e tutela penale degli animali selvatici (Gazzola) e la sperimentazione sugli animali non umani alla luce del diritto europeo (Giussani).

La quarta parte, «Profili di diritto costituzionale, comparato e amministrativo», comprende l'analisi di Silvia Zanini sulla tutela degli animali non umani nelle costituzioni europee e la riflessione sul *Pachamama* di Serena Baldin. Federico Damin presenta i limiti del diritto amministrativo con riguardo alla gestione dei grandi carnivori in Italia (questione, come è noto, alquanto controversa) e Svizzera

e Yumiko Nakanishi racconta un'altra esperienza nazionale, quella del Giappone.

Per le conclusioni, abbiamo scelto di 'far parlare' alcune esperienze con due *focus* tematici. Il primo di Monica Gazzola sullo sfruttamento degli animali non umani nella moda e il secondo di Luciana Baroni sull'alimentazione veg.

Dedichiamo questo volume a questa e alle future generazioni di giuriste e giuristi che avranno il coraggio di scalpare e scardinare infine un diritto antropocentrico e patriarcale, perché possano trovare in queste pagine ispirazione ma anche conforto: non è un'utopia, è un lavoro di auto-critica e profonda riflessione possibile e riteniamo auspicabile.

Dedichiamo infine questo lavoro a tutti gli esseri viventi, nostri compagni di vita e di viaggio.

Mentre stiamo lavorando per la consegna delle bozze di questo libro, il mondo è stravolto da carneficine e violazioni continue del diritto internazionale, incluso il diritto internazionale umanitario. Si dirà: ma come fate a pensare ai diritti degli animali, quando ogni giorno vengono trucidati bambini e bambine? Noi crediamo che la violenza e la sopraffazione verso gli animali umani e non umani abbiano la stessa matrice: la reificazione dell'altro, la gerarchizzazione dei viventi e la volontà di sfruttamento e dominio. Siamo convinte che sia necessario, oggi più che mai, un ripensamento dei rapporti di forza, e una loro sostituzione con processi di cura e protezione.

Venezia, agosto 2025

Sara De Vido e Monica Gazzola



## **Parte 1**

Profili di filosofia, scienza ed etica:  
Ripensare gli animali nella scienza,  
nella filosofia e negli Animal Studies



# Intersezioni di specie: il femminismo e la questione animale

Federica Timeto

Università Ca' Foscari Venezia, Italia

**Abstract** This text discusses the analogies initially mobilized by feminism to talk about women and animals, or women as animals, from both a white and a racialized perspective, and considers the shift that replaced analogy first with the recognition of differences in relation, then with reflection on the complexity of intersections between oppressions, employing a fundamental tool of feminism, such as intersectional analysis, in an anti-speciesist key. What emerges is the importance of an ecosystemic and situated analysis of social relations with respect to the differential exercise of power over human and non-human bodies.

**Keywords** Antispeciesism. Ecovegfeminism. Intersectionality. Multispecies justice. Sustainability.

**Sommario** 1 Introduzione. – 2 Analogie. – 3 Differenze. – 4 Relazioni e intersezioni. – 5 Conclusioni: verso una sostenibilità intersezionale.

## 1 Introduzione

La storia che vede convergere le istanze e le lotte del femminismo e dell'antispecismo ha radici lontane e un percorso ramificato di contraddizioni non sempre risolte. In questo testo muovo dalle analogie inizialmente mobilitate dal femminismo per parlare di donne e animali, o di donne *come* animali, sia in una prospettiva bianca che in una prospettiva razzializzata, e mostro come l'animalità possa essere mobilitata per scopi molto diversi impiegando uno strumento

fondamentale del femminismo come quello dell'analisi intersezionale in una chiave antispecista.

Lo specismo è una ideologia che, considerando la specie *sapiens* come superiore alle altre specie, si manifesta nelle pratiche sociali inferiorizzando e strumentalizzando gli animali non umani o chiunque possa essere animalizzato e dis-umanizzato. Lo specismo funziona in relazione ad altre forme di oppressione e discriminazione, che nutre e rinforza e che lo nutrono e rinforzano a loro volta, come ha messo molto bene in evidenza l'approccio femminista intersezionale alla questione animale. In questo saggio mi servo dell'alleanza storicamente 'privilegiata' fra femminismo e antispecismo per osservare con sguardo consapevole e posizionato come le categorie di sesso e specie, ma non soltanto, si annodino strettamente nel sistema antroparchico (Cudworth 2005), cioè il complesso di relazioni sistemiche in cui si manifesta lo specismo come dominio sul non-umano, che comprende istituzioni, processi e pratiche sociali. Questi fili formano nodi non sempre facilmente districabili, i cui pattern mutano in relazione alle differenze che incidono sui vissuti delle persone umane e non, e richiedono un'analisi accorta rispetto all'esercizio differenziale del potere su di essi.

Lo specismo funziona molto spesso in modo inavvertito, quasi che la specie non possa essere messa in discussione in quanto 'fatto naturale', ed è per questo difficile da individuare come da scardinare, permeando linguaggi, comportamenti, tradizioni e immaginari storicamente e geograficamente radicati. Atsuko Matsuoka e John Sorenson scrivono che

il solo fatto di essere definito 'come un animale' è considerato un insulto definitivo [...] essere privati di quello che si considera il proprio posto in un sistema gerarchico specista e negare i privilegi associati allo status umano [...]. Tuttavia, il motivo per cui tale abuso è considerato appropriato o accettabile per altri animali rimane inspiegato, semplicemente esistente come un dato di fatto. (Matsuoka, Sorenson 2021, 115)<sup>1</sup>

Riconoscere il ruolo fondante dello specismo nel complesso antroparchico, e la molteplicità di forme di dominio annidate l'una nell'altra che ne derivano, consente di osservare come lo specismo agisca sempre in modo differenziale sui corpi oppressi, dominati e marginalizzati, evitando di ricorrere a essenzialismi e consequenti dualismi - essi stessi causa prima di oppressione (Plumwood 2024) -, e soprattutto di considerare, insieme con l'esercizio del privilegio di

---

<sup>1</sup> Nel caso di citazioni dall'inglese di cui non esiste l'edizione italiana, tutte le traduzioni sono dell'Autrice.

specie umano sull'ambiente non umano, anche altri sistemi di dominio intra-umano da questo difficilmente scindibili, quali il sessismo e il razzismo. Sul piano simbolico lo specismo funziona attraverso, si cela dietro e insieme rinforza, una lunga serie di binarismi interconnessi (Plumwood 2024), come quelli che contrappongono animale e umano, natura e cultura, femminile e maschile, corpo e mente, che innervano in particolar modo la storia delle culture occidentali e la ragione strumentale della linea di pensiero meccanicista, e ne informano le norme e istituzioni dominanti.

Per questa ragione approfondisco la riflessione teorica antispecista elaborata in Occidente, più o meno politicamente orientata, che si pone l'obiettivo duplice di decostruire l'uso ideologico del concetto di specie come matrice dominante del pensiero cui appartiene ma anche, nelle sue forme più critiche e trasformative, di porre fine alle pratiche e ai sistemi materiali di sfruttamento che nelle separazioni e gerarchie speciste trovano giustificazione ideologica. Questo ovviamente non significa che non esista una riflessione, anche molto articolata, sulla limitrofia fra umano e animale al di fuori dell'Occidente,<sup>2</sup> sebbene le gerarchie animali prendano senso in modi diversi e sempre contestuali. Pur avendo il vantaggio di non partire da cosmologie dualistiche come quelle tipicamente occidentali, anche le culture non occidentali agiscono, infatti, dinamiche di sfruttamento dei corpi animali e animalizzati, oltre ad averle soprattutto subite, essendo state le soggettività non occidentali le più animalizzate dalle logiche coloniali ed estrattive.<sup>3</sup>

Nella mia analisi affronto dapprima l'impiego delle analogie nel femminismo animalista delle origini, e mi soffermo sul cambiamento che ha sostituito l'analogia dapprima con il riconoscimento delle differenze in relazione, poi con la riflessione sulla complessità delle intersezioni fra le oppressioni. Approfondisco quindi l'intersezionalità nelle sue diverse declinazioni e possibili applicazioni e ne metto in evidenza anche la funzione decostruttiva e autoriflessiva, com'è proprio dei saperi posizionati di cui i femminismi si fanno portavoce.

---

**2** Per ragioni di spazio, rimando a Timeto c.d.s., dove si discute più approfonditamente sia del rischio di appropriazione dei saperi indigeni che della violenza epistemica agita dalla cultura occidentale dominante, sia del dialogo fruttuoso fra saperi situati femministi e cosmologie non occidentali.

**3** Per questo è altrettanto necessario riflettere su relazioni, rispetto e responsabilità multispecie che sono esistite e continuano a esistere *nonostante* il suprematismo bianco e il colonialismo - epistemologico e materiale - occidentali, dunque lavorare a decostruire ulteriormente i paradigmi estensionisti o universalistici che mancano di autoriflessività e che perpetuano il suprematismo umanista. A questo proposito, vedi Belcourt 2015; Geroux 2019; Wadiwel 2020.

## 2 Analogie

È il 1792 quando Mary Wollstonecraft pubblica *Vindication of the Rights of Woman*, un testo politico fondativo del femminismo occidentale in cui l'autrice rivendica la parità dei diritti fra uomini e donne, le riconosce come soggetti razionali, e ne denuncia l'addomesticamento, funzionale a tenerle lontane dalla sfera pubblica e a relegarle al solo ruolo di madri e mogli, come uccelli in gabbia o cani alla catena.

Nella trattatistica del tempo è frequente ritrovare analogie come quelle mobilitate da Wollstonecraft, che da una prospettiva bianca e occidentale creano paragoni variamente articolati fra donne, schiavi e animali, per evidenziare lo stato di sottomissione in cui queste soggettività versavano: femminismo, abolizionismo e animalismo (non ancora antispecismo)<sup>4</sup> vengono così a convergere e sostanziano un discorso che resta in definitiva ancora molto antropocentrico, poiché per rivendicare l'uguaglianza di uomini e donne (bianche) si rende al contempo necessario differenziare le donne dallo stato di quasi-animalità in cui le collocano ancora le scienze naturali del tempo, e richiamarsi piuttosto alla differenza 'essenziale' fra umanità e animalità il cui discriminio è costituito dall'uso della ragione, che le donne rivendicano e dimostrano di possedere.

Nell'Ottocento, una nuova organizzazione spaziale lungo le linee di classe, genere e specie promuove una diversa attenzione per la sorte e i diritti degli animali soprattutto 'da compagnia'. Se nella prima metà del secolo l'attenzione per gli animali riguarda principalmente il bestiame che attraversava gli spazi urbani, nella seconda metà si concentra maggiormente sugli animali domestici, coinvolgendo inizialmente donne medio- e alto-borghesi, che nel prendersi cura dei *pets* fuori e dentro casa da una parte iniziano a occupare lo spazio pubblico come soggetti politici, dall'altra - pur contraddittoriamente - enfatizzano le caratteristiche tutte femminili della cura e le analogie che le associano agli animali, insistendo su addomesticamento e riproduzione.

Le donne prevalgono numericamente (anche se spesso non in ruoli di prestigio o direttivi) nelle nuove organizzazioni in difesa degli animali, di stampo sia riformista che abolizionista, che sorgono in Europa e negli Stati Uniti, molte delle quali fondate da donne. Figure come Frances Power Cobbe, fondatrice della Victoria Street Society (1875), poi British Union for the Abolition of Vivisection,

**4** La prima presa di posizione esplicita contro lo specismo è fatta risalire al pamphlet autoprodotto e distribuito nel 1970 per le strade di Oxford da Richard Ryder, psicologo clinico e membro dell'Oxford Group, collettivo che riuniva studenti e docenti universitari attivi per i diritti degli animali.

Anna Kingsford, laureata in medicina, editrice del *The Lady's Own Paper* e fondatrice della Food Reform Society, o Charlotte Despard, cofondatrice della Women's Freedom League (WFL), contrastano tutte lo scientismo del tempo e la giustificazione della vivisezione in nome del progresso medico, pur assumendo posizionamenti fra loro molto diversi, variamente influenzati da misticismo, religioni orientali e appartenenza politica. Nello stesso periodo, si fa strada la convinzione che adottare una dieta vegetariana sia più salubre e prevenga molte malattie del corpo fisico e sociale; una visione condivisa anche da diverse femministe fra cui Mary Shelley, il cui mostro protagonista di *Frankenstein* è vegetariano.

*Shafts*, periodico femminista inglese al tempo molto popolare, fornisce consigli sulla dieta vegetariana, informa le lettrici su attività e luoghi di ritrovo, ospita dibattiti contro l'uso di pellicce e piume e contro la vivisezione. Su *The Vote*, organo di stampa della WFL, una rubrica mostra le suffragette intente a cucinare cene vegetariane. Il Minerva Café, inaugurato dalla WFL, uno fra i numerosi luoghi di ritrovo e ristoranti vegetariani gestiti dalle femministe in quel periodo, si presenta come spazio sicuro per le attività politiche. I ristoranti vegetariani funzionano anche come centri di accoglienza per madri con bambini, dove allattare, ritrovarsi fra donne senza timore di risse e aggressioni, e seguire corsi di cucina vegetariana. Il Despard Arms di Charlotte Despard è una sorta di casa aperta adattata a *temperance pub*, luogo dove non sono venduti alcolici e si promuove uno stile di vita sano. Il cibo vegetariano non solo è considerato più economico e veloce da preparare, il che consente alle donne di risparmiare tempo in cucina per dedicarsi alle attività politiche, ma per le femministe animaliste rappresenta anche una scelta etica compassionevole.

### 3      **Differenze**

Nonostante la vicinanza e la contaminazione fra le riflessioni delle prime femministe e le prospettive abolizioniste, la mobilitazione delle analogie donne-animali, donne-schiavi, schiavi-animali, impedisce alle une e alle altre di compiere un passo ulteriore verso l'abbandono dei dualismi, essi stessi causa dello sfruttamento e della subordinazione dei corpi animali e animalizzati. È importante sottolineare tuttavia che, poiché diversi sono i posizionamenti, diversi sono anche i modi e le ragioni con cui le analogie vengono mobilitate. Le oppressioni che si richiamano fra loro richiedono sempre che si riconosca la specificità di ciascuna relazione di dominio e delle sue intersezioni. In questa direzione, una crescente attenzione alle differenze caratterizzerà in seguito la riflessione del femminismo antispecista grazie al contributo della teoria critica della razza e

---

del pensiero post e decolare, nonostante i contributi iniziali in questo ambito si appellino ancora alla necessità dei paragoni, come per esempio quelli presi in considerazione da Marjorie Spiegel in un testo considerato fondativo del dibattito, *The Dreaded Comparison* (1988).

L'analogia, in effetti, anche quando rovesciata, e cioè per dimostrare la pari dignità degli animali non umani e fare luce sulla condizione degli animali come soggettività degne di questo nome e non solo come termini di paragone,<sup>5</sup> non scardina il meccanismo logico della comparazione che mantiene la separabilità dei termini, e dunque poggia su un ragionamento essenzialistico, oltre a presentare una serie di problemi messi ben in evidenza in un recente saggio di Jessica Eisen (2024): la multidimensionalità di certe esperienze, comparabili eppure non perfettamente reversibili, non può sempre essere ricondotta nei binari dell'analogia (*contra* Spiegel); la destoricizzazione e decontestualizzazione delle analogie ne codifica implicitamente l'impiego dominante. Il paragone fra umani e animali deve essere diversamente declinato e contestualizzato, dal momento che per le persone Nere, ad esempio, l'animalizzazione è un processo ancora in corso, oltre che una eredità storica, ma di certo non uno stadio superato (Kim 2025). In ogni caso, è importante sia continuare a esplorare le analogie il cui impiego è così comune, per comprenderne gli effetti e l'eventuale 'produttività', sia ricondurle sempre ai vissuti dei corpi per poterle decostruire in una dimensione relazionale piuttosto che comparativa, capace di osservare le concatenazioni di luoghi, dispositivi e immaginari nelle specificità di ciascuna esperienza.

A partire dal 'Piantagionocene' (Haraway 2016) – termine che rispetto al più comune Antropocene mette in evidenza la riserva di corpi che collegano l'economia schiavista delle piantagioni come fenomeno storico all'attuale sfruttamento intensivo delle terre e dei corpi umani e non umani (nelle monoculture come negli allevamenti) –, il capitalismo ha attinto a una riserva di corpi razzializzati/animalizzati quali mezzi di produzione e riproduzione fondamentali per il suo sviluppo estrattivista. L'animalizzazione è servita a giustificare le pratiche di sfruttamento e dominio coloniale convertendole nell'ideologia di una differenza naturale, ma in realtà socialmente naturalizzata per essere contrapposta alla civiltà dell'uomo bianco. Nel corso dei secoli, e in modo più sistematico nell'Ottocento, l'organizzazione gerarchica delle differenze fra natura e civiltà, soggetti subalterni e soggetti dominanti, ha trovato

---

**5** Così, per esempio, molto impiegata nella riflessione contemporanea delle scienze naturali per giustificare la dignità agli animali come oggetto di studio.

inoltre conferma nell'alleanza fra le scienze naturali e le nascenti scienze sociali.

Le donne Nere sono state i soggetti sui cui corpi l'intreccio fra razzismo, specismo e sessismo ha particolarmente insistito. Le donne Nere erano infatti considerate, dai naturalisti e dagli eugenetisti, come le umane più prossime ai primati, tanto che per esempio il presidente statunitense Thomas Jefferson, che ebbe sei figli con Sally Hemmings, schiava liberata e domestica di famiglia, riteneva che le donne africane preferissero gli oranghi agli uomini neri, e che ciò fosse segno evidente della loro animalità (in Cooper Owens 2017, 22).

Prima dell'abolizione della schiavitù, le donne schiavizzate vengono da un lato ipersessualizzate, considerate come animali-femmina in uno stato di disponibilità costante funzionale a giustificare la violabilità, dall'altro vendute come bestiame all'asta principalmente per il loro valore riproduttivo, un po' come oggi accade con le linee femminili delle animali d'allevamento selezionate geneticamente sulla base dell'EBV, ossia *l'estimated breeding value*. Ciò dà luogo a un vero e proprio 'allevamento' di persone schiavizzate, soprattutto quando viene interrotto il commercio transatlantico, perché i figli delle schiave nascono automaticamente schiavi e questo è economicamente 'conveniente' per i proprietari delle piantagioni. Stipate e trasportate come animali nelle stive delle navi, marchiate a fuoco e mutilate se ribelli, isolate e separate dai legami familiari, e soprattutto dalla propria prole per servire quella dei padroni, le donne schiavizzate sono trattate alla stregua di animali riproduttivi, con i quali condividono in primis lo status di proprietà. Una stessa radice etimologica accomuna l'espressione *chattel slavery*, con la quale si indicava la proprietà degli schiavi, e *cattle*, bestiame, che a sua volta si collega al latino *caput*, capo di bestiame, poi al cuore del capitale: queste associazioni razziste fra schiavi e animali beneficiano in particolar modo della subordinazione delle donne, rendendo evidente come specismo, classismo, razzismo e sessismo nutrissero e rinforzassero reciprocamente le declinazioni del dominio nel Piantagionocene.

Anche la medicina sperimenta 'a vivo' e senza consenso (proprio come accadeva e continua ad accadere agli animali non umani nei laboratori medici) sui corpi delle persone schiavizzate e animalizzate, impiegate come cavie: è emblematico il caso dell'inventore dello speculum e 'padre' della ginecologia, Marion Sims, che testava le sue cure senza anestesia (nonostante la pratica fosse stata già scoperta e sperimentata) sulle donne delle piantagioni limitrofe al suo studio di Montgomery, in Alabama, le quali spesso partorivano molto giovani e con complicazioni legate alla scarsa igiene e alla necessità di continuare a lavorare per i padroni subito dopo il parto.

Poiché chi mobilita il paragone e di conseguenza la ragione per cui esso è mobilitato contano, si comprende perché fosse così importante,

nella tradizione abolizionista, contrastare il paragone delle persone schiavizzate agli animali, come anche il titolo della riscrittura del discorso di Sojourner Truth *Ain't I a Woman?* (1863), modellato sul più diffuso slogan abolizionista «Am I not a man and a brother?» evidenzia, espressione di un posizionamento intersezionale ante litteram, come persona afroamericana e come donna. Come per il primo femminismo bianco, che nella richiesta di 'estendere' uguali diritti alle donne ricorre ad argomentazioni sessiste e speciste, tra cui il fatto che anche le donne fossero esseri altrettanto razionali degli uomini, l'inavvertito (ma strategicamente ineludibile) specismo di queste rivendicazioni di umanità da parte delle persone abolizioniste non ha ancora consapevolezza del fatto che l'oppressione non si combatte creando ulteriori gerarchie, ma è trasversale, dunque perseguitabile solo se si è posti nelle condizioni di non dover scegliere cosa privilegiare.

Le classificazioni di genere, razza e specie non erano né sono mai perfettamente parallele o reversibili. Tuttavia, per le donne bianche e le persone razzializzate e schiavizzate, con tutte le differenze del caso, in primis il privilegio delle prime di essere libere seppure nelle limitazioni dei ruoli di genere del tempo, la necessità di rivendicare un posizionamento politico doveva, in una prima fase, passare da un identitarismo di tipo strategico. Era, cioè, necessario mettersi in pari, per così dire, rispetto all'umano bianco occidentale, che poi era il modello di umano universale al quale il sapere umanistico e scientifico facevano riferimento, per poter decostruire dall'interno anche questa egemonia e riconoscere il funzionamento dello specismo esercitato dai soggetti dominanti. Solo dopo aver fatto 'il temibile confronto', per parafrasare il titolo del libro di Spiegel (1988), si sarebbero potute articolare le necessarie differenze. Un ulteriore passo sarebbe stato quello di mettere queste differenze in relazione, e passare da un ricorso ad analogie o differenze di tipo essenziale, legate alle proprietà caratteristiche dei corpi, ad analogie e differenze di tipo esperienziale, legate piuttosto ai vissuti e ai contesti.

#### 4 Relazioni e intersezioni

Sono sostanzialmente tre gli spunti teorici che consentono all'antispecismo femminista di spingersi oltre l'analogia - e quindi anche la metafora o qualsiasi ricorso puramente simbolico all'animalità - e nella direzione di una presa di consapevolezza della vita condivisa: si tratta della critica ai dualismi, già introdotta con riferimento al pensiero di Plumwood (2024) e poi sempre ripresa e approfondita, dei saperi situati, dell'intersezionalità. Da tutti e tre, come vedremo, emerge l'importanza dell'attenzione alle relazioni e alle differenze in relazione. Oggi fertilmente coniugati

nell'ecofemminismo antispecista, questi spunti sono stati articolati e approfonditi anche in altre tradizioni del femminismo che, per questa ragione, mostrano tangenze con l'ecovegfemminismo,<sup>6</sup> come nel caso del femminismo neomaterialista (Braidotti 2023), o influenze reciproche, come nel caso del femminismo nero e decoloniale (Ko, Ko 2020).

La critica ai dualismi è un terreno comune alla maggior parte dei femminismi, che l'ecovegfemminismo declina in un pensiero delle relazioni attento ai legami interspecie; se il femminismo neomaterialista parla una lingua transspecie, l'ecovegfemminismo la sostanzia anche in una prassi che si vuole dichiaratamente storica e che per questo presta attenzione alle asimmetrie del potere in situazione. I dualismi, espressioni culturali di relazioni gerarchiche, come abbiamo visto, funzionano diminuendo, escludendo, incorporando, e danno luogo alla invisibilizzazione, marginalizzazione e depravazione delle soggettività subordinate. Tuttavia, secondo Plumwood (2024), né la posizione del femminismo liberale, come per esempio quello di Mary Wollstonecraft (che si muove sul piano di una *uncritical equality*), né quella del femminismo radicale (che opera una *uncritical reversal*), hanno davvero saputo smantellare i dualismi. Per cogliere la continuità e il radicamento ecologici di cui siamo parte come esseri 'naturalculturali' (Ferrante, Timeto 2025), per quanto diversamente posizionati, servono strumenti in grado di rappresentare queste interdipendenze senza fare ricorso al ventriloquismo, e dunque anche scardinando l'ultimo baluardo dello specismo, quello per cui la voce e la 'presa di parola' restano sempre e soltanto umane, e i corpi animali e animalizzati possono solo essere 'parlati' e 'agitati' dalla posizione di un osservatore o attore esterno. Proprio in relazione a questo aspetto diventa centrale la riflessione intorno ai saperi situati.

L'epistemologia dei saperi situati emerge a partire dal dibattito interno alla tecnoscienza femminista e della epistemologia del punto di vista (Standpoint Epistemology), in particolare fra Donna Haraway (1995) e Sandra Harding (1986), e più di recente è stata riformulata in chiave ecologica e multispecie (Slicer 1998; Hughes, Lury 2013). Il femminismo antispecista ne offre una particolare formulazione a sua volta, e radicandosi nel punto di vista animale ne esplicita e approfondisce le premesse per la prassi antispecista (Donovan 2006; Best 2012; Horsthemke 2018).

Nata per evidenziare la co-implicazione del punto di osservazione con l'osservato e svelare il luogo di produzione della conoscenza,

**6** Il termine ecovegfemminismo, pur non unanimemente condiviso e perlopiù impiegato nel contesto italiano, sottolinea l'attenzione alla questione animale nell'ecofemminismo ma in particolare le prassi antispeciste dello stesso, a partire dal veganismo (Zabonati 2012; Adams, Gruen 2014; Gaard 2017).

contrastando l'idea di una oggettività assoluta della scienza, ma anche di una passività dell'osservato, l'epistemologia dei saperi situati è anche un importante strumento politico: sia per *fare* diversamente le differenze, senza essenzializzarle (cioè senza osservarle come date o fissarle nella osservazione), sia per, nelle parole di Haraway, «vedere insieme senza pretendere di essere un altro» (Haraway 1995, 117). Vedere insieme, osservarci in relazione, non solo evita il ventriloquismo ma anche l'antropomorfismo «arrogante» (Gruen 2017, 33), non essendo il 'divenire animali' l'obiettivo, perché questo metterebbe a rischio l'assunzione della responsabilità che, seppure in modi diversi, abbiamo proprio in quanto persone umane. È innanzitutto un lavoro autoriflessivo e posizionato quello che i saperi situati ci chiamano a fare: finché non ci collochiamo nelle relazioni a partire dal posizionamento che anche noi occupiamo, con il corpo e il suo vissuto, facendone spazio di parola e di prassi, non avremo mai gli strumenti per andare oltre lo sguardo imparziale e i suoi tranelli, che sono esattamente ciò che ci impedisce di osservarci nella relazione, collocandoci invece in un punto di vista esterno e privilegiato, dove soggetto e oggetto, nella fattispecie umano e non umano, restano essenzialmente separati a tutto vantaggio del primo.

Ovviamente, in questo contesto, collocazione non significa spazio esteso, né materialità come opposto di astrazione; la collocazione semmai parte dal limite incarnato dell'esperienza particolare, memento contro ogni tendenza alla generalizzazione, ed è soprattutto un posizionamento *interessato*, dunque 'impegnato', che si acquisisce nella prassi piuttosto che essere posseduto naturalmente. D'altra parte, l'epistemologia del punto di vista si è progressivamente distanziata dall'idea che ci sia un automatico vantaggio epistemico che le donne avrebbero rispetto alla loro esperienza, che non è mai 'in sé stessa'. Non si tratta, cioè, di qualcosa di fisso

in un corpo reificato, femminile o altro, ma [di] nodi nei campi, inflessioni negli orientamenti, e [...] responsabilità per la differenza nei campi materiali e semiotici del significato. (Haraway 1995, 119)

Christina Hughes e Celia Lury (2013), attingendo ampiamente agli strumenti del nuovo materialismo femminista, intendono 'ispessire' le traiettorie esistenti dei pensieri situati e propongono una epistemologia situata ecologica che comprenda le vite non umane, ossia una politica della conoscenza multispecie che fa della posizionalità un processo di differenziazione sempre emergente, e dunque delle differenze fra umano e non umano una questione di connessioni parziali e di pratiche piuttosto che di definizioni. La co-costituzione delle specie, la negoziazione della realtà ai confini (compresi i confini delle discipline), l'asimmetria delle connessioni parziali, l'importanza del prendere posizione, sono alcuni degli aspetti

rilevanti di questo ritorno ecologico alla situazionalità proposto da Hughes e Lury.

Attraverso i saperi situati, i percorsi dell'ecofemminismo antispecista e dell'epistemologia della scienza femminista s'intrecciano e influenzano a vicenda. Il paradigma dell'intersezionalità, per quanto informalmente anticipato dalle influenze dell'attivismo sul femminismo antispecista bianco (Adams 2020), arriva all'ecofemminismo antispecista dalle elaborazioni del pensiero post- e decoloniale e dalla teoria critica della razza, ed è soprattutto il femminismo nero che lo declina in chiave antispecista, come si vedrà. I saperi situati moltiplcano e decentrano le prospettive contribuendo anche a decolonizzare le cornici date dell'analisi, che poi coincidono con gli strumenti dell'epistemologia occidentale e con la sua violenza (simbolica e non), spesso implicitamente perpetuata perché indiscussa e 'fondativa'. Alcune pensatrici femministe, come la sociologa afroamericana Patricia Hill Collins, fanno da ponte fra l'epistemologia dei saperi situati e le analisi intersezionali, strumenti che il femminismo nero mobilita spesso congiuntamente nella lotta per la giustizia sociale.<sup>7</sup>

Sebbene le pratiche intersezionali siano già proprie di collettivi come il Combahee River Collective, composto da femministe nere e lesbiche, e risalenti agli anni Settanta, il termine 'intersezionalità' è coniato dalla studiosa femminista era Kimberlé Williams Crenshaw, che ne ha fatto uso per la prima volta nel 1988 in ambito giuridico per osservare l'intersecarsi dell'oppressione sessista e di quella razzista sulle donne Nere. L'intersezionalità

focalizza l'attenzione sulle dinamiche conflittuali della differenza e quelle solidali dell'uguaglianza nel contesto delle politiche antidiscriminatorie e dei movimenti sociali. E ha messo in luce come il pensiero monoassiale mini il pensiero giuridico, la produzione di conoscenza della disciplina, e le lotte per la giustizia sociale. (Cho, Crenshaw, McCall 2013, 787)

**7** L'analisi di Hill Collins resta tuttavia ancora specista. Citando una intervista a una donna nera, Nancy White, Hill Collins (2004) riprende una analogia sollevata dalla intervistata e afferma: «la donna nera come 'asino' sa che è percepita come un animale. Per contrasto, la donna bianca come 'cane' può essere analogamente disumanizzata, ma può anche sentirsi parte della famiglia, per quanto non sia altro che un animale da compagnia ben tenuto. Il fattore determinante che consente a Truth e White di avere una visione più chiara della loro subordinazione rispetto a quella che hanno gli uomini Neri o le donne bianche è la loro esperienza all'intersezione di strutture di dominio multiple. Sia Truth che White sono Nere, donne, povere. Hanno quindi una visione più chiara dell'oppressione rispetto ad altri gruppi che occupano posizioni più contraddittorie in relazione al potere maschile bianco» (Hill Collins 2004, 109). In questo passaggio la questione di specie è ancora una volta mobilitata per analogia, lo specismo non è pienamente rilevato se non per le sue ricadute sull'umano, e l'animale resta un termine di paragone, pur nel riconoscimento delle differenze di trattamento fra specie diverse.

Il punto di partenza delle analisi intersezionali sono le dinamiche di potere piuttosto che le identità, e semmai il modo in cui le prime, incluse quelle implicite nel linguaggio del soggetto universale della legge, agiscono sulle soggettività sotto la pretesa di una neutralità delle categorie. In modo simile, come abbiamo visto, il femminismo antispecista rigetta l'universalismo e il razionalismo dell'antispecismo, incluso quello dei cosiddetti 'padri fondatori' come Peter Singer e Tom Regan (Timeto 2024) e affronta lo specismo alla radice, o per meglio dire più radicalmente, partendo cioè da una revisione del linguaggio impiegato e delle ottiche dominanti.

L'intersezionalità non è mai solo una prospettiva teorica e un metodo di analisi della dimensione contestuale e relazionale del potere: la pratica informa la teoria, e andare oltre la comprensione delle dinamiche intersezionali significa comprendere anche come trasformarle praticamente. Per questa ragione, il femminismo antispecista, che come tutti gli studi critici sugli animali è orientato alle prassi,<sup>8</sup> si serve delle analisi intersezionali per intervenire sulle diseguaglianze delle relazioni inter- e intraspecie invece che soltanto per descriverle, focalizzando l'attenzione su un asse della relazione altrimenti trascurato. Dopo aver contestato la logica estensionista e a compartimenti stagni della teoria dei diritti animali, che pure ha il merito di aver interrotto le narrazioni sulle discontinuità radicali tra gli esseri umani e gli altri viventi proprie delle prospettive teoriche di matrice occidentale, studiose femministe e antispeciste come Maneesha Deckha hanno cercato di fare luce sul punto cieco dello specismo anche nelle analisi intersezionali, che continuano a mantenere un focus antropocentrico nonostante spostino l'attenzione dalle uguaglianze alle differenze. I processi di alterizzazione funzionano in modo tale che il genere, la classe, l'etnia si declinano nell'appartenenza di specie, così che l'animalità si carica a sua volta di significati sociali che la rendono diversamente decifrabile e gerarchizzabile: nel continuum della vita animale, alcuni animali (umani e non umani) sono più animalizzati di altri, e considerati più pericolosi, più sfruttabili, più consumabili, o anche più ripugnanti e sterminabili di conseguenza. Dato che, nelle parole di Deckha, «l'umano non è un marcatore stabile di identità, ma uno decisamente contingente sul piano storico e culturale», (2013, 58) solo nel considerare anche lo specismo le analisi intersezionali possono essere pienamente de-essenzializzate alla base e possono essere orientate alla giustizia sociale. Dobbiamo dunque chiederci, con Deckha, perché degradare gli animali se è possibile evitarlo, ma

<sup>8</sup> In questo in particolare gli studi critici sugli animali, che hanno una origine extra-accademica e mantengono i legami con la politica militante, si differenziano dagli studi umano-animali. Vedi Best et al. 2007.

anche come riconoscere l'unicità di ciascuna 'persona', attributo che non dovrebbe riguardare solo gli umani, in modo da evitare di dare priorità alla lotta e alla liberazione di una categoria a detrimento delle altre. Questo non solo non creerebbe quelle situazioni di competizione fra diritti di specie diverse, quasi che lottare per i diritti degli animali intaccasse la lotta per i diritti umani, considerata prioritaria secondo un ragionamento ancora specista e di certo non intersezionale; consentirebbe soprattutto una ridefinizione radicale del soggetto di legge in una chiave antispecista - che non si limiti cioè a contrapporre la persona (umana) alla proprietà animale ma esca anche da questo ulteriore binarismo. Un aspetto che Deckha ha approfondito nei suoi lavori più recenti come *Animal as Legal Beings* (2021): testo in cui la studiosa elabora un modello transspecie di soggettività legale intesa come *beingness* basato sull'esperienza incarnata, la relazionalità e la vulnerabilità trans-specie.

L'assunzione di un approccio intersezionale al di fuori della tradizione critica dalla quale è emerso comporta anche dei rischi, e tra questi considerare le categorie in modo statico, quasi preesistessero nella loro singolarità, e collegarle in modo additivo; oppure trascurarne le radici storiche, e importare l'intersezionalità in una cassetta di attrezzi non ancora decolonizzata, come nota BillyRay Belcourt (2015). A questo proposito, Claire Jean Kim (2015) offre due 'correttivi' all'antispecismo intersezionale per evitare, da un lato, di perdere il fuoco sulle specificità delle realtà considerate, dall'altro di ricondurre tutto a una dimensione macro-strutturale: per dare rilievo alle relazioni e alla multidimensionalità delle oppressioni, e anche evitare di considerarle a due a due, Kim propone di considerare le sinergie fra oppressioni invece delle loro interconnessioni. Per superare, scrive Kim sulla scorta di Anne McClintock, «il linguaggio meccanico dell'«incastro» serve «una metafora energetica» al posto di una architettonica, che consenta anche di evitare il linguaggio dell'ordine e di mantenere un'apertura verso l'irregolarità e la complessità senza cadere «nella trappola del pluralismo insensato» (Kim 2015, 16).

Questo ci riporta all'importanza dei saperi situati da un lato, e all'antidualismo dall'altro. È anche grazie a questa declinazione 'multioottica' dell'intersezionalità che Kim decostruisce, per esempio, la romanticizzazione (orientalista) delle tradizioni indigene in tema di carne e di caccia: l'idea che una tradizione non possa essere contestata anche se specista dà priorità alla categoria di etnia rispetto a quella di specie, e impedisce anche un dialogo reale con le tradizioni considerate assolutamente 'altre' e così rese statiche e omogenee, di cui si invisibilizzano le pratiche minoritarie. Nel riconoscere l'oppressione di un gruppo è sempre possibile anche riconoscere le differenze fra le esperienze e le pratiche interne a quel gruppo, e dunque sottoporre a critica quelle che, nel medesimo

gruppo per altri versi oppresso, conducono a ulteriori forme di oppressione: riconoscimento e critica possono andare di pari passo e non si escludono vicendevolmente.

L'intersezionalità deve necessariamente porsi come un approccio relazionale: è in questa chiave che andrebbe letto l'invito alla liberazione totale degli studi critici animali e quindi dell'ecovegfemminismo: come una considerazione olistica delle oppressioni, e una tensione alla liberazione che non privilegi i diritti di una specie rispetto a un'altra.

## 5 Conclusioni: verso una sostenibilità intersezionale

Superando il pensiero dualistico come matrice delle oppressioni animali, ma anche un estensionismo non sufficiente a mettere in discussione il privilegio e gli strumenti di valutazione umani, né i sistemi di sfruttamento che in questi trovano giustificazione, siamo giunte a considerare i vantaggi di una prospettiva femminista intersezionale multioottica per l'antispecismo. Come servirsene, nella pratica? Una possibile direzione è quella di un approccio intersezionale alla sostenibilità intesa come giustizia sociale multispecie. L'ecofemminismo critico di Gaard (2017), per esempio, considera in modo interconnesso e differenziato diverse forme di ingiustizia ambientale e i modi in cui queste si ripercuotono su minoranze, animali non umani, e in generale soggettività subalterne che vivono le conseguenze simboliche e materiali delle discriminazioni causate dallo specismo in relazione ad altre forme di discriminazione, in un modo che è insieme ecosistemico, situato e deantropocentrato. L'approccio dell'ecofemminismo critico, secondo Gaard, può essere utile non solo ad aggiungere tasselli al quadro, ma anche a operare su più piani, e in particolare a porre una serie di domande che aiutano a mettere in relazione il personale con il politico domandandosi per chi e perché, ma anche contro chi e perché, sono implementate certe misure e azioni, riportandoci al monito di Kim (2015) a tenere insieme riconoscimento e critica.

Anche la giustizia sociale multispecie intesa secondo il paradigma proposto da Celermejer et al. (2020) riconosce l'importanza degli sforzi intersezionali dei movimenti sociali ed ecologisti, e piuttosto che celebrare la relazionalità interspecie con il rischio che si trasformi nell'ultimo incantamento dell'Occidente, guarda alle interruzioni delle relazioni quale indicatore di ingiustizia multispecie. Questo consente di coinvolgere anche chi non crede di essere direttamente coinvolto dalle istanze dell'antispecismo ma è ovviamente implicato nelle conseguenze di questi disequilibri. Un buon esempio pratico si trova nel documento *The Sydney Declaration on Interspecies Sustainability* (Probyn-Rapsey et al. 2016) frutto di una convergenza

fra gli studi critici animali e il femminismo antispecista, che inquadra la sostenibilità nei termini della giustizia multispecie per chiedere, fra le altre cose, che l'alimentazione vegana sia inclusa nelle misure sulla sostenibilità messe in atto nei luoghi istituzionali, tra cui l'università, alla quale chi scrive la dichiarazione si rivolge più direttamente. Le argomentazioni impiegate sono complesse, attente a molteplici istanze e rivendicazioni e decisamente non antropocentriche, e per quanto si inizino a vedere i primi risultati in questa direzione,<sup>9</sup> la strada da fare appare ancora lunga. Concludiamo auspicando quindi un approfondimento del dibattito, ma soprattutto delle misure sulla sostenibilità adottate di conseguenza, che facciano pienamente tesoro del paradigma intersezionale e antispecista qui discusso, secondo il quale gli attori sociali (o naturalculturali) non umani e animalizzati non siano visti solo come portatori di diritti, ma anche e soprattutto come agenti di cambiamento, le cui rivendicazioni non possono più essere considerate secondarie, per le ragioni epistemologiche, etiche e politiche qui discusse.

## Bibliografia

- Adams, C.J. (2020). *Carne da macello. La politica sessuale della carne*. Trad. di M. Andreozzi e A. Zabonati. Milano: VandA. Trad. di: *The Sexual Politics of Meat*. London; New York: Continuum, 1991.
- Adams, C.J.; Gruen, L. (2014). *Ecofeminism: Feminist Intersections with Other Animals and the Earth*. New York: Bloomsbury.
- Belcourt, B.R. (2015). «Animal Bodies, Colonial Subjects: (Re)locating Animality in Decolonial Thought». *Societies*, 5(1), 1-11. <https://doi.org/10.3390/soc5010001>.
- Best, S. (2012). «The Revolutionary Implications of Animal Standpoint Theory». <http://www.drstevebest.wordpress.com>.
- Best, S. et al. (2007). «Introducing Critical Animal Studies». *Animals Liberation Philosophy and Policy Journal*, 5(1), 4-5. <https://www.criticalanimalstudies.org/wp-content/uploads/2009/09/Introducing-Critical-Animal-Studies-2007.pdf>.
- Braidotti, R. (2023). *Il postumano*. Vol. 3, *Femminismo*. Trad. di S. Aurilio. Roma: DeriveApprodi. Trad. di: *Posthuman Feminism*. Cambridge: Polity Press, 2022.
- Celermajer, D. et al. (2020). «Multispecies Justice: Theories, Challenges, and a Research Agenda for Environmental Politics». *Environmental Politics*, 30(1-2), 119-40. <https://doi.org/10.1080/09644016.2020.1827608>.
- Cho, S.; Crenshaw, K.W.; McCall, L. (2013). «Toward a Field of Intersectionality Studies: Theory, Applications, and Praxis». *Signs*, 38(4), 785-810. <https://doi.org/10.1086/669608>.
- Cooper Owens, D. (2017). *Medical Bondage. Race, Gender and The Origin of American Gynecology*. Athens: University of Georgia Press.

---

<sup>9</sup> Come mostra questa iniziativa avviata nel Regno Unito nel 2021: <https://www.plantbaseduniversities.org>.

- Cudworth, E. (2005). *Developing Ecofeminist Theory. The Complexity of Difference*. Hounds Mills, Basingstoke; New York: Palgrave Macmillan.
- Deckha, M. (2013). «Animal Advocacy, Feminism and Intersectionality». *DEP*, 23, 48-65. [https://www.unive.it/pag/fileadmin/user\\_upload/dipartimenti/DSLCC/documenti/DEP/numeri/n23/Dep\\_04.pdf](https://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/DSLCC/documenti/DEP/numeri/n23/Dep_04.pdf).
- Deckha, M. (2021). *Animals as Legal Beings. Contesting Anthropocentric Legal Orders*. Toronto: University of Toronto Press.
- Donovan, J. (2006). «Feminism and the Treatment of Animals: From Care to Dialogue». *Signs*, 31(2), 305-29. <https://doi.org/10.1086/491750>.
- Eisen, J. (2024). «Analogy and Alterity». Taylor, C. (ed.), *The Routledge Companion to Gender and Animals*. New York: Routledge, 115-37.
- Ferrante, A.A.; Timeto, F. (2025). «La proposta politica degli studi naturalculturali». *Studi Culturali*, 22(1), 7-21. <https://www.rivisteweb.it/doi/10.1405/116576>.
- Gaard, G. (2017). *Critical Ecofeminism*. Lanham: Lexington Books.
- Gruen, L. (2017). *La terza via all'empatia. Il concetto di coinvolgimento empatico*. Trad. di S. Buttazzi. Casale Monferrato: Edizioni Sonda. Trad. di: *Entangled Empathy. An Alternative Ethic for Our Relationships with Animals*. New York: Lantern Books, 2014.
- Haraway, D. (1995). «Saperi situati: la questione della scienza nel femminismo e il privilegio di una prospettiva parziale». *Manifesto Cyborg. Donne, tecnologie e biopolitiche del corpo*. Trad. di L. Borghi. Milano: Feltrinelli, 103-34. Trad. di: «Situated Knowledges. The Science Question in Feminism and the Privilege of Partial Perspective». *Simians, Cyborgs and Women: The Reinvention of Nature*. New York: Routledge, 1991, 183-201.
- Haraway, D. (2016). *Staying with the Trouble. Making Kin in the Chtulucene*. Durham: Duke University Press. Trad. it.: *Cthulucene. Vivere su un pianeta infetto*. Roma: Nero, 2019.
- Harding, S. (1986). *The Science Question in Feminism*. Ithaca: Cornell University Press.
- Horsthemke, K. (2018). «Critical Animal Studies and Animal Standpoint Theory». *Animal Rights Education*. London: Palgrave Macmillan, 197-216. The Palgrave Macmillan Animal Ethics Series.
- Hughes, C.; Lury, C. (2013). «Re-Turning Feminist Methodologies: From a Social to an Ecological Epistemology». *Gender and Education*, 25(6), 786-99. <https://doi.org/10.1080/09540253.2013.829910>.
- Kim, J.C. (2015). *Dangerous Crossings: Race, Species, and Nature in a Multicultural Age*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Ko, A.; Ko, S. (2020). *Afro-ismo. Cultura pop, femminismo e veganismo nero*. Trad. di feminoska. Milano: VandA. Trad. di: *Aphro-ism. Essays on Pop Culture, Feminism, and Black Veganism from Two Sisters*. New York: Lantern Books, 2018.
- Matsuoka, A.; Sorenson, J. (2021). «Like an Animal – Tropes for Delegitimization». Khazaal, N.; Almiron, N. (eds), *Like an Animal: Critical Animal Studies Approaches to Borders, Displacement, and Othering*. Leiden: Brill, 101-24.
- Plumwood, V. (2024). *Femminismo e dominio sulla natura. Un percorso verso il sé ecologico*. Trad. di S. Marchesi. Milano: Prospero. Trad. di: *Feminism and the Mastery of Nature*. New York: Routledge, 1993.
- Probyn-Rapsey, F. et al. (2016). «A Sustainable Campus: The Sydney Declaration on Interspecies Sustainability». *Animal Studies Journal*, 5(1), 110-51. <https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://www.uowoajournals.org/asj/article/241/galley/239/download&ved=2ahUKEwjKioL3rqGQAxWL8sIHUzsKa0QFnoECB4QAQ&usg=A0vVaw1JIhsTuoobS-2LB6pJDoZR>

- Slicer, D. (1998). «Towards an Ecofeminist Standpoint Theory: Bodies as Grounds». Gaard, G.; Murphy, P. (eds), *Ecofeminist Literary Criticism: Theory, Interpretation, Pedagogy*. Urbana: University of Illinois Press, 49-73.
- Spiegel, M. (1988). *The Dreaded Comparison. Human and Animal Slavery*. London: Heretic Books.
- Timeto, F. (2024). *Animali si diventa. Femminismi e liberazione animale*. Napoli: Tamu.
- Timeto, F. (c.d.s.). «Dal riconoscimento al coinvolgimento. Epistemologia e politica del punto di vista animale». *Rivista italiana di filosofia politica*, 8.
- Wollstonecraft, M. (1792). *Vindication of the Rights of Woman*. Trad. it.: *I diritti delle donne*. Roma: Editori Riuniti, 1977.
- Zabonati, A. (2012). «Ecofemminismo e questione animale: una introduzione e una rassegna». *DEP*, 20, 171-88. [https://www.unive.it/pag/fileadmin/user\\_upload/dipartimenti/DSLCC/documenti/DEP/numeri/n20/16\\_20\\_Zabonati\\_Rassegna.pdf](https://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/DSLCC/documenti/DEP/numeri/n20/16_20_Zabonati_Rassegna.pdf).



# **Verso una giustizia più-che-umana: il contributo degli Human-Animal Studies**

Annalisa Colombino

Università Ca' Foscari Venezia, Italia

**Abstract** This chapter discusses the development and significance of Human-Animal Studies, an interdisciplinary field that explores the complex relationships between humans and non-human animals. Emerging in the 1970s, HAS critique anthropocentric perspectives rooted in Western modern thought, which historically relegated animals to passive objects at the service of humans. The chapter traces the field's development emphasizing the shift from an instrumental view of animals to approaches recognizing their agency. The chapter concludes by discussing how Human-Animal Studies are political and how they contribute to building a novel idea of justice in more-than-human terms – an ongoing project that calls for inclusive policies and ethical consideration of non-human animals.

**Keywords** Human-Animal Studies. Anthropocentrism. More-than-human justice. Animal agency. Interdisciplinary research.

**Sommario** 1 Introduzione. – 2 Quarant'anni di Human-Animal Studies. – 3 Gli animali tra natura, cultura e relazioni di potere. – 4 A cosa servono gli Human-Animal Studies? – 5 Nomi diversi, obiettivi convergenti: verso una giustizia più-che-umana.

## **1 Introduzione**

Gli *Human-Animal Studies* (gli studi delle interrelazioni tra esseri umani e animali) sono un campo di ricerca interdisciplinare che emerge tra le scienze sociali e le discipline umanistiche a partire dagli anni Settanta del Novecento. Si occupa di esplorare il ruolo e gli spazi occupati dagli animali nelle società e nelle culture e di analizzare le relazioni che gli esseri umani intrattengono con gli altri

animali. In generale, questo campo di studi indaga le modalità con cui le vite animali si intrecciano con le società umane (DeMello 2021, 4).<sup>1</sup>

Prima dell'emergere degli Human-Animal Studies (d'ora in poi HAS), gli animali sono stati principalmente 'oggetto' di ricerca delle scienze naturali (come la biologia, la zoologia e l'etologia, per esempio) che li hanno intesi come organismi, studiandone anatomia, fisiologia, comportamento e ruoli ecologici da un punto di vista puramente antropocentrico. Questa prospettiva ha fondamentalmente enfatizzato l'utilità degli animali per le società umane. Si tratta di un approccio dominato dalla tradizionale distinzione tra scienze naturali e scienze sociali e che vede gli animali come separati dalla cultura e dalla società, considerandoli principalmente 'oggetti' di studio piuttosto che 'soggetti' del mondo.

La filosofia occidentale moderna ha infatti contribuito a costruire e riprodurre un'immagine del mondo antropocentrica, intendendo gli esseri umani come superiori agli altri viventi e profondamente diversi da questi ultimi. Molto influente nel redigere questa distinzione (e gerarchia) tra specie è stato il pensiero di Cartesio che ha interpretato gli animali come macchine prive di coscienza. Una visione, questa, che ha a lungo giustificato lo studio (e l'uso) degli animali come se fossero esseri non senzienti, incapaci di avere un'esperienza del mondo e, pertanto, non meritevoli di considerazione etica. Gli HAS sono comparsi quando si è iniziato a mettere in discussione questi assunti antropocentrici e strumentali, riconoscendo - grazie anche allo sviluppo dell'etologia - che gli animali non sono soltanto organismi biologici, ma anche esseri sociali, con vite culturali e ruoli molto complessi nella vita umana e nel mondo. (E, al contempo, si è messo in evidenza come gli esseri umani esercitino un enorme potere, e abbiano una pesante responsabilità, nell'influenzare le vite degli animali non umani). I movimenti ambientalisti per la liberazione e per i diritti degli animali hanno infatti ispirato studiose nelle scienze sociali e nelle discipline umanistiche, le quali hanno iniziato a fare ricerca *con* gli animali considerandoli come soggetti senzienti dotati di interessi, desideri, bisogni ed emozioni.

**1** Questo capitolo è stato sviluppato con il finanziamento del MUR, Bando PRIN 2022, nell'ambito del progetto *Farms on the Move. Rethinking the Geographies of Transhumance's Community-Based Economies: A More-than-human Approach* (codice progetto nr. 2022Z348HC). Si ringraziano inoltre Carlotta Molfese e Francesco Muccilli per le loro osservazioni che hanno contribuito a migliorare questo contributo.

## 2 Quarant'anni di Human-Animal Studies

Storicamente, gli HAS sono emersi negli anni Settanta negli Stati Uniti in risposta alla crescente indignazione dell'opinione pubblica per il maltrattamento degli animali negli allevamenti intensivi e nei laboratori per la ricerca scientifica (si vedano DeMello 2021, 470-98; Best 2009). I lavori in filosofia di Peter Singer (1975) e Paola Cavalieri (1999), gli studi critici sull'uso degli animali in agricoltura e nella sperimentazione (rispettivamente Harrison 1964 e Ryder 1975), e l'emergere dell'ecofemminismo (Gaard 1993) hanno gettato le prime fondamenta per lo sviluppo degli HAS come campo di ricerca a sé stante.

Kennet Shapiro (2020) - tra i più importanti studiosi che hanno contribuito allo sviluppo degli HAS - individua quattro fasi che si contraddistinguono per i diversi approcci adottati nella ricerca sulle relazioni tra esseri umani e animali. La prima fase, negli anni Ottanta, è segnata da due eventi fondanti: l'istituzione nel 1983 del Tufts Center for Animals and Public Policy (a North Grafton, nel Massachusetts, Stati Uniti), ed il lancio nel 1987 della prima rivista specializzata nella ricerca sulle relazioni tra esseri umani e animali: *Anthrozoös: A Multidisciplinary Journal of the Interactions of People and Animals*. Sempre secondo Shapiro (2020), questi due eventi caratterizzano la «svolta animale» (*animal turn*) nelle scienze sociali: si inizia a fare ricerca intendendo gli animali come soggetti dotati di *agency* (capacità di agire) e con una vita sociale e culturale accanto e all'interno delle società umane. I primi studi pubblicati in questi anni adottano metodologie principalmente quantitative ed enfatizzano come gli animali siano vittime di abusi, violenze e maltrattamenti, ma individuano anche una serie di relazioni positive tra animali ed esseri umani (si pensi, per es., allo sviluppo della *pet therapy*; si veda Hooker et al. 2002).

La seconda fase degli HAS emerge negli anni Novanta, quando un numero crescente di discipline si interessa alle relazioni tra animali e umani, e le studia adottando metodi qualitativi enfatizzando come vi siano relazioni di potere, discorsi e pratiche culturali (antropocentriche) che plasmano le vite degli animali non umani (si veda, per es., Wolch, Emel 1998). In questa fase, e anche in quella successiva, vengono pubblicati diversi studi su come gli animali vengano rappresentati come esseri inferiori agli umani, e anche come queste costruzioni sociali varino secondo le culture dei luoghi in cui umani e animali convivono.

La terza fase, negli anni Duemila, è influenzata dagli studi postcoloniali e dal pensiero ecofemminista (Fraiman 2012), nonché dagli studi culturali e dagli approcci filosofici ispirati a Derrida, Foucault e Heidegger (si veda Calarco 2008). I lavori prodotti in questi anni guardano, in particolare, a come l'essere umano si sia definito

in opposizione all'animale, inteso come categoria profondamente diversa e 'altra' dall'umanità (Agamben 2002). Questa terza ondata, da Derrida (2002) in poi, si è occupata principalmente di decostruire gli animali nelle pratiche e nelle rappresentazioni, piuttosto che cercare di comprendere quelli che Haraway ha chiamato «i veri animali» (*real animals*; 2008, 21) e le loro esperienze del mondo.

Le ricerche che alimentano la quarta fase degli HAS, dal 2010 circa in poi, criticano proprio il fatto che le studiose abbiano fatto ricerca *sugli* animali e non *con* gli animali. Si lamenta, in altre parole, una mancanza di attenzione ai soggetti in 'carne e ossa'. Gli studi più recenti cercano infatti di dare 'sostanza' alla ricerca *con* gli animali, attingendo ad apparati concettuali come l'Actor-Network-Theory di Bruno Latour (2005), il nuovo materialismo di Jane Bennett (2020) e i diversi approcci che animano il Postumano (si veda Ferrando 2019). Questi quadri metodologici permettono di esplorare il mondo secondo una prospettiva meno antropocentrica e segnano l'emergere della «svolta più-che-umana» (*more-than-human turn*) nelle scienze sociali e nelle discipline umanistiche, che enfatizza la necessità di studiare il mondo e la società in modo più inclusivo e attraverso prospettive che vadano oltre l'eccezionalismo umano (Colombino, Giaccaria 2021; Miele, Bear 2023). La svolta più-che-umana fa almeno due cose: mostra come la società non sia né un dato di fatto, né puramente e unicamente fatta da esseri umani. La società viene intesa come un processo e un effetto di una composizione di connessioni e disconnessioni tra una moltitudine di «attanti» (per usare la terminologia di Latour), di attrici cioè umane e non umane. Fondamentale, per gli approcci più-che-umani, è proprio il concetto di *agency*. La capacità di agire non è più vincolata all'intenzionalità e alla razionalità (proprie, apparentemente, solo agli esseri umani) ma viene riconcettualizzata come un effetto di relazioni tra cose, corpi e forze (si veda Pase et al. 2023, 21). In altre parole, quadri intellettuali meno antropocentrici come l'Actor-Network-Theory facilitano e legittimano lo studio delle molteplici modalità in cui anche gli animali agiscono con e accanto agli umani, componendo e animando il mondo. La svolta più-che-umana conferisce le basi teoriche per fare ricerca *con* gli animali 'in carne ed ossa' e incoraggia ad esplorare - per quanto possibile, visto che si tratta pure sempre di interpretazioni fatte da esseri umani - i punti di vista, le paure, le necessità, i desideri e le esperienze degli animali (si vedano i saggi in Colombino, Bruckner 2023 e in Mengozzi 2020).

Negli ultimi quarant'anni circa, gli HAS hanno dimostrato di essere un campo di produzione di conoscenza molto ricco, formalizzato attraverso la creazione di riviste scientifiche, centri accademici e

corsi di laurea triennali e magistrali.<sup>2</sup> Oggi gli HAS costituiscono un campo del sapere estremamente prolifico, eterogeneo, e in continua espansione che suscita l'interesse di un numero crescente di studiose. Nel 2010, DeMello individua 12 discipline che si occupano di HAS e, dieci anni dopo, nel 2020, Shapiro ne conta 24. Mentre sto scrivendo, alla fine del 2024, ho trovato 38 discipline, tradizionali ed emergenti, che contribuiscono allo studio delle relazioni tra animali ed esseri umani.<sup>3</sup> Questi campi del sapere non condividono delle metodologie specifiche (non condividono, cioè, un apparato di concetti e di metodi per fare ricerca). Ciò che accomuna tutte queste discipline è un interesse per studiare *accanto* e *con* gli animali e le relazioni che questi intrattengono con gli esseri umani.

I due temi principali al cuore degli HAS sono l'invisibilità degli animali non umani (Berger 1980) e il loro essere costruiti socialmente come inferiori agli umani, una costruzione che continua tutt'oggi a giustificare il loro maltrattamento e la loro uccisione. Gli HAS cercano di rendere visibili gli animali che ci circondano mettendo in luce come essi siano fondamentali per la vita sulla terra, per capire l'ampio spettro di relazioni che intratteniamo con loro, con il fine ultimo di migliorare queste interrelazioni. In generale, gli HAS hanno fatto almeno quattro cose. Hanno evidenziato l'onnipresenza degli animali, in modo palese o celato, nelle società umane: nelle nostre case e città, in natura, ma anche nel cibo, nei vestiti, nelle medicine, nei cosmetici e nei media, per esempio, enfatizzando così come le nostre e le loro vite siano inseparabili. Hanno approfondito come gli animali non siano oggetti passivi ma attori del mondo che co-costituiscono con noi. Hanno inoltre smantellato l'idea che gli animali siano esseri viventi inferiori e completamente diversi dagli umani, mostrando che questa assunzione è un frutto di una finzione: si tratta infatti di una costruzione sociale, che cambia nel corso della storia e secondo la geografia. Anche perché, come ci ha insegnato Darwin, anche gli umani sono una specie animale. Infine, gli HAS hanno contribuito

**2** Per una lista di riviste accademiche e di corsi specializzati in HAS si veda la pagina web dedicata del sito dell'Animal & Society Institute <https://www.animalsandsociety.org/resources>.

**3** Tra questi campi, in ordine alfabetico: l'antropologia, l'antrozoologia, l'archeologia, l'architettura, le arti visive, la biosemiotica, la biologia della conservazione, i *critical animal studies*, la criminologia 'verde', la critica letteraria, il diritto, le ecologie digitali, l'etologia cognitiva, la filosofia, la geografia, gli studi dei media tradizionali e digitali, la pedagogia, la pianificazione, la psicologia, la psicologia comparativa, la religione, le scienze del benessere animale, le scienze politiche, le scienze veterinarie, la sociologia, la storia, gli studi critici sulle razze, gli studi critici del cibo, gli studi culturali, gli studi femministi, gli studi postcoloniali, gli studi queer, gli studi della disabilità, gli studi della performance, gli studi sulla scienza e la tecnologia, gli studi sul turismo, gli studi urbani, la teologia... E il numero continua ad aumentare (si veda anche Collado et al. 2022; Echeverri et al. 2018).

a dimostrare come la vita, il benessere, la salute degli esseri umani e degli altri animali siano fondamentalmente interdipendenti (su questo punto torno nella quarta sezione di questo capitolo). Gli HAS si occupano di capire meglio questa interdipendenza approfondendo quell'ampio e complicato spettro di relazioni, che sono spesso anche molto contraddittorie, esistenti tra umani e animali (si pensi, per esempio, a come spesso affermiamo di amare gli animali e poi uccidiamo molti esemplari di alcune specie per cibarcene; si veda Joy 2020).

Come discuto nella prossima sezione, gli HAS hanno a lungo studiato, e continuano ad approfondire, gli spazi materiali e simbolici, e quindi i luoghi, in cui gli umani hanno collocato gli animali secondo gli usi fatti. Gli stessi luoghi in cui gli umani incontrano, e collocano, gli animali vanno a influenzare le relazioni che con loro intrattengono. Di recente gli HAS hanno iniziato a sviluppare approcci metodologici anche per far venire alla luce come gli animali non umani hanno esperienza del mondo.

### 3 Gli animali tra natura, cultura e relazioni di potere

Gli HAS contemporanei possono essere suddivisi in due grandi filoni distinti secondo il punto di vista adottato per studiare le relazioni tra umani e animali, vale a dire: *human-side of human-animal relations* e *animal side of human-animal relations*. La prima espressione indica che le relazioni con animali vengono studiate dalla prospettiva degli esseri umani. Questo approccio ha caratterizzato la maggior parte degli studi condotti fino ad oggi e, in particolare, le prime tre fasi identificate da Shapiro (2020) di cui ho scritto nella sezione precedente. Si è approfondito come gli esseri umani abbiano collocato gli animali in categorie specifiche, che hanno plasmato il modo in cui gli stessi animali vengono trattati. Fudge (2002), per esempio, discute come l'inquadramento legale e filosofico degli animali come proprietà e non-persone abbia giustificato il loro utilizzo nell'agricoltura, nella sperimentazione scientifica e nell'intrattenimento. Nibert (2013) analizza come gli animali siano sistematicamente categorizzati come fonti di cibo nelle società capitalistiche, portando alla loro massiccia mercificazione e alla normalizzazione della loro sofferenza nei sistemi di allevamento intensivo.

*L'animal side of human-animal relations* indica invece che le studiose si focalizzano su come gli animali abbiano esperienza del mondo. Per esempio, Bear (2011) presenta la vita di Angelica, un polpo gigante del Pacifico in un acquario nel Regno Unito. Attraverso l'osservazione diretta dei suoi movimenti e comportamenti, nonché tramite i racconti forniti dalle guide e dai visitatori dell'acquario, Bear descrive l'esperienza di vita di Angelica nell'acquario.

Gillespie (2018) esplora l'industria lattiero-casearia osservando la vita di una vacca specifica, identificata con l'auricolare #1389, per far luce sulle realtà della produzione di latte. L'autrice mostra la trasformazione degli animali in prodotti e mette in discussione la percezione comunemente benevola dell'allevamento di vacche da latte, evidenziando la mercificazione e la sofferenza degli animali. Focalizzandosi sul singolo animale, Gillespie affronta la spersonalizzazione insita nell'agricoltura industriale, incoraggiando una prospettiva più compassionevole e consapevole sulle origini dei prodotti alimentari di uso quotidiano.

Prima della nascita degli HAS, l'attenzione al 'lato animale' delle relazioni con gli umani è stata dominata da discipline come l'etologia. Di recente, gli HAS hanno iniziato a concentrarsi sul modo in cui i luoghi, le relazioni di potere, la storia e le tecnologie diano forma a relazioni ben specifiche tra animali e umani cercando proprio di avvicinarsi, per quanto possibile, alle prospettive e alle esperienze fatte dagli stessi animali (si veda Despret 2018).

Vale la pena sottolineare che, a differenza dell'etologia o della zoologia, per esempio, gli HAS non studiano gli animali in sé, vale a dire il loro comportamento o biologia, ma approfondiscono come le culture umane diano dei significati e delle funzioni specifiche agli animali. A differenza della zoologia e dell'etologia, gli HAS pongono molta enfasi su come le relazioni tra umani e animali siano intrise di potere. Indagano cioè come i significati che gli umani associano agli animali e le categorie in cui li collocano vadano a costruire delle gerarchie tra specie, gerarchie che influiscono il modo in cui gli umani trattano una specie piuttosto che un'altra. Infatti, gli HAS, sempre a differenza delle scienze naturali, studiano anche come i luoghi specifici in cui noi incontriamo gli animali influenzano come li trattiamo. In altre parole, 'dove' incontriamo gli animali plasmano le relazioni che intessiamo con loro. Per esempio, durante un safari o in un parco nazionale, animali selvatici come tigri, leoni o elefanti sono spesso rispettati e ammirati per il loro carisma. Quegli stessi animali, avvicinandosi a un luogo popolato da umani, possono essere percepiti come una minaccia, il che potrebbe giustificare la loro rimozione o uccisione.

Va comunque ricordato come gli HAS utilizzino molto le conoscenze sugli animali prodotte dalle scienze naturali, come la biologia e l'etologia appunto, per cercare di capire, almeno in parte, come gli animali abbiano esperienza del mondo. Queste conoscenze sono fondamentali per evitare l'antropomorfizzazione dei comportamenti e delle emozioni degli animali. Vale a dire, assegnare agli animali emozioni e comportamenti umani, associazioni non (ancora) provate dalla ricerca scientifica, come per esempio l'ancora dibattuta capacità degli insetti di provare dolore (Gibbons et al. 2022). Chi si occupa di HAS intende infatti gli animali sia come esseri biologici (con corpo

e un apparato sensoriale specifico), sia come soggetti che hanno un'agency e, nel caso di alcune specie, anche delle personalità e, come detto poco sopra, anche come costruiti dalle nostre culture. Vale a dire, sebbene gli animali esistano come esseri biologici, una volta che li incontriamo e che entrano nel mondo umano, li collochiamo in categorie specifiche che dicono molto sulla nostra cultura di trattare gli animali. Queste categorie dipendono proprio dall'uso che gli umani fanno degli animali, e sono proprio queste categorie come 'animale da compagnia', da allevamento, da laboratorio che influenzano come li trattiamo. Tali classificazioni non sono neutre ma vanno a beneficio di alcuni animali, e a spese di altri. Pensiamo a come trattiamo gli animali d'affezione e come trattiamo invece quelli che molti umani mangiano; oppure si pensi ad animali carismatici come gli orsi polari o ad animali che vengono spesso visti come esseri infestanti, quali i topi per esempio. Pertanto, anche il dove incontriamo gli animali, per fare un po' di geografia spicciola, influenza come li percepiamo.

Il luogo in cui si trovano gli animali, in modo palese o nascosto, è anche il luogo in cui quasi senza eccezioni si trovano gli umani (DeMello 2022). Per esempio, gli animali possono trovarsi nelle nostre case o sugli schermi, come un leone carismatico in un documentario, oppure come un cinghiale che ci impaurisce quando si avvicina alla nostra dimora. Lo stesso vale per un insetto che incontrato in natura magari ci colpisce per la sua bellezza, ma ci infastidisce se lo troviamo tra le mura domestiche. Gli animali infatti possono anche essere percepiti come 'fuori luogo': una volpe in un'area urbana, o un orso troppo vicino agli umani - in alcuni casi questi animali tendono ad essere rimossi, se non uccisi. Se si tratta invece di animali da compagnia li inseriamo nella nostra sfera domestica e diventano una parte integrante della nostra famiglia.

Un altro luogo degli animali è il cibo (compresi prodotti secondari come vestiti, accessori, scarpe, cinture, etc.). Il fatto che gli umani uccidano e sfruttino gli animali per consumarli sotto forma di carne, formaggio, vestiario e così via, è per molti l'interazione più comune che hanno con essi, anche se non ci si pensa. Non ce ne rendiamo conto, ma gli animali sotto forma di prodotti sono parte integrante delle nostre economie e delle nostre vite quotidiane.

Tra gli altri luoghi in cui abbiamo collocato gli animali troviamo gli allevamenti per pellame e pellicce, le aziende che producono i cosiddetti 'modelli animali' per i laboratori della ricerca medica e cosmetica. Inoltre, troviamo gli animali anche nei contesti di lavoro: lavorano per noi e con noi sin dai tempi antichi nell'agricoltura, che non si sarebbe sviluppata se non fossero stati utilizzati come forza lavoro per arare i campi e per trasportare i raccolti. Oggi, come un tempo, gli animali lavorano per le forze armate e per la protezione civile. Si pensi ai topi antimine impiegati per bonificare le aree dopo conflitti armati, oppure ai cani molecolari. Gli animali lavorano con

le persone nella pet therapy, ma anche come attori nell'industria cinematografica e della pubblicità. Altri luoghi degli animali includono proprio lo spettacolo e l'intrattenimento: gli zoo, gli acquari, le fiere e i concorsi di bellezza. Sempre più frequentemente troviamo gli animali nei media tradizionali come stampa e televisione, ma ancora di più sui social media. Guardare gli animali sulle pagine di Facebook e sui canali di YouTube è diventato oggi uno dei passatempi più apprezzati.

Gli animali si trovano anche nella natura 'incontaminata', e anche lì le nostre vite si intrecciano. Pensiamo alle escursioni nei boschi in montagna, o ad attività come il birdwatching, o la caccia, o una semplice nuotata in mare, o anche alle pratiche e alle politiche di management e controllo della fauna selvatica. E, ancora, gli animali sono presenti nelle leggende, nei miti, nelle religioni, nell'arte, ma anche nella nostra lingua quando diventano metafora (per es. avere una fame da lupi; essere furbi come una volpe; avere un occhio da lince, essere ciechi come una talpa, etc.).

In breve, le relazioni con gli animali sono profondamente intrecciate con le economie, le culture e le socialità degli esseri umani. Questa sezione ha cercato di mettere in luce quanto gli animali siano parte integrante delle vite umane, ma anche come tali relazioni siano mediate da fattori che variano profondamente in base al contesto storico e geografico in cui emergono. Capire le relazioni tra umani e animali richiede di considerare non solo la biologia delle altre creature, ma anche il ruolo delle categorie culturali, dei contesti e delle relazioni di potere che plasmano tali relazioni.

Chi si occupa di (HAS), come ci ricorda Gabriela Kompatscher (2024, 142), si trova spesso a dover rispondere a una domanda, del tutto antropocentrica, che riguarda l'utilità di questo campo di studi per le società umane. Nella prossima sezione offro una risposta, parziale, a questa domanda.

#### 4 A cosa servono gli Human-Animal Studies?

Gli HAS non servono tanto a parlare per conto degli animali. Servono piuttosto ad imparare a dialogare con le altre creature per capire le loro esigenze, i loro bisogni e desideri, i loro punti di vista ed esperienze. Il fine ultimo è migliorare le interrelazioni tra specie e promuovere una coesistenza più pacifica e rispettosa.

Gli HAS hanno già prodotto risultati concreti in diversi contesti. Ad esempio, come ci ricorda DeMello (2021), grazie agli HAS si è potuta sviluppare e utilizzare la pet therapy, una pratica che ha portato all'introduzione di animali in ospizi, nelle carceri, negli ospedali e nelle case di persone sole o affette da disturbi dell'umore, per esempio, contribuendo al miglioramento del loro benessere psicologico. Un altro filone di ricerca ha dimostrato che i cani maltrattati o

trascurati tendono a mordere più spesso, indipendentemente dalla razza. Questi risultati suggeriscono che le leggi sui cosiddetti 'cani pericolosi' non risolvono il problema, ma è necessario intervenire sulle condizioni di cura e trattamento dei cani da parte degli umani (Epstein 2006). Sta emergendo inoltre una letteratura che guarda ai conflitti tra esseri umani e fauna selvatica con una prospettiva meno antropocentrica. La maggior parte delle politiche tradizionali di gestione della fauna tende ad ignorare i bisogni e le paure degli animali, concentrandosi esclusivamente sugli interessi umani. Gli HAS cercano di comprendere le cause di questi conflitti e di proporre soluzioni che considerino anche le prospettive degli animali. Come evidenziato da studi recenti (Jaicks-Ollenburger 2023), l'obiettivo è promuovere politiche di gestione della fauna che evitino interventi quali l'uccisione di animali sgraditi agli esseri umani (si veda anche van Bommell 2024).

Anche il concetto di benessere animale sta iniziando a cambiare grazie anche a chi si occupa di HAS. Oggi, infatti, questo non viene inteso solamente come mancanza di sofferenza, ma anche come 'benessere positivo' (*positive animal welfare*). Si tratta di un approccio che si concentra sul comprendere e garantire che gli animali possano esprimere comportamenti naturali, provare emozioni positive e vivere in ambienti che soddisfino non solo i loro bisogni di base, ma anche il loro benessere psicologico (Stokes et al. 2022).

L'interdipendenza tra salute umana e animale è sempre più al centro della ricerca, come dimostrano progetti che adottano l'approccio One Health, che esplora l'interazione tra esseri umani, animali ed ecosistemi.<sup>4</sup> Progetti di questo tipo sottolineano che le malattie zoonotiche (come, per esempio, il Covid-19) derivano dalle dinamiche di sfruttamento dell'ambiente naturale, piuttosto che dagli animali in sé. Vale a dire, non sono gli animali a causare le malattie infettive: è piuttosto il comportamento umano che crea le condizioni (in particolare negli allevamenti intensivi) in cui virus e batteri prosperano e poi si diffondono (Liverani et al. 2013).<sup>5</sup> In generale, attività economiche insostenibili contribuiscono al cambiamento climatico che influenza anche le migrazioni degli animali, creando condizioni favorevoli per la trasmissione di virus tra specie che non si sono mai incontrate prima. Anche la distruzione degli habitat e lo 'sconfinamento' di insediamenti urbani, agricoli e industriali in aree precedentemente poco utilizzate, soprattutto nel

**4** Si veda [https://en.wikipedia.org/wiki/One\\_Health](https://en.wikipedia.org/wiki/One_Health).

**5** Va inoltre sottolineato come negli allevamenti intensivi si utilizzino in modo massiccio gli antibiotici per curare e prevenire le malattie che gli animali sviluppano, contribuendo così all'antibiotico-resistenza che è oggi tra le principali cause, dirette e indirette, di mortalità secondo l'OMS.

Sud Globale (si pensi alla deforestazione in Amazzonia) favoriscono l'instaurarsi di nuovi contatti tra specie, l'emergere di virus e la loro diffusione. Studi recenti (Carlson et al. 2022) prevedono che questi fenomeni aumenteranno in intensità e frequenza, con conseguenze drammatiche sulla salute e sull'economia.

La pandemia di Covid-19 e altre crisi zoonotiche dimostrano quanto sia cruciale ripensare le relazioni tra esseri umani e animali. Le contingenze del presente ci spingono a intervenire nella ricerca, nella pratica e nella ridefinizione di politiche che rendano visibili e palpabili le presenze e i bisogni degli animali. Tale ripensamento riguarda l'inclusione degli animali nella ricerca e nella pratica e si basa sul riconoscimento del fatto che le vite e il benessere degli umani sono interdipendenti da quelle degli altri animali. Gli HAS sono indispensabili, oggi più che mai, per aiutarci a costruire e diffondere una consapevolezza profonda delle necessità degli altri animali per affrontare le sfide che ci pone un pianeta ormai danneggiato, per promuovere una coesistenza più pacifica e anche una giustizia più-che-umana.

## 5 **Nomi diversi, obiettivi convergenti: verso una giustizia più-che-umana**

Nel concludere questo excursus, va ricordato che il nome di questo campo di studi rimane oggetto di dibattito. Le ricercatrici delle scienze naturali sembrano preferire l'espressione «studi sull'interazione essere umani-animali» (*human-animal interaction studies*; per es. Collado et al. 2022). Gli accademici delle discipline umanistiche utilizzano invece «studi animali» (*animal studies*, ad es. Kalof 2017). Prediligo Human-Animal Studies perché si tratta dell'espressione più comunemente usata nelle scienze sociali. Più precisamente, considero gli HAS come un campo multidisciplinare e transdisciplinare in continua evoluzione, animato da ricercatrici diverse che preferiscono sottolineare il loro interesse comune per esplorare l'ampio spettro di relazioni che legano animali e umani utilizzando etichette differenti che enfatizzano approcci teorici e politici distinti. Mentre l'attivismo politico e la difesa degli animali caratterizzano i Critical Animal Studies (per una panoramica si veda Pedersen 2011 e Taylor, Twine 2015, ma anche la nota rivista italiana *Liberazioni*), gli studiosi di antrozoologia (un altro termine per indicare gli HAS) non assumono invece una posizione esplicitamente politica perché sarebbe in contraddizione con l'esigenza di dichiararsi neutrali o obiettivi spesso incorporata nel loro approccio all'indagine scientifica.

Detto questo, ritengo che la ricerca che si occupa di relazioni tra animali ed esseri umani sia sempre politica, esplicitamente o

implicitamente, per due ragioni principali. In primo luogo, soprattutto nelle scienze sociali e nelle discipline umanistiche, esplorare le relazioni tra animali ed esseri umani non è mai un'impresa puramente intellettuale, ma comporta l'imperativo di migliorare la vita delle altre creature. In secondo luogo, nelle scienze sociali soprattutto di stampo femminista e che si ispirano agli Science and Technology Studies, i metodi qualitativi in particolare, e la ricerca in generale, sono oggi considerati performativi piuttosto che rappresentativi della realtà. Vale a dire, metodi e ricerca contribuiscono a intervenire nella realtà e a creare nuove possibilità (Law, Urry 2004) e, nel caso qui discusso, mirano a creare opportunità per una migliore esistenza per gli altri animali su questo pianeta danneggiato. In altre parole, è possibile affermare che la ricerca portata avanti dalle studiose delle relazioni tra animali ed esseri umani – qualsiasi l'etichetta prescelta per identificarsi nel dibattito accademico – contribuisce al più ampio progetto politico di costruire una giustizia più-che-umana.

Gli HAS, infatti, criticano l'eccezionalismo umano e l'antropocentrismo – su cui ancora oggi si reggono i pensieri e le politiche dominanti – poiché rappresentano prospettive che hanno contribuito a danneggiare la biosfera e i viventi, trattando la natura in generale e gli animali in particolare principalmente come una risorsa passiva da sfruttare per il profitto e per gli interessi umani. Gli HAS mettono in discussione l'idea che gli esseri umani abbiano un diritto esclusivo alla considerazione morale e, dimostrando come le società siano più-che-umane, enfatizzano come anche gli animali debbano essere pensati come soggetti degni di considerazione etica e di giustizia. Promuovendo una visione del mondo interconnesso e interdipendente tra attori umani e non, gli HAS sottolineano che il miglioramento delle relazioni tra esseri umani, animali e ambiente è centrale per affrontare crisi contemporanee come, per esempio, il surriscaldamento del pianeta e l'antibiotico resistenza (Sebo 2022). Inoltre, il miglioramento di queste relazioni comporta, e si fonda su, un cambiamento di prospettiva che vada a superare l'idea che la natura in generale e gli animali in particolare siano strumenti al servizio degli umani, e che promuova il riconoscimento delle capacità, necessità e – molti sostengono – dei diritti degli altri animali (Regan 1985).

Gli HAS mettono pertanto in luce la necessità di ideare, per praticare, una «giustizia più-che-umana» (Sudenkaarne, Butcher 2024),<sup>6</sup> un progetto in corso d'opera che pone l'attenzione sulle relazioni ecologiche complesse, considerando gli animali e gli ecosistemi come soggetti di giustizia. Si tratta di un'impresa

**6** Altri studiosi usano l'espressione «giustizia multispecie», per es. Celermajer et al. 2022.

certamente ambiziosa, radicale e complessa ma anche necessaria. Come accennato in questo capitolo, le relazioni che si instaurano tra umani e gli altri animali sono profondamente plasmate dai luoghi in cui queste si articolano. Il luogo conta anche quando si prova ad immaginare cosa una giustizia-più-che-umana possa significare per animali differenti in contesti geografici diversi. In altre parole, questo progetto non può articolarsi in formulazioni universalistiche valide per tutti (animali umani e altre creature) allo stesso modo, ma richiede un approccio che sia al contempo inclusivo e situato in luoghi e corpi diversi. Per esempio, riconoscere l'interdipendenza tra specie non implica necessariamente promuovere una maggiore connessione o prossimità fisica. Al contrario, per alcuni animali, come nel caso della fauna selvatica, un'idea di giustizia può includere la garanzia di una maggiore distanza e separazione dagli esseri umani, tutelando spazi di autonomia essenziali al loro benessere (ma anche al nostro benessere nel caso dell'emergenza di malattie infettive; si veda al proposito Collard 2012). Per altri animali ancora, come gli insetti considerati nocivi per le colture o gli animali sfruttati nei sistemi zootecnici industrializzati, il percorso verso l'ottenimento di giustizia richiederà di ripensare radicalmente le pratiche, le politiche e le relazioni di potere che definiscono questi animali solo come infestanti o risorse.

Costruire una giustizia-più-che-umana, pertanto, è un progetto che richiede un cambiamento di prospettiva accompagnato da una trasformazione profonda dei nostri valori e delle categorie culturali con cui classifichiamo gli animali (come 'da compagnia', 'da reddito', 'infestanti', etc.) e, inevitabilmente, dei sistemi politico-economici che tendono a perpetuare gravi forme di violenza nei confronti di molti animali. Questo percorso potrà inoltre essere accompagnato da un'etica basata non solo su nozioni quali relazionalità e interdipendenza, ma anche sul coraggio del rifiuto e dell'esclusione, per esempio, rifacendosi al pensiero di Giraud (2019) che suggerisce come la costruzione di un mondo più giusto implichi l'esclusione di pratiche e ordinamenti (simbolici e materiali) che negano la soggettività e il valore del benessere e delle vite degli altri animali.

Grazie alla crescente influenza degli *indigenous studies*,<sup>7</sup> si riconosce inoltre che per elaborare tale idea di giustizia sia necessario ispirarsi alle prospettive indigene che vedono il mondo naturale come vivo e interconnesso, sfidando così il pensiero occidentale dominante. Si pensa che l'integrazione di queste visioni possa contribuire

---

<sup>7</sup> Si tratta di un campo accademico interdisciplinare che si concentra sulle storie, culture, lingue, conoscenze, diritti e questioni contemporanee dei popoli indigeni di tutto il mondo. Tra i temi esplorati vi sono i diritti territoriali, la decolonizzazione, la tutela ambientale, la preservazione culturale e la giustizia sociale.

a ristrutturare le politiche ambientali per essere più inclusive e rispettose degli altri animali e dei viventi.

Gli HAS hanno a lungo enfatizzato come molti animali siano soggetti ancora poco visibili e oggetto di abusi e ingiustizie e operano affinché si trovino modi per includere i loro punti di vista, le loro necessità e desideri all'interno dei processi decisionali e dei sistemi di governance (si veda van Bommel 2024). Gli HAS, pertanto, contribuiscono direttamente e indirettamente allo sviluppo di discorsi pubblici, di quadri etici e normativi che tengano conto delle esigenze delle attrici (umane e non) che animano il mondo, riconoscendo che il benessere umano su questo pianeta dipende dal benessere degli animali e viceversa.

## Bibliografia

- Agamben, G. (2002). *L'Aperto. L'uomo e l'animale*. Torino: Bollati Boringhieri.
- Bear, C. (2011). «Being Angelica? Exploring Individual Animal Geographies». *Area*, 43(3), 297-304. <https://doi.org/10.1111/j.1475-4762.2011.01019.x>.
- Bennett, J. (2020). *Vibrant Matter: A Political Ecology of Things*. Durham, NC: Duke University Press.
- Berger, J. (2016). *Perché guardiamo gli animali? Dodici inviti a riscoprire l'uomo attraverso le altre specie viventi*. Milano: il Saggiatore.
- Best, S. (2009). «The Rise of Critical Animal Studies: Putting Theory into Action and Animal Liberation into Higher Education». *Journal for Critical Animal Studies*, 7(1), 9-52.
- Calarco, M. (2008). *Zoographies: The Question of the Animal from Heidegger to Derrida*. New York: Columbia University Press.
- Cavalieri, P. (1999). *La questione animale. Per una teoria allargata dei diritti umani*. Torino: Bollati Boringhieri.
- Celermajer, D.; Schlosberg, D.; Rickards, L.; Stewart-Harawira, M.; Thaler, M.; Tschakert, P.; Verlie, B.; Winter, C. (2022). «Multispecies Justice: Theories, Challenges, and a Research Agenda for Environmental Politics». Hayes, G.; Jinnah, S.; Kashwan, P.; Konisky, D.M.; Macgregor, S.; Meyer, J.M.; Zito, A.R. (eds), *Trajectories in Environmental Politics*. London: Routledge, 116-37.
- Collado, E.B.; Martín, P.T.; Serena, O.C. (2022). «Mapping Human-Animal Interaction Studies: A Bibliometric Analysis». *Anthrozoös*, 36(1), 137-57. <https://doi.org/10.1080/08927936.2022.2084994>.
- Collard, R.C. (2012). «Cougar-Human Entanglements and the Biopolitical Un/Making of Safe Space». *Environment and Planning D: Society and Space*, 30(1), 23-42. <https://doi.org/10.1068/d19110>.
- Colombino, A.; Bruckner, H.K. (2023). «Hidden in Plain Sight: How (and Why) to Attend to the Animal in Human-Animal Relations». Colombino, A.; Bruckner, H.K. (eds), *Methods in Human-Animal Studies*. London: Routledge, 1-29. <https://doi.org/10.4324/9781351018623-1>.
- Colombino, A.; Giaccaria, P. (2021). «The Posthuman Imperative: From the Question of the Animal to the Questions of the Animals». Tanca, M.; Tambassi, M. (eds), *The Philosophy of Geography*. Cham: Springer, 191-210. [https://doi.org/10.1007/978-3-030-77155-3\\_11](https://doi.org/10.1007/978-3-030-77155-3_11).

- DeMello, M. (2021). *Animals and Society: An Introduction to Human-Animal Studies*. New York: Columbia University Press.
- Derrida, J. (2002). «The Animal that Therefore I Am (More to Follow)». *Critical Inquiry*, 28, 369-418. <https://doi.org/10.1086/449046>.
- Despret, V. (2018). *Che cosa rispondono gli animali... se facciamo le domande giuste?* Milano: Edizioni Sonda.
- Echeverri, A.; Karp, D.S.; Naidoo, R.; Zhao, J.; Chan, K.M. (2018). «Approaching Human-Animal Relationships from Multiple Angles: A Synthetic Perspective». *Biological Conservation*, 224, 50-62. <https://doi.org/10.1016/j.biocon.2018.05.015>.
- Epstein, L.A. (2006). «There Are No Bad Dogs, Only Bad Owners: Replacing Strict Liability with a Negligence Standard in Dog Bite Cases». *Animal Law Review*, 13(1), 129-45. <https://lawcommons.lclark.edu/alr/vol13/iss1/8/>.
- Ferrando, F. (2019). *Philosophical Posthumanism*. London; New York: Bloomsbury Publishing. <https://doi.org/10.5040/9781350059511.0019>.
- Fraiman, S. (2012). «Pussy Panic Versus Liking Animals: Tracking Gender in Animal Studies». *Critical Inquiry*, 39(1), 89-115. <https://doi.org/10.1086/668051>.
- Fudge, E. (2004). *Animal*. London: Reaktion Books.
- Gaard, G. (1993). *Ecofeminism*. Philadelphia: Temple University Press.
- Gibbons, M.; Crump, A.; Barrett, M.; Sarlak, S.; Birch, J.; Chittka, L. (2022). «Can Insects Feel Pain? A Review of the Neural and Behavioural Evidence». *Advances in Insect Physiology*, 63, 155-229.
- Gillespie, K. (2018). *The Cow with Ear Tag# 1389*. Chicago: University of Chicago Press. <https://doi.org/10.7208/chicago/9780226582993.001.0001>.
- Giraud, E. (2019). *What Comes After Entanglement? Activism, Anthropocentrism, and an Ethics of Exclusion*. Durham, NC: Duke University Press. <https://doi.org/10.1215/9781478007159>.
- Haraway, D.J. (2008). *When Species Meet*. Minneapolis: University of Minnesota Press.
- Harrison, R. (1964). *Animal Machines*. London: Vincent Stuart.
- Hooker, S.D.; Freeman, L.H.; Stewart, P. (2002). «Pet Therapy Research: A Historical Review». *Holistic Nursing Practice*, 17(1), 17-23. <https://doi.org/10.1097/00004650-200210000-00006>.
- Jaicks-Ollenburger, H. (2023). «Trekking a Predator's Journey: Paths Through the Greater Yellowstone Ecosystem». Colombino, A.; Bruckner, H.K. (eds), *Methods in Human-Animal Studies*. London: Routledge, 108-32.
- Joy, M. (2020). *Why we Love Dogs, Eat Pigs, and Wear Cows*. Newburyport: Red Wheel.
- Kompatscher, G. (2024). «Human-Animal Studies – Bridging the Lacuna Between Academia and Society». Anker, S.; Flach, S. (eds), *The Cultures of Entanglement on Nonhuman Life Forms in Contemporary Art*. Bielefeld: Transcript Verlag, 137-47.
- Latour, B. (2005). *Reassembling the Social: An Introduction to Actor-Network-Theory*. Oxford: Oxford University Press.
- Law, J.; Urry, J. (2004). «Enacting the Social». *Economy and Society*, 33(3), 390-410. <https://doi.org/10.1080/0308514042000225716>.
- Liverani, M.; Waage, J.; Barnett, T.; Pfeiffer, D.U.; Rushton, J.; Rudge, J.W.; Coker, R.J. (2013). «Understanding and Managing Zoonotic Risk in the New Livestock Industries». *Environmental Health Perspectives*, 121(8), 873-7. <https://doi.org/10.1289/ehp.1206001>.
- Mengozzi, C. (ed.) (2020). *Outside the Anthropological Machine: Crossing the Human-Animal Divide and Other Exit Strategies*. London: Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781003049883>.

- Miele, M.; Bear, C. (2023). «More-than-human Research Methodologies». Clifford, N.; Cope, M.; Gillespie, T.; French, S. (eds), *Key Methods in Geography*. Thousand Oaks, CA: Sage.
- Nibert, D. (2013). *Animal Oppression and Human Violence: Domestication, Capitalism, and Global Conflict*. New York: Columbia University Press.
- Pase, A.; Bondesan, A.; Colombino, A.; dell'Agnese, E.; Luchetta, S.; Pongetti, C. (2023). «Introduzione». Pase, A.; Bondesan, A.; Luchetta, S. (a cura di), *Elementi, animali, piante. Mobilità dei costituenti, delle forze e degli organismi*. Padova: Cleup, 19-25.
- Regan, T. (1985). «The Case for Animal Rights». Singer, P. (ed.), *In Defense of Animals*. New York: Basil Blackwell, 13-26.
- Ryder, R. (1975). *Victims of Science*. London: Davis Poynter.
- Sebo, J. (2022). *Saving Animals, Saving Ourselves: Why Animals Matter for Pandemics, Climate Change, and Other Catastrophes*. Oxford: Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/oso/9780190861018.001.0001>.
- Shapiro, K. (2020). «Human-Animal Studies: Remembering the Past, Celebrating the Present, Troubling the Future». *Society & Animals*, 28(7), 797-833. <https://doi.org/10.1163/15685306-bja10029>.
- Singer, P. (1975). *Animal Liberation*. New York: Avon Books.
- Stokes, J.E.; Rowe, E.; Mullan, S.; Pritchard, J.C.; Horler, R.; Haskell, M.J.; Main, D.C. (2022). «A 'Good Life' for Dairy Cattle: Developing and Piloting a Framework for Assessing Positive Welfare Opportunities Based on Scientific Evidence and Farmer Expertise». *Animals*, 12(19), 2540. <https://doi.org/10.3390/ani12192540>.
- Sudenkaarne, T.; Butcher, A. (2024). «From Super-Wicked Problems to More-Than-Human Justice: New Bioethical Frameworks for Antimicrobial Resistance and Climate Emergency». *Monash Bioethics Review*, 1-21. <https://doi.org/10.1007/s40592-024-00197-z>.
- van Bommel, S. (2024). «Critical Policy Studies in Dialogue with Multispecies Perspectives: Should it Become a More-Than-Human Endeavor?». *Critical Policy Studies*, 18(4), 713-25. <https://doi.org/10.1080/19460171.2024.2430396>.
- Wolch, J.R.; Emel, J. (1998). *Animal Geographies: Place, Politics, and Identity in the Nature-Culture Borderlands*. London: Verso.

# Etica animale a volo d'uccello

**Erich Linder**  
Messerli Research Institute, Austria

**Silvia Caprioglio Panizza**  
University of Pardubice, Czech Republic

**Laura Cандиотто**  
University of Pardubice, Czech Republic

**Abstract** This chapter offers a brief overview of contemporary animal ethics, its key concepts and approaches. We begin with arguments for extending moral consideration to animals, then examine utilitarian and Kantian views on what constitutes the good for animals and our moral duties toward them. Next, we explore less orthodox positions that emphasize political and interpersonal relations, as well as care. We conclude with emerging approaches that adopt an enactive perspective and highlight connections with environmental ethics.

**Keywords** Animal ethics. Speciesism. Utilitarianism. Christine Korsgaard. Political theory. Ecofeminism. Environmental ethics. Enactive ethics.

**Sommario** 1 Introduzione. – 2 Uguaglianza e specismo. – 3 L'argomento dei casi marginali. – 4 L'utilitarismo. – 5 L'animale come fine in se stesso. – 6 Applicazioni in filosofia politica. – 7 Ecofeminismo. – 8 La salvaguardia dell'ambiente di vita.

---

## 1 Introduzione

Il 20 settembre 2023, membri della polizia e veterinari dell'Agenzia di Tutela della Salute intervennero con la forza contro i proprietari del rifugio per animali «Cuori Liberi» e procedettero alla soppressione di nove maiali. L'ordine di abbattimento dei suini fu ostensibilmente giustificato dall'epidemia di peste suina africana scoppiata in quel periodo. L'intervento della polizia, invece, fu motivato dal rifiuto dei proprietari del rifugio di permettere l'immediata soppressione degli animali al fine di trovare una soluzione alternativa che potesse risparmiare loro la vita. Possono la protesta e la resistenza dei proprietari del rifugio essere considerate moralmente giustificate? Dopotutto, la diffusione della peste suina provoca gravi danni economici e porta alla morte di molti altri animali non-umani (d'ora in poi solo 'animali').<sup>1</sup> Non è forse ragionevole sacrificare la vita di qualche animale in nome dei nostri interessi economici e/o per risparmiare le vite di altri animali?

Se applicassimo lo stesso ragionamento agli esseri umani, molti ne sarebbero inorriditi. Ma qui non stiamo parlando di esseri umani, bensì di maiali. E molti si rifiutano di includere gli animali all'interno della cerchia di coloro verso i quali abbiamo obblighi morali. O, per dirla in gergo filosofico, non ritengono sensato attribuir loro uno 'status morale'. Ma cosa significa 'negare uno status morale agli animali'? Sostenere che gli animali non abbiano alcun valore morale è inverosimile. Abbandonare un cane in autostrada, frustare con violenza un cavallo o torturare un gatto per il solo gusto di farlo paiono azioni sbagliate e crudeli. Alcuni, quelli che non amano sbilanciarsi, potrebbero provare a conciliare dicendo che gli animali un po' di valore lo hanno, ma non certo quanto quello degli esseri umani.

Come nota la filosofa Christine Korsgaard:

---

Gli autori hanno concepito il capitolo assieme. Per fini accademici, attribuiamo 1-5 a Linder, 6-7 a Caprioglio Panizza e 8 a Candiotto. Erich Linder è beneficiario di una *DOC-Fellowship* dalla *Austrian Academy of Sciences*. Caprioglio Panizza e Candiotto fanno parte del team sulle emozioni ambientali nel progetto *OP JAK "Beyond Security"* (reg. no.: CZ.02.01.01/00/22\_008/0004595) e del modulo Jean Monnet WHALE.

**1** Alcuni autori, tra cui Jacques Derrida, hanno sottolineato come l'uso del termine 'animale' in contrapposizione a 'umano' sia fuorviante. Non solo sembra tracciare una netta distinzione tra gli animali non umani e gli esseri umani, rafforzando l'idea che questi ultimi appartengano a un regno a sé stante, ma al tempo stesso raggruppa e costringe la straordinaria varietà di individui appartenenti a quasi due milioni di specie sotto un'unica etichetta. Quasi a voler suggerire che una scimmia sia più simile a una formica che a un essere umano (Derrida 2006).

vi sono molte persone che sembrano credere che gli animali abbiano un valore morale, ma attribuiscono loro un valore così esiguo da non doversene scomodare. (Korsgaard 2018, 6; trad. dell'Autore)

Questa posizione intermedia sembra voler rassicurare entrambi gli estremi: da un lato, placa la coscienza di chi riconosce che il trattamento riservato agli animali - ad esempio negli allevamenti intensivi - sia uno scempio; dall'altro, non prendendo veramente sul serio la questione evita il disagio di dover riconsiderare il proprio modo di agire, la propria alimentazione o il modo di vestire. Come si fa a capire quale tra queste posizioni sia corretta?

Chi si occupa di etica animale mira a chiarire quali di queste posizioni siano sensate, quali fondino i propri argomenti su premesse accettabili e presentino una coerenza interna, anziché essere semplicemente il frutto di idee preconcette e non sottoposte a una riflessione rigorosa. Infatti, uno dei rischi, quando si cerca di stabilire se chi abbiamo di fronte sia nostro eguale e condivida con noi lo stesso status morale, è quello di negarglielo a causa di un pregiudizio. Ed è proprio da questo sospetto - che la svalutazione del valore degli altri animali sia basata su un pregiudizio - che l'etica animale prende le mosse per sostenere una tesi piuttosto ardita: gli animali hanno uno status morale pari a quello degli esseri umani. L'obiettivo di questo contributo è introdurre la presente tesi, ripercorrendo alcune posizioni influenti dell'etica animale contemporanea.

## 2 Uguaglianza e specismo

I due elementi fondamentali che hanno permesso ai filosofi di comprendere se e quali obblighi gli umani abbiano nei confronti degli animali sono il 'principio di uguaglianza' e la nozione di 'specismo'. Il primo sostiene che sia sbagliato dare maggior importanza al bene di un individuo rispetto a quello di qualcun altro. In base a questo principio si sosterrà, per esempio, che il bene della propria figlia non valga di più del bene di uno sconosciuto. Nonostante sia sensato e in certi casi legittimo dire che per una madre il bene della propria figlia sia più importante rispetto a quello di uno sconosciuto, non è legittimo dire che questa importanza valga in termini assoluti. Il valore assoluto, infatti, è concepito come indipendente da prospettive individuali e definito da un punto di vista imparziale. Il principio di uguaglianza, insieme alla prospettiva imparziale che lo sostiene, costituisce un pilastro fondamentale di gran parte delle teorie etiche contemporanee.

Ma nonostante l'accordo generale sul principio di uguaglianza, non vi è sempre consenso su chi debba essere incluso nella cerchia

degli 'eguali'. Chi sono effettivamente gli individui il cui bene va tenuto in eguale considerazione? Come si stabilisce chi sta dentro e chi sta fuori dalla cerchia dei detentori di status morale? Nel corso della storia dell'umanità è capitato, e capita ancora, che certi gruppi vengano discriminati e privati di uno status morale su basi irrilevanti (il colore della pelle, l'appartenenza a un genere, le preferenze sessuali, la professione religiosa ecc.). Ci si deve dunque domandare se è possibile trovare un criterio ragionevole e il più obiettivo possibile con cui stabilire chi debba essere incluso e chi no. In particolare, ci si deve chiedere se è possibile individuare un criterio che ci permetta di attribuire uno status morale anche agli animali.

Il primo autore a sviluppare un tentativo sistematico nell'ambito dell'etica contemporanea fu Peter Singer. Nel suo libro *Liberazione Animale* (2015), Singer sostenne che seguendo il principio di uguaglianza non possiamo non attribuire eguale considerazione a tutti gli esseri in grado di avere degli interessi. Avere un interesse, infatti, è una condizione necessaria perché si possa dire che qualcosa sia un bene per un individuo. Dunque, se ci si chiede chi sono gli eguali il cui bene vada rispettato, la risposta di Singer sarà: tutti coloro i quali possano avere un interesse che il proprio bene venga rispettato! E quali sono gli individui che possono avere degli interessi? Singer risponde: «dobbiamo considerare gli interessi di *tutti* gli esseri che possiedono la capacità di provare dolore o piacere» (2015, 23). Infatti, così facendo non si esclude arbitrariamente nessuno poiché

la capacità di provare dolore e piacere è *un prerequisito per avere interessi in assoluto*, una condizione che deve essere soddisfatta prima che si possa parlare di interessi in maniera sensata. (2015, 23; corsivo nell'originale)

Secondo Singer, dunque, la risposta è già contenuta all'interno del principio di uguaglianza stesso. Posta in questo modo la questione ci permette di vedere che la domanda 'perché attribuire uno status morale agli animali?' mette gli animali già in una situazione svantaggiata: quella di chi deve conquistarsi un posto tra la cerchia degli eguali. Se invece partiamo dall'analisi che Singer fa del principio di uguaglianza gli animali sono già inclusi. Sta piuttosto a chi vuole escluderli il compito di spiegare perché.

Questa spiegazione, inoltre, deve fondarsi su dei giudizi ponderati e sostenuti da un'argomentazione razionale e non sulla mera convinzione che gli animali valgano di meno. Tale convinzione, sostiene Singer, non è altro che un pregiudizio: lo specismo, termine coniato dallo psicologo Richard Ryder per designare

un pregiudizio o un atteggiamento di prevenzione a favore degli interessi dei membri della propria specie e a sfavore di quelli dei membri di altre specie. (Singer 2015, 28)

Tale pregiudizio, al pari del razzismo, sessismo e l'omotransfobia si fonda sulla premessa che la mera appartenenza di un individuo a un gruppo diverso da quello egemone, ovvero di coloro che hanno il potere di attribuire o negare uno status morale, sia sufficiente per legittimarne l'esclusione. Ma una tale linea di demarcazione è totalmente arbitraria. Perché non scegliere, ad esempio, la foltezza dei capelli o la lunghezza delle gambe come criteri di discriminazione? L'appartenenza a una certa specie è un fatto contingente e soggetto al caso che non ha alcuna ovvia rilevanza morale.

Lo specista deve dunque fornire un'ulteriore ragione e spiegare che cosa abbiano gli esseri umani che gli animali non hanno che lo legittima a privare gli animali del proprio status morale. Deve insomma spiegare quale sia la caratteristica moralmente rilevante posseduta da ogni essere umano che li renda moralmente superiori agli animali.<sup>2</sup> Ma ciò è assai difficile, se non impossibile. O almeno questo è ciò che viene spesso sostenuto attraverso uno degli argomenti più famosi dell'etica animale: l'argomento dei casi marginali.

### 3 L'argomento dei casi marginali

L'argomento dei casi marginali sostiene che per qualsiasi caratteristica indicata quale tratto moralmente rilevante e distintivo della specie umana è possibile individuare alcuni esseri umani che ne sono privi. Questo costringe lo specista a un dilemma: può scegliere di andare a fondo con le implicazioni della propria proposta e revocare lo status morale ad alcuni esseri umani o ammettere che pure agli animali vada riconosciuto uno status morale. Alcuni autori, ad esempio, negano agli animali uno status morale poiché sostengono che essi non abbiano la capacità di riflettere su se stessi.<sup>3</sup> La risposta data sulla scia dell'argomento dei casi marginali sta nel far notare che esistono molti esseri umani, come i neonati o persone con disabilità gravi che pure sono privi di questa capacità, ma non per questo sembra legittimo sostenere che meritino minor considerazione morale. Utilizzare la capacità di autoriflessione dell'essere umano come

---

**2** Alcuni autori hanno rifiutato l'idea che lo specismo sia una discriminazione ingiustificata. Bernard Williams, per esempio, sostiene che esso vada piuttosto inteso come lealtà verso la nostra specie (2006). Per una critica si veda la risposta di Peter Singer (2011, 69-70).

**3** Un altro dei motivi per rigettare questo tipo di argomenti è che sono semplicemente falsi e non tengono conto delle scoperte dell'etologia e della psicologia animale.

linea di demarcazione tra chi è o meno meritevole di considerazione morale ci condurrebbe a negarla a tutti coloro che ne sono privi, indipendentemente se umani o no. Ma questa pare una conclusione alla quale lo specista non dovrebbe voler giungere.

È importante sottolineare quale sia la funzione di questo argomento. Esso, infatti, può essere inteso anche come uno strumento mirato a privare gli esseri umani sprovvisti di una capacità moralmente rilevante del proprio status morale. È come se si dicesse: 'Visto che gli animali non meritano considerazione - perché non sanno, per esempio, riflettere su se stessi - dovremmo privare chi non sa riflettere su se stesso del proprio status morale!' Quest'erronea interpretazione ha spinto molti autori a rigettare l'argomento dei casi marginali, temendo che potesse rafforzare le discriminazioni nei confronti di persone già vulnerabili (Taylor 2019). Ma la funzione dell'argomento è piuttosto quella di operare una *reductio ad absurdum* portando la tesi di chi nega considerazione morale agli animali a conclusioni inaccettabili. L'argomento ha la funzione di mostrare come le proprietà comunemente selezionate - oltre all'autoriflessione, spesso anche le capacità linguistiche o la razionalità - non abbiano, in ultima analisi, una rilevanza morale fondamentale.

Qui il termine «fondamentale» è importante, poiché ci permette di distinguere tra due tesi da non confondere tra loro. Fin qui si è sostenuto che gli animali meritino la stessa considerazione morale degli esseri umani, ma ciò non significa che vadano trattati allo stesso modo. Come fa notare Singer:

Il principio fondamentale di uguaglianza non prescrive uguale o identico trattamento: prescrive uguale considerazione. Un'uguale considerazione di esseri differenti può portare a un trattamento differente e a differenti diritti. (2015, 20)

L'argomento del riconoscimento di un eguale status non implica che esseri umani e animali abbiano gli stessi diritti e doveri, poiché questi varieranno a seconda degli interessi posseduti dagli animali in questione. Un maiale non avrà alcun interesse a vedersi riconosciuto il diritto di sposarsi né quello di contribuire alla vita culturale della propria città. Gli interesserà piuttosto avere un luogo dove riposarsi, del fango in cui rotolarsi e grufolare, e dei compagni con cui giocare. Ma soprattutto avrà interesse a non essere stordito e appeso vivo a una catena nell'attesa di essere sgozzato accanto ai cadaveri penzolanti dei propri compagni.

In altri termini, sebbene il principio di uguaglianza ci richieda di tenere in considerazione sia il bene degli esseri umani che quello degli animali, esso non ci dice in che cosa consista questo bene e dunque in che modo gli animali debbano essere trattati. Rimaniamo dunque con due domande:

- 
- a. In che senso si può dire che qualcosa sia un bene per un animale?
  - b. Che tipo di obblighi abbiamo nei loro confronti?

La risposta a queste domande varia a seconda della teoria morale adottata. Dove per teoria morale si intende, in generale, un insieme di principi e concetti che consentano di determinare quali azioni siano giuste o sbagliate e cosa significhi affermare che qualcosa sia un bene o possieda valore. Di seguito proponiamo alcune tra le più influenti proposte nel panorama contemporaneo.

#### 4 L'utilitarismo

L'utilitarismo è quella dottrina morale che sostiene che dovremmo agire sempre in maniera tale da massimizzare 'l'utilità'. Qui il termine 'utilità' funge da segnaposto per i diversi elementi con cui viene identificato ciò che ha valore e ciò che è bene per un individuo. Per l'utilitarismo edonistico, per esempio, l'utile va identificato con il piacere. Chi vuole agire rettamente sceglierà le azioni che porteranno a una maggiore quantità di piacere. L'utilitarismo della preferenza, invece, rifiuta che possa esistere qualcosa come un valore oggettivo (per esempio, il piacere) e si limita a sostenere che dovremmo agire in maniera tale da appagare quante più preferenze possibili.<sup>4</sup> Sebbene vi siano sostanziali differenze tra queste due interpretazioni dell'utilitarismo, per questioni di spazio non è possibile approfondirle entrambe. Discuteremo solo alcuni tratti comuni usando l'utilitarismo edonistico come esempio.

I due elementi principali di questa teoria sono i seguenti: l'idea che il piacere sia l'unica cosa che abbia valore e che le nostre azioni debbano seguire il principio di massimizzazione dell'utilità. Combinando questi due elementi con il principio di uguaglianza, arriviamo a dire che le nostre azioni dovrebbero mirare alla massimizzazione del piacere, indipendentemente dall'individuo che lo prova. Se, ad esempio, possiamo scegliere se uccidere o meno un animale per cibarcene e se le sofferenze inflitte all'animale nell'ucciderlo sono maggiori del piacere che traiamo dal mangiarlo, non saremmo legittimati a farlo.

L'attrattiva di questa dottrina sta nella sua semplicità e nella sua capacità di mostrarcici con distacco cosa vi è di sbagliato nei modi in cui trattiamo gli animali. Per esempio, in *Nuova liberazione animale* (2023), Singer dedica il secondo e il terzo capitolo ad una disamina

---

**4** Singer stesso ha cambiato idea durante la sua carriera passando da un utilitarismo della preferenza (Singer 2015) a un utilitarismo edonistico (de Lazar-Radek, Singer 2014).

obiettiva dei trattamenti che riserviamo agli animali da laboratorio e al bestiame e conclude che le sofferenze inferte agli animali in questi ambiti non bilanciano in alcun modo la quantità di utilità risultante. Per fare un esempio più vicino a noi: il piacere che proviamo nel mangiare una mozzarella di bufala non può essere giustificato dalle sofferenze inflitte alle bufale e ai loro vitellini. I maschi, non potendo essere utilizzati per produrre altra mozzarella, vengono separati dalle madri e lasciati morire di stenti, affogati o uccisi in altri modi. La sofferenza di una madre a cui viene strappato il cucciolo dopo circa dieci mesi di gestazione, sommata alla morte di stenti del piccolo, pesa di gran lunga più del piacere che alcune persone provano nel mangiare una mozzarella.

Ma cosa succede quando la situazione si complica, come nel nostro esempio iniziale, in cui i maiali vengono uccisi per prevenire la diffusione della peste suina africana? In questo caso, infatti, sono in gioco gravi danni economici e conseguenze potenzialmente molto dolorose per altri animali.<sup>5</sup> Per l'utilitarista, l'unica cosa che ha valore in un animale è la sua capacità di provare piacere (o dolore). Solo in questo senso qualcosa può essere considerato un bene. L'obbligo che abbiamo nei suoi confronti è di massimizzare il suo bene, ma solo nella misura in cui tale massimizzazione contribuisca alla massimizzazione del bene totale. Questo significa che la vita dei nove maiali di per sé non vale nulla se non per il fatto che funge da contenitore di quell'utilità che l'agente morale deve massimizzare. Nella situazione riproposta qui sopra, l'utilitarista ci chiederà dunque di valutare quali siano le conseguenze migliori. Ci chiederà di calcolare la quantità di dolore risultante dall'uccisione dei maiali e quella risultante dall'aver risparmiato loro la vita. Se dal calcolo risulta che uccidere i maiali porterà a una maggior quantità di piacere nel mondo, allora l'azione giusta sarà quella di uccidere i maiali nel modo più indolore possibile.

Vi sono molte obiezioni che sono state mosse all'utilitarismo e non possiamo qui trattarle tutte.<sup>6</sup> In linea generale però si può dire che l'utilitarismo può essere accusato di 'riduzionismo': gli individui vengono ridotti a dei ricettacoli di utilità il cui unico scopo è di contenere più piacere possibile (Regan 1990). Per l'utilitarista è sempre legittimo, in linea di principio, rimpiazzare un individuo con un altro. Se dopo aver ucciso un animale in maniera indolore

---

**5** La peste suina africana provoca una morte dolorosa, caratterizzata da lesioni cutanee e compromissioni funzionali alle vie respiratorie e digestive.

**6** Per una panoramica delle obiezioni mosse all'approccio di Singer si veda il contributo di Francesco Allegri in *Gli animali e l'etica* (2015, 113-29). Per una discussione più approfondita sull'utilitarismo si veda il contributo di Bernard Williams e John Smart in *Utilitarismo: un confronto* (2011).

esso venisse sostituito con un altro in grado di contenere la stessa quantità di piacere, non si sarebbe commesso alcun torto.<sup>7</sup>

Una delle ragioni per rigettare questa conclusione è che essa non tiene conto di quello che pare essere un principio morale fondamentale: il divieto di trattare gli altri come meri mezzi. È difficile giustificare il danneggiare o uccidere qualcuno in nome di un bene superiore che non li riguarda. In altre parole: cosa importa al maiale ucciso del piacere che viene massimizzato per gli altri? Come può essere giusta la sua morte?

## 5 L'animale come fine in se stesso

Gli approcci che tendono ad affrontare questo problema sono detti 'deontologici'. Vi sono vari modi per caratterizzarli ma un importante elemento che li accomuna è l'idea che vi siano dei doveri che non possono categoricamente essere infranti. Uno tra tutti: il dovere di non trattare un altro essere come mero mezzo. Questo approccio accomuna sia i teorici dei diritti (Regan 1990; Francione 2018) che autori influenzati da Kant come Christine Korsgaard (2018).

L'approccio di Korsgaard è particolarmente interessante per due motivi: offre una nuova prospettiva sulla questione della differenza in status morale tra gli umani e gli altri animali e fornisce un argomento a favore dell'estensione degli obblighi morali agli altri animali concependoli come fini in se stessi piuttosto che come meri ricettacoli di utilità.

Nella seconda sezione di questo capitolo abbiamo mostrato come, per alcuni autori, sostenere che agli animali vada negato uno status morale derivi da un pregiudizio, poiché l'appartenenza a una specie non può di per sé giustificare tale discriminazione. Questa tesi sostiene che non sia legittima una discriminazione riguardo all'uguale considerazione morale, ma non necessariamente all'uguale trattamento. Questa distinzione consente ad alcuni autori di argomentare che, a parità di considerazione, una vita umana valga di più di una vita animale. Alcuni utilitaristi, per esempio, sostengono che la vita di un essere umano valga di più perché include piaceri più sofisticati, come quelli derivanti dalla letteratura e dalla poesia, rispetto a quelli di un animale. Mentre i piaceri di un maiale si

---

**7** Questa posizione finirebbe per legittimare gli allevamenti di animali 'felici' uccisi e macellati in maniera indolore e rimpiazzati da altri animali 'felici' (Višak 2013). La questione è più complessa di così in realtà. Chi difende un utilitarismo della preferenza sostiene che solo gli esseri meramente senzienti siano rimpiazzabili. Mentre gli animali in grado di avere delle preferenze e dei desideri per il proprio futuro non possono essere rimpiazzati perché, così facendo, quelle specifiche preferenze verrebbero frustrate. Vi sono diverse obiezioni a questa proposta (Allegri 2015, 120).

limitano ai piaceri carnali e gastronomici, noi esseri umani possiamo apprezzare le opere dei grandi poeti e musicisti. La perdita di una vita umana comporterebbe dunque la perdita di questi piaceri più elevati.

Questo tipo di approccio, sostiene Korsgaard, si fonda su un'erronea concezione dell'idea di bene. Secondo la quale il bene sia qualcosa di esistente nel mondo attraverso il quale è possibile *paragonare* il bene di diversi individui. L'unico modo per valutare quale tra due vite valga di più sta nell'identificare un termine di paragone attraverso il quale misurare il valore delle due vite. Ma il bene, secondo Korsgaard, è sempre 'bene-per-qualcuno' (Korsgaard 2018, 9-12) e non è dunque possibile stabilire una gerarchia imparziale che determini quali vite valgano più di altre in termini assoluti. Chiedersi se gli esseri umani valgano di più degli animali in termini assoluti, è dunque per Korsgaard, una domanda insensata.

Questo non significa che il valore sia relativo e che non sia possibile stabilire che le vite degli animali - umani e non - abbiano un valore che siamo obbligati a rispettare. A differenza degli utilitaristi per cui gli animali hanno un valore poiché contengono qualcosa che ha valore, per Korsgaard le vite degli animali hanno valore poiché, nel loro agire, gli animali danno necessariamente valore a se stessi. Ciò avviene poiché gli animali sono organismi che nel loro agire sono guidati da una rappresentazione dell'ambiente che può avere valenza positiva o negativa. Un maiale attribuirà una valenza positiva ad alcuni oggetti, per esempio le mele o il fango, e una valenza negativa ad altri, come il contadino che lo prende a calci. Nel momento in cui esso attribuisce tale valenza agli oggetti che lo circondano, sostiene Korsgaard, il maiale starebbe implicitamente concependo se stesso come il fine ultimo in relazione a cui tali oggetti assumono un valore. In questo senso alcune cose possono essere buone-per o cattive-per il maiale.<sup>8</sup>

Gli animali sono dunque concepiti da Korsgaard come organismi le cui azioni possono essere buone per loro stessi, poiché gli animali sono i fini ultimi delle proprie azioni. A differenza degli oggetti inanimati, che non possono agire e possono essere concepiti solo come mezzi per un certo scopo,<sup>9</sup> un animale costituisce di per sé il fine delle proprie azioni ed è quindi da considerarsi un fine-in-sé.

---

**8** Korsgaard fa notare che, per agire, gli animali devono poter contare sul proprio corpo, che a sua volta deve essere in grado di funzionare. Il sangue deve continuare a essere pompato dal cuore e le sinapsi devono poter trasmettere gli impulsi elettrici dal cervello agli arti. Se, dunque, il funzionamento del proprio corpo costituisce una condizione necessaria per agire, tutto ciò che danneggia il corpo non può essere valutato come buono-per l'animale.

**9** Un martello, per esempio, funzionerà bene se è abbastanza solido da piantare un chiodo nel muro.

Questo è il senso in cui un animale può avere valore come individuo: poiché è quel tipo di organismo per il quale alcune cose hanno un valore.

Quanto detto risponde alla domanda: 'In che senso si può dire che qualcosa sia un bene per un animale?' Ma non spiega ancora perché abbiamo l'obbligo di rispettare questo valore e in cosa consistano questi obblighi. Per rispondere a questa domanda, Korsgaard utilizza un'argomentazione kantiana secondo cui chi vuole rivendicare il diritto che qualcosa sia un bene per se stesso e che debba per questo essere rispettato dagli altri esseri umani, deve agire in modo tale da trattare tale bene come se fosse un bene per tutti coloro per i quali qualcosa può in linea di principio essere un bene. Se voglio che il mio diritto all'istruzione venga rispettato, devo a mia volta rispettare il diritto all'istruzione di coloro che vogliono vederselo rispettato. Visto che condividiamo con gli altri animali diversi fini che vogliamo siano rispettati, per coerenza dovremmo rispettare anche i loro. In linea di principio, se rivendichiamo il diritto di essere trattati come fini in se stessi, dobbiamo garantire questo diritto anche agli altri animali (Korsgaard 2018, 131-55).

Questo ha conseguenze pratiche ancora più radicali rispetto all'utilitarismo, poiché ci proibisce di trattare gli altri animali come meri mezzi. Nel caso della soppressione dei nove maiali, quindi, le azioni dei veterinari - per non parlare dei membri delle forze dell'ordine che hanno aggredito i proprietari del rifugio - non erano legittime, poiché infrangevano il diritto degli animali a non essere trattati come meri mezzi per un fine ulteriore (limitare la diffusione della peste suina).

## 6      **Applicazioni in filosofia politica**

Più recentemente, le riflessioni di natura etica sono state applicate in ambito politico, al fine di cercare una strada per rendere migliori le condizioni degli animali nel contesto concreto, legale e politico, della società odierna, ed al fine di offrire soluzioni pratiche a questioni di convivenza tra umani e animali, dove i problemi troppo spesso vengono risolti completamente a favore dell'umano. Il libro *Zoopolis: A Political Theory of Animal Rights* (2013) di Sue Donaldson and Will Kymlicka ha segnato un punto importante in questo senso, essendo il primo volume interamente dedicato, come da titolo, a una teoria politica dei diritti animali. L'argomentazione del libro parte dal concetto, esso stesso in parte contestato, di diritti animali, rifacendosi alle teorie di autori come Tom Regan (1990), ma con l'idea di costruire una teoria più ampia, che si discosta dalle teorie dei diritti animali classiche, criticate per il seguente motivo: sono troppo focalizzate sui diritti negativi, vale a dire quei diritti a non

subire danni o restrizioni della libertà. Tuttavia, questi diritti non tengono conto dell'importanza della cura e della protezione, ovvero dei diritti positivi.

La teoria di Donaldson e Kymlicka si pone dunque come erede dei diritti animali, ma intende spostare lo sguardo su diritti positivi e possibilità relazionali. In questo modo, si pone anche in contrapposizione alle altre teorie di etica animale pratica, in particolare quella del 'welfare' ispirata alla dottrina utilitarista, che richiede solo il miglioramento del trattamento degli animali, senza diritti e obblighi categorici, e quella ecologista, che considera gli animali come parte di un gruppo, sia esso una specie o un ecosistema, dunque negando diritti e alle volte addirittura valore al singolo (nonostante queste insistano spesso, ma faticano a giustificare, che gli esseri umani debbano invece essere considerati come singoli).<sup>10</sup>

La parte costruttiva del libro, che comprende la maggior parte dell'argomentazione, consiste nel dividere gli animali in tre categorie, per poi applicare i concetti fondamentali della filosofia politica occidentale di tipo liberale a queste categorie. Esse sono: a) gli animali domestici considerati come 'cittadini'; questi beneficiano degli stessi diritti dei membri della comunità e beneficiano dunque di maggiori obblighi atti a garantire il loro benessere. L'acquisizione di tali diritti è legittimata in base al fatto che gli umani sono responsabili della loro esistenza; b) gli animali 'liminali' o 'sinantropici', ovvero quelli che non hanno subito un processo di domesticazione direttamente dall'uomo ma si sono adattati a vivere in ambienti abitati dall'uomo, come gli ambienti urbani. Essi, come ad esempio topi e piccioni, sono considerati 'abitanti' e si trovano in una relazione di reciproca dipendenza e contributo con i sistemi urbani; in questo caso è importante considerare i loro interessi e cercare di creare, ad esempio, spazi urbani che presentino meno pericoli per questi animali, come vetri visibili dall'esterno per evitare che gli uccelli ci volino contro; c) infine, gli animali 'selvatici', che vivono con minimo contatto e minima dipendenza dagli esseri umani. Essi sono considerati 'sovranì' sulle loro vite e sul loro territorio; questo significa che l'interferenza umana deve essere limitata, ma anche che gli esseri umani devono impegnarsi a salvaguardare gli habitat che sono attualmente in pericolo a causa dell'espansione di città, industrie, e dell'influenza di deforestazione e inquinamento di sostanze tossiche.

Questa differenziazione tra animali cittadini, abitanti e selvatici ha lo scopo di offrire una riflessione più precisa su come organizzare una società più giusta, dove il concetto di giustizia si applica a tutte

---

**10** Si veda ad esempio l'opera di Aldo Leopold *A Sand County Almanac* (1949) e la difesa di queste idee da parte di John B. Callicott (1989).

le specie a seconda dei loro interessi e delle nostre responsabilità nei loro confronti. Il tutto si fonda, come si è visto, sull'idea fondamentale di diritti inalienabili.

## 7      **Ecofemminismo**

Un'altra corrente relativamente recente che si distanzia in maniera maggiore dalle teorie etiche tradizionali è quella dell'ecofemminismo, un termine ampio che va a indicare tutte le idee femministe applicate sia a questioni animali che ambientali. La forza soversiva dell'ecofemminismo, a partire da saggi come quello di Marti Kheel (1985) sviluppato in contrapposizione alla posizione di John B. Callicott (1980), sta nel fatto di mettere in questione la metodologia filosofica ricevuta, inclusa l'epistemologia tradizionale, e quindi rifiutare concetti che secondo l'ecofemminismo non fanno che pregiudicare l'esplorazione filosofica. Kheel, ad esempio, si interroga sull'utilità delle dicotomie spesso utilizzate in etica, inclusa quella di umano e non umani, e sulla fonte di tali dicotomie, che non è solo filosofica ma anche politica. Da qui si vede come l'ecofemminismo si ponga non solo come un altro modo di pensare una nuova relazione tra esseri umani da una parte e altri esseri viventi e la natura dall'altra, ma vuole anche riprendere possesso di una relazione già esistente di continuità biologica, ontologica, psicologica e spirituale, che è stata o negata o strumentalizzata dal pensiero patriarcale.

Così Susan Griffin, in *Women and Nature: The Roaring Inside Her* (1978), uno dei testi fondamentali dell'ecofemminismo, trasforma il discorso tradizionale riguardante i collegamenti tra donna e natura, non rifiutandolo al fine di porre la donna al pari dell'uomo in quanto essere razionale e in questo radicalmente diverso dall'animale, ma osservando la continuità e l'arricchimento che tale collegamento porta. Sempre rileggendo la storia delle connessioni tra animali non umani e donne umane, Carol Adams, in un testo tradotto in italiano di recente come *Carne da macello* (2020), spiega i tanti modi – anche attraverso giustificazioni distorte dei filosofi – in cui le donne sono state storicamente associate agli animali, non solo nel pensiero ma anche nell'azione. Si pensi ad esempio a come la violenza sulle donne sia spesso associata a violenza sugli animali, o come l'oggettificazione, la frammentazione e il consumo dei corpi femminili siano praticate in modi simili tra le specie. Inoltre, tra gli animali addomesticati le femmine sono soggette a particolari restrizioni e sofferenze proprio per via del loro ruolo nella generazione della vita. Capire queste associazioni, secondo Adams, aiuta a comprendere le radici profonde dei fenomeni di oppressione, e come una vera liberazione femminista non possa che andare di pari passo a una liberazione animale.

Tra le prospettive femministe, infine, è importante menzionare l'etica della cura, introdotta in particolare da filosofe come Carol Gilligan, Nel Noddings, Sarah Ruddick, Virginia Held, Joan C. Tronto e Lori Gruen (2017). L'etica della cura è basata sull'idea che l'etica non sia (solo) fondata su principi impersonali, come i doveri universali kantiani, o l'utilità consequenzialista, ma si basi invece anche su quelle relazioni di cura, che creano sia una diversa comprensione del valore, sia un diverso contesto all'interno del quale obblighi e responsabilità si articolano a seconda dei tipi di relazione che abbiamo con gli altri. Concetti importanti in questo tipo di etica sono la situatezza, la reciprocità, e la vulnerabilità.

È facile intuire come queste riflessioni trovino spazio nel campo dell'etica animale, dove relazioni di cura sono fondamentali nel caso degli animali addomesticati (Benz-Schwarzbürg, Wrage 2023), e dove la vulnerabilità animale è purtroppo centrale nel contesto delle relazioni di forza istituite dall'essere umano nei confronti degli altri animali. Da qui l'enfasi posta sulla capacità di interagire con altri animali in modo meno epistemologicamente antropocentrico come base di un'etica più orizzontale, dove interazione, ascolto e attenzione giocano un ruolo fondamentale nel poter rispondere ai bisogni dell'altro in modo più contestualizzato e in prima persona.<sup>11</sup> Ciò non significa che l'etica della cura sia una prospettiva necessariamente aperta all'etica animale. Alcune teoriche di questo movimento, come Nel Noddings, negano che la cura sia pienamente applicabile agli animali non umani, mantenendo come capisaldi della cura la reciprocità e relazioni sociali che, come le concepisce Noddings, non includono gli animali.

## 8 La salvaguardia dell'ambiente di vita

Attraverso un dialogo tra etica animale ed etica ambientale in questa sezione esploriamo il valore dell'ambiente di vita per il benessere degli animali. Gli animali non possono esistere isolati dal loro ecosistema: la tutela del loro benessere implica la salvaguardia degli habitat naturali e la costruzione di ambienti dove i loro diritti possano essere tutelati. La dimensione politica evidenziata nelle due sezioni precedenti assume qui la configurazione di una prospettiva relazionale incarnata e situata nel contesto di vita.

La prospettiva enattiva pone l'accento sull'interdipendenza tra animali e ambiente:<sup>12</sup> essi sono in una relazione di reciproca

---

**11** Come riassunto e argomentato da Anna Ravaschietto (2020).

**12** Prospettiva sorta dall'incontro tra neurobiologia, fenomenologia e scienze contemplative negli anni novanta che sostiene la continuità tra vita e mente mettendo al centro l'esperienza diretta e incarnata degli organismi (Varela, Thompson, Rosch 2024).

costituzione, non solo da un punto di vista evolutivo - il caso dei castori che trasformano l'ambiente per costruire il proprio habitat è spesso citato come esempio di 'niche-construction' - ma anche dal punto di vista etico, specialmente per quanto riguarda la protezione degli habitat che sono necessari per il sostentamento di una determinata specie. La relazione fondamentale tra animali e ambiente costituisce dunque 'l'ambiente di vita' che è l'habitat o potremmo anche dire la 'casa' degli animali, con tutte le assonanze affettive del termine, come vedremo tra poco.

La perdita del proprio habitat è uno dei problemi principali che marcano l'estinzione di una specie. Thom van Dooren (2014) ha sostenuto che l'estinzione accade non semplicemente quando l'ultimo esemplare di una specie muore, ma quando la forma di vita che sostiene la specie in questione viene a mancare. Questo evidenzia la rilevanza di una prospettiva situata che integra etica animale ed etica ambientale e, al contempo, la responsabilità umana di proteggere e non distruggere gli ambienti di vita degli animali.

Spesso però ci sono dei conflitti. Un ambiente di vita è abitato da diverse specie, umane e non umane. Ad esempio, van Dooren cita il caso del porto di Sidney in Australia, casa dei piccoli pinguini (*Eudyptula minor*) e di molti altri animali, umani e non umani. Ogni anno una colonia di piccoli pinguini torna a deporre le uova e ad allevare i loro piccoli nel porto di Sydney. Tuttavia, nel corso degli anni, l'area del porto è diventata la casa di molti esseri umani, che hanno costruito le loro ville vicino all'acqua per vivere 'vicino alla natura'. Questo insediamento umano ha gradualmente sottratto l'ambiente di vita ai pinguini e ora la colonia di Sydney è a rischio di estinzione. Le uova vengono calpestate inavvertitamente da chi cammina sulla spiaggia e i piccoli pinguini vengono feriti e/o uccisi dalle imbarcazioni che circolano nel porto.<sup>13</sup>

Un progetto di conservazione è in corso e prevede lo spostamento delle uova dei pinguini in un altro luogo. Nonostante i pericoli crescenti, i piccoli pinguini continuano a tornare nella loro casa, spinti da quello che in biologia è chiamato 'fedeltà al sito', una sorta di senso di eredità territoriale, un comportamento che li induce a riprodursi nello stesso luogo anno dopo anno. Il luogo di nidificazione è alla base di ciò che può essere percepito come 'casa', anche per

---

**13** Solo cinquant'anni fa, si potevano trovare i piccoli pinguini che nidificavano in diversi siti del porto, oltre che in varie località più a sud lungo la costa orientale dell'Australia. Negli ultimi anni, tuttavia, tutte queste colonie sono andate perse. Nel 1950, circa un centinaio di piccoli pinguini sono morti bruciati nei pressi di 'The Nobbies', nella baia di Port Phillip, durante un incendio di erba acceso intenzionalmente da un pastore a scopo di gestione del territorio. In seguito, fu riportato che la cifra era stata esagerata. La questione si risolse quando il pastore offrì di restituire il terreno alla custodia dello Stato per la futura protezione della colonia.

uccelli migratori come i piccoli pinguini. È il luogo che dovrebbe permettere alla vita di continuare. L'ambiente di vita è dunque un luogo vitale, ovvero un luogo che permette alla vita di fiorire. Questo ha una rilevanza etica cruciale, non solo nel senso della salvaguardia di ciò che ha diritto oggi di esistere, ma di ciò che è necessario preservare affinché ci possa essere un domani. La responsabilità transgenerazionale è dunque al centro di una riflessione etica in merito alla continuità dell'esistenza e delle condizioni che devono essere soddisfatte affinché una generazione si prenda cura della generazione successiva.<sup>14</sup>

La minuscola colonia di Manly, composta da una sessantina di coppie nidificanti, è ora ritenuta una delle ultime tre sulla terraferma australiana e l'ultima nello Stato del Nuovo Galles del Sud. Di conseguenza, nel 1997 la colonia è stata inserita nell'elenco delle 'popolazioni in pericolo' ai sensi del *Threatened Species Conservation Act* (1995) dello Stato. Nonostante il suo stato di protezione, questa colonia continua a soffrire una serie di minacce, specialmente per quanto riguarda la nidificazione.

Il conflitto di proprietà è stato reso fin troppo evidente verso la fine degli anni Ottanta, quando il proprietario di una casa a Manly Point costruì un muro di cinta lungo il confine della sua proprietà. Il proprietario sosteneva che i pinguini non fossero presenti sulla sua terra da diversi anni. Quasi subito, però, i piccoli pinguini smentirono il proprietario trovando un modo per superare il muro attraverso un tubo di drenaggio. Nonostante le proteste degli attivisti locali, il proprietario fece comunque bloccare anche quel passaggio.

Dopo la costruzione di questo muro, la gente del posto riferì che i pinguini si spostarono più avanti lungo la costa, attraversando una piccola spiaggia, superando due rampe di scale per poi passare sotto la 'casa' che avevano da secoli e da cui erano stati sfrattati. Un percorso per nulla semplice per un pinguino piccolo. Ma questo percorso non era affatto sicuro e durante la stagione riproduttiva molti sono stati investiti da automobili o catturati dai cani.

Ora, non è nostro obiettivo offrire qui una soluzione. Vogliamo però evidenziare come questo caso evidensi la rilevanza della salvaguardia di un ambiente di vita per la protezione animale. Al contempo il caso dei piccoli pinguini del porto di Sidney fa emergere alcune questioni fondamentali per un'etica animale situata che, nel caso di conflitti di proprietà, richiede l'integrazione con una prospettiva giuridica focalizzata sui concetti di diritto di proprietà, appartenenza e protezione. La valutazione dei diversi interessi in gioco è una questione spinosa che può diventare pericolosa per l'etica animale. Per

---

**14** In proposito, Tiziana Andina ha evidenziato la rilevanza della responsabilità transgenerazionale in riferimento al cambiamento climatico (2023).

esempio, una visione ecocentrica<sup>15</sup> che dà priorità alla salvaguardia di un ecosistema corre il rischio di mettere in pericolo il benessere di una specie che è la priorità dell'etica animale. Si potrebbe così pensare che sia meglio mantenere queste due prospettive distinte. Al contempo, però, la protezione dell'ambiente di vita in molti casi è necessaria per il benessere animale e, dunque, la loro integrazione è richiesta. Inoltre, il caso che abbiamo qui presentato è di conflitto tra umano e non-umano. Tuttavia, ci sono anche conflitti di proprietà tra animali non-umani. Il caso delle specie invasive e del conflitto tra specie native e specie esotiche è esemplare.<sup>16</sup> Sottolineiamo questo non per deresponsabilizzare l'umano - molto spesso specie esotiche sono introdotte nell'ambiente dagli umani,<sup>17</sup> ma per cogliere i diversi livelli di possibile conflittualità quando cerchiamo di far lavorare l'etica animale nel contesto dell'etica ambientale.

Il dialogo tra etica animale ed etica ambientale non è quindi necessariamente armonico: al contrario pone in evidenza dei conflitti. Questi conflitti non sono però solo dei conflitti di prospettiva che possono essere risolti con un migliore paradigma filosofico - anche se questo può sicuramente aiutare. Questi conflitti sono conflitti reali difficilmente risolvibili che il dialogo tra etica animale e etica ambientale mette in luce. Quindi, anche se problematico, questo dialogo è a nostro parere positivo e merita di essere sviluppato. Importanti contributi sono già stati offerti.<sup>18</sup> Per esempio attraverso la prospettiva ecofemminista di Val Plumwood (2024) che ha incoraggiato una sintesi tra il rispetto per gli ecosistemi e la considerazione per gli animali come soggetti morali entrambi vittima della stessa logica di dominio antropocentrico. Qui il dialogo tra etica animale ed etica ambientale si dimostra essere ancora più urgente perché funzionale nel mettere in discussione le logiche e pratiche dualistiche che garantiscono una violenza sistematica nei confronti dell'altro e più che umano.<sup>19</sup>

---

**15** Arne Naess (2021) e John B. Callicott (1989), ispirato dall'etica del territorio di Aldo Leopold (2023), sono i referenti principali di una prospettiva ecocentrica. Entrambi hanno cercato di proporre una visione armonica che integri i bisogni di ogni forma di vita nell'ecosistema. Tuttavia, come abbiamo visto, questa armonia rischia di essere un mito che, con l'avanzamento della crisi climatica, è sempre più difficile da realizzare.

**16** Si veda in proposito Van Dooren (2011).

**17** Si pensi ad esempio alle nutrie, introdotte in Italia per la produzione di pellicce e poi cacciate e uccise in quanto 'specie invasiva'.

**18** Vedasi in particolare quanto esposto nelle sezioni 6 e 7.

**19** L'espressione 'più-che-umano' (*more-than-human*) è stata coniata da David Abram (1997) per andare oltre la semplice dicotomia umano/non-umano ed evidenziare invece una visione integrata in cui gli esseri umani fanno parte di una comunità più ampia che comprende animali, piante, luoghi, fiumi, rocce, e fenomeni atmosferici.

## Bibliografia

- Abram, D. (1997). *The Spell of the Sensuous: Perception and Language in a More-Than-Human World*. New York: Knopf. <https://doi.org/10.2307/1521797>.
- Adams, C. (2020). *Carne da macello. La politica sessuale della carne. Una teoria critica femminista vegetariana*. Milano: Vanda Edizioni.
- Allegri, F. (2015). *Gli animali e l'etica*. Milano: Mimesis.
- Andina, T. (2023). *Oltre Rawls: Il principio di equità transgenerazionale*. <https://www.vitapensata.eu/2023/04/01/oltre-rawls-il-principio-di-equita-transgenerazionale/>.
- Benz-Schwarzburg, J.; Wrage, B. (2023). «Caring Animals and the Ways We Wrong Them». *Biology & Philosophy*, 38(4). <https://doi.org/10.1007/s10539-023-09913-1>.
- Callicott, J.B. (1980). «Animal Liberation: A Triangular Affair». *Environmental Ethics*, 44, 311-38. <https://doi.org/10.5840/enviroethics19802424>.
- Callicott, J.B. (1989). *In Defense of the Land Ethic: Essays in Environmental Philosophy*. Albany: State University of New York Press. <https://doi.org/10.2307/3984538>.
- Candiotto, L. (2022). «Loving the Earth by Loving a Place: A Situated Approach to the Love of Nature». *Constructivist Foundations*, 17(3), 179-89.
- de Lazari-Radek, K.; Singer, P. (2014). *The Point of View of the Universe: Sidgwick and Contemporary Ethics*. Oxford: Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199603695.001.0001>.
- Derrida, J. (2006). *L'animale che dunque sono*. Milano: Jaca Book.
- Donaldson, S.; Kymlicka, W. (2013). *Zoopolis: A Political Theory of Animal Rights*. Oxford: Oxford University Press.
- Francione, G.L. (2018). *Animali, persone*. Napoli: Pathos Edizioni.
- Griffin, S. (1978). *Women and Nature: The Roaring Inside Her*. New York: Harper and Row.
- Gruen, L. (2017). *La terza via dell'empatia: Il concetto di coinvolgimento empatico. Prendere le distanze da sé per comprendere l'altro*. Casale Monferrato: Sonda.
- Horta, O. (2014). «The Scope of the Argument from Species Overlap». *Journal of Applied Philosophy*, 31(2), 142-54. <https://doi.org/10.1111/japp.12051>.
- Kheel, M. (1985). «The Liberation of Nature: A Circular Affair». *Environmental Ethics*, 7(2), 135-49. <https://doi.org/10.5840/enviroethics19857223>.
- Korsgaard, C.M. (2018). *Fellow Creatures: Our Obligations to the Other Animals*. Oxford: Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/oso/9780198753858.001.0001>.
- Leopold, A. (1949). *A Sand County Almanac*. Oxford: Oxford University Press.
- Leopold, A. (2023). *Pensare come una montagna*. Trad. di A. Roveda. Prato: Piano B.
- Mathews, F. (2012). *Riabitare la realtà. Verso un recupero della cultura*. Trad. di Sentiero Bioregionale. Cesena: Fiori Gialli.
- Monsó, S. (2022). *L'opossum di Schrödinger. Come vivono e percepiscono la morte gli animali*. Milano: Ponte alle Grazie.
- Naess, A. (2021). *Siamo l'aria che respiriamo: Saggi di ecologia profonda*. Trad. di A. Roveda. Prato: Piano B.
- Plumwood, V. (2024). *Femminismo e dominio sulla natura. Un percorso verso il sé ecologico*. Trad. di S. Marchesi. Milano: Prospero Editore.
- Ravaschietto, A. (2020). *L'etica animale: La voce della cura*. Milano: FrancoAngeli.
- Regan, T. (1990). *I diritti degli animali*. Milano: Garzanti.
- Regan, T. (2009). *Gabbie vuote*. Trad. di M. Filippi, A. Galbiati. Milano: Edizioni Sonda.

- Schrader, A. (2024). «Reading Science – Caring with Microbes». Braidotti, R.; Colman, F.; van der Tuin, I. (eds), *Methods and Genealogies of New Materialisms*. Edinburgh: Edinburgh University Press, 152-74. <https://doi.org/10.3366/edinburgh/9781399530057.003.0008>.
- Singer, P. (2015). *Liberazione animale. Il manifesto di un movimento diffuso in tutto il mondo*. Milano: il Saggiatore.
- Singer, P. (2011). *Practical Ethics*. 3rd ed. Cambridge: Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/cbo9780511975950>.
- Singer, P. (2023). *Animal Liberation Now*. New York: Random House.
- Taylor, S. (2017). *Beasts of Burden: Animal and Disability Liberation*. New York: The New Press. <https://doi.org/10.2307/jj.26193044>.
- van Dooren, T. (2011). «Invasive Species in Penguin Worlds: An Ethical Taxonomy of Killing for Conservation». *Conservation and Society*, 9(4), 286-98. <https://doi.org/10.4103/0972-4923.92140>.
- van Dooren, T. (2014). *Flight Ways: Life and Loss at the Edge of Extinction*. New York: Columbia University Press. <https://doi.org/10.7312/columbia/9780231166188.001.0001>.
- Varela, F.; Thompson, E.; Rosch, E. (2024). *La mente nel corpo: Scienze cognitive ed esperienza umana*. Trad. di S. Mezzalira. Roma: Astrolabio.
- Višak, T. (2013). *Killing Happy Animals: Explorations in Utilitarian Ethics*. Dordrecht: Springer. <https://doi.org/10.1057/9781137286277>.
- Weber, A. (2016). *The Biology of Wonder: Aliveness, Feeling, and the Metamorphosis of Science*. Gabriola Island: New Society Publishers.
- Williams, B. (2006). «The Human Prejudice». *Philosophy as a Humanistic Discipline*. Princeton: Princeton University Press, 135-52. <https://www.jstor.org/stable/j.ctt7rx9w>.
- Williams, B.; Smart, J.J.C. (2011). *Utilitarismo: un confronto*. Napoli: Bibliopolis.



# Allevamenti intensivi e insostenibilità dello sfruttamento animale: una prospettiva scientifica

Francesco Gonella

Università Ca' Foscari Venezia, Italia

**Abstract** Climate and ecological emergencies are providing a new perspective to the discussion on the intensive animal farming. Science may give an effective contribution to clarify why animal farming is unsustainable. In this chapter, I present some recent scientific results aimed at defining the role of animal exploitation in the degradation of the global ecosystem. The scientific perspective can be effectively placed side by side the ethical, social, philosophical and health issues traditionally related to the search for animal rights and well-being.

**Keywords** Animal farming. Animal exploitation. Climate change. Intensive farming. Sustainability.

**Sommario** 1 Introduzione. – 2 Mattatoio globale. – 3 La Scienza e gli allevamenti intensivi. – 4 Politica e propaganda. – 5 Conclusioni.

## 1 Introduzione

Gli animali vanno tutelati e difesi. Le radici filosofiche di questa posizione sono molto antiche, ma hanno assunto a partire dal XX secolo nuovi significati sociali ed etici dopo l'invenzione dell'allevamento intensivo.

Le basi etiche della lotta per i diritti, la difesa e il benessere degli animali sono state in seguito affiancate via via da aspetti economici e giuridici, laddove gli studi etologici e le neuroscienze hanno

sostanziato definitivamente l'idea che gli animali soffrano, provino emozioni, dolore e paura, e spesso decodifichino la realtà a un livello di complessità paragonabile a quello proprio della specie umana. Contestualmente, sono stati approfonditi gli aspetti nutrizionistici, e non esiste più un dibattito scientifico accreditato (al di fuori del negazionismo più insensato) sul fatto che una dieta basata sulla carne sia dannosa per la salute.

In anni recenti, la scienza si è assunta l'incarico di portare in modo nuovo in primisso piano la 'questione animale'. Le emergenze climatica ed ecologica, la nascita del concetto transgenerazionale di sostenibilità e il ruolo sistemico degli animali nella preservazione della vita e della salute della geobiosfera costituiscono le prospettive di studio tramite le quali la scienza può dare un nuovo contributo alle lotte animaliste. In questa nota, vengono delineate le drammatiche conseguenze che l'allevamento intensivo sta recando agli equilibri planetari.

Un accenno verrà inoltre proposto di come questa situazione sia legata a doppio filo con la disinformazione programmata portata avanti da lobbies agricole e industriali, le cui azioni ricalcano da vicino le politiche e la narrativa delle grandi compagnie di sfruttamento delle fonti energetiche basate sui combustibili fossili.

## 2 Mattatoio globale

La capacità di interpretare la realtà e di capire quello che sta succedendo passa anche per la conoscenza di (alcuni) dati in grado di fornire una fotografia della effettiva situazione dell'allevamento di animali a livello mondiale e dalla quale ricavare le informazioni su cui costruire quindi la propria comprensione. Come ci insegnano gli esperti di teoria dell'informazione, l'elaborazione dei dati conduce alla creazione di informazione, la cui elaborazione successiva diventa conoscenza, la quale, sottoposta a ulteriore elaborazione, può diventare saggezza. La presenza di dati attendibili sull'allevamento quindi è ineludibile, non solo per qualificare correttamente quello di cui si sta parlando, ma anche per cogliere e sostanziare numericamente gli aspetti più critici. Attualmente, l'esplosione pervasiva delle reti di informazione, accompagnata da una progressiva inefficacia dei meccanismi di validazione, porta alla creazione di narrative che non hanno nulla a che fare con la realtà fattuale, e sulle quali vengono costruite verità che esistono solo per chi le vuole far credere. È opportuno quindi partire da alcuni dati (Ritchie 2023a; 2023b; ISTAT), che non costituiscono un'opinione bensì una realtà di fatto. Nel mondo, 23 miliardi di animali terrestri ogni istante stanno vivendo rinchiusi in allevamenti intensivi (*factory farms*). Ogni giorno, nel mondo vengono abbattuti e macellati:

- 
- Circa 900.000 bovini (circa 6.000 in Italia);
  - 3.800.000 suini (28.000 in Italia, circa 20 al minuto);
  - Più di 200.000.000 polli (1.500.000 in Italia, 17 al secondo);
  - 1.700.000 pecore;
  - 1.400.000 capre;
  - 12.000.000 anatre.

Le stime globali dicono quindi che ogni anno vengono uccisi circa 80 miliardi di animali terrestri, la maggior parte dei quali, ripetiamo, allevati intensivamente, a cui si aggiungono più di 100 miliardi di pesci (Ladak, Reese Anthis 2022). La prima riflessione generata da questi numeri, una riflessione che facilmente può sorgere anche in chi non si è mai soffermato a pensare alla catena della produzione del cibo, è quante risorse, soprattutto agricole, siano state necessarie ad allevare e nutrire gli 80 miliardi di animali macellati ogni anno.

Un altro dato quasi incredibile, che arriva dal censimento svolto periodicamente dall'IPBES (Piattaforma intergovernativa scientifico-politica sulla biodiversità e i servizi ecosistemici) e altre Agenzie internazionali sotto l'egida ONU, il quale ci informa che nel mondo il 60% della biomassa di mammiferi è data da animali che vivono rinchiusi all'interno di stabilimenti o gabbie in attesa di essere uccisi. Il 36% della biomassa di mammiferi è formata dagli esseri umani, e solo il 4% da tutte le altre specie di mammiferi (Bar-On et al. 2018). Ora, non occorre possedere una particolare preparazione scientifica per sospettare che questa situazione non porterà a nulla di buono, e che vi siano profondi e imprescindibili motivi per cercare a tutti i costi di modificare la cultura sociale ed economica che è riuscita a portarci a questo punto.

Ma a rendere se possibile ancora più drammaticamente sconvolgenti i numeri di cui sopra sono i dati sull'aspettativa di vita. Negli allevamenti intensivi, gli animali vengono macellati giovanissimi. Rapportando la durata della loro vita in allevamento all'aspettativa di vita che avrebbero in natura, si può facilmente calcolare il corrispondente dato in termini della vita di un uomo (assumiamo per l'uomo un'aspettativa di 70 anni). I bovini da carne vengono uccisi tra 1 e 2 anni di età, corrispondente all'età 'umana' di un bambino di 5 anni, e solo le vacche da latte arrivano ai corrispondenti 18 anni di un uomo. I suini e i polli da carne vengono uccisi rispettivamente a 6 mesi e a 6 settimane d'età (Four Paws International 2024). Queste età corrispondono, rapportate alla loro aspettativa di vita naturale, all'età di bambini di 2 e di 1 anno, rispettivamente. Che siano petti di pollo, bistecche di manzo o prosciutti, di fatto il cibo di chi consuma carne è fatto di cuccioli.

La narrativa propagandata dalle lobby della zootecnia (Carni Sostenibili 2024) da anni afferma che la loro attenzione per il benessere degli animali è altissima, tanto che gli allevamenti

intensivi sarebbero i luoghi in cui la cura dell'animale è migliore. Ora, è veramente difficile capire come lo stare attenti al benessere di qualcuno possa consistere nel tenerlo prigioniero e poi ucciderlo quand'è ancora un cucciolo.

### 3 La Scienza e gli allevamenti intensivi

Il mondo scientifico ha iniziato negli anni recenti a studiare e a sviluppare approcci conoscitivi specifici per indagare il ruolo del mondo animale nella complessità con cui si manifestano gli equilibri ecosistemici globali di un pianeta sostenibile e in salute. Lo sviluppo dell'etologia e delle neuroscienze ha portato a comprendere meglio 'chi' sono gli animali, cosa provano e cosa pensano, evidenziando tratti caratteristici condivisi con l'animale uomo, ponendo così le basi per una giurisprudenza riguardante i diritti fondamentali degli animali e sostanziando gli aspetti etici legati al rifiuto della somministrazione di sofferenza da parte dell'uomo.

La conservazione delle specie a rischio è diventata – grazie anche alle scienze naturali, alla creazione di riserve e di istituzioni dedicate e al capillare lavoro sul campo degli etologi – pratica diffusa e nel contempo nota al grande pubblico. Tutto questo peraltro non ha ancora contribuito significativamente a spostare l'attenzione agli animali maltrattati e uccisi direttamente dall'uomo nell'ambito dell'allevamento intensivo. La zootecnia intensiva a livello globale depaupera enormi quantità di risorse, alterando spesso in modo irreversibile gli equilibri legati all'utilizzo del suolo, alla produttività agricola, alla biodiversità, per arrivare agli squilibri e alle crisi sociali determinate dall'esigenza di preservare la produttività economica dello sfruttamento animale. Ma la chiave di lettura più efficace per capire i danni dell'allevamento intensivo è probabilmente rappresentata dal suo legame con il cambiamento climatico, in termini di effetti e di (mancate) azioni necessarie per la sua mitigazione. Gli allevamenti intensivi giocano un ruolo diretto e indiretto importante nell'aggravamento del progredire del cambiamento climatico. Questo ruolo assume aspetti diversi, come si vedrà più in dettaglio nel seguito. Volendo individuare una lista di fattori con cui l'allevamento intensivo è in relazione scegliamo:

- Emissioni di gas serra;
- Deforestazione;
- Perdita di biodiversità;
- Zoonosi.

Tutti questi aspetti di fatto potrebbero essere ricongiunti in un'unica analisi più ampia, essendo parte di quella rete interconnessa di

accadimenti con la quale si manifesta la complessità del sistema Terra e della vita in esso ospitata.

Da quasi due decenni la scienza mette in guardia sul contributo dell'allevamento alle emissioni di gas serra, sottolineando l'importanza di perseguire una politica globale che provveda immediatamente a trasformare le pratiche di allevamento e l'attuale gestione dell'agricoltura a ciò destinata (Koneswaran, Nierenberg 2008). Il computo delle emissioni di gas climalteranti (misurate in CO<sub>2</sub>-equivalenti) per kilogrammo di cibo parla chiaro (Clark et al. 2022):

- 1 bistecca di manzo comporta l'emissione di 54 kg di CO<sub>2</sub>-eq;
- 1 kg di uova: 4,5 kg di CO<sub>2</sub>-eq;
- 1 kg di riso: 4 kg di CO<sub>2</sub>-eq;
- 1 kg di pizza (vegana): 2 kg di CO<sub>2</sub>-eq;
- 1 kg di pane: 0,9 kg di CO<sub>2</sub>-eq.

L'impetuosa analisi tiene conto non solo delle conseguenze dirette in sede di allevamento e macellazione, ma anche delle emissioni legate alla produzione di cereali e fertilizzanti coinvolta nella produzione del cibo per gli animali, nonché quelle relative all'approvvigionamento idrico necessario in termini di uso e trasporto d'acqua. Per produrre 1 kg di carne di manzo sono necessari 25 kg di cereali e circa 15.000 litri d'acqua (Hess, Williams 2023). All'utilizzo di queste risorse va aggiunto il computo emissivo legato all'utilizzo di risorse energetiche, nonché il trasporto e la distribuzione del cibo e dei prodotti animali. Ora, a partire dall'analisi della produzione animale e delle emissioni ad essa legate, la scienza ha individuato diverse strategie efficaci di mitigazione del cambiamento climatico. Purtroppo, ancora una volta, le indicazioni che la scienza fornisce restano ignorate, e contestualmente ne viene tacito il messaggio.

Al netto dei territori desertici o ricoperti dal ghiaccio, metà del territorio nel mondo viene usato per l'agricoltura, la maggior parte destinata a supportare gli allevamenti (circa 550.000.000 di ettari). Un ipotetico passaggio dalle diete attuali delle popolazioni mondiali a una dieta consistente soltanto in piante, pesce e uova basterebbe da sola a ridurre del 75% questo consumo di suolo. D'altra parte, l'utilizzo di suolo per 1.000 kilocalorie di prodotto alimentare si attesta in circa 120 m<sup>2</sup> per la carne di manzo, laddove per ottenere 1.000 kilocalorie dal consumo di uova sono necessari poco più di 4 m<sup>2</sup>, e meno di 1 m<sup>2</sup> per riso o mais (Ritchie 2021).

L'utilizzo intensivo di monoculture in immensi territori agricoli è la principale causa di deforestazione (FAO 2022). Appare quindi chiaro come alla deforestazione sia direttamente legata la scelta politico-economica di destinare alla zootecnia larga parte del territorio agricolo. L'utilizzo del suolo per l'agricoltura intensiva a sua volta produce il suo progressivo depauperamento e degradazione,

che risulta essere alla base di un'altra delle emergenze ecosistemiche più rilevanti, la perdita di biodiversità (European Parliament 2025). A questa sono legati fenomeni di interruzioni di catene trofiche, nonché la degradazione irreversibile di habitat naturali che hanno garantito la sopravvivenza di quegli stessi ecosistemi. Inoltre, la perdita di biodiversità si manifesta anche con l'interruzione fisica dei collegamenti tra habitat e zone diverse provocata dall'estensione dei nuovi territori monoculturizzati. Ciò comporta una proliferazione di varianti diverse di microorganismi e virus e un aumento della probabilità di zoonosi, malattie causate da agenti trasmessi direttamente o indirettamente dagli animali all'uomo (Keesing, Ostfeld 2023). Un cosiddetto 'salto di specie', diventato tristemente famoso con la recente pandemia da Coronavirus, si realizzerà tanto più facilmente quanto più sarà turbato l'equilibrio della rete della vita nei territori di cui la zootecnia industriale si appropria. Ad ogni modo, la conclusione sistemica a cui si giunge mettendo insieme le tessere del puzzle è che l'allevamento intensivo è, sotto tutti i punti di vista, semplicemente insostenibile.

In generale, le analisi condotte in diversi studi mostrano come l'allevamento intensivo sia una delle pratiche di gran lunga meno sostenibili. Non appena si esce dal paradigma antropocentrico per cui le risorse usate si misurano in termini di valore economico di mercato, il calcolo diventa impietoso: il contributo energetico delle risorse destinate al comparto allevamento è devastante, e questo conto purtroppo lo paga la geobiosfera. A titolo di esempio, il lavoro di Spagnolo et al. (2020) analizza la sostenibilità di un impianto di produzione energetica basato sul biogas, dove coltivazioni dedicate di mais e grano, fertilizzate grazie ad un allevamento bovino, forniscono la biomassa vegetale che viene fatta fermentare per produrre gas combustibile. L'impianto risulta caratterizzato da un consumo a monte di risorse dominato dalla parte legata all'allevamento. A dispetto di una narrativa diffusa, questo tipo di impianto non è sostenibile, ovvero, le risorse consumate a monte della produzione non sono reintegrabili con la stessa tempistica – il che costituisce di fatto la definizione stessa di (in)sostenibilità. La zootecnia perturba il sistema globale della geobiosfera in modo gravissimo, affiancando alle motivazioni etiche della lotta contro lo sfruttamento animale quelle – a loro volta fondate su valori etici – legate alla lotta per la sopravvivenza stessa della rete della vita così come la conosciamo.

#### 4     **Politica e propaganda**

La narrativa sugli allevamenti intensivi è figlia della propaganda, allo stesso modo con cui lo sono quelle rivolte a rassicurarci che tra breve avremo nuove tecnologie che risolveranno i problemi (si veda Gonella et al. 2019). In generale, in Italia la narrativa sugli animali e sulla carne non si pone, né si è mai posta, il problema delle questioni etiche legate a come gli animali stessi vengono trattati. Essa è costruita sul richiamo alle ‘tradizioni’ e sulla mitizzazione feticista della cultura del cibo, allo stesso modo con cui la caccia viene vista non per quello che è, cioè la legalizzazione del diritto di uccidere per puro divertimento, ma viene invece propagandata come manifestazione di vicinanza e rispetto della natura.

In Italia, ci sono più di 150.000 aziende zootecniche (dati ISTAT). L’industria della carne promuove comunicazioni di disinformazione, come ad esempio con il sito «Carni Sostenibili», ove si afferma che «l’allevamento considerato intensivo è più efficiente e più sostenibile, grazie al progresso tecnologico che consente ad esempio un’alimentazione di precisione adeguata ad ogni specie, che permette di ottenere un miglior indice di conversione degli alimenti vegetali in carne, riducendo fortemente gli sprechi e quindi l’impatto ambientale» (Carni Sostenibili 2024). Viene quindi passata surrettiziamente l’idea che esista un dibattito sul ruolo degli allevamenti intensivi in termini di riscaldamento globale e in termini di possibile strategia di sostenibilità. E viene fatto credere che questo dibattito abbia finito per assumere una coloratura ideologica, per cui il cosiddetto animalismo sarebbe derivato da posizioni di natura prettamente politica. La realtà invece va cercata nel modo di operare della vera scienza, che indipendentemente da qualsiasi posizione di carattere ideologico persegue innanzitutto la descrizione osservativa della realtà di fatto, applicando quindi gli strumenti di indagine propri di conoscenze validate e condivise da tutta la comunità, per trarre infine conclusioni la cui attendibilità non può essere messa in dubbio, se non eventualmente da nuovi elementi portati nell’ambito del discorso.

In realtà, oggi non è più necessario alcun dibattito sugli effetti nefasti dell’allevamento intensivo, perché non ce n’è più bisogno: la scienza ha ampiamente dimostrato che non solo l’allevamento intensivo non è il più sostenibile ma, anzi, esso è del tutto insostenibile. Nessuno che sia intellettualmente onesto può credere che l’allevamento intensivo sia benefico per l’ambiente, rispettoso del benessere animale, e che sia il modo migliore di usare il territorio.

Tuttavia, come riportato ad esempio da Simona Vallone (Vallone, Lambin 2023), l’allevamento intensivo continua a ricevere la maggior parte dei sussidi pubblici a supporto dei produttori di cibo, e il settore zootecnico di fatto resiste alla necessaria trasformazione del sistema del cibo solo grazie a poteri strumentali basati sull’interesse di privati,

tant'è che i governi ignorano bellamente il potenziale di mitigazione climatica di questa trasformazione. Ad oggi, solo 12 Paesi dei 175 firmatari l'Accordo di Parigi hanno incluso impegni di riduzione delle emissioni da parte del settore zootecnico (Harwatt et al. 2024), peraltro quasi tutti senza poi mantenerli. Dalle analisi dell'agenzia *DeSmog* (Sherrington 2024) e del giornale *The Guardian*, centinaia di lobbisti dell'agricoltura industriale e dei settori della carne e dei latticini hanno partecipato alla recente COP29. Più di 200 delegati delle grandi compagnie agricole e dei gruppi commerciali si sono registrati per i dibattiti. Tra di loro, i delegati delle grandi organizzazioni, ad esempio JBS, la più grande azienda di lavorazione della carne del mondo, e Nestlé, la più grande azienda produttrice di cibo. Come riportato nel commento pubblicato sul *Washington Post* (Jacquet 2021), l'industria della carne combatte contro le azioni di mitigazione degli effetti del cambiamento climatico facendo esattamente quello che fanno le grandi Compagnie di estrazione del petrolio.

## 5 Conclusioni

Le motivazioni etiche legate all'immensa quantità di sofferenza somministrata nell'ambito dello sfruttamento animale dovrebbero da sole bastare a rifiutare una situazione che oggi la società umana considera mero *business as usual*. Ora la lotta per i diritti e il benessere degli animali e per l'abolizione degli allevamenti intensivi si è arricchita di una nuova prospettiva, che inquadra questo sfruttamento da un punto di vista scientifico di analisi delle sue conseguenze. Esso risulta legato in modo sistematico praticamente a tutti i fattori che stanno concorrendo a rendere sempre più probabile un futuro in cui i collassi degli ecosistemi renderanno la Terra di oggi scarsamente vivibile. Le informazioni fornite dalla comunità scientifica, compatta e globale, non sono ideologizzate, sono reali. E la comunità stessa fornisce da anni le risposte alle domande su cosa andrebbe fatto per evitare di continuare - per usare le parole del Segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres - ad accelerare sull'autostrada per l'inferno climatico. Simili scenari, superfluo dirlo, non possono prescindere dalla riconversione globale dell'agricoltura, e dall'abbandono della macchina dello sfruttamento animale. Lo stesso mantra della crescita produttiva che sta alla base del disastro ecologico a cui stiamo andando incontro costituisce il substrato ideologico alla base delle politiche di intensivizzazione dell'allevamento. Come detto, l'allevamento intensivo è insostenibile. È su questa linea di pensiero e su questa strategia comunicativa che la scienza deve ora farsi carico di entrare nel dibattito, innanzitutto informando, ma anche lavorando a stretto contratto con le comunità sociali e politiche a tutti i livelli.

## Bibliografia

- Bar-On, Y.M.; Phillips, R.; Milo, R. (2018). «The Biomass Distribution on Earth». *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 115, 6506-11. <https://doi.org/10.1073/pnas.1711842115>.
- Carni Sostenibili (2024). «Per un'intensivizzazione sostenibile». 22 Aprile 2024. <https://www.carnisostenibili.it/per-un-intensivizzazione-sostenibile-degli-allevamenti/>.
- Clark, M.; Springmann, M.; Rayner, M.; Harrington, R.A. (2022). «Estimating the Environmental Impacts of 57,000 Food Products». *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 119, e2120584119. <https://doi.org/10.1073/pnas.2120584119>.
- European Parliament (2025). «Biodiversity Loss: What is Causing It and Why Is It a Concern?». European Parliament Topics. <https://www.europarl.europa.eu/topics/en/article/20200109ST069929/biodiversity-loss-what-is-causing-it-and-why-is-it-a-concern>.
- FAO (2022). *Tropical Rainforests Under Pressure as Agricultural Expansion Drives Global Deforestation*. FAO Remote Sensing Survey 2022. <https://openknowledge.fao.org/server/api/core/bitstreams/fe22a597-a39d-4765-8393-95fbcaed6416/content>.
- Four Paws International (2024). «The Life Expectancy of Farm Animals». <https://www.four-paws.org/campaigns-topics/topics/farm-animals/age-of-farm-animals>.
- Gonella, F.; Almeida, C.M.V.B.; Fiorentino, G.; Handayani, K.; Spanò, F.; Testoni, R.; Zucaroi, A. (2019). «Is Technology Optimism Justified? A Discussion Towards a Comprehensive Narrative». *Journal of Cleaner Production*, 223, 456-65. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2019.03.126>.
- Harwatt, H.; Hayek, M.N.; Behrens, P.; Ripple, W.J. (2024). «Options for a Paris-Compliant Livestock Sector». Research Report. Brooks McCormick Jr., Animal Law & Policy Program, Harvard Law School. <https://animal.law.harvard.edu/wp-content/uploads/Paris-compliant-livestock-report.pdf>.
- Hess, T.; Williams, A. (2023). «Here's How Much Water It Takes to Make a Serving of Beef – and Why Where It Comes from is So Important». *The Conversation*, 26 June. [https://theconversation.com/heres-how-much-water-it-takes-to-make-a-serving-of-beef-and-why-where-it-comes-from-is-so-important-208155?utm\\_medium=e](https://theconversation.com/heres-how-much-water-it-takes-to-make-a-serving-of-beef-and-why-where-it-comes-from-is-so-important-208155?utm_medium=e).
- ISTAT (2024). «Macellazione Bestiame a Carni Rosse e Bianche». Istituto Nazionale di Statistica. [https://esploradati.istat.it/databrowser/#/it/dw/categories/IT1,Z1000AGR,1,0/AGR\\_CRP/DCSP\\_MACELLAZIONI](https://esploradati.istat.it/databrowser/#/it/dw/categories/IT1,Z1000AGR,1,0/AGR_CRP/DCSP_MACELLAZIONI).
- Jacquet, J. (2021). «The Meat Industry is Doing Exactly What Big Oil Does to Fight Climate Action». *The Washington Post*, 14 May.
- Koneswaran, G.; Nierenberg, D. (2008). «Global Farm Animal Production and Global Warming: Impacting and Mitigating Climate Change». *Environmental Health Perspectives*, 116, 578-82. <https://doi.org/10.1289/ehp.11034>.
- Ladak, A.; Reese Anthis, J. (2022). «Animals, Food, and Technology (AFT) Survey: 2021 Update». *Sentience Institute*. <https://www.sentienceinstitute.org/aft-survey-2021>.
- Ritchie, H. (2021). «If the World Adopted a Plant-Based Diet, We Would Reduce Global Agricultural Land Use from 4 to 1 Billion Hectares». *OurWorldInData.org*. <https://ourworldindata.org/land-use-diets>.

- Ritchie, H. (2023a). «How Many Animals Get Slaughtered Every Day?». *OurWorldInData.org*. Data from Food and Agriculture Organization (FAO) of the UN. <https://ourworldindata.org/how-many-animals-get-slaughtered-every-day>.
- Ritchie, H. (2023b). «How Many Animals are Factory-Farmed?». *OurWorldInData.org*. Data from Food and Agriculture Organization (FAO) of the UN. <https://ourworldindata.org/how-many-animals-are-factory-farmed>.
- Sherrington, R. (2024). «Meat, Dairy and Pesticide Lobbyists Return in High Numbers to Climate Summit». *DeSmog International*, 18 November. <https://www.desmog.com/2024/11/18/big-ag-delegates-cop-29-azerbaijan-baku/>.
- Spagnolo, S.; Chinellato, G.; Cristiano, S.; Zucaro, A.; Gonella, F. (2020). «Sustainability Assessment of Bioenergy at Different Scales: An Emergy Analysis of Biogas Power Production». *Journal of Cleaner Production*, 277, 124038. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2020.124038>.
- Vallone, S.; Lambin, E.F. (2023). «Public Policies and Vested Interests Preserve the Animal Farming Status Quo at the Expense of Animal Product Analogs». *One Earth*, 6, 1213-26. <https://doi.org/10.1016/j.oneear.2023.07.013>.

# Focus

## Manifesto per una nuova medicina veterinaria

Cinzia Ciarmatori  
Medica veterinaria indipendente

Negli ultimi decenni si è fatta sempre più pressante l'esigenza di un ripensamento profondo della professione veterinaria, non solo dal punto di vista tecnico-scientifico, ma soprattutto etico e formativo. Le neuroscienze, l'etologia cognitiva e la psicologia comparata, lo studio delle menti, delle culture e linguaggi animali hanno definitivamente superato la concezione meccanicistica dell'animale-macchina cartesiano. Ai vertebrati in particolare, ma sempre più evidenze emergono anche per molti invertebrati (Ponte et al. 2022), sono attribuiti soggettività, capacità di provare emozioni e complessità relazionale proprie degli esseri senzienti. Parallelamente, si è sviluppata a partire dagli anni Sessanta del secolo scorso una maggiore attenzione pubblica e sensibilità per il benessere e i diritti degli altri animali, spinta anche dai movimenti animalisti antispecisti e dalle crisi ambientali globali.

In questo contesto nasce il *Manifesto per una Nuova Medicina Veterinaria*, frutto di oltre vent'anni di esperienza clinica e di un percorso personale e professionale volto a integrare sapere scientifico, riflessione filosofica e coerenza etica. Il Manifesto, articolato in sette punti, invita a superare le contraddizioni interne alla professione veterinaria e a porre al centro cura, compassione e rispetto per gli altri animali. Tra le proposte centrali figura quella della separazione delle carriere veterinarie e il riconoscimento del diritto all'obiezione di coscienza.

Il corso di laurea magistrale in Medicina Veterinaria, in Italia come in Europa, mantiene oggi un impianto formativo unitario. Chiunque voglia diventare medico veterinario deve affrontare un percorso di studi che

include sia la clinica degli animali familiari sia l'igiene degli alimenti di origine animale, la zootecnia e l'ispezione nei macelli. Questo impianto nasce da una tradizione che concepisce la veterinaria come professione polivalente, ma che oggi si scontra con nuove sensibilità e con una sempre maggiore specializzazione della professione.

Molti studenti e studentesse, motivati da un'etica della cura e da uno sguardo rinnovato nei confronti degli altri animali, si trovano costretti a partecipare ad attività che vivono come violente e profondamente incoerenti con i propri valori. Tra queste le visite obbligatorie nei mattatoi, che rappresentano spesso un vero e proprio trauma, inteso classicamente in termini psicologici come un turbamento dello stato psichico in seguito ad avvenimenti dotati di notevole carica emotiva. Il divario tra la proclamata tutela del benessere animale e la pratica di assistere all'uccisione sistematica di individui senzienti genera un forte conflitto morale e dissonanza cognitiva.

Per rispondere a queste criticità il Manifesto propone una riforma strutturale della formazione veterinaria: la separazione in due indirizzi formativi distinti. Uno orientato alla cura degli animali familiari, degli animali selvatici e alla tutela della biodiversità e dell'ambiente; l'altro dedicato al settore zootecnico, alla sicurezza alimentare e all'industria degli alimenti. Entrambi i percorsi potrebbero condividere i primi anni di base e differenziarsi successivamente attraverso insegnamenti specifici e tirocini coerenti con l'ambito professionale scelto.

Questa distinzione non rappresenterebbe una frammentazione, ma un arricchimento della formazione, in linea con le reali esigenze del mercato del lavoro e con l'evoluzione delle competenze richieste. È del resto un fenomeno già in atto *de facto* ma che rimane non formalizzato, costringendo ogni studente a un percorso formativo unico, anche a costo di sofferenza, alienazione o abbandono degli studi.

In attesa di una riforma organica, è urgente introdurre il riconoscimento formale del diritto all'obiezione di coscienza per le studentesse e gli studenti di veterinaria. La Legge 413/1993 già tutela gli obiettori alla sperimentazione animale, imponendo alle università di prevedere modalità didattiche alternative. Lo stesso principio dovrebbe essere esteso alle attività didattiche e ai tirocini che comportano l'uccisione o lo sfruttamento di animali, come quelli nei macelli o negli allevamenti intensivi.

L'obiezione di coscienza non comprometterebbe la qualità della formazione né la tutela dell'interesse pubblico. Gli studenti obiettori potrebbero essere formati attraverso simulazioni, video, casi clinici e tirocini in santuari o rifugi (Knight 2014), e si impegnerebbero a orientare la propria carriera verso ambiti coerenti. Il diritto all'integrità morale è un principio cardine dell'educazione universitaria, e va tutelato anche nel contesto della formazione veterinaria.

Riformare la medicina veterinaria significa riconoscere che la professione non è più, da molto tempo, una sola. Le diverse anime, tutte legittime e necessarie, richiedono percorsi formativi e strumenti giuridici adeguati. Separare le carriere e introdurre l'obiezione di coscienza non è un atto

divisivo, ma un atto giusto e lungimirante. Significa includere chi oggi si sente escluso, valorizzare le competenze e rendere la medicina veterinaria più coerente con la propria missione: prendersi cura della vita, in tutte le sue forme, in un'ottica che sia davvero *One Health* e che tenga conto non solo delle conseguenze etiche, ma anche ambientali e sociali di modalità di sfruttamento intensivo non più sostenibili degli animali non umani (Koneswaran, Nierendberg 2008).

## Bibliografia

- Knight, A. (2014). «Conscientious Objection to Harmful Animal Use within Veterinary and Other Biomedical Education». *Animals*, 4(1), 16-34. <https://doi.org/10.3390/ani4010016>.
- Koneswaran, G.; Nierenberg, D. (2008). «Global Farm Animal Production and Global Warming: Impacting and Mitigating Climate Change». *Environmental Health Perspectives*, 116(5), 578-82. <https://doi.org/10.1289/ehp.11034>.
- Ponte, G. et al. (2022). «Cephalopod Behavior: From Neural Plasticity to Consciousness». *Frontiers in System Neuroscience*, 12 April, 15. <https://doi.org/10.3389/fnsys.2021.787139>.



## **Parte 2**

Profili di diritto internazionale ed europeo



# Di silenzi e di discriminazioni interspecie: il quadro delle fonti a tutela degli animali non umani nel diritto internazionale pubblico e dell'Unione europea

Sara De Vido  
Università Ca' Foscari Venezia, Italia

**Abstract** This chapter critically examines the anthropocentric foundations of international and EU law concerning the protection of non-human animals. It highlights the fragmentation of the legal instruments in force, the lack of global regulation, and the importance of emerging ecocentric approaches. The chapter provides an overview of the main legal instruments adopted at the international and EU levels. Despite some progress, the law still perpetuates inter- and intra-species discrimination. The chapter argues that a radical rethinking of consolidated legal categories is needed to address the ecological crisis and promote inclusive justice.

**Keywords** Anthropocentrism. Ecocentrism. Biodiversity. EU law. International law.

**Sommario** 1 Del diritto internazionale antropocentrico e delle sue intrinseche discriminazioni intra- ed inter-specie. – 2 ... e di aperture ecocentriche. – 3 Il diritto internazionale a tutela degli animali non umani: un quadro delle fonti internazionali e del Consiglio d'Europa. – 3.1 Il ruolo del *soft law*: la Dichiarazione Universale sui Diritti degli Animali. – 4 Il diritto dell'Unione europea a tutela degli animali non umani. – 5 Conclusioni.

## 1 Del diritto internazionale antropocentrico e delle sue intrinseche discriminazioni intra- ed inter-specie

Parlare di diritti o diritto degli animali non umani (o più-che-umani o oltre-umani)<sup>1</sup> sfida categorie giuridiche ben consolidate, quali quella di soggetto e di soggettività giuridica, e pone al giurista e alla giurista una questione prima di tutto di metodo e approccio. È invero possibile soffermarsi sulle convenzioni internazionali, sugli strumenti giuridici di diritto dell'Unione europea, sulle leggi di molti Stati che hanno cercato di rendere «meno crudeli»<sup>2</sup> talune pratiche o che hanno per obiettivo quello di salvaguardare specie a rischio di estinzione; tuttavia questo è solo parzialmente sufficiente a scardinare una solida convinzione che ha animato il diritto, incluso il diritto internazionale, nel corso dei secoli: quella del primato (che in queste pagine e in questo libro si mette in discussione) dell'umanità sugli animali non umani: «International law is all-too-human» (Jones 2023, 38). Il diritto è intrinsecamente, ontologicamente, antropocentrico, e il diritto internazionale non fa eccezione se non fosse che per quest'ultimo l'antropocentrismo è stato visto come una conquista del ventesimo secolo, non certo un limite: il maturato interesse per i diritti umani nel corso del ventesimo secolo ha invero scardinato un altro, precedente, ontologico primato di un diritto che si è da sempre occupato di relazioni interstatali: quello dello Stato sugli individui. Nel 1978, un autore si interrogò sull'origine del diritto internazionale dei diritti umani, che avrebbe scalfito il «diritto delle nazioni», strettamente di natura interstatale e sostenne stessero emergendo «necessità antropocentriche di esistenza planetaria» (Prakash Sinha 1978, 497). Queste parole rivelano un elemento essenziale, ovvero l'interdipendenza dell'umanità con altri elementi, quali l'aria e l'acqua, che è anche alla base delle riflessioni più moderne del diritto internazionale, nonché del recente parere consultivo della Corte interamericana dei diritti umani.<sup>3</sup> Quarantacinque anni dopo questo studio, è necessario tuttavia un ulteriore passo avanti. Nel ventunesimo secolo, con il livello raggiunto di conoscenza tecnologica, è impensabile negare le responsabilità dell'umanità per la perdita di biodiversità, di piante e di specie, per il cambiamento climatico e tutti i fenomeni ad esso correlati. Sarebbe cieco e dannoso, anche rimanendo in un'ottica puramente utilitaristica, per l'umanità stessa

**1** In realtà tutte queste definizioni sono parziali, perché prevedono un elemento di comparazione che è dato dall'«umano». In questo lavoro si è scelto di utilizzare animali non umani per riconoscere che anche gli umani sono 'animali' a tutti gli effetti.

**2** Si ritiene che il primo statuto anti-crudeltà sia stato quello irlandese del 1635: *An Act Against the Plowing by the Tayle, and Pulling the Wooll Off Living Sheep*.

**3** Corte interamericana dei diritti umani, opinione consultiva 32 del 2025, Emergenza climatica e diritti umani, pubblicata il 3 luglio 2025.

---

negare che l'impatto umano - *rectius*, di una parte dell'umanità (Otto, Jones 2019) - sull'ambiente avrà delle conseguenze per questa e le generazioni future di animali umani e non umani.

L'antropocentrismo si basa sulla separazione cartesiana tra *res cogitans* e *res extensa*, che ha giustificato il dominio dell'umano sulla natura, oggettivizzandola (De Lucia 2019, 12). Il diritto internazionale dell'ambiente è antropocentrico di *default*, in quanto volto a proteggere entità vulnerabili - flora o fauna - ma solo allo scopo di garantire la sopravvivenza degli esseri umani sulla terra (Gillespie 2014). Ciò si ricava da una lettura delle principali convenzioni internazionali in materia ambientale.<sup>4</sup> Gillespie (2014, 12) ha sostenuto che l'antropocentrismo, così come la sua razionalità strumentale:

assumes a mandate to experiment, operate, or to manipulate Earthly Nature as humans see fit [...] the organic unity of Earthly Nature was replaced by the notion of the world as a machine with dimensions susceptible to measurement and control [...] the inertness of matter, the asserted lack of sentience and lack of inherent value in all that is not human, absolves humanity of any guilt regarding the apparent damage that humans may inflict upon individual animals or complete ecosystems.

In un'acuta critica al concetto di antropocene, un'autrice ha sottolineato che l'antropocentrismo è espressione di «un soggetto giuridico 'umano' sistematicamente privilegiato» che sottende «il sistema giuridico globale neoliberale nel suo complesso» e che proprio questa struttura gerarchica mina «significativamente l'abilità dell'ordine giuridico internazionale di rispondere alla crisi climatica, al degrado ambientale e all'imposizione di un *disempowerment* strutturale su un vasto e crescente numero di essere umani» (Grear 2015, 227).

## 2        ... e di aperture ecocentriche

L'ecocentrismo è una delle possibili risposte all'imperante antropocentrismo, nei termini qui intesi, e non è del tutto nuovo al diritto internazionale. Senza pretesa di esaurire la complessità dell'argomento, e senza entrare in questioni squisitamente filosofiche che non competono a chi scrive,<sup>5</sup> nel corso dei decenni, si è avvertita un'evoluzione ecocentrica nel diritto internazionale in materia

---

**4** E ciò nonostante alcuni evocativi preamboli, quali quello della Convenzione sulla diversità biologica del 1992 che proclama il valore intrinseco della diversità biologica anche per le generazioni future.

**5** Sul punto si veda ampiamente la parte prima di questo volume.

ambientale, stravolgendone quella che era la sua iniziale polarizzazione verso l'antropocentrismo, ovvero l'idea che l'ambiente vada protetto non di per sé, ma per il suo valore per gli esseri umani (Montini 2016). L'ecologia ha contribuito alla creazione di «un'impalcatura di riferimenti normativi, epistemologici ed etici adeguati ad affrontare le sfide attuali» del diritto internazionale dell'ambiente (De Lucia 2017, 181-5). Sarebbe riduttivo, tuttavia, considerare tanto l'antropocentrismo quanto l'ecocentrismo dei monoliti di pensiero e teorici. L'ecocentrismo, che si fonda su un'etica ecologica, del valore intrinseco della natura, ha sviluppato vari filoni di analisi filosofico-giuridica, inclusa la *Earth Jurisprudence* e la *Green Legal Theory*.<sup>6</sup> Un approccio ecocentrico al diritto sfida dunque l'antropocentrismo per muoversi oltre ed abbracciare, sul piano non solo filosofico ed etico, ma necessariamente anche sul piano giuridico, nuovi filoni di pensiero teorico quali la giustizia ecologica (Baxter 2005), i diritti della natura (Boyd 2017; Carducci 2017; Merino 2022), i diritti degli animali non umani,<sup>7</sup> prospettive giuridiche ecofemministe (De Vido 2025). De Lucia ha sostenuto che l'ecocentrismo fornisce una espressione più radicale di una rivalutata relazione tra esseri umani e natura: si tratta di una relazione che riconosce *agency* e soggettività alle entità naturali, integrità ecologica e valore intrinseco alla natura, nonché un utilizzo umano che deve essere sufficiente (e non ottimale) nell'ambito dei vincoli ecologici (De Lucia 2015). Queste osservazioni non sono mera *fictio juris*, come bene hanno dimostrato tanto nuove tendenze nel costituzionalismo (Baldin 2019 e in questo volume) quanto la giurisprudenza della Corte interamericana dei diritti umani e di alcune corti domestiche, in particolare sudamericane.<sup>8</sup> Più recentemente, sulla stessa linea innovativa di pensiero, si è posta la Corte internazionale di giustizia.<sup>9</sup> Un autore ha colto la complessità di mettere in discussione premesse onto-epistemologiche esistenti, sulle quali il diritto internazionale dell'ambiente è stato tradizionalmente costruito, e di ripensare «come noi, in quanto umani, ci collociamo nel mondo e come le nostre relazioni con altri

**6** *Earth Jurisprudence* identifica un approccio filosofico ai sistemi giuridici e di governance ad ogni livello, che cerca di guidare gli umani a comportarsi in un modo che contribuisca all'integrità, il funzionamento bilanciato e l'evoluzione della comunità rappresentata dalla Terra. Si veda, a riguardo, Burdon 2011; Cullinan 2021.

**7** La Corte costituzionale dell'Ecuador ha riconosciuto i diritti degli animali non umani quali diritti della natura nella sentenza n. 253-20-JH/22 (*Derechos de la Naturaleza y animales como sujetos de derechos*), caso 'Mona Estrellita', 27 gennaio 2022.

**8** Si veda, a titolo di esempio, il caso del fiume *Atrato* (Corte costituzionale, sentenza del 10 novembre 2016, T-622/16) e il caso 'Amazzonia' in Colombia (Corte Suprema de Justicia, Sala. Civil, 5 aprile 2018, M.P. Luis Armando Tolosa Villabona, STC 4360-2018).

**9** Corte internazionale di giustizia, parere consultivo concernente gli obblighi degli Stati in materia di cambiamenti climatici, 23 luglio 2025.

esseri non umani possono essere riorganizzate» (Nunes Chaib 2022, 10). Un fondamento ecologico per il diritto internazionale «unmakes disciplinary commitments to Eurocentrism and anthropocentrism [...] humanity is in constant interaction within natural systems including the climate» (Natarajan, Khoday 2021, 145). In altri termini, il futuro della Terra dipende dalla salvaguardia dell'integrità ecologica, che richiede uno sforzo chiaro per spostare «the parochial orthodox human focus» che gli esseri umani hanno mantenuto sin dalla modernità con un «more inclusive ecological one», che contempla una responsabilità anche per altre entità non umane (Kotzé 2014, 264).

Il diritto, come la *Earth Jurisprudence* ha fatto notare (Ito, Montini 2018, 221), è stato teorizzato in una specifica dicotomia umani/natura, dove i primi dominano la seconda. Ciò a cui assistiamo ora è il prodotto di decadi di sfruttamento ambientale e dominio degli esseri umani, i «privilegiati»,<sup>10</sup> sull'ambiente naturale. È il diritto che crea proprietà e possesso e legittima titoli: «over non-humans and over certain 'other' humans [...] reinforces its 'othering' and hierarchy-inducing qualities» (Kotzé, French 2018, 414). La dicotomia umani/natura è stata utilizzata al fine di determinare schemi di oppressione e discriminazione che vanno oltre gli esseri umani, includendo animali non-umani ed «oggetti naturali» (Gear 2015). Nell'apprezzare i rapporti di potere interspecie, è importante considerare altresì elementi di disuguaglianza e discriminazione intra specie, per non dimenticare che anche il termine «umano» o «umanità» non è un monolite, ma caratterizzato al suo interno da complesse dinamiche di potere. Si devono pertanto considerare «intra-species inequalities» (o, come ben osservato da Anne Gear (2015), gerarchie intra-specie) che sono «part and parcel of the current ecological crisis and cannot be ignored in attempts to understand it» (Malm, Hornborg 2014, 63). Così, ad esempio, gerarchie classiste e razziste espressione del concetto occidentale di proprietà furono fondamentali per giustificare l'espropriazione delle terre dei popoli indigeni, facendo emergere schemi dominanti di proprietà.

Si deve dunque riconoscere che i concetti che usiamo nel diritto internazionale incorporano inevitabilmente «tracce di potere e di dominio» (Singh, d'Aspremont 2019) e questo riconoscimento ci permette di riflettere su possibili cambiamenti caratterizzati dall'assenza di dominio, in prospettiva futura. Come sostenne il già Relatore Speciale per il diritto ad un ambiente sano, David Boyd,

la cultura dominante odierna e il sistema giuridico che la supporta sono distruttivi di per sé. Abbiamo bisogno di un nuovo approccio

---

**10** «Classe medio-alta, umano, tecnologicamente ed industrialmente 'sviluppato', maschio» (Gaard 1993).

che trovi le sue radici nell'ecologia e nell'etica [...] Siamo parte della natura: non indipendenti, ma interdipendenti. (Boyd 2017, xxxiv)

### 3 **Il diritto internazionale a tutela degli animali non umani: un quadro delle fonti internazionali e del Consiglio d'Europa**

Non esiste uno strumento giuridico di carattere globale che si occupi specificamente del benessere e del trattamento degli animali non umani (White 2013). Il diritto internazionale tutela gli animali non umani in modo frammentario e fortemente antropocentrico. È un diritto che distingue tra «categorie» di animali: da compagnia, da allevamento, fauna selvatica, e si snoda attraverso una molteplicità di strumenti giuridici di carattere vincolante che riguardano la conservazione delle specie e il loro commercio / utilizzo, talvolta il loro benessere o trattamento (Maffei 2009). Anche strumenti giuridici in materia di commercio internazionale hanno importanti effetti sul benessere degli animali.<sup>11</sup>

In questa tabella [tab. 1] ricostruiamo le più significative convenzioni in ambito internazionale e nel quadro del sistema giuridico del Consiglio d'Europa.

**Tabella 1** Principali convenzioni internazionali e regionali

Nome convenzione	Firma	Entrata in vigore	Ambito
Convenzione Internazionale per la regolamentazione della caccia alla balena	1946	1948	Regolamentazione caccia balene
Convenzione europea sul trasporto di animali	1968	1971	Benessere nel trasporto
Convenzione sulla conservazione della vicuña (camelide artiodattilo andino)	1969	1971	Conservazione della vicuña
Convenzione sulle zone umide di importanza internazionale	1971	1975	Zone umide, habitat acquatici
Convenzione UNESCO sulla protezione del patrimonio culturale e naturale	1972	1975	Siti naturali e culturali

**11** Si veda sul punto il capitolo di Barbiroto in questo volume.

Nome convenzione	Firma	Entrata in vigore	Ambito
Convenzione sul commercio internazionale delle specie minacciate di estinzione (CITES)	1973	1975	Commercio specie in via d'estinzione
Convenzione per la preservazione dell'orso polare e del suo habitat	1973	1976	Protezione orso polare e habitat
Convenzione europea per la protezione degli animali da allevamento	1976	1978	Condizioni negli allevamenti
Convenzione sulla conservazione delle specie migratorie	1979	1983	Specie migratorie
Convenzione sulla conservazione della vita selvatica in Europa	1979	1982	Specie selvatiche europee e habitat
Convenzione europea per la protezione degli animali durante la macellazione	1979	1985	Norme sul trattamento durante la macellazione
Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare	1982	1994	Biodiversità marina, risorse oceaniche
Convenzione per la protezione della flora e della fauna delle Alpi	1991	1992	Protezione ambientale della regione alpina
Accordo sulla conservazione dei piccoli cetacei nel Mar Baltico e Mare del Nord	1991	1994	Piccoli cetacei, acque europee
Accordo sulla conservazione dei pipistrelli in Europa	1991	1994	Pipistrelli europei
Protocollo di Madrid al Trattato Antartico	1991	1998	Protezione ambiente antartico
Convenzione sulla Diversità Biologica (CDB)	1992	1993	Tutela biodiversità, risorse genetiche
Accordo sulla conservazione degli uccelli acquatici migratori afro-europei	1995	1999	Protezione uccelli migratori
Accordo sulla conservazione dei cetacei del Mar Nero, Mediterraneo e Atlantico contiguo	1996	2001	Cetacei, habitat marini
Convenzione sull'accesso all'informazione ambientale	1998	2001	Diritti all'informazione ambientale
Convenzione sul commercio di sostanze chimiche pericolose	1998	2004	Commercio pesticidi e prodotti chimici

Nome convenzione	Firma	Entrata in vigore	Ambito
Protocollo di Cartagena sulla biosicurezza	2000	2003	Biosicurezza e OGM
Trattato Internazionale sulle Risorse Fitogenetiche per l'Alimentazione e l'Agricoltura	2001	2004	Biodiversità agricola
Protocollo di Nagoya	2010	2014	Accesso risorse genetiche e benefici

Tra le convenzioni più datate, vi è certamente la Convenzione sulla regolamentazione della caccia alle balene, adottata nel 1946. Di questo strumento, è opportuno osservare come nella sua impostazione originaria - scevra di quelle che saranno poi le decisioni della Commissione sulla regolamentazione della caccia alle balene che hanno condotto alla moratoria sulla caccia alle balene a scopi commerciali - avesse quale obiettivo la regolamentazione e non certo l'abolizione della caccia, a seguito dell'accertamento dell'impoverimento degli stock causato da un'attività venatoria che aveva conosciuto raramente dei veri e propri limiti (De Vido 2016).

Con specifico riferimento alla CITES, si deve osservare che il dibattito a livello internazionale sull'opportunità di una regolamentazione sul piano internazionale del commercio della flora e della fauna selvatica iniziò negli anni Sessanta: già allora il commercio della flora e della fauna selvatica era un'attività molto estesa, attraverso i confini degli Stati e dei continenti, collegata spesso ad alti livelli di sfruttamento e depauperamento delle risorse naturali. La prospettiva era, ed è tuttora, evidentemente antropocentrica, in quanto, per le specie non a rischio di estinzione, la regolamentazione del commercio doveva servire a garantirne la «sostenibilità» per «salvaguardare le risorse per il futuro». La protezione viene concessa al momento attuale a oltre 40.000 specie di animali e piante, sia che esse siano trattate come campioni, pellicce o erbe essiccate.<sup>12</sup> La Convenzione ha il più alto numero di ratifiche tra gli accordi di conservazione delle specie: 184 parti. Il preambolo della CITES riconosce che la flora e la fauna selvatica nelle loro diverse forme costituiscono una «parte insostituibile dei sistemi naturali sulla terra che devono essere protetti per questa e le generazioni a venire». La Convenzione vieta il commercio di specie a rischio di estinzione assegnando a ciascuna specie protetta una delle tre liste collegate a tre diversi livelli di protezione: l'allegato I contiene la lista delle specie a maggiore rischio di estinzione tra le piante e gli animali

---

**12** Sito ufficiale della Convenzione CITES, che regola il commercio internazionale di specie animali e vegetali minacciate per garantirne la conservazione: [www.cites.org](http://www.cites.org).

non umani catalogati dalla CITES; l'allegato II contiene la lista di piante e animali non umani che non sono necessariamente minacciate dall'estinzione ma che potrebbero acquisire questo status a meno che il commercio non sia controllato rigorosamente; l'allegato III contiene la lista delle specie il cui commercio è già regolato da uno Stato parte della CITES, ma lo Stato parte richiede la cooperazione da parte degli altri paesi per prevenire uno sfruttamento non sostenibile o illegale.

È opportuno far riferimento altresì alla Convenzione sulla diversità biologica (CDB), adottata nel 1992, che, pur non contenendo specifici allegati per la protezione di talune specie, riconosce il «valore intrinseco della biodiversità» e individua nella conservazione della diversità biologica una «preoccupazione comune dell'umanità», un «common concern of humankind». Detta nozione di diversità biologica, peraltro mai formalmente definita, enfatizza la protezione delle risorse e dei sistemi ambientali quale ragione di preoccupazione per l'umanità intera. Esisterebbe, in altri termini, un interesse internazionale alla conservazione e all'uso delle risorse biologiche altrimenti rientranti nell'ambito della sovranità territoriale di uno Stato (Boyle 1996, 40). Ciò implicherebbe l'adozione da parte degli Stati di quelle misure necessarie a garantire la variabilità tra gli organismi viventi, secondo un approccio che è allo stesso tempo intra-generazionale e inter-generazionale. La Convenzione contiene misure per la conservazione della diversità biologica, sia *in-situ* sia *ex-situ*; incentivi alla conservazione e all'utilizzo sostenibile della diversità biologica; norme sulla ricerca, l'istruzione, la verifica dell'impatto ambientale di progetti dell'uomo; la regolamentazione dell'accesso alle risorse genetiche e alla tecnologia per utilizzare siffatte risorse. Le norme della Convenzione si caratterizzano per la loro natura «aperta», nel senso che queste, pur vincolando gli Stati trattandosi di diritto internazionale pattizio, lasciano alle parti contraenti l'individuazione delle misure «as appropriate» per dare contenuto a generici obblighi.

Nel quadro del Consiglio d'Europa, è d'uopo menzionare la Convenzione di Berna relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa, con allegati, adottata a Berna nel 1979 (Convenzione di Berna), e, in un contesto geografico limitato quale quello dell'arco alpino, la Convenzione per la protezione della flora e della fauna della regione delle Alpi del 1991. La Convenzione di Berna, pur essendo una convenzione di carattere regionale, è aperta a Stati non parte del Consiglio d'Europa - ha quindi aspirazione universale, come molte altre convenzioni di questo sistema - e protegge sia le specie sia gli habitat naturali in Europa e in alcuni Stati africani. Al momento in cui si scrive conta 51 Stati parte, tra cui quattro Stati africani e l'Unione europea. Nel preambolo, la Convenzione riconosce che la flora e la fauna selvatica costituiscono un patrimonio naturale avente un valore estetico, scientifico, culturale,

ricreativo, economico ed intrinseco, che deve essere preservato e consegnato alle future generazioni. Il termine «valore intrinseco» si ritroverà poi anche negli strumenti dell’Unione europea e scalfisce, ancorché in minima parte, l’antropocentrismo che inevitabilmente li caratterizza. La Convenzione ha per obiettivo la conservazione della fauna e della flora selvatiche e dei loro habitat naturali, specialmente di quelle specie per le quali è necessaria la cooperazione degli Stati per la loro conservazione, e di promuovere siffatta cooperazione (art. 1). Il documento si concentra in particolare sulle specie a rischio di estinzione e vulnerabili, incluse quelle migratorie. Obbligo per le parti è di adottare le misure necessarie «per mantenere o adattare la popolazione della flora e della fauna selvatiche a un livello corrispondente in particolare alle esigenze ecologiche, scientifiche e culturali, tenendo conto delle esigenze economiche e ricreative e dei bisogni delle sottospecie, varietà o forme minacciate a livello locale» (art. 2). Alle parti è altresì chiesto di attuare politiche nazionali di conservazione della flora e della fauna selvatiche e dei loro biotopi, nonché di tenere conto, nella politica di pianificazione e di sviluppo e nei provvedimenti di lotta contro l’inquinamento, della conservazione della flora e della fauna selvatiche, e di promuovere l’educazione e la diffusione di informazioni generali sulla necessità di conservare specie di flora e fauna selvatiche e i loro biotopi. Anche la Convenzione di Berna si compone di allegati. Con riferimento ai biotopi delle specie di flora e fauna selvatiche enumerate agli allegati I e II, ogni parte contraente prende i provvedimenti legislativi e regolamentari appropriati e necessari per proteggerli (art. 4(1)), mentre, con riferimento alle zone di cui agli allegati II e III, importanti per le vie di migrazione, le parti contraenti si impegnano a «prestare particolare attenzione» alla loro protezione (art. 4(3)). Il Comitato permanente (*Standing Committee*) è competente per la revisione degli allegati. Gruppi di esperti – che possono, non devono, essere istituiti in base alla Convenzione – monitorano l’attuazione sia della Convenzione sia delle raccomandazioni del Comitato permanente. Gruppi di esperti, composti di rappresentanti delle parti contraenti specializzati in alcuni dei temi della Convenzione, hanno adottato un ampio numero di codici di condotta, linee guida, piani d’azione, anche in cooperazione con altre organizzazioni. Ad esempio, il *Group of Experts on Protected Areas and Ecological Networks* supervisiona l’*Emerald Network*, che si compone di aree che hanno un interesse speciale di conservazione in Europa.<sup>13</sup> Il network è stato creato dalla Raccomandazione n. 16 (1989) e Risoluzione n. 3 (1996): pur essendo atti di *soft law*, è chiaro

<sup>13</sup> Sito ufficiale dell’iniziativa Emerald Network, che promuove la creazione di corridoi verdi integrati per collegare spazi aperti urbani e naturali e migliorare la qualità della vita nella regione metropolitana di Boston: <https://www.emeraldnetwork.info/>.

che l'obbligo di proteggere le specie discende dalla Convenzione ma che la sua attuazione viene operata attraverso una serie di azioni e misure riconducibili all'obbligo generale. Quello che il network realizza è l'identificazione delle *Areas of Special Conservation Interest* (ASCI), in coordinamento con la designazione che viene operata dall'Unione europea nell'ambito del Network *Natura 2000*. Il Comitato permanente della Convenzione di Berna ha adottato nel 2023 un piano strategico<sup>14</sup> per guidare l'azione verso gli obiettivi di conservazione della natura da raggiungere entro il 2030, che completa l'adozione nel 2021 della Visione per la Convenzione di Berna fino al 2030.<sup>15</sup> Benché evidentemente la natura della Convenzione di Berna quale strumento marcatamente antropocentrico non venga meno, figlia di un momento storico-giuridico ben preciso legato all'evoluzione del diritto internazionale dell'ambiente, si deve notare l'apertura di questo piano strategico verso nuove prospettive. Così, ad esempio, i target dell'obiettivo 3 fanno riferimento allo sviluppo dell'ambiente naturale, «*thereby benefiting people's livelihoods*», alla conservazione e all'uso sostenibile della natura quale contributo positivo alle misure relative ai diritti umani, alla democrazia, alla gestione del paesaggio, al patrimonio culturale e alla salute fisica e mentale, a soluzioni «*nature-based*»<sup>16</sup> e «*ecosystem-based*»<sup>17</sup> che contribuiscono alla mitigazione del cambiamento climatico e all'adattamento ai suoi effetti. Dalle definizioni di *nature-based* e *ecosystem* non si ricavano certo approcci ecologici al diritto, quanto piuttosto il fatto che il benessere umano non è più l'unico parametro di azione, ma si affianca alla resilienza e alla biodiversità dei sistemi. Siamo lontani dal riconoscere diritti della natura, è evidente, ma si tratta comunque di un passo avanti verso un concetto di sostenibilità che non sia più antropocentrico *tout court* con qualche mitigazione, ma un concetto che inglobi più profili, incluso il benessere degli ecosistemi stessi. Insieme al piano strategico, è stata inoltre adottata

---

**14** Standing Committee, *Strategic Plan for the Bern Convention for the period to 2030*, 43rd meeting, 27 November-1 December 2023.

**15** Consiglio d'Europa, *Biodiversità: la Convenzione di Berna adotta un piano strategico per raggiungere gli obiettivi 2030 sulla conservazione della natura*, 12 dicembre 2023.

**16** UN Environment Assembly, Risoluzione 5/5 del 2022, che definisce le soluzioni basate sulla natura: «*actions to protect, conserve, restore, sustainably use and manage natural or modified terrestrial, freshwater, coastal and marine ecosystems which address social, economic and environmental challenges effectively and adaptively, while simultaneously providing human well-being, ecosystem services, resilience and biodiversity benefits*».

**17** IPBES *Global Assessment Report on Biodiversity and Ecosystem Services*, 2019.

una raccomandazione<sup>18</sup> e si è decisa l'istituzione di un gruppo di lavoro nel 2024. Altro elemento positivo in tal senso è rappresentato dalla campagna *Voices of Nature*, che riporta, attraverso esempi della prassi, le connessioni esistenti tra la fauna selvatica e le persone (e comunità), enfatizzando il concetto di partecipazione.<sup>19</sup>

### 3.1 Il ruolo del soft law: la Dichiarazione Universale sui Diritti degli Animali

Gli atti di soft law non hanno forza vincolante, ma costituiscono una prassi importante che va riconosciuta e valorizzata. Nel 1978, l'UNESCO ha proclamato la Dichiarazione Universale dei Diritti degli Animali, nella quale si riconosce che «all animals have equal rights to exist within the context of biological equilibrium». Il testo è stato poi revisionato dalla Lega internazionale per i diritti degli animali nel 1989 e sottoposta all'UNESCO nel 1990. La Dichiarazione si compone di un preambolo e di 14 articoli. Si afferma, tra gli altri, che gli animali hanno tutti lo stesso diritto di esistere (art. 1) e si distingue, ancora una volta in un'ottica antropocentrica, tra: animali selvatici che hanno diritto alla libertà di movimento (art. 4); animali che «tradizionalmente» vivono in un ambiente umano e hanno diritto di vivere e crescere alle condizioni di vita e di libertà proprie della loro specie (art. 5); animali da compagnia che hanno diritto a completare il loro ciclo di vita (art. 6); animali da lavoro che hanno diritto a limitazioni ragionevoli della durata e dell'intensità del loro lavoro (art. 7); animali usati nell'industria alimentare che hanno diritto ad essere allevati, trasportati e uccisi senza inflizione di alcune sofferenza (art. 9). Vengono condannate le sperimentazioni scientifiche sugli animali (art. 8). La Dichiarazione, importante negli intenti, ha tuttavia un linguaggio ancora ancorato alle necessità umane e all'attenzione che gli umani (la Dichiarazione usa il termine poi scomparso negli strumenti internazionali «uomini») devono prestare per il «benessere degli animali», concetto tutt'altro che scevro di contraddizioni.

**18** Raccomandazione del Comitato Permanente n. 220 del 1° dicembre 2023, sull'implementazione del piano strategico della Convenzione di Berna per il periodo fino al 2030, <https://rm.coe.int/2023-rec-220e-implementation-of-strategic-plan-to-2030/1680ad9229>.

**19** *Voices of Nature* (<https://voicesofnature.eu/>) è una campagna online che mette in luce l'indissolubile legame tra biodiversità e benessere umano, raccontando storie di persone e organizzazioni che promuovono la partecipazione democratica per proteggere la natura.

---

#### 4 Il diritto dell'Unione europea a tutela degli animali non umani

Con riferimento al diritto primario dell'Unione europea, si individuano delle «fasi» di sviluppo del diritto comunitario prima e dell'Unione europea poi in materia di diritto ambientale (Morgera, Geelhoed, Ntona 2020; von Homeyer 2009). Fino al trattato di Lisbona, tuttavia, vi è stato completo silenzio con riferimento agli animali non umani, fatto salvo il riferimento ad uno dei motivi per giustificare delle restrizioni all'importazione, esportazione e transito (articolo oggi 36 TFUE): la tutela della vita degli animali.

L'articolo 13 TFUE, introdotto con il Trattato di Lisbona, si riferisce alle «esigenze in materia di benessere degli animali in quanto esseri senzienti», in funzione della formulazione e dell'attuazione delle politiche dell'Unione nei settori dell'agricoltura, della pesca, dei trasporti, del mercato interno, della ricerca e sviluppo tecnologico e dello spazio. La norma fa salvo il rispetto delle disposizioni legislative o amministrative e le consuetudini degli Stati membri per quanto riguarda riti religiosi, tradizioni culturali e patrimonio regionale. Ora, per quanto concerne l'espressione «in quanto esseri senzienti», è opportuno ricordare che l'articolo 13 TFUE non costituisce una base giuridica per l'adozione di norme di diritto derivato in materia di benessere degli animali; essa, come è stato opportunamente osservato, esprime piuttosto una «clausola generale» di natura orizzontale, «nella misura in cui essa è destinata a trovare applicazione trasversalmente nella formulazione ed attuazione di tutti i provvedimenti afferenti alle politiche della UE negli ambiti indicati» (Barzanti 2014). Quindi, nonostante la felice affermazione, due limiti si pongono a questa clausola generale: il primo concerne le materie tassativamente indicate dall'articolo 13 TFUE, il secondo il contemperamento con la normativa e le consuetudini degli Stati membri in materia, tra l'altro, di riti religiosi (Barzanti 2014, 417).<sup>20</sup> È altresì vero, nondimeno, che l'espressione «esseri senzienti» colloca la normativa UE sul solco del dibattito, etico, filosofico e giuridico in materia di diritti degli animali non umani. Osserva un autore che il riferimento normativo è «senz'altro indice della necessità di non considerare (più) [gli animali] alla stregua di beni materiali, bensì come viventi dotati, chi più chi meno, di consapevolezza», ma che questo si scontra con l'allegato I al TFUE che riporta l'elenco dei «prodotti» ai quali si applicano le disposizioni in materia di agricoltura e pesca, tra cui «animali vivi» [sic!] (artt. 39-44 TFUE). Gli animali non umani non ottengono dunque per questa via alcuna soggettività giuridica, quanto, piuttosto delle prerogative garantite dal c.d. «diritto animale». Nel trattato è

---

**20** Si veda altresì Barzanti 2013; Sirsi 2011.

dunque evidente l'autonomia del diritto degli animali (o, comunque, del diritto animale) rispetto al diritto ambientale: approccio, questo, che, come si è detto, è insufficiente a comprendere l'interconnessione esistente tra natura ed esseri umani, esseri umani ed essere non umani. Siffatta dicotomia, che ha un senso in quanto ispirata a un processo di integrazione fondamentalmente economica, necessita di essere ridiscussa e problematizza, alla luce di esperienze e prassi che si sono sviluppate, come si è detto, in alcuni paesi in particolare sudamericani. Inoltre, l'espressione benessere animale si rifà per lo più al settore dell'allevamento, così come risulta anche da alcune sentenze della Corte di giustizia.<sup>21</sup>

Il diritto derivato dell'Unione europea a tutela della fauna (e della flora) selvatica rientra nel quadro dell'azione dell'Unione europea a tutela della biodiversità. Si fa riferimento, in particolare, alle Direttive Uccelli e Habitat, alla Direttiva Quadro sulle acque e alla Direttiva Quadro sulla strategia dell'ambiente marino.<sup>22</sup> Un recente strumento è il Regolamento sul ripristino della natura.

La Direttiva Uccelli, adottata originariamente nel 1979 e successivamente abrogata dalla Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, è finalizzata alla conservazione delle specie di uccelli selvatici, soprattutto migratori, che stanno diminuendo di numero a causa di una combinazione di fattori, tra cui l'inquinamento, la perdita di habitat, l'uso non sostenibile delle risorse. La versione consolidata della Direttiva è del 2019, quando, con Regolamento (UE) 2019/1010, è stata aggiunta una disposizione che impone agli Stati membri dell'Unione europea di presentare una relazione alla Commissione europea ogni sei anni sulle misure adottate per attuare la Direttiva e sulle loro conseguenze principali. Spostandoci alla Direttiva del Consiglio 92/43, versione consolidata del 1. luglio 2013, nota come Direttiva Habitat, questa diede vita al Network Natura 2000.<sup>23</sup> La Direttiva identifica: tipi di habitat naturali di interesse comunitario la cui conservazione richiede la designazione di aree speciali di conservazione (ZSC, Allegato I), specie animali e vegetali d'interesse comunitario la cui conservazione richiede la designazione

---

**21** Così, ad esempio, sentenza del 14 giugno 2012, causa *Brouwer*, C-355/11, EU:C:2012:353 (in merito alla protezione dei vitelli).

**22** Direttiva 79/409/CEE del Consiglio d'Europa del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, in GU L 103 del 25.4.1979, 1; Direttiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, in GU L 20 del 26.1.2010, 7; Direttiva del Consiglio del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, in GU L 206 del 22.7.1992, 7.

**23** Natura 2000 Viewer, <https://natura2000.eea.europa.eu/>. Rete Natura 2000 è la più vasta rete coordinata di aree protette in Europa, istituita per preservare specie e habitat più preziosi e minacciati tramite le Direttive Uccelli e Habitat

di zone speciali di conservazione (Allegato II), criteri di selezione dei siti atti ad essere individuati quali siti di importanza comunitaria e designati quali zone speciali di conservazione (Allegato III), specie animali e vegetali di interesse comunitario che richiedono una protezione rigorosa (Allegato IV), specie animali e vegetali di interesse comunitario il cui prelievo nella natura e il cui sfruttamento potrebbero formare oggetto di misure di gestione (Allegato V). La Direttiva non fornisce una protezione incondizionata della biodiversità.

L'Unione europea ha inoltre aderito alla Convenzione di Berna con Decisione del Consiglio 82/72/ECC del 3 dicembre 1981<sup>24</sup> e alla CITES con Decisione del Consiglio (UE) 2015/451 del 6 marzo 2015.<sup>25</sup>

## 5 Conclusioni

Questo capitolo fornisce alcune «direttive» per comprendere il sistema delle fonti di diritto internazionale e dell'Unione europea in materia di tutela degli animali non umani. La descrizione delle fonti è accompagnata da una riflessione critica sia sull'impianto «classificatore» del diritto, che differenzia livelli di protezione a seconda della tipologia degli animali, sia sul modo in cui il diritto, incluso il diritto internazionale e dell'Unione europea, perpetua schemi di oppressione intra e inter-specie. Qualche sviluppo ecocentrico si è verificato in tempi recenti, e ciò va apprezzato, tuttavia il lavoro che come giuriste e giuristi siamo chiamati a fare, alla luce della crisi ecologica che impatta sulla Terra, è quello di scardinare consolidate categorie giuridiche e fornire risposte, interpretative e propulsive, per un diritto che abbatta strutture binarie e impari ad «ascoltare» esigenze e voci che ha da sempre poco e male considerato.

## Bibliografia

- Baldin, S. (2019). *Il buen vivir nel costituzionalismo andino. Profili comparativi*. Torino: Giappichelli.
- Barzanti, F. (2013). «La tutela del benessere degli animali nel trattato di Lisbona». *Diritto dell'Unione europea*, 49-71.
- Barzanti, F. (2014). «Articolo 13». Tizzano, A. (a cura di), *Trattati dell'Unione europea*. Milano: Giuffrè, 416-25.

**24** Decisione 82/72/EEC del Consiglio del 3 dicembre 1981, relativa alla conclusione della Convenzione sulla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa (Convenzione di Berna), in GU L 38, 10.2.1982, 1-2.

**25** Decisione (UE) 2015/451 del Consiglio del 6 marzo 2015 relativa all'adesione dell'Unione europea alla Convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione (CITES), in GU L 75, 19.3.2015, 1.

- Baxter, A. (2005). *A Theory of Ecological Justice*. London: Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780203458495>.
- Boyd, D. (2017). *The Rights of Nature*. Toronto: ECW Press.
- Boyle, A. (1996). «The Rio Convention on Biological Diversity». Bowman, M.; Redgwell, C. (eds), *International Law and the Conservation of Biological Diversity*. London: Kluwer, 33-49.
- Burdon, P. (2011). *Exploring Wild Law: The Philosophy of Earth Jurisprudence*. Kent Town, S.A.: Wakefield Press. <https://doi.org/10.1177/1037969X1003500201>.
- Carducci, M. (2017). «Diritti della natura». Bifulco, R.; Celotto, A.; Olivetti, M. (a cura di), *Digesto delle Discipline Pubblicistiche*. Torino: Utet, 486-521.
- Cullinan, C. (2021). «Earth Jurisprudence». Rajamani, L.; Peel, J. (eds), *The Oxford Handbook of International Environmental Law*. 2nd ed. Oxford: Oxford University Press, 233-48. <https://doi.org/10.1093/9780198849155.003.0014>.
- De Lucia, V. (2015). «Competing Narratives and Complex Genealogies: The Ecosystem Approach in International Environmental Law». *Journal of Environmental Law*, 27, 91-117. <https://doi.org/10.1093/jel/equ031>.
- De Lucia, V. (2017). «Beyond Anthropocentrism and Ecocentrism: A Biopolitical Reading of Environmental Law». *Journal of Human Rights and the Environment*, 181-202. <https://doi.org/10.4337/jhre.2017.02.01>.
- De Lucia, V. (2019). *Ecosystem Approach in International Environmental Law. Genealogy and Biopolitics*. Oxford: Oxford University Press. <https://doi.org/10.4324/9781315150772>.
- De Vido, S. (2016). «La tutela dei cetacei nel diritto internazionale. Tra diritti dei mammiferi e principio di precauzione». Gazzola, M.; Turchetto, M. (a cura di), *Per gli animali è sempre Treblinka*. Milano: Mimesis, 135-61.
- De Vido, S. (2025). «An Ecofeminist Approach to EU Biodiversity Law: The Case of Hunting». *Verfassungsblog*. <https://doi.org/10.59704/b15e1ed430611132>.
- Gaard, G. (1993). «Living Interconnections with Animals and Nature». Gaard, G. (ed.), *Ecofeminism. Women, Animals, Nature*. Philadelphia: Temple University Press, 1-12.
- Gillespie, A. (2014). *International Environmental Law, Policy, and Ethics*. 2nd ed. Oxford: Oxford University Press.
- Grear, A. (2015). «Deconstructing Anthropos: A Critical Legal Reflection on Anthropocentric Law and Anthropocene Humanity». *Law and Critique*, 26(3), 225-49. <https://doi.org/10.1007/s10978-015-9161-0>.
- Ito, M.; Montini, M. (2018). «Nature's Rights and Earth Jurisprudence – A New Ecologically Based Paradigm for Environmental Law». Apostolopoulou, E.; Cortes-Vazquez, J.A. (eds), *The Right to Nature. Social Movements, Environmental Justice and Neoliberal Natures*. London: Routledge, 221-33. <https://doi.org/10.4324/9780429427145-17>.
- Jones, E. (2023). *Feminist Theory and International Law. Posthuman Perspectives*. London: Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781003363798-7>.
- Kotzé, L.J.; French, D. (2018). «The Anthropocentric Ontology of International Environmental Law and the Sustainable Development Goals: Towards an Ecocentric Rule of Law in the Anthropocene». *Global Journal of Comparative Law*, 7(1), 5-36. <https://doi.org/10.1163/2211906x-00701002>.
- Kotzé, L.J. (2014). «Human Rights and the Environment in the Anthropocene». *The Anthropocene Review*, 1(3), 252-75. <https://doi.org/10.1177/2053019614547741>.
- Maffei, M.C. (2009). «La protezione delle specie, degli habitat e della biodiversità». Fodella, A.; Pineschi, L. (a cura di), *La protezione dell'ambiente nel diritto internazionale*. Torino: Giappichelli, 263-314.

- Malm, A.; Hornborg, A. (2014). «The Geology of Mankind? A Critique of the Anthropocene Narrative». *The Anthropocene Review*, 1(1), 62-9. <https://doi.org/10.1177/2053019613516291>.
- Merino, R. (2022). «Law and Politics of the Human/Nature. Exploring the Foundations and Institutions of the ‘Rights of Nature’». Natarajan, U.; Dehm, J. (eds), *Locating Nature: Making and Unmaking International Law*. Cambridge: Cambridge University Press, 307-31. <https://doi.org/10.1017/9781108667289.017>.
- Montini, M. (2016). «The Double Failure of Environmental Regulation and Deregulation and the Need for Ecological Law». *Italian Yearbook of International Law*, 25, 265-85. <https://doi.org/10.1163/22116133-90000166a>.
- Morgera, E.; Geelhoed, M.; Ntona, M. (2009). «European Environmental Law». Techera, E.; Lindley, J.; Scott, K.N.; Telesetsky, A. (eds), *Routledge Handbook of European Environmental Law*. London: Routledge, chapter 17. <https://doi.org/10.4324/9781003137825-20>.
- Natarajan, U.; Khoday, K. (2021). «Environment». Haskell, J.; d'Aspremont, J. (eds), *Tipping Points in International Law*. Cambridge: Cambridge University Press, 132-48. <https://doi.org/10.1017/9781108954549.008>.
- Nunes Chaib, A. (2022). «Multinaturalism in International Environmental Law: Redefining the Legal Context for Human and Non-Human Relations». *Asian Journal of International Law*, 12(1), 82-104. <https://doi.org/10.1017/s204425132200008x>.
- Otto, D.; Jones, E. (2019). «Thinking Through Anthropocentrism in International Law: Queer Theory, Posthuman Feminism and the Postcolonial. A Conversation Between Emily Jones (University of Essex) and Dianne Otto (University of Melbourne)». *LSE WPS Blog*. www.lse.ac.uk. <https://doi.org/10.1007/s10691-018-9393-0>.
- Prakash Sinha, S. (1978). «The Anthropocentric Theory of International Law as a Basis for Human Rights». *Case W. Res. J. Int'l*, 10, 469-502.
- Singh, S.; d'Aspremont, J. (2019). «Introduction: The Life of International Law and Its Concepts». Singh, S.; d'Aspremont, J. (eds), *Concepts for International Law*. Cheltenham: Elgar, 1-24. <https://doi.org/10.4337/9781783474684.00006>.
- Sirsi, E. (2011). «Il benessere degli animali nel Trattato di Lisbona». Costato, L.; Borghi, P.; Russo, L.; Manservisi, S. (a cura di), *Dalla riforma del 2003 alla PAC dopo Lisbona. I riflessi sul diritto agrario alimentare ed ambientale*. Napoli: Jovene, 220-41.
- Von Homeyer, I. (2009). «The Evolution of EU Environmental Governance». Scott, J. (ed.), *Environmental Protection: European Law and Governance*. Oxford: Oxford University Press, 1-26. <https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199565177.003.0001>.
- White, S. (2013). «Into the Void: International Law and the Protection of Animal Welfare». *Global Policy*, 4, 391-8. <https://doi.org/10.1111/1758-5899.12076>.



# Di patrimonio mondiale e animali non umani: luci e ombre di un regime di tutela (in)soddisfacente

Sara Dal Monico

Università Ca' Foscari Venezia, Italia

**Abstract** This chapter explores the protection of non-human animal rights through the lens of international heritage law – a relatively underexplored perspective within legal scholarship. While the legal protection of animals is often discussed in the contexts of environmental law, animal welfare law, or human rights frameworks, this contribution shifts the focus to international cultural heritage law, asking whether and how it can provide legal safeguards for non-human animals. In particular, the contribution assesses the regimes of UNESCO Convention of 1972, the World Heritage Convention, and the 2003 UNESCO Convention on intangible cultural heritage.

**Keywords** Non-human animals. International heritage law. Intangible cultural heritage. Natural heritage. Animal rights.

**Sommario** 1 Introduzione. – 2 La Convenzione UNESCO del 1972. – 2.1 Il patrimonio culturale. – 2.2 Il patrimonio naturale. – 3 La Convenzione UNESCO del 2003. – 4 Animali non umani e patrimonio mondiale: quali tutele? – 4.1 Patrimonio naturale e animali non umani. – 4.2 Patrimonio culturale immateriale e animali non umani. – 5 Conclusione.

## 1 Introduzione

Questo capitolo si propone di approfondire il tema delle tutele dei diritti degli animali non umani da una prospettiva poco approfondita nella letteratura giuridica, ovvero quella del diritto internazionale del patrimonio culturale. In particolare, il contributo si interroga, senza pretese di esaustività, su quali tutele il diritto internazionale del patrimonio culturale offre agli animali non umani. La connessione tra cultura e animali non umani è innegabile (Shoreman-Ouimet, Kopnina 2016). Tuttavia, associare animali non umani e cultura non è sempre sinonimo di tutela della vita degli stessi: si pensi, ad esempio, alla ben nota pratica della tauromachia, della caccia tradizionale, e ancora *el salto de la cabra*, un rituale che si festeggiava a Manganeses de la Polvorosas in Spagna del Nord.<sup>1</sup> A queste si aggiunge, *inter alia*, la macellazione rituale, di cui non ci si occuperà, che oltre all'elemento culturale prevede anche la pratica religiosa. Essa consiste in una deroga al divieto di abbattimento degli animali destinati al macello senza stordimento prevista sia dal diritto internazionale regionale<sup>2</sup> che dal diritto dell'Unione europea.<sup>3</sup>

Avere un ruolo centrale e/o simbolico in una pratica tradizionale non è dunque necessariamente sinonimo di benessere e di attenzione verso la salute e la vita degli animali non umani coinvolti nella stessa. Dopo una breve ricostruzione del regime giuridico internazionale del patrimonio culturale e naturale, il contributo analizzerà alcuni casi di iscrizione di habitat nella Lista dei beni patrimonio dell'umanità (la Lista) e di pratiche culturali nella Lista rappresentativa dei beni patrimonio immateriale (Lista rappresentativa), e considererà

---

**1** La pratica prevedeva il lancio di una capra dalla torre campanaria del paese, che veniva afferrata con un telo dalla folla sottostante. Si precisa che dopo anni di attivismo da parte delle associazioni animaliste attive sul territorio spagnolo, dal 2014 il lancio non prevede più una capra viva, bensì un peluche o un pupazzo a grandezza naturale. Si veda, in merito alla pratica e le lotte animaliste ad essa associate, il seguente link: <https://interbenavente.es/art/60283/el-salto-de-la-cabra-dio-inicio-a-un-divertido-y-colorido-desfile-de-disfraces-en-manganeses-de-la-polvorosa>.

**2** Cf. articolo 17, *Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione degli animali destinati all'abbattimento*, CETS No. 102, 10 maggio 1979. La macellazione rituale è stata oggetto di una sentenza della Corte Europea dei Diritti Umani (Corte EDU) nel 2024, in cui la Corte EDU riteneva legittimo il decreto introdotto dalle Regioni delle Fiandre e della Vallonia che non concedeva più la deroga ai produttori di carni *halal* nei territori delle due regioni, introducendo quindi un divieto di abbattimento senza previo stordimento (ma non di commercio delle carni *halal*). Infine, la Corte EDU non rilevava violazione degli artt. 9 e 14 della Convenzione Europea dei Diritti Umani (CEDU) da parte del Belgio, relativi alla libertà di religione e il divieto di discriminazione. Si veda: Corte EDU, *Affaire Executief Van De Moslims Van België Et Autres C. Belgique*, Sentenza No. 16760/22, 24 giugno 2024.

**3** Cf. articolo 4(4), Regolamento (CE) No. 1099/2009 del Consiglio del 24 settembre 2009 relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento, 2009, GU L 303.

la tutela che l'iscrizione estende all'animale non umano, seppur indirettamente, per poi procedere ad alcune riflessioni conclusive sull'efficacia delle stesse.

## 2 La Convenzione UNESCO del 1972

Il regime internazionale volto alla protezione del patrimonio mondiale non nasce con il preciso obiettivo di tutelare gli animali non umani *in sé*. Al più, questi sono stati oggetto di tutele in modo incidentale, quanto elementi essenziali di una pratica culturale o di un habitat tutelati. In questo paragrafo si delineerà il regime internazionale a tutela del patrimonio mondiale, per poi approfondire in che misura gli animali non umani sono entrati a far parte – seppur indirettamente – di questo ambito del diritto internazionale.

### 2.1 Il patrimonio culturale

La Convenzione UNESCO del 1972 (da qui in poi 'Convenzione 1972') è un trattato multilaterale adottato in seno all'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura (UNESCO), entrato in vigore nel 1975. Ad oggi, la Convenzione conta 196 Stati parte.<sup>4</sup> Essa non è il primo strumento adottato dall'Agenzia Specializzata dell'ONU, che già nel 1954 aveva concluso la Convenzione sulla protezione delle proprietà culturali in caso di conflitto armato, e nel 1970 la Convenzione concernente le misure da adottare per interdire e impedire l'illecita importazione, esportazione e trasferimento di proprietà dei beni culturali. Insieme alla Convenzione del 1972 e alle successive, ovvero la Convenzione sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo (2001), la Convenzione sulla protezione del patrimonio culturale immateriale (2003) e la Convenzione sulla protezione promozione della diversità delle espressioni culturali (2005), i trattati citati vanno a costituire il corpus normativo a livello internazionale relativo al diritto internazionale del patrimonio mondiale. Nel diritto pattizio relativo al patrimonio culturale si annovera anche la Convenzione 1995 UNDROIT sui beni culturali rubati ed esportati illegalmente (Francioni 2024; Zagato, Giampieretti, Pinton 2019).

Per ragioni di spazio, non si approfondiranno tutte le fonti di diritto pattizio precedentemente elencate, bensì ci si concentrerà

**4** Al seguente link, che rimanda alla pagina UNESCO dedicata alla Convenzione 1972, è possibile reperire il numero degli Stati parte della stessa: <https://whc.unesco.org/en/statesparties/>.

prevalentemente sulle Convezioni del 1972 e del 2003. Con riferimento alla prima, essa determinò una svolta significativa del diritto internazionale del patrimonio culturale, fornendo, innanzitutto, una definizione di patrimonio culturale ed altresì riconoscendo quale parte del patrimonio mondiale anche il patrimonio naturale, di cui si dirà in seguito. Nel Preambolo alla Convenzione 1972 viene espressamente indicato che «certi beni del patrimonio culturale naturale offrono un interesse eccezionale che esige la loro preservazione come elementi del patrimonio mondiale dell’umanità» (Convenzione 1972).

È all’articolo 1 che il patrimonio culturale viene definito, indicandone gli elementi tanto descrittivi quanto costitutivi, racchiusi in tre categorie: monumenti, agglomerati e siti. Yusuf sottolinea che sebbene la definizione sia rimasta invariata dal 1972, il significato e lo scopo del patrimonio culturale ha subito un profondo mutamento per opera, ad esempio, delle Linee Guida Operative redatte dal Comitato del Patrimonio Mondiale, istituito dalla Convenzione all’articolo 8, senza tuttavia entrare a pieno diritto nel regime normativo attraverso un emendamento (Yusuf 2023, 34). Dalla definizione, infatti, sembra mancare un aspetto costitutivo fondamentale del patrimonio culturale, ovvero il patrimonio immateriale, che non parrebbe rientrare nelle tre categorie sopracitate. Tuttavia, questa non è stata l’unica mancanza possibile di critica emersa dalla definizione stabilita dall’articolo 1: invero, tale definizione è stata vista quale riflesso di una concezione eurocentrica e monumentalista di ciò che costituisce il patrimonio culturale, che opera una netta separazione tra la dimensione fisica e quella intangibile e/o spirituale, ed al tempo stesso della dimensione sociale che il patrimonio culturale possiede (Yusuf 2023, 34).

Un ulteriore aspetto su cui la letteratura giuridica si è a lungo interrogata, sul quale, per ragioni di spazio, non si riuscirà a restituire il ricco dibattito dottrinale, ma che deve certamente essere menzionato, concerne il criterio del ‘valore universale eccezionale’, elemento espressamente indicato dalla definizione tanto di patrimonio culturale, quanto di patrimonio naturale (Boer 2023). Relativamente a monumenti e agglomerati, l’articolo 1 precisa che il valore eccezionale universale debba presentarsi sotto il profilo storico, artistico o scientifico, mentre per quanto concerne i siti, ovvero beni che risultano dall’opera dell’essere umano o dalla coniugazione dell’opera umana e della natura, il valore universale eccezionale deve registrarsi sotto il profilo storico ed estetico, etnologico o antropologico (Convenzione 1972, art. 1).

Le definizioni fornite ex artt. 1 e 2 della Convenzione non forniscono un chiarimento circa gli elementi costitutivi del criterio, limitandosi ad indicarne la natura qualificativa tanto per monumenti, agglomerati e siti quanto per monumenti naturali, formazioni geologiche e fisiografiche e infine per siti naturali, ovvero le tre

categorie costitutive del patrimonio naturale (Yusuf 2023, 35). L'importanza del valore universale eccezionale risiede nel fatto che il Comitato del Patrimonio Mondiale (CMP), istituito ex. articolo 8 della Convenzione, ovvero il comitato preposto alla redazione della lista dei beni patrimonio dell'umanità (indicati su proposta degli Stati parte, come previsto dall'art. 11, par. 1), elabora la propria valutazione e decisione proprio sulla base di questo criterio. In sintesi, affinché un bene possa essere iscritto e quindi tutelato in quanto patrimonio dell'umanità deve possedere un valore universale ed anche eccezionale. Questa valutazione è operata non dallo Stato proponente, ma appunto dal CMP (Yusuf 2023, 35). Da ciò si può intuire l'urgenza e la necessità di una definizione di valore universale eccezionale.

È stato proprio il CMP, nel redigere le Linee Guida Operative (Linee Guida in breve) ad arricchire il significato di valore eccezionale universale e a fornirne dei criteri, operando un importante sforzo interpretativo che ha permesso tuttavia alla nozione di patrimonio culturale (e naturale) di evolversi, incarnando un concetto dinamico piuttosto che statico, e riconducendo allo stesso anche il patrimonio culturale intangibile (Yusuf 2023, 35). Secondo le Linee Guida, per valore universale eccezionale si intende:

Means cultural and/or natural significance which is so exceptional as to transcend national boundaries and to be of common importance for present and future generations of all humanity. As such, the permanent protection of this heritage is of the highest importance to the international community as a whole. (UNESCO 2024, 49)

Le Linee Guida precisano che non tutti i beni di grande interesse e valore nazionale proposti dagli Stati parte possono essere tutelati in quanto patrimonio mondiale, e tale valutazione spetta infatti al CMP, il quale nel riferire la propria decisione sul valore eccezionale internazionale del bene proposto adotta una 'Dichiarazione di Valore Eccezionale Universale' (UNESCO 2024, 50-1). Al paragrafo 77 inoltre le Linee Guida forniscono la lista di criteri che i beni proposti devono possedere, specificando che questi devono possederne 'uno o più'.<sup>5</sup>

È bene soffermarsi su alcuni particolarmente rilevanti per la riflessione proposta in queste pagine. In particolare, il criterio

<sup>5</sup> Inizialmente, quando le linee guida furono adottate esse presentavano due categorie separate di criteri, e precisamente sei per i beni proposti in qualità di patrimonio culturale e quattro per i beni proposti come patrimonio naturale. Alla sesta sessione straordinaria del CMP venne presa la decisione di unire i criteri, non configurandoli come categorie distinte e soddisfacendo solamente il criterio di 'uno o più'. Si veda Linee Guida Operative, par. 77.

(iii) identifica quale carattere «l'unica o quantomeno eccezionale testimonianza di una tradizione culturale»; il criterio (vi) stabilisce che il bene sia «direttamente o tangibilmente associato ad eventi e a tradizioni viventi»; il criterio (ix) concerne beni che siano esempio di significativi e continui processi ecologici e biologici nell'evoluzione degli ecosistemi terrestri, fluviali, marini e costieri, e delle comunità *animali*; mentre il criterio (x) fa riferimento «ai più importanti e significativi ambienti naturali per la conservazione della diversità biologica, inclusi quelli che contengono specie minacciate» (UNESCO 2024, 77).

## 2.2 Il patrimonio naturale

Diversamente, all'articolo 2 della Convenzione viene fornita la definizione di patrimonio naturale. Come per il patrimonio culturale, il criterio del valore universale eccezionale deve essere posseduto dal bene per potervi estendere le tutele garantite dalla Convenzione. Gli elementi costitutivi del patrimonio naturale sono: (i) i monumenti naturali costituiti da formazioni fisiche o biologiche che posseggano valore universale eccezionale dal profilo artistico o scientifico; (ii) «le formazioni geologiche e fisiografiche e le zone strettamente delimitate costituenti l'habitat di specie animali e vegetali minacciate», il cui valore universale eccezionale si qualifica sotto il profilo scientifico o conservativo; (iii) siti e zone naturali dal valore eccezionale universale sotto il profilo scientifico, conservativo o estetico naturale. Secondo Redgwell, l'enfasi sull'elemento scientifico per quanto concerne il patrimonio naturale è un necessario controbilanciamento del fatto che è appannaggio degli Stati parte identificare e successivamente proporre beni al CPM, un elemento oggettivo che ne facilita l'identificazione (Redgwell 2023, 66).

Come per il patrimonio culturale, il valore universale eccezionale deve sussistere congiuntamente al criterio dell'integrità e al criterio dell'adeguato sistema di protezione e gestione. I quattro criteri che soddisfano quello più comprensivo di valore eccezionale universale non devono sussistere contemporaneamente, bensì uno o più dev'essere soddisfatto al fine di poter iscrivere il bene nella Lista. Redgwell sottolinea come il mutamento dei criteri rispetto all'originaria adozione delle Linee Guida nel 1977 sia in parte ascrivibile ai mutamenti nel diritto internazionale dell'ambiente,<sup>6</sup> in particolare la più consistente revisione del 1992 che non solo marcava

<sup>6</sup> Si pensi, ad esempio, all'adozione della Convenzione sulla Diversità Biologica (1992) e della Convenzione sulle zone umide di importanza internazionale, anche nota come Convenzione di Ramsar (1971).

i 20 anni dall'adozione della Convenzione, ma anche i 20 anni dalla Conferenza di Stoccolma sull'ambiente (Redgwell 2023, 66).

È proprio nei criteri esplicativi stabiliti dal CPM che gli animali non umani vengono esplicitamente menzionati, ed è interessante rilevare come le varie revisioni a partire dall'adizione nel 1977 abbiano determinato una graduale cancellazione degli stessi dai criteri. In particolare, nella versione originaria gli animali non umani erano menzionati ai criteri (ii), (iii) e (iv),<sup>7</sup> tuttavia spariscono a partire dalla revisione del 1988 per quanto concerne il criterio (iii) e dal 1994 per il criterio (iv), corrispondente al criterio (x) della versione più recente delle Linee Guida e che mantiene una forma di riconoscimento degli animali non umani nella dicitura 'specie a rischio'. Restano invece menzionati nel criterio (ii), corrispondente all'odierno criterio (ix), senza sostanziali variazioni.

Intuibilmente, lo strumento normativo non è stato ideato né adottato con il preciso scopo di proteggere e tutelare gli animali non umani, ma è altresì interessante notare come nella iniziale concezione del CPM gli animali non umani rientrassero a pieno titolo in tre dei criteri previsti, seppur successivamente la loro 'presenza' sia stata ridimensionata. Ciò potrebbe essere identificativo di come il legame tra animali non umani e tradizioni culturali e patrimonio naturale fosse elemento già noto e di cui tener conto nella valutazione operata non solo dagli Stati parte, ma anche dal CPM al fine di iscrivere un bene nella Lista dei Beni Patrimonio dell'Umanità. Gli animali non umani possono entrare quindi, seppur incidentalmente, nel ragionamento che accompagna l'identificazione del patrimonio naturale e, come si vedrà, anche del patrimonio culturale immateriale.

### 3 La Convenzione UNESCO del 2003

La Convenzione per la Salvaguardia del Patrimonio Culturale Immateriale (Convenzione 2003 in breve), conclusa a Parigi nel 2003, è altrettanto rilevante ai fini di questa riflessione, in quanto strumento normativo internazionale di riferimento per la protezione del patrimonio culturale immateriale. L'adozione della Convenzione 2003 ha permesso di colmare una delle lacune già precedentemente evidenziate relative alla definizione ed elaborazione del concetto di patrimonio culturale, ovvero la concezione monumentalista di ciò

<sup>7</sup> Nella versione più aggiornata questi corrisponderebbero agli attuali criteri (viii), (ix) e (x). Si ricorda infatti, come si è già accennato, che nella prima versione delle Linee Guida i criteri relativi al valore eccezionale universale del patrimonio culturale e patrimonio naturale erano stati indicati separatamente, per essere poi elencati insieme a partire dalla revisione operata nel 2005 come dieci criteri. Si vedano le Linee Guida Operative nelle versioni del 1977 e 2005.

che va a costituire il patrimonio culturale di una società e, dunque, degno di protezione (Yusuf 2023). Nel Preambolo della Convenzione 2003 le parti sottolineavano la mancanza di uno strumento legislativo finalizzato alla salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, evidenziandone il relativo vuoto normativo che si proponevano di colmare a causa dei «gravi pericoli di deterioramento, scomparsa e distruzione del patrimonio culturale immateriale, in particolare a causa della mancanza di risorse per salvaguardare tali beni culturali»<sup>8</sup> e ne riconoscevano la profonda interdipendenza con il patrimonio culturale materiale ed il patrimonio naturale (Blake 2020).

È importante rilevare che, a differenza di questi ultimi, al patrimonio culturale immateriale non è richiesto di soddisfare il criterio del valore universale eccezionale. Secondo dottrina autorevole, è ben comprensibile che nessuno dei criteri previsti dalla Convenzione 1972 potesse essere richiamato in uno strumento internazionale volto alla protezione del patrimonio *immateriale* (Francioni 2020, 49). Tale posizione trova ulteriore supporto nel Rapporto dell’Incontro degli Esperti 2005 finalizzato all’individuazione ed elaborazione dei criteri per l’iscrizione di un bene nella Lista prevista dalla Convenzione 2003. Per gli Esperti, la scelta di definire la lista prevista dalla Convenzione 2003 ‘Lista rappresentativa’ veniva operata per introdurre il concetto di rappresentatività, contrariamente a quanto previsto dal trattato precedente, considerando il carattere dinamico ed evolutivo del patrimonio culturale immateriale. Conseguentemente, i criteri previsti per l’iscrizione del patrimonio culturale immateriale sono il riconoscimento da parte di una comunità o un gruppo di individui; la trasmissibilità e trasmissione da generazione a generazione, sottolineandone il carattere evolutivo; l’identità e continuità che esso contribuisce a creare, favorendo la diversità culturale.

La Convenzione 2003 recepiva alcune delle lacune esistenti nel diritto internazionale del patrimonio culturale, nonché la tensione del periodo storico e la necessità di promuovere lo sviluppo sostenibile preservando la diversità culturale. Ciò determinava un allargamento dello scopo *ratione materiae* anche al patrimonio culturale immateriale (Blake 2020). Esso viene definito all’articolo 2, paragrafo 1 della Convenzione come costituito dalle «prassi, le rappresentazioni, le espressioni, le conoscenze, il *know-how* – come pure gli strumenti, gli oggetti, i manufatti e gli spazi culturali associati agli stessi – che le comunità, i gruppi e in alcuni casi gli individui riconoscono in quanto parte del loro patrimonio culturale» (Convenzione 2003, art. 2). Il secondo paragrafo dello stesso articolo fornisce un’ulteriore specificazione relativa alle *manifestazioni* del

---

**8** Convenzione 2003, Preambolo.

patrimonio culturale immateriale, ovvero le tradizioni orali; l'arte dello spettacolo; eventi e rituali, le «prassi relative alla natura e all'universo»; l'artigianato tradizionale. Ed invero, Francioni sottolinea che il patrimonio culturale immateriale «cannot remain confined in the mind and spirit of the community but must become embodied in a practice, performance, or other form of enactment» (Francioni 2020, 54). Tra questi, preme sottolineare, non è possibile dunque qualificare né le religioni né le lingue (Francioni 2020).

Allo stesso modo, come per la Convenzione del 1972, la Convenzione 2003 non solo definisce un elemento del patrimonio mondiale, bensì istituisce la creazione di una lista, la Lista rappresentativa del Patrimonio Culturale Immateriale dell'Umanità come sancito dall'articolo 16. Anche in questo caso, l'iscrizione avviene tramite decisione del Comitato intergovernativo del patrimonio culturale immateriale (stabilito all'art. 5) su proposta degli Stati parte, come previsto dagli articoli 16 e 17.

#### **4      Animali non umani e patrimonio mondiale: quali tutele?**

Dal punto di vista sostanziale, sia la Convenzione del 1972 che la Convenzione 2003 prevedono obblighi in capo agli Stati che hanno come scopo la tutela del patrimonio protetto dal relativo strumento. Relativamente alla Convenzione 1972, in particolare, l'articolo 4 sancisce un obbligo di protezione, conservazione, valorizzazione e trasmissione oltre a quello di identificazione per gli Stati parte dei beni iscritti nella Lista situati sul proprio territorio. Da qui si può desumere un importante elemento: l'obbligo di protezione ricade sugli Stati parte i quali, operando in ottemperanza alle disposizioni della Convenzione, garantiscono tutele al patrimonio mondiale, sia esso culturale o naturale, presente sul proprio territorio (Carducci 2023, 101).<sup>9</sup>

L'articolo 5 sancisce quali misure gli Stati parte debbano mettere in atto al fine di salvaguardare, conservare e valorizzare il patrimonio mondiale, quali, ad esempio «di adottare una politica generale intesa

---

<sup>9</sup> Sul tema della portata dell'obbligo e sulla relativa responsabilità si rimanda a Carducci 2023. La dottrina gius-internazionalista si è a lungo interrogata sulla domanda relativa alla responsabilità di protezione, e più precisamente se questa ricadesse sullo stato singolo oppure sulla comunità internazionale. Per Carducci, lo Stato ha una responsabilità primaria e ciò sarebbe supportato da quattro considerazioni: (i) il patrimonio è localizzato specificatamente e storicamente in quel territorio; (ii) il principio della *lex situs*; (iii) perché la Convenzione all'art. 4 stabilisce che lo Stato «si sforza di agire a tal fine sia direttamente con il massimo delle sue risorse disponibili»; (iv) il bilanciamento sancito dallo stesso articolo, che richiama l'assistenza e cooperazione internazionale di cui lo stato può beneficiare.

ad assegnare una funzione al patrimonio culturale e naturale nella vita collettiva e a integrare la protezione di questo patrimonio nei programmi di pianificazione generale» (Convenzione 1972, art. 5); istituire, servizi per la protezione, conservazione e valorizzazione del patrimonio; sviluppare ricerche su come migliorare le tecniche di intervento e favorire la formazione attraverso la creazione di centri nazionali o regionali; e infine «prendere i provvedimenti giuridici, scientifici, tecnici, amministrativi e finanziari adeguati per l'identificazione, protezione, conservazione, valorizzazione e rianimazione di questo patrimonio» (Convenzione 1972, art. 5).

Al fine di ricondurre un bene nella Lista, gli Stati parte propongono al CPM un inventario di beni facenti parte del patrimonio culturale o naturale o misto<sup>10</sup> sulla base del quale il Comitato formulerà le proprie valutazioni e decisioni. Sono quindi gli Stati a proporre, secondo l'interesse nazionale, la propria cultura e le proprie tradizioni quali beni proteggere, e, di rilievo per questo contributo, che peso dare a pratiche e/o tradizioni che coinvolgano animali non umani. Come si è già evidenziato, la presenza degli animali non umani nella Lista Patrimonio dell'Umanità avviene per via incidentale e la protezione garantita non è espressamente volta alla tutela dell'animale in sé, ma in quanto componente fondamentale del bene che è effettivamente tutelato dalla Convenzione.

La Convenzione 2003 prevede obblighi di salvaguardia del patrimonio culturale immateriale (sezione 4) ed all'articolo 11 specifica che gli Stati parte adottano i provvedimenti necessari al fine di garantirne la salvaguardia e che nel processo di identificazione degli stessi debbano essere coinvolte le comunità, gruppi e organizzazioni non governative rilevanti. Gli Stati parte devono inoltre compilare un inventario dei beni che formano il patrimonio immateriale sul proprio territorio (art. 13); adottano una politica volta alla protezione del patrimonio immateriale (art. 14, lettera a) e designano organi e istituzioni che si occupino della salvaguardia dello stesso (art. 14, lettera b); promuovono la ricerca sul tema (art. 14, lettera c) e infine adottano misure legali, tecniche e amministrative per garantire il godimento e l'acceso al patrimonio culturale immateriale (art. 14, lettera d). Dal punto di vista dei rapporti internazionali e dell'interesse della comunità interazione, gli Stati si impegnano a cooperare a livello bilaterale, regionale ed internazionale al fine di promuovere la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, sancito dall'articolo 19.

Gli animali non umani sono da sempre parte di pratiche tradizionali di diverse popolazioni. Talvolta, essi hanno accompagnato l'essere

---

**10** Patrimonio che presenta caratteristiche sia del patrimonio culturale che naturale, come previsto dalla Linee Guida Operative.

umano nello svolgimento di attività di sostentamento, si pensi ad esempio alla falconeria, alla transumanza; o hanno fatto parte di rituali ed eventi popolari come il palio di Siena in Italia, l'*Ardhah* in Oman, una festività popolare che coinvolge cavalli e cammelli in spettacoli equestri (*Ardhah* significa appunto festività).<sup>11</sup> Altresì, animali non umani sono da lungo tempo coinvolti in pratiche tradizionali che li vedono quali vittime designate, si pensi ad esempio alla caccia alla volpe nel Regno Unito, alla tauromachia in Spagna, alla caccia alle balene nelle Isole Faroe e in Giappone. Talune di queste pratiche venivano proposte e successivamente riconosciute quali patrimonio immateriale dell'umanità; altre invece venivano segnalate ma il dibattito sociale attorno alla proposta ne determinava uno stallo come nel caso del Palio di Siena, della caccia alla volpe ed infine della tauromachia. Ci si concentrerà ora sul delineare ed analizzare alcune delle pratiche che coinvolgono animali non umani riconosciute come patrimonio mondiale, per riflettere successivamente su alcuni casi che diversamente, a seguito dell'attivismo da parte della società civile ed associazioni animaliste, non hanno ricevuto tale riconoscimento.

#### 4.1 Patrimonio naturale e animali non umani

Nel contesto specifico del patrimonio naturale le specie animali entrano, seppur incidentalmente, negli elementi costitutivi dello stesso ed in particolare nelle formazioni geologiche e fisiografiche che menzionano espressamente le specie minacciate ed i loro habitat. I beni patrimonio naturale dell'umanità iscritti nella Lista al momento in cui si scrive questo contributo sono 231, rappresentativi di 105 Stati parte della Convenzione del 1972. Come si vedrà tuttavia, anche in questo contesto non è l'animale non umano il diretto destinatario della tutela, bensì l'ambiente che ne costituisce il principale habitat.

Tuttavia, in alcuni casi la decisione di riconoscere un particolare habitat quale patrimonio naturale è scaturita per la necessità di proteggere alcune specie faunistiche e/o floreali, come indicato dalle decisioni del Comitato. È questo il caso del Santuario delle balene grigie di *El Vizcaino* in Messico, diventato patrimonio dell'umanità nel 1993 in quanto luogo di riproduzione della specie di balene che all'epoca era considerata a rischio estinzione. La designazione delle baie di *Laguna Ojo de Liebre* e *Laguna San Ignacio* (che costituiscono il santuario) come bene patrimonio dell'umanità è stato un passo

---

**11** Per approfondire la pratica dell'*Ardhah* in Oman si rimanda al sito UNESCO tramite il seguente link, che offre una dettagliata spiegazione ai fini del riconoscimento quale patrimonio culturale intangibile: <https://ich.unesco.org/en/RL/horse-and-camel-ardhah-01359>.

fondamentale nel recupero della specie e nell'impedire la caccia delle stesse in queste aree.<sup>12</sup> È interessante sottolineare che queste aree sono sottoposte ad un doppio regime, quello della Convenzione del 1972 e quello sancito dalla Convenzione sulle zone umide di importanza internazionale, meglio nota come Convenzione di Ramsar: i due regimi non sono infatti incompatibili, tutt'altro. Essi rafforzano la tutela che può essere garantita ad uno stesso habitat, ed è comune incontrare beni patrimonio naturale tutelati anche dalla Convenzione di Ramsar.<sup>13</sup>

È (o meglio era) questo il caso del Santuario dell'Orice Araba in Oman, riconosciuto quale bene patrimonio dell'umanità nel 1994. Nella decisione che accompagnava l'iscrizione, veniva citato il riuscito tentativo di reintroduzione dell'orice araba, ormai estinta in Oman, e si indicava che il bene soddisfaceva il criterio (iv),<sup>14</sup> facente riferimento ad habitat dove risiedono specie a rischio estinzione o rare. Secondo l'agenzia di stampa omanita, al momento in cui si scrive l'orice araba conta 900 esemplari in aumento.<sup>15</sup> Anche in questo caso, il santuario era sottoposto al doppio regime della Convenzione 1972 e a quello della Convenzione di Ramsar, tutt'ora valido in quest'ultimo caso, mentre non è più in vigore quello della Convenzione 1972. Il Santuario dell'orice araba, o riserva *Al-Wusta*, è infatti l'unico esempio di bene patrimonio dell'umanità depennato dalla Lista. A seguito della Decisione 31 COM 7B.11 il CPM decideva di cancellare dalla Lista il Santuario, notando ed evidenziando il mancato ottemperamento degli obblighi di protezione e tutela da parte dell'Oman; e soprattutto, ne criticava la decisione, al fine di condurre attività di esplorazione ed estrazione di idrocarburi, da parte del governo, di ridurre significativamente l'area del santuario in violazione del paragrafo 165 delle Linee Guida poiché ne intaccava l'integrità ed il valore eccezionale universale determinandone la rimozione dalla Lista.

---

**12** Una delle ragioni principali della sua quasi estinzione, la caccia delle balene a fini commerciali.

**13** Per una dettagliata analisi del rapporto tra i due strumenti si veda: Redgewell 2023.

**14** Delle Linee Guida Operative precedenti alla revisione del 2005. Cf. CPM, Decisione 18 COM XI, 1994.

**15** Al seguente link è possibile reperire informazioni circa la popolazione crescente di orice araba, dati forniti da un'agenzia di stampa omanita: <https://omannews.gov.om/topics/en/136/show/115694>.

#### 4.2 Patrimonio culturale immateriale e animali non umani

Nella Lista rappresentativa dei beni patrimonio immateriale sono indicate diverse pratiche che coinvolgono animali non umani, quali ad esempio la falconeria, la transumanza e pratiche tradizionali che coinvolgono, *inter alia*, cavalli e cammelli. Tra quest'ultime, si annoverano pratiche tradizionali caratteristiche dell'identità culturale di un singolo paese, ad esempio il già menzionato *Ardhah* dell'Oman, l'allevamento ed arte decorativa dei cavalli del Turkmenistan denominata *Akhal-Teke*; il *Chogān*, un'attività ludica tradizionale iraniana dove lo spettacolo cavalleresco è accompagnato da musica e racconti tradizionali; il gioco cavalleresco del *Kok boru* del Kyrgyzkistan; la caccia al gamberetto in sella a cavallo, pratica tradizionale tipica del Belgio o ancora la parata equestre spagnola de *Los Caballos del Vino*. Altre, sono pratiche condivise tra più paesi e quindi la cui candidatura è stata proposta da più Stati parte della Convenzione, e la cui protezione, seguendo il criterio della territorialità, spetta al singolo Stato, ad esempio l'allevamento tradizionale dei cavalli di razza *Lipizzan*, condiviso tra Austria, Bosnia Erzegovina, Croazia, Italia, Romania, Slovacchia, Slovenia e Ungheria ed iscritto nel 2022 (Decisione 17.COM 7.b.40 2022) o la corsa dei cammelli condivisa da Oman e Emirati Arabi Uniti (Decisione 15.COM 8.b.11 2020).

Per quanto concerne la transumanza, ovvero la migrazione stagionale delle greggi, veniva iscritta nella Lista rappresentativa nel 2023 tramite decisione del Comitato su proposta di Albania, Andorra, Austria, Croazia, Francia, Grecia, Italia, Lussemburgo, Romania e Spagna. In particolare, secondo il Comitato la transumanza soddisfa i criteri previsti perché: i) associa tradizione ed innovazione, serve a preservare gli ecosistemi, le razze locali e la biodiversità, e vede coinvolti uomini e donne attivamente; ii) presenta una dimensione locale ed internazionale; iii) coinvolge le comunità locali; e al tempo stesso iv) è un patrimonio condiviso tra diverse realtà europee (Decisione 18.COM 8.B.14 2023).

Anche la falconeria, che consiste nell'addestramento di uccelli da preda (falchi, aquile e falconi) si qualifica come una pratica tradizionale. È facilmente intuibile comprenderne le origini: la falconeria nasceva come una pratica per procurarsi del cibo, tramite l'impiego di un uccello da preda, con il quale si creava un legame stabile e che riceveva in cambio protezione e sostentamento. Ad oggi, la falconeria non svolge più - nella maggior parte dei casi - questo ruolo di sussistenza, bensì sussiste quale pratica di conservazione delle specie di uccelli da preda. Iscritta come bene intangibile patrimonio dell'umanità nel 2010 su proposta di Emirati Arabi, Belgio, Repubblica Ceca, Francia, Ungheria, Repubblica di Corea, Mongolia, Marocco, Qatar, Spagna, Arabia Saudita e Siria, tramite la Decisione

5.COM 6.45 del CPM, nella decisione si rilevava che la falconeria rispettava i criteri previsti. In particolare, il CPM riconosceva alla falconeria un ruolo sociale cruciale per le comunità coinvolte le quali, tramandando la pratica di generazione in generazione, contribuivano a creare un senso di appartenenza, continuità e identità. Il CPM rilevava inoltre l'importante sforzo di conservazione per le specie di uccelli da preda, parte integrante della pratica e che quindi permetterebbe la salvaguardia delle specie coinvolte al fine di salvaguardare la tradizione stessa (Decisione 7.COM 11.33 2012). Urge nuovamente sottolineare come l'enfasi sia comunque sulla 'pratica', piuttosto che sugli animali non umani.

Nel 2012 anche Austria e Ungheria ne chiedevano l'iscrizione quale bene patrimonio mondiale (Decisione 7.COM 11.33 2012), nel 2016 anche Germania, Italia, Kazakistan, Pakistan e Portogallo (Decisione 11.COM 10.b.15 2016) ed infine nel 2021 si aggiungevano Croazia, Irlanda, Kyrgyzstan, Olanda, Polonia e Slovacchia (Decisione 16.COM 8.b.14 2021). Per tutti i paesi in cui la falconeria è riconosciuta quale patrimonio dell'umanità vi è l'obbligo di protezione e conservazione del patrimonio, ovvero dell'arte, della pratica, ma che in questo caso si estende all'animale non umano, sia esso falco, falcone o aquila che è parte integrante della pratica stessa. La Convenzione lascia agli Stati parte un margine di apprezzamento relativamente alle misure da adottare al fine di ottemperare agli obblighi (Carducci 2023); tuttavia, si può desumere un obbligo positivo di protezione che si estende alla specie coinvolta nella pratica.

Nelle pratiche sopracitate, gli animali sono più o meno direttamente coinvolti nell'attività: alcune ne prevedono il coinvolgimento attivo (transumanza, falconeria, giochi equestri); altre vedono l'animale non umano rivestire un ruolo simbolico (si veda l'arte di decorazione del cavallo in Turkmenistan, la parata equestre in Spagna). Ciò che preme ricordare tuttavia, è che nonostante il grado di coinvolgimento più o meno attivo dell'animale non umano nella pratica tradizionale, il diritto internazionale del patrimonio immateriale non offre una tutela diretta all'animale non umano. Esso risulta essere coinvolto in una pratica che è il vero oggetto della tutela e non, come si è detto, l'animale non umano in sé. Ciononostante, in quanto parte integrante della stessa, è ragionevole desumere che la tutela sia estesa anche all'animale non umano.

Il processo di riconoscimento di pratiche che coinvolgono animali non umani quale patrimonio dell'umanità non è stato sempre condiviso dalla società civile. Vi sono pratiche quali la tauromachia,<sup>16</sup>

---

**16** La tauromachia non è stata candidata dal governo spagnolo come bene immateriale secondo il regime della Convenzione 2003, tuttavia il giudice costituzionale spagnolo con la sentenza 177/2016 ascriveva la pratica della tauromachia nel patrimonio culturale immateriale del paese. Sulle implicazioni di ciò si veda: Gaias 2023.

la caccia alla volpe e il Palio di Siena, a lungo contestate, che tuttavia rilevano dal punto di vista del patrimonio culturale di un paese. Esemplificativa è la proposta di nomina del Palio di Siena in Italia, candidatura a cui si sono opposte associazioni animaliste (LAV, OIPA, ENPA) oltre che la società civile a causa della sofferenza e talvolta morte dei cavalli coinvolti.<sup>17</sup> All'epoca la deputata Brambilla aveva sostenuto che «in un bene immateriale nazionale che abbia la dignità di essere proposto all'UNESCO devono necessariamente identificarsi tutti gli italiani perché diventa un simbolo dell'intero Paese»,<sup>18</sup> sottolineando la natura divisiva di tale proposta. Questo episodio evidenzia i limiti di un regime giuridico che non è volto alla protezione degli animali non umani in quanto tali.

## 5 Conclusioni

Quanto emerso finora porta ad una riflessione sulla complessa relazione tra animali non umani e pratiche culturali. Se, da un lato, l'iscrizione di un bene che vede il coinvolgimento, diretto o indiretto, degli animali non umani, si è talvolta rilevato uno strumento efficace nel ripristino della specie, si pensi ai casi citati dell'orice araba o della riserva *El Vizcaino* - purtuttavia riconoscendone i limiti in quanto è l'habitat ad essere protetto - o della conservazione della specie, non si può non considerare anche il rovescio della medaglia, ovvero che nulla osta da un punto di vista giuridico, che gli Stati parte candidino quali beni patrimonio mondiale pratiche che prevedono l'uccisione e/o danni sostanziali dell'animale non umano coinvolto.

Il regime internazionale di tutela e protezione del patrimonio culturale nasce dalla necessità di proteggere beni giuridici di importanza eccezionale e per tanto meritevoli di tutele a livello internazionale, riconducendo nel proprio ambito gli animali non umani in via incidentale. Esso costituisce, in un'ottica ecocentrica, un'arma a doppio taglio per gli animali non umani: da un lato offrendo tutele all'habitat che questi occupano, permettendone il ripristino e la conservazione, dall'altro una potenziale continuazione e salvaguardia di pratiche culturali dannose per la salute, il benessere e la vita degli stessi. È questo il rovescio della medaglia di un regime giuridico fortemente ancorato nell'antropocentrismo e che perpetua discriminazioni *inter* e *intra* specie.

<sup>17</sup> In un'intervista Felicetti, Presidente LAV, ricordava che dal 1970 si sono verificati 48 casi di morte di cavalli durante il Palio: <https://www.greenme.it/animali/palio-di-siena-patrimonio-umanita-unesco/>.

<sup>18</sup> Si veda il seguente link, che offre una ricostruzione circa il dibattito che ha seguito la bocciatura della candidatura del palio di Siena: <https://www.greenme.it/animali/palio-di-siena-patrimonio-umanita-unesco/>.

## Bibliografia

- Blake, J. (2020). «Safeguarding Intangible Cultural Heritage». Francioni, F.; Vrdoljak, A.F. (eds), *The Oxford Handbook of International Cultural Heritage Law*. Oxford: Oxford University Press, 347-70. <https://doi.org/10.1093/law/9780198859871.003.0015>.
- Blake, J. (2020). «Introduction: The Convention from Inception to Young Adulthood». Blake, J.; Lixinski, L. (eds), *The 2003 Intangible Heritage Convention: A Commentary*. Oxford: Oxford University Press, 3-17. <https://doi.org/10.1093/law/9780198824787.003.0001>.
- Boer, B. (2023). «Identification and Delineation of World Heritage Properties». Francioni, Lenzerini 2023, 80-97. <https://doi.org/10.1093/law/9780198877448.003.0007>.
- Carducci, G. (2023). «National and International Protection of the Cultural and Natural Heritage». Francioni, Lenzerini 2023, 98-139. <https://doi.org/10.1093/law/9780198877448.003.0008>.
- Francioni, F. (2020). «World Cultural Heritage». Francioni, F.; Vrdoljak, A.F. (eds), *The Oxford Handbook of International Cultural Heritage Law*. Oxford: Oxford University Press, 250-71. <https://doi.org/10.1093/law/9780198859871.003.0011>.
- Francioni, F. (2024). «Sources of Cultural Heritage Law and their Authority». Lixinski, L.; Morisset, L.K. (eds), *The Routledge Handbook of Heritage and the Law*. London: Routledge, 218-31. <https://doi.org/10.4324/9781003149392-18>.
- Francioni, F.; Lenzerini, F. (eds) (2023). *The 1972 World Heritage Convention: A Commentary*. Oxford: Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/law/9780198877448.001.0001>.
- Gaias, M.S. (2023). «La tauromachia tra retroguardie antropocentriche, diritti degli animali e patrimonio culturale immateriale. Il caso spagnolo e messicano a confronto». *Nomos. Le attualità del diritto*, 1/2023, 1-14. <https://hdl.handle.net/11388/355590>.
- Redgwell, C. (2023). «Definition of Natural Heritage». Francioni, Lenzerini 2023, 63-79. <https://doi.org/10.1093/law/9780198877448.003.0006>.
- Redgwell, C. (2023). «The World Heritage Convention and Other Conventions Relating to the Protection of Natural Heritage». Francioni, Lenzerini 2023, 335-50. <https://doi.org/10.1093/law/9780198877448.003.0021>.
- Shoreman-Ouimet, E.; Kopnina, H. (2016). *Culture and Conservation. Beyond Anthropocentrism*. London: Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781315858630>.
- Yusuf, A.A. (2023). «Article 1: Definition of Cultural Heritage». Francioni, Lenzerini 2023, 30-49. <https://doi.org/10.1093/law/9780198877448.003.0004>.
- Zagato, L.; Giampieretti, M.; Pinton, S. (2019). *Lezioni di diritto internazionale ed europeo del patrimonio culturale*. Venezia: Libreria Editrice Cafoscarina.
- UNESCO (2024). *Operational Guidelines for the Implementation of the World Heritage Convention*. WHC.24/01. <https://whc.unesco.org/en/guidelines/>.

# **Diritto del commercio internazionale e animali non umani: del concetto di benessere animale e delle eccezioni in ambito OMC**

**Patrício Ignacio Barbirotto**  
Università Ca' Foscari Venezia, Italia

**Abstract** This chapter examines the increasingly relevant and particularly complex relationship between the World Trade Organisation's (WTO) push for trade liberalisation and European Union's (EU) regulatory efforts to uphold high animal welfare standards. The analysis centres on Article XX of GATT 1994 and other legal mechanisms that permit animal welfare measures within the framework of international trade law (ITL). The chapter advocates for a more integrated approach to animal welfare in ITL, including the inclusion of dedicated clauses in international agreements, building on models already implemented by the EU.

**Keywords** World Trade Organization. European Union. Animal welfare. Trade barriers. International trade law.

**Sommario** 1 Introduzione: sul legame tra commercio internazionale e benessere animale. – 2 Benessere animale e commercio internazionale alla luce del diritto UE. – 3 Diritto dell'OMC e benessere animale. – 3.1 La natura dell'OMC. – 3.2 Il Princípio di non discriminazione commerciale. – 3.3 Eccezioni generali. – 4 Conclusioni.

---

## 1 Introduzione: sul legame tra commercio internazionale e benessere animale

Il diritto del commercio internazionale e la tutela del benessere animale rappresentano due ambiti normativi che, storicamente, hanno seguito traiettorie autonome, ma che oggi si trovano sempre più spesso a intersecarsi e a confrontarsi. Sin dagli accordi di Bretton Woods, il sistema commerciale internazionale si è caratterizzato per la costante spinta verso la liberalizzazione degli scambi, con l'obiettivo dichiarato di rimuovere ostacoli tariffari e non tariffari alla libera circolazione dei beni e dei servizi. Con la fine della Guerra Fredda e l'istituzione dell'Organizzazione Mondiale del Commercio (in seguito OMC) nel 1995, tale processo ha assunto una dimensione pressoché globale, coinvolgendo la quasi totalità delle economie mondiali in un complesso sistema di regole comuni volto a garantire la stabilità e la prevedibilità degli scambi. A tale sistema si affianca di regole oggi migliaia di altri strumenti giuridici, come gli accordi di libero scambio, gli accordi di cooperazione economica e quelli in materia di investimenti diretti esteri, che contribuiscono alla regolazione delle relazioni economiche tra Stati.

Parallelamente, e in parte come riflesso dei mutamenti culturali e sociali che hanno investito la comunità internazionale, è andata affermandosi una crescente attenzione nei confronti del benessere degli animali non umani. L'adozione di normative nazionali (e sovranazionali) a tutela del benessere animale, in particolare in ambiti come l'allevamento, il trasporto e la macellazione, testimonia il riconoscimento di una sensibilità etica sempre più diffusa, che si traduce in regole giuridiche con un impatto concreto sull'attività degli operatori economici e sui mercati. L'Unione europea (in seguito UE), in tale contesto, si è affermata come uno degli attori principali nella promozione di standard elevati in materia di protezione animale, facendo del benessere animale un valore fondante delle proprie politiche, sia interne sia commerciali. Tuttavia, la stessa nozione di benessere, pur rappresentando un importante avanzamento, resta ancorata a una logica antropocentrica e utilitaristica, che fatica a riconoscere agli animali non umani uno status basato su diritti propri. Per quanto riguarda l'Italia, occorre sottolineare che la politica commerciale comune e quindi la disciplina del commercio estero rientrano tra le competenze esclusive dell'UE.<sup>1</sup> In materia di benessere animale, è invece di competenza esclusiva dell'UE la

---

**1** Cf. Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (in seguito TFUE), firmato a Maastricht il 7 febbraio 1992 ed entrato in vigore il 1° novembre 1993, rinominato TFUE con il Trattato di Lisbona firmato il 13 dicembre 2007 ed entrato in vigore il 1° dicembre 2009, art. 3.

conservazione delle risorse biologiche del mare, mentre agricoltura e pesca rientrano tra le competenze concorrenti, pur prevedendo entrambe una politica comune a livello europeo.<sup>2</sup> Per tale ragione, nel prosieguo si farà riferimento in via principale alle disposizioni di diritto dell'UE, che costituiscono il quadro normativo di riferimento per gli Stati membri in questi ambiti.

Il dialogo tra la liberalizzazione del commercio internazionale e la tutela del benessere animale, due questioni che a prima vista potrebbero apparire scollegate, solleva una serie di questioni giuridiche e politiche complesse. I requisiti posti dalle normative UE in materia di benessere animale possono infatti porsi in contrapposizione con l'obiettivo di liberalizzare il commercio, dal momento che creano condizioni di mercato diverse per gli operatori economici (Anand 2023). Da un lato si trovano le norme volte a garantire elevati standard di protezione animale, che possono essere percepite da alcuni Stati e operatori economici come barriere tecniche al commercio, suscettibili di ostacolare la libera concorrenza.<sup>3</sup> Dall'altro, c'è la necessità di assicurare la conformità delle misure adottate agli obblighi assunti nell'ambito dell'OMC che impone un attento bilanciamento tra valori etici, esigenze di tutela animale e principi di non discriminazione e parità di trattamento. Serve quindi trovare un equilibrio tra quello che prescrivono le norme del commercio internazionale e le norme di diritto UE (e, per quanto applicabile, di diritto interno) a tutela degli animali non umani, che spesso vengono percepiti come barriere al commercio soprattutto da parte di Stati meno sensibili alla questione animale.

Il presente capitolo si propone di illustrare, mantenendo un approccio critico, il rapporto tra diritto del commercio internazionale e tutela del benessere animale, con un particolare focus sulle possibilità che il sistema offre per adottare misure compatibili con gli obblighi multilaterali. Dopo questa introduzione (§ 1), il contributo si articola come segue: il paragrafo 2 analizza le principali misure di diritto interno, con specifico riferimento alla normativa UE, in termini di aggravio per le imprese e di commercio estero. Il paragrafo 3 si concentra sulla compatibilità con il diritto OMC, sulle eccezioni generali del GATT e sugli strumenti giuridici disponibili per tutelare il benessere animale nel rispetto delle regole del commercio internazionale. Infine, nelle conclusioni si propone una riflessione sul possibile futuro del benessere animale nel sistema multilaterale degli scambi, auspicando un'evoluzione che porti a una piena integrazione di tali valori negli accordi globali, sulla scorta delle esperienze maturate dall'UE.

---

**2** Cf. TFUE, Titolo III.

**3** Tra i principali attori del commercio internazionale, la Repubblica popolare cinese si è dimostrata particolarmente critica nei confronti di norme, vedi Li 2025.

## 2    **Benessere animale e commercio internazionale alla luce del diritto UE**

Come accennato in apertura, tra i principali attori del commercio internazionale l'UE si è distinta per l'attenzione riservata all'introduzione di misure a tutela degli animali. Si tratta di interventi che rispondono a esigenze di sensibilità etica e che si concentrano, pertanto, sul benessere animale, senza tuttavia spingersi a considerare i diritti degli animali nel loro complesso. Sin dall'introduzione delle prime misure orientate a migliorare il benessere animale, si è percepita una divisione tra Stati ad alta tutela e Stati a bassa tutela.<sup>4</sup> Le principali preoccupazioni degli operatori economici attivi in giurisdizioni con elevati standard (oltre che ambientali, igienico-sanitari o di welfare) sono ricadute soprattutto sui costi di produzione ritenuti sensibilmente maggiori. Nella pratica, maggiori costi di produzione possono tradursi nella perdita di mercati esteri, nella ricerca di outsourcing verso Paesi a costi (e con standard di benessere animale) più bassi e in dinamiche di concorrenza sleale all'interno dei medesimi mercati ad alti standard. Per questo motivo all'interno del dibattito si è diffusa la preoccupazione che standard più stringenti potessero compromettere la competitività europea, in particolare di fronte a realtà dove tali oneri sono meno gravosi.

Per verificare queste ipotesi, le autorità UE hanno promosso una serie di studi in merito. Il primo, del 2014, ha stimato l'entità dei costi aggiuntivi associati a standard più elevati<sup>5</sup> mentre il secondo del 2017 ha valutato l'impatto di tali costi sulla competitività.<sup>6</sup> I due studi menzionati arrivano alla conclusione che, pur presenti, i costi aggiuntivi connessi ad elevati standard di tutela animale non risultano determinanti, soprattutto se confrontati con altri costi affrontati dalla produzione extra-UE.

Parallelamente, è stata effettuata un'analisi sull'effetto degli elevati standard sulla produzione fuori dall'UE, considerando fenomeni per cui le imprese non-UE tendono comunque ad adottare gli standard europei per facilitare l'accesso a un mercato unico così ampio.<sup>7</sup> Le misure introdotte dall'UE in materia di benessere animale possono

---

**4** Vedi ad esempio Grethe 2007.

**5** Cf. Commissione europea, *Assessing Farmers' Costs of Compliance with Eu Legislation in the Fields of Environment, Animal Welfare and Food Safety*, ottobre 2014, AGRI-2011-EVAL-08.

**6** Cf. Commissione europea: Direttorato generale per la salute e la sicurezza alimentare ed Economisti Associati, *Study on the Impact of Animal Welfare International Activities - Executive Summary - Final Report*, Publications Office, 2017.

**7** Cf. *Report from the Commission to the European Parliament and the Council on the Impact of Animal Welfare International Activities on the Competitiveness of European Livestock Producers in a Globalized World*, COM/2018/42.

infatti a tal proposito sollevare dubbi circa un'eventuale applicazione extraterritoriale della normativa. Tali perplessità derivano dal fatto che per poter vendere i propri prodotti all'interno del mercato unico europeo, i produttori stranieri sono tenuti a rispettare determinati standard imposti dalle norme UE, anche quando la produzione avvenga interamente al di fuori del territorio dell'Unione. Questo requisito può essere percepito come un tentativo dell'UE di estendere, in modo indiretto, la propria regolamentazione oltre i confini europei, incidendo sulle pratiche produttive di paesi terzi.

Tuttavia, in linea generale, non si può parlare di vera e propria extraterritorialità. L'efficacia delle norme UE al di fuori dei propri confini è infatti un effetto solo indiretto e non un tentativo di imporre un obbligo normativo diretto verso altri ordinamenti. È importante sottolineare che la normativa europea non obbliga i produttori di paesi terzi a modificare i propri processi produttivi in generale: sono gli operatori economici a scegliere liberamente se adeguarsi agli standard richiesti, al fine di ottenere l'accesso a un mercato economicamente rilevante come quello dell'UE. L'adesione agli standard, pur comportando potenzialmente un incremento dei costi di produzione, rappresenta infatti un requisito necessario per beneficiare delle opportunità commerciali offerte dal mercato unico.

Questa capacità dell'UE di esercitare un'influenza regolatoria oltre i propri confini è nota in dottrina come 'effetto Bruxelles' e rappresenta un esempio del ruolo dell'UE nell'influenzare i comportamenti di soggetti che si trovano fuori del territorio UE. L'attrattività del mercato unico, unita al potere di definire standard elevati in materia di sicurezza alimentare, ambiente e benessere animale, consente all'Unione di promuovere valori e principi ritenuti fondamentali anche al di là dei propri confini.<sup>8</sup>

Un ulteriore strumento attraverso il quale l'UE promuove il benessere animale a livello globale è costituito dagli accordi commerciali bilaterali e multilaterali (Pastorino, de Almeida 2023). L'inserimento, in tali accordi, di capitoli o clausole specifiche relative al rispetto degli standard sul benessere animale rappresenta un esempio di come l'UE utilizzi la propria politica commerciale comune come veicolo per la diffusione di norme etiche e sociali. In molti recenti accordi di libero scambio, come quelli stipulati con Cile,<sup>9</sup>

---

**8** Sull'effetto Bruxelles vedi Bradford 2020.

**9** Cf. Accordo Interim sul commercio tra l'Unione europea e la Repubblica del Cile, concluso a Bruxelles il 13 dicembre 2023, entrato in vigore il 1° febbraio 2025.

Corea del Sud<sup>10</sup> o Canada,<sup>11</sup> l'UE ha ottenuto impegni, seppur di natura spesso programmatica o di cooperazione tecnica, a favore di standard più elevati nella protezione degli animali.

In questo modo, pur evitando un'imposizione diretta che sarebbe incompatibile, in linea generale, con i principi del diritto del commercio internazionale, l'UE riesce a incidere sulle politiche interne di paesi terzi, favorendo un progressivo innalzamento degli standard globali. Si tratta quindi di un modello di regolazione che coniuga la tutela del mercato interno con una strategia più ampia di promozione dei valori fondamentali su scala globale.

Ciò premesso, è importante sottolineare che l'adozione di norme da parte dell'UE in materia di benessere animale non può avvenire in modo arbitrario o svincolato dai limiti posti dal diritto internazionale, in particolare dalle regole dell'OMC. L'UE, pur godendo di un ampio margine per stabilire standard elevati per la tutela degli animali, è infatti vincolata al rispetto degli obblighi assunti nell'ambito degli accordi multilaterali sul commercio. Tali obblighi mirano a garantire che le misure adottate dagli Stati membri e dalle organizzazioni regionali non si traducano in barriere ingiustificate al commercio internazionale o in forme di protezionismo mascherato.

Se da un lato è vero che gli operatori economici dei paesi terzi restano liberi di scegliere se adeguarsi o meno agli standard europei (e quindi di accettare i costi necessari per poter accedere al mercato unico) dall'altro non si può trascurare il rischio che tali standard, se eccessivamente gravosi o percepiti come sproporzionati rispetto agli obiettivi dichiarati, siano considerati come ostacoli tecnici al commercio. In prima battuta, a lamentarsi potrebbero essere le imprese esportatrici, che si vedono costrette a sostenere spese aggiuntive per conformarsi a requisiti che, a loro giudizio, potrebbero non essere strettamente necessari o scientificamente giustificati. In un secondo momento, tali lamentele possono essere fatte proprie dai governi dei paesi esportatori, che hanno la facoltà di sollevare la questione nell'ambito del sistema di risoluzione delle controversie dell'OMC.

In tal senso, il diritto OMC, come si vedrà in seguito, offre strumenti specifici per bilanciare le esigenze di tutela degli interessi degli Stati, incluso il benessere animale, con la libertà degli scambi. Le misure adottate in materia di benessere animale dovranno essere applicate in modo non discriminatorio e proporzionato, evitando che

---

**10** Cf. Accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra, concluso a Bruxelles in 6 ottobre 2010, entrato in vigore il 13 dicembre 2015.

**11** Cf. Accordo economico e commerciale globale tra l'Unione europea e il Canada, concluso a Bruxelles il 13 ottobre 2016, entrato in vigore provvisoriamente il 21 settembre 2017.

la normativa si traduca in un trattamento arbitrario o ingiustificato nei confronti di determinati paesi esportatori o categorie di prodotti. Pertanto, la definizione delle politiche UE in materia di benessere animale richiede un delicato esercizio di bilanciamento: da un lato l'affermazione dei valori etici e sociali su cui si fonda l'ordinamento europeo, dall'altro il rispetto delle regole multilaterali che presidiano la correttezza e l'equità degli scambi internazionali. È proprio in questo spazio che si colloca il dialogo, spesso complesso, tra il diritto del commercio internazionale e le politiche di sostenibilità e benessere animale dell'UE delle quali si dirà in seguito.

### **3 Diritto dell'OMC e benessere animale**

#### **3.1 La natura dell'OMC**

Alla base dell'ordine del commercio internazionale si trova, come già accennato, il diritto dell'OMC. Prima di procedere oltre nella trattazione, è necessario un breve cenno all'OMC e al corpus di norme che compone quello a cui, per semplicità espositiva, ci si riferisce genericamente come diritto dell'OMC. Alla base del diritto dell'OMC si trova l'Accordo di Marrakesh che Istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio,<sup>12</sup> che incorpora come allegati numerosi accordi frutto dei negoziati dell'Uruguay Round e che regolano i vari aspetti del commercio internazionale. Alla luce di ciò, nel testo si prenderà a riferimento il principale accordo avente ad oggetto il commercio di beni, l'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994 (secondo l'acronimo inglese GATT 1994 o semplicemente GATT).<sup>13</sup> L'Italia è membro dell'OMC sin dalla sua istituzione, ma la sua rappresentanza all'interno dell'organizzazione avviene tramite l'Unione europea. Sebbene l'UE non sia uno Stato, è comunque parte dell'OMC grazie a una clausola che consente alle unioni doganali pienamente autonome nella gestione delle relazioni commerciali esterne di aderire all'OMC come se fossero Stati.<sup>14</sup> L'UE, infatti, detiene una competenza esclusiva in materia di unione doganale e politica commerciale comune.<sup>15</sup>

---

**12** Cf. Accordo di Marrakesh che Istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio, firmato a Marrakesh il 15 aprile 1994 ed entrato in vigore il 1° gennaio 1995.

**13** Cf. Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 (in seguito GATT). Il GATT 1994 rimanda, per quanto concerne le norme di diritto sostanziale, all'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1947 (GATT 1947), anche questo contenuto nell'allegato 1A dell'Accordo di Marrakesh.

**14** Cf. Accordo di Marrakesh, art. XII.

**15** Cf. TFUE, art. 3.

### 3.2 Il Principio di non discriminazione commerciale

Ciò detto, le misure che gli Stati (o nel caso italiano l'UE) adottano in materia di commercio internazionale devono essere conformi al diritto dell'OMC. Dal momento che l'obiettivo dell'OMC è quello di favorire un commercio internazionale quanto più possibile libero da barriere e discriminazioni, è di particolare rilievo che siano conformi al diritto OMC quelle misure che vadano a limitare la circolazione di beni e servizi, anche quelle adottate a tutela del benessere animale. Che si tratti di divieti all'importazione o di importazione condizionata al rispetto di determinati standard sulla base dell'ordine pubblico, in ogni caso le misure dovranno rispettare il principio fondante che sta alla base del diritto dell'OMC, vale a dire quello di non discriminazione commerciali tra i paesi. Questo si traduce nell'obbligo di riconoscere lo status di nazione più favorita agli altri membri<sup>16</sup> e di applicare il trattamento nazionale.<sup>17</sup> Questi due obblighi sono accompagnati nel GATT dal divieto di restrizioni quantitative.<sup>18</sup> Per quanto, come accennato in apertura, si fa qui riferimento alle disposizioni del GATT, alcune delle disposizioni a cui si farà riferimento trovano formulazioni analoghe o simili in altri accordi rilevanti facenti parte del corpus del diritto OMC (Peters 2020, 284). In particolare sono rilevanti gli accordi di cui all'allegato 1A dell'Accordo di Marrakesh, che include gli accordi relativi al commercio internazionale di beni<sup>19</sup> e che operano come *lex specialis* in relazione al GATT (Marrella 2023, 205).

Quando uno Stato decide di introdurre una misura che limita il commercio internazionale, anche ai fini di tutela del benessere animale, questa deve essere conforme al principio di non discriminazione su cui si basa tutto il diritto dell'OMC. A tal proposito diventa centrale il concetto di prodotto analogo o, secondo l'espressione inglese, di like-product. L'espressione non è esplicitamente definita nel GATT, ma il significato lo si può ricavare dalla giurisprudenza dell'Organo di conciliazione dell'OMC, l'organo quasi-giurisdizionale di risoluzione delle controversie tra gli Stati membri.<sup>20</sup>

---

**16** Cf. GATT, art. I; lo status della nazione più favorita è alla base del divieto di discriminazione tra partner commerciali e prevede, in sintesi, che un vantaggio commerciale accordato a un paese membro deve essere esteso immediatamente e incondizionatamente a tutti gli altri paesi partner commerciali.

**17** Cf. GATT, art. III; il trattamento nazionale impone ai paesi membri di trattare prodotti stranieri importati allo stesso modo dei prodotti nazionali simili.

**18** Cf. GATT, art. XI.

**19** Cf. Allegato 1A all'Accordo di Marrakesh. Sono in particolare di interesse: l'Accordo sulle barriere tecniche al commercio, l'Accordo sull'applicazione delle misure sanitarie e fitosanitarie, l'Accordo sull'agricoltura e l'Accordo sui sussidi.

**20** Cf. Allegato 2 all'Accordo di Marrakesh.

Tra i parametri individuati negli anni dall'Organo di conciliazione, due prodotti sono analoghi se possono entrare direttamente in competizione diretta o sostituirsi sul mercato sulla base, ad esempio, delle caratteristiche materiali, della finalità d'uso, dei gusti e delle preferenze degli acquirenti o ancora della classificazione doganale. L'Organo di conciliazione ha ripetutamente affermato che la valutazione di un bene come prodotto analogo deve essere fatta caso per caso ed in base al contesto specifico in cui si verifica una determinata controversia. In passato ha ad esempio ritenute like-products bevande alcoliche differenti composte con ingredienti differenti, sulla base del mercato di destinazione e delle dinamiche di questo.<sup>21</sup>

Un trattamento diverso di due prodotti classificati come analoghi andrebbe quindi a violare il principio di non discriminazione commerciale. Questo può avvenire sia in ingresso sul territorio doganale, ad esempio con meccanismi che favoriscano l'importazione di prodotti da un determinato paese a discapito di altri (in violazione dello status di nazione più favorita), sia una volta che il prodotto è entrato sul mercato, ad esempio assoggettandolo ad una tassazione maggiore rispetto ai prodotti analoghi (in violazione quindi del trattamento nazionale).

In relazione al benessere animale, si potrebbe ritenere che gli standard di protezione do quest'ultimo possano essere tenuti in considerazione nel determinare se due prodotti siano analoghi o meno. In tale ottica, prodotti ottenuti da processi che prevedano standard di benessere maggiore non sarebbero analoghi a prodotti ottenuti facendo ricorso a standard minori e potrebbero essere trattati in maniera diversa, con agevolazioni (o maggiori ostacoli) sia in ingresso che sul territorio (Peters 2020, 297). Tuttavia, se ciò non fosse possibile o a causa di fattori diversi dal benessere animale, due prodotti potrebbero risultare analoghi e dovrebbero quindi essere trattati allo stesso modo. Ciò potrebbe essere in contrasto con gli obiettivi e gli interessi legittimi lo Stato si prefigge. Diventa a questo punto rilevante l'articolo XX del GATT,<sup>22</sup> che prevede, attraverso il meccanismo delle eccezioni generali, la possibilità per gli Stati membri dell'OMC di adottare delle misure restrittive del commercio altrimenti in violazione delle regole del GATT.

---

**21** Vedi Organo di appello OMC, *caso Giappone - Bevande Alcoliche II*, AB-1996-2.

**22** Cf. GATT, art. XX.

### 3.3 Eccezioni generali

#### 3.3.1 Cenni generali

Le eccezioni generali permettono quindi di applicare un trattamento differenziato anche a prodotti analoghi, a patto che le misure adottate siano funzionali ad un obiettivo legittimo, tra quelli elencati all'articolo XX e rispettino le condizioni generali della disposizione. Tali eccezioni generali possono rivelarsi un utile strumento proprio per casi in cui i prodotti finali siano funzionalmente e anche fisico-chimicamente analoghi ma lo Stato senta la necessità di porre comunque delle limitazioni al commercio per favorire, nel caso di cui si scrive, processi produttivi che tutelino maggiormente il benessere animale.<sup>23</sup>

L'articolo XX del GATT prevede che le misure introdotte nell'ambito delle eccezioni generali, misure quindi altrimenti in violazione del principio di non discriminazione, soddisfino due condizioni. La prima è che tali misure debbano applicarsi in maniera da non risultare in una discriminazione arbitraria o ingiustificabile né in restrizioni 'mascherate' al commercio internazionale.<sup>24</sup> La seconda condizione che le misure introdotte devono soddisfare è quella di rientrare nell'ambito di una delle eccezioni generali previste dall'articolo XX del GATT.<sup>25</sup> Alcune delle eccezioni generali previste possono, in linea di

---

**23** Vedi ad esempio Offor, Walter 2017.

**24** Cf. GATT, art. XX che recita «Sempre che l'applicazione non sia fatta in maniera da essere un mezzo di discriminazione arbitraria, o ingiustificata, tra i Paesi che sono nelle medesime condizioni, né da essere un palliamento di restrizione del commercio internazionale, nessuna disposizione del presente accordo sarà interpretata come divieto a una Parte contraente qualsiasi di istituire o d'applicare delle misure».

**25** Cf. GATT, art. XX. La lista completa delle eccezioni generali comprende le misure «a. necessarie alla tutela della morale pubblica; b. necessarie alla protezione della sanità e della vita delle persone e degli animali e alla conservazione dei vegetali; c. attenenti all'importazione o all'esportazione dell'oro o dell'argento; d. necessarie ad assicurare l'applicazione delle leggi e dei regolamenti che siano compatibili con le disposizioni del presente accordo, come, a cagione d'esempio, le leggi e i regolamenti che attengono all'applicazione delle misure doganali, all'esercizio di monopoli in conformità del numero 4 dell'articolo II, o dell'articolo XVII, alla protezione dei brevetti, marchi di fabbrica e diritti d'autore e di riproduzione e alle misure intese a impedire delle pratiche che possano trarre in errore; e. attenenti a merci fabbricate nelle prigioni; f. intese alla protezione di tesori artistici, storici, o archeologici, nazionali; g. attenenti alla conservazione di risorse naturali esauribili, qualora siano applicate insieme con delle restrizioni su la produzione o il consumo nazionali; h. prese nell'applicazione di obblighi contratti in virtù d'una convenzione intergovernativa su un prodotto primario, conchiusa secondo i criteri comunicati alle Parti contraenti, né da queste disapprovati, oppure comunicata alle medesime, né da esse disapprovata; i. istituenti delle restrizioni sull'esportazione di materie prime, prodotte nell'interno del Paese e necessarie ad assicurare le quantità occorrenti a un'industria nazionale di trasformazione, durante gli intervalli in cui, in esecuzione di un disegno governativo di stabilizzazione, il prezzo nazionale di esse sia mantenuto inferiore a quello mondiale, sempre che tali restrizioni non cagionino un accrescimento delle

principio, permettere agli Stati l'introduzione di misure volte a tutelare il benessere animale: si tratta di misure a protezione della moralità pubblica di cui all'articolo XX lett. a); di misure a tutela della salute di cui all'articolo XX lett. b); e di misure volte alla conservazione di risorse naturali esauribili di cui all'articolo XX lett. g).

### 3.3.2 La moralità pubblica come eccezione generale (art. XX lett. a))

La principale disposizione che consente l'introduzione di restrizioni a tutela, seppur indiretta, del benessere animale è quella che permette agli Stati di adottare eccezioni generali laddove queste risultino necessarie per la protezione della moralità pubblica.<sup>26</sup> Tale previsione, contenuta nell'articolo XX lettera a) del GATT, rappresenta uno strumento giuridico di grande rilievo, in quanto apre alla possibilità di contemperare gli obblighi derivanti dal libero commercio internazionale con esigenze etiche e morali condivise dalla comunità di riferimento.

Su questa base si fondava il divieto introdotto dall'Unione europea con il Regolamento (CE) n. 1007/2009,<sup>27</sup> con il quale l'UE si prefiggeva di uniformare e regolamentare la circolazione, all'interno del mercato unico, dei prodotti derivati dalla foca. Il Regolamento (CE) 1007/2009 vietava l'ingresso di tali prodotti sul mercato europeo, giustificando la misura con il fatto che le pratiche di caccia alla foca avevano suscitato una profonda preoccupazione nell'opinione pubblica, specialmente tra coloro che dimostravano una maggiore sensibilità nei confronti del benessere animale.<sup>28</sup> L'unica deroga prevista riguardava i prodotti ottenuti attraverso metodi di caccia tradizionali, in particolare quelli riconducibili alla cultura

---

esportazioni o della protezione accordata a siffatta industria nazionale, né siano contrarie alle disposizioni del presente accordo concernenti la non discriminazione; j. essenziali per l'acquisto o la ripartizione di prodotti che fossero localmente o generalmente scarsi; sempre che queste misure siano comportabili con il principio per il quale tutte le Parti contraenti hanno diritto a un'equa porzione dell'approvvigionamento internazionale e che le misure le quali siano incompatibili con le altre disposizioni del presente accordo vengano revocate come prima non abbiano più luogo le contingenze che le hanno cagionate. Le Parti contraenti esamineranno non più tardi del 30 giugno 1960, se le disposizioni della presente lettera debbano essere mantenute in vigore».

**26** Cf. GATT, art. XX lett. a).

**27** Cf. Regolamento (CE) n. 1007/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, sul commercio dei prodotti derivati dalla foca (Testo rilevante ai fini del SEE) (in seguito Regolamento (CE) n. 1007/2009). GU L 286 del 31.10.2009, 36-9.

**28** Cf. Regolamento (CE) n. 1007/2009, Consideranda 4.

inuit e ad altre popolazioni indigene, a condizione che tali pratiche contribuissero effettivamente alla sussistenza delle comunità stesse.<sup>29</sup>

L'attuazione del Regolamento 1007/2009 ha dato luogo ad un contenzioso tra l'UE e il Canada e la Norvegia, i principali esportatori colpiti dalle restrizioni. La norma, infatti, così come formulata, consentiva l'ingresso della maggior parte dei prodotti originari della Groenlandia, mentre escludeva quelli di provenienza canadese e norvegese, anche quando ottenuti da comunità inuit residenti in tali Paesi. Il caso, noto come Seal Products Case,<sup>30</sup> venne esaminato tra il 2011 e il 2013 dall'Organo di risoluzione delle controversie dell'OMC, attraverso i due gradi di giudizio. L'Organo di appello confermò la decisione di primo grado nella parte in cui veniva riconosciuta la legittimità dell'eccezione generale fondata sulla moralità pubblica, discostandosi però dall'interpretazione del panel su taluni profili applicativi.

L'Organo di appello accolse le preoccupazioni europee relative al benessere animale, ritenendo ammissibili le restrizioni alle importazioni ex articolo XX lett. a), poiché la tutela della moralità pubblica rappresenta un obiettivo legittimo e le limitazioni alle importazioni erano considerate lo strumento più realistico per conseguire tale protezione (Peters 2020, 312). Tuttavia, furono rilevate criticità legate all'applicazione ambigua e potenzialmente arbitraria della deroga prevista, in quanto non risultava chiaro come le pratiche inuit in Canada e Norvegia sollevassero le obiezioni di moralità pubblica che giustificavano il divieto generale, mentre quelle in Groenlandia fossero accettabili. L'Organo evidenziò come la valutazione della moralità pubblica debba essere coerente con i valori prevalenti all'interno dello Stato adottante e non discriminatoria nei confronti di prodotti ottenuti mediante pratiche identiche. In conclusione, il divieto introdotto dal Regolamento (CE) 1007/2009 fu giudicato in parte non conforme alle regole OMC, configurando una discriminazione ingiustificata, e l'UE fu invitata a modificare le disposizioni, cosa avvenuta con il Regolamento (UE) 2015/1775.<sup>31</sup>

Oltre alla questione della compatibilità formale, questo precedente rappresenta un importante riconoscimento della possibilità di proteggere, seppur indirettamente, il benessere animale nell'ambito del commercio internazionale. Si tratta infatti dell'unico caso in cui l'OMC ha espressamente validato il ricorso alla moralità pubblica

---

**29** Cf. Regolamento (CE) n. 1007/2009, art. 3.

**30** In merito vedi Howse, Langille 2012; Mavroidis 2015.

**31** Cf. Regolamento (UE) 2015/1775 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 ottobre 2015, che modifica il regolamento (CE) n. 1007/2009 sul commercio dei prodotti derivati dalla foca e che abroga il regolamento (UE) n. 737/2010 della Commissione (Testo rilevante ai fini del SEE). GU L 262 del 7.10.2015, 1-6.

per giustificare misure restrittive fondate su valori etici, pur sottolineando che i criteri erano stati applicati dall'UE in maniera discriminatoria. Ciò riflette un'evoluzione della sensibilità collettiva, in cui il benessere animale viene elevato a questione di moralità pubblica, rientrando tra i principi fondamentali su cui si reggono gli ordinamenti giuridici degli Stati. Pertanto, sebbene l'UE possa in futuro estendere tali ragionamenti ad altre tipologie di prodotti di origine animale, occorrerà sempre garantire che le misure siano proporzionate, non discriminatorie e strettamente connesse ai valori riconosciuti nello spazio geografico (e giuridico) di riferimento (Peters 2020, 316).

### 3.3.3 La tutela della salute come eccezione generale (art. XX lett. b))

Un'ulteriore ipotesi di eccezione generale che potrebbe teoricamente essere invocata per la tutela del benessere animale è quella prevista dall'articolo XX lettera b), che autorizza misure necessarie a proteggere la vita o la salute delle persone, degli animali e delle piante.<sup>32</sup> Tuttavia, è importante notare come questa disposizione faccia espresso riferimento alla protezione della vita e della salute, senza menzionare il benessere in maniera diretta. Nel contesto dell'OMC, i due concetti sono infatti distinti, come si può evincere dal fatto che, ad esempio, l'Accordo sulle misure sanitarie e fitosanitarie non riconosce gli standard sul benessere animale elaborati dall'Organizzazione Mondiale della Sanità Animale (OMSA) come vincolanti (Peters 2020, 301). Ciò è probabilmente legato alla maggiore difficoltà di definire criteri oggettivi e universalmente accettati in materia di benessere animale rispetto a quelli relativi alla salute. Tale interpretazione dell'articolo XX lett. b) del GATT (e di disposizioni simili riprodotto in accordi quali appunto l'Accordo sulle misure fitosanitarie) porta ad escludere il benessere animale dalle motivazioni per le quali uno Stato può adottare misure giustificabili come eccezione generale.

Nonostante questo limite formale, non può essere ignorata l'evidente connessione esistente tra salute e benessere animale. Le condizioni di stabulazione, di trasporto e di allevamento influiscono non solo sulla salute fisica ma anche sulla salute mentale ed il conseguente benessere psichico degli animali, come riconosciuto in maniera crescente da studi scientifici.<sup>33</sup> Tale legame è stato esplicitato, ad esempio, nel Regolamento (UE) 2016/429 sulla salute animale, in cui si afferma che salute e

---

**32** Cf. GATT, art. XX lett. b).

**33** In merito vedi, ad esempio, Broomm 1991.

benessere sono aspetti strettamente interconnessi e che si influenzano reciprocamente.<sup>34</sup> Inoltre, il benessere animale è anche correlato alla sicurezza alimentare: un animale allevato in condizioni di benessere adeguato ha minori probabilità di sviluppare patologie che potrebbero avere ricadute sulla salute umana (Husu Kallio 2008). In quest'ottica, l'interpretazione tradizionale dell'articolo XX lett. b), che separa rigidamente i concetti di salute e benessere, appare ormai riduttiva e superata. Gli Stati potrebbero dunque fondare misure di tutela del benessere animale sul nesso con la salute, sia quella umana che quella mentale dell'animale, valorizzando questo collegamento per rientrare nell'ambito delle eccezioni consentite dal GATT (Peters 2020, 303-4).

### 3.3.4 La conservazione delle risorse esauribili come eccezione generale (art. XX lett. g))

Una terza base giuridica per misure a favore del benessere animale può essere individuata nell'articolo XX lett. g), relativo alla conservazione delle risorse naturali esauribili.<sup>35</sup> Gli animali e i loro prodotti possono rientrare tra le risorse naturali, ma il requisito dell'esauribilità circoscrive l'ambito di applicazione della norma ai casi in cui le specie siano minacciate di estinzione. A tal proposito diventa rilevante la Convenzione sul commercio internazionale delle specie minacciate di estinzione,<sup>36</sup> che prevede tre liste di specie animali a rischio<sup>37</sup> ed un meccanismo di aggiornamento periodico di tali liste durante la conferenza delle parti.

Il ricorso all'articolo XX lett. g) per il benessere animale si presenta dunque più limitato rispetto alle ipotesi precedenti basate sul ricorso alle disposizioni delle lett. a) e b) del medesimo articolo. Innanzitutto, non potrebbe essere invocato per giustificare misure di tutela del benessere degli animali da macello, poiché tali interventi non sarebbero funzionali alla conservazione della specie. Tuttavia, vi sono casi specifici in cui il benessere animale è strettamente legato alla sopravvivenza della specie, ad esempio quando la salvaguardia delle condizioni di vita e di riproduzione è condizione necessaria per il mantenimento della popolazione animale. Questa connessione tra

---

**34** Cf. Regolamento UE 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (Testo rilevante ai fini del SEE). GU L 84 del 31.3.2016, 1-208.

**35** Cf. GATT, art. XX lett. g).

**36** Cf. Convenzione sul commercio internazionale delle specie minacciate di estinzione, firmata a Washington D.C. il 3 marzo 1973 ed entrata in vigore il 1 luglio 1975.

**37** Cf. Convenzione sul commercio internazionale delle specie minacciate di estinzione, Allegati 1, 2 e 3.

benessere e conservazione offre agli Stati uno spazio d'azione che, seppur ristretto, può risultare strategico nell'adottare restrizioni al commercio che mirino contemporaneamente alla conservazione ed al benessere animale (Peters 2020, 308-9).

#### **4 Conclusioni**

Le eccezioni generali previste dall'art. XX del GATT, così come le disposizioni analoghe riprodotte in altri accordi che compongono l'architettura del diritto dell'OMC, non rappresentano l'unico strumento a disposizione degli Stati per promuovere il benessere animale nel contesto del commercio internazionale. In linea teorica, ulteriori strumenti giuridici previsti dal diritto dell'OMC potrebbero essere impiegati per raggiungere tale obiettivo: tra questi si possono menzionare l'uso mirato di dazi doganali, l'introduzione di regimi di etichettatura che valorizzino pratiche rispettose del benessere animale, l'adozione di sussidi a sostegno di filiere sostenibili, nonché il ricorso a pratiche anti-dumping ispirate a finalità etiche. Tali soluzioni, per quanto possano risultare efficaci nel breve termine nel creare incentivi economici o barriere indirette a pratiche lesive, mantengono tuttavia un carattere perlopiù emergenziale e frammentario. Si tratterebbe infatti di interventi che agiscono per lo più in reazione a criticità specifiche, piuttosto che offrire un quadro stabile e condiviso di tutela.

Certamente, tali misure potrebbero contribuire a promuovere standard più elevati e a orientare i mercati verso forme di commercio internazionale più consapevoli e rispettose, soprattutto laddove fossero adottate in modo coordinato dai principali attori globali. Tuttavia, esse resterebbero ancorate a una logica incentrata sui bisogni e sulle sensibilità dell'essere umano, siano essi di natura economica, etica o morale, piuttosto che sul riconoscimento dell'animale come portatore di un valore intrinseco, meritevole di tutela in quanto tale.

Una risposta più ambiziosa e strutturale potrà realizzarsi solo quando il benessere animale verrà integrato esplicitamente nei grandi accordi multilaterali sul commercio internazionale, superando l'attuale frammentazione normativa. L'esperienza maturata dall'UE, che da anni inserisce clausole sul benessere animale nei propri accordi bilaterali e regionali, potrebbe costituire un modello virtuoso su scala globale. In tale prospettiva, i futuri accordi dovrebbero ispirarsi non solo alle linee guida già elaborate da organismi internazionali come l'OMSA, ma soprattutto promuovere un cambio di paradigma, provando ad andare oltre anche al concetto stesso di benessere animale: l'adozione di un approccio ecocentrico, che riconosca il valore intrinseco dell'animale e ne affermi la dignità come soggetto di tutela giuridica, al di là dell'utilità o del beneficio per l'uomo.

Attualmente, infatti, anche gli sviluppi più animal-friendly del diritto del commercio internazionale rimangono ancorato a una logica centrata sul linguaggio del benessere, più che su quello dei diritti, e questa impostazione si riflette chiaramente nei meccanismi oggi disponibili. L'auspicio, dunque, dovrebbe essere quello di superare anche tale limite concettuale, per orientare la disciplina verso un autentico ripensamento del rapporto tra l'uomo e gli altri animali. Solo un tale ripensamento consentirà di coniugare la liberalizzazione del commercio con un autentico progresso etico e civile della comunità internazionale.

## Bibliografia

- Anand, S. (2023). «The Intersection of Animal Welfare with International Trade Law». *International Journal of Law Management & Humanities*, 6(3), 3478-83. <https://doi.org/10.10000/IJLMH.115216>.
- Bradford, A. (2020). *The Brussels Effect: How the European Union Rules the World*. Oxford: Oxford University Press.
- Broomm, D. (1991). «Animal Welfare: Concepts and Measurement». *Journal of Animal Science*, 69, 4167-75. <https://doi.org/10.2527/1991.69104167x>.
- Grethe, H. (2007). «High Animal Welfare Standards in the Eu and International Trade – How to Prevent Potential 'Low Animal Welfare Havens'?». *Food Policy*, 32(3), 315-33. <https://doi.org/10.1016/j.foodpol.2006.06.001>.
- Howse, R.; Langille, J. (2012). «Permitting Pluralism: The Seal Products Dispute and Why the WTO Should Accept Trade Restrictions Justified by Noninstrumental Moral Values». *The Yale Journal of International Law*, 37, 367-432. <https://ssrn.com/abstract=1969567>.
- Husu-Kallio, J. (2008). «Animal Health and Animal Welfare – Is It the Same Thing?». *Acta Veterinaria Scandinavica*, 50(1), S2. <https://doi.org/10.1186/1751-0147-50-S1-S2>.
- Li, H. (2025). «Animal Welfare Barriers Under the Framework of International Trade and China's Legal Responses». *Direito Internacional e Globalização Econômica*, 4(4), 148-66. <https://doi.org/10.23925/2526-6284/2024.v4n4.71625>.
- Marrella, F. (2023). *Diritto del commercio internazionale*. Padova: CEDAM.
- Mavroidis, P.C. (2015). «Sealed with a Doubt: EU, Seals, and the WTO». *European Journal of Risk Regulation*, 6(3), 388-95. <https://doi.org/10.1017/S1867299X00004839>.
- Offor, I.I.H.; Walter, J. (2017). «The Applicability of GATT Article XX(a) to Animal Welfare». *The UK Journal of Animal Law*, 1(1), 10-20. [https://strathprints.strath.ac.uk/72291/1/Offor\\_Walter\\_UKJAL\\_2017\\_The\\_applicability\\_of\\_GATT\\_article\\_XX\\_a\\_to\\_animal.pdf](https://strathprints.strath.ac.uk/72291/1/Offor_Walter_UKJAL_2017_The_applicability_of_GATT_article_XX_a_to_animal.pdf).
- Pastorino, L.F.; de Almeida, W.C. (2023). «Review: Impact of Bilateral Trade on the Promotion of Animal Welfare Rules. The Case of Trade Relations Between the European Union and Mercosur». *animal*, 17(4), 100837. <https://doi.org/10.1016/j.animal.2023.100837>.
- Peters, A. (2020). «Animals in International Law». *Collected Courses of The Hague Academy of International Law – Recueil des Cours*, 410, 95-544. <https://doi.org/10.1163/1875-8096>.

# **Non solo biodiversità: senzienza animale e moralità pubblica per una migliore protezione internazionale dell’ambiente umano**

Federica Mucci

Università degli Studi di Roma «Tor Vergata», Italia

**Abstract** Respect for the sentience of non-human animals is nowadays an important ethical issue for a growing part of civil society and begins to be embodied into legal requirements in a growing number of countries. In international law, this ‘animal welfare’ approach is complementing the species protection and ecological approaches to natural environment, although so far little and often seemingly contradictory results have been achieved. This is due to the inevitably human perspective of law, and to cultural diversity. However, this more holistic way of conceiving the human environment fosters effective and forward-looking protection.

**Keywords** Animal welfare. Species protection. Human environment. Cultural diversity. Animals in international law.

**Sommario** 1 Gli animali come ‘altre nazioni’ e il principio del ‘trattamento umano’. – 2 Si è iniziato con la protezione delle specie in via di estinzione. – 3 Dalle specie agli habitat. – 4 Antropocene e generazioni future: l’attenzione all’approccio ecologico e alla biodiversità complessivamente intesa. – 5 Verso una protezione dell’ambiente umano più completa ed efficace anche attraverso l’attenzione al ‘benessere animale’.

---

## 1 Gli animali come ‘altre nazioni’ e il principio del ‘trattamento umano’

Quasi quindici anni fa, il titolo di un articolo scientifico sulla protezione giuridica internazionale degli animali esordiva con la traduzione in inglese di una citazione dal Corano, estremamente suggestiva. Ci si riferisce alle specie animali definendole «Nations Like Unto Yourselves» (Sykes 2011), ossia ‘nazioni (comunità) come le vostre’, toccando così il cuore della profonda importanza dal punto di vista etico, e allo stesso tempo del paradosso, che permea tutte le nostre politiche di protezione degli animali non umani.

In quello scritto si propende per la possibile formazione di un principio generale di diritto internazionale ispirato al rispetto della senzienza animale, ma nello stesso tempo si evidenzia con chiarezza il contraddittorio paradigma che caratterizza l’attenzione umana al ‘benessere animale’. Paradigma che di fatto vede convivere due assunti logicamente inconciliabili: il rispetto dovuto dall’uomo agli animali in base alla percepita comune natura di ‘esseri senzienti’, combinato con la loro assunta subordinazione alla specie umana. Una presupposta subordinazione che deve almeno in parte essere riconsiderata, se si ritiene di dover abbracciare ed applicare efficacemente un approccio comportamentale ecologico, sebbene sempre in funzione della sopravvivenza e del benessere innanzitutto della specie umana (Marcos 2025).<sup>1</sup>

Oggi, peraltro, si riscontra la notevole diffusione, in contesti economico-sociali predisposti, di un modello familiare umano in cui agli animali – in particolare a quelli da compagnia – è riconosciuto un ruolo ed una dignità assai più pregnanti che in passato, ruolo e dignità che iniziano ad essere presi in considerazione anche in determinati studi di settore non specificamente a ciò dedicati (per un’applicazione in materia di gestione aziendale, Junça Silva 2025). Tuttavia, non è comunque possibile sottrarsi alle contraddizioni di fondo che rappresentano il *vulnus* congenito – se non la ferita mortale – di qualsiasi approccio giuridico umano riferito alla protezione di ipotetici diritti degli animali. Ciò è ancora più evidente

---

**1** Non è certo qui possibile condurre anche solo una sintetica ricognizione degli studi dedicati all’etica del rapporto tra specie umana e animali non umani. L’approccio ecofemminista dagli anni Novanta, ad esempio, sottolinea una diversa percezione del rapporto con le specie animali non umane tra uomini e donne, i primi dimostrerebbero una percezione più ‘arrogante’ della natura non-umana, estendendo, se è il caso, la comunità morale solo a quegli esseri che si pensa siano simili (o identici) agli uomini, mentre le seconde dimostrerebbero una percezione più ‘amorosa’, che presuppone e conserva la differenza di tutti i viventi, riconosciuti nella loro indipendenza dalla specie umana, come ricorda Amato, riferendosi al lavoro della filosofa eco-femminista K.J. Warren (Amato 2021, 31).

---

nell'ambito internazionale, caratterizzato da una grande varietà di approcci e priorità nel rapporto con gli animali non umani.

Tale contraddizione è riconosciuta ed espressa negli strumenti internazionali improntati alla protezione del cosiddetto 'benessere animale'. Come chiaramente enunciato nel preambolo della Convenzione europea per la protezione degli animali vertebrati utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici, da un lato, infatti, la protezione è disposta

Recognising that man has a moral obligation to respect all animals and to have due consideration for their capacity for suffering and memory.

D'altro lato, però, essa è anche disposta

Accepting nevertheless that man in his quest for knowledge, health and safety has a need to use animals where there is a reasonable expectation that the result will be to extend knowledge or be to the overall benefit of man or animal, just as he uses them for food, clothing and as beasts of burden. (Convenzione europea per la protezione degli animali vertebrati utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici, Preambolo)<sup>2</sup>

L'utilizzo dei vertebrati non umani a fini sperimentali è dunque sottoposto alla condizione che vi sia una ragionevole aspettativa di ampliare le conoscenze del genere umano, o di apportare benefici agli umani *o agli animali* - naturalmente sempre a giudizio degli esseri umani. Gli altri consolidati utilizzi umani degli animali (vengono specificamente nominati l'utilizzo alimentare, per vestiario e d soma) sono semplicemente ricordati, nella loro assoluta normalità.

Il più evidente paradosso rispetto all'obbligo morale di rispettare tutti gli animali è costituito dal fatto che, nella valutazione della 'permissibilità' dell'utilizzo di animali viventi non umani, non è messa in discussione la liceità del loro allevamento (o caccia/pesca, salvo le restrizioni disposte per la conservazione delle specie in pericolo) a

---

**2** In seno al Consiglio d'Europa sono stati conclusi i principali standard internazionali vincolanti per il benessere animale: la Convenzione europea per la protezione degli animali durante il trasporto internazionale, conclusa nel 1968 ed entrata in vigore nel 1971 (ETS n. 65), emendata nel 2003 (il nuovo testo è entrato in vigore nel 2006, ETS n. 193); la Convenzione europea sulla protezione degli animali negli allevamenti, conclusa nel 1976 ed entrata in vigore nel 1978 (ETS n. 087); la Convenzione europea sugli animali da macello, conclusa nel 1979 ed entrata in vigore nel 1982 (ETS n. 102); la citata Convenzione europea per la protezione degli animali vertebrati utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici, conclusa nel 1986 ed entrata in vigore nel 1991 (ETS n. 123); la Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, conclusa nel 1987 ed entrata in vigore nel 1992 (ETS n. 125).

fini alimentari. Il fatto che in tempi recenti negli ordinamenti giuridici nazionali e a livello europeo si registri una crescente, ma ancora molto frammentaria, sensibilità al tema del rispetto delle scelte alimentari e della relativa corretta informazione, con particolare riferimento alla scelta vegana o vegetariana (Rowley, Prisco 2022; Morris 2025) non muta sostanzialmente tale impostazione.<sup>3</sup>

Per quanto riguarda la regolamentazione internazionale sull'utilizzo degli animali per la produzione di vestiario sotto il profilo della protezione delle specie in pericolo, un ruolo importante è svolto dalla Convenzione internazionale sul commercio internazionale delle specie di fauna e flora selvatiche minacciate di estinzione (CITES), conclusa a Washington nel 1973, che riguarda sia gli esemplari - vivi o morti - sia le parti (come l'avorio e la pelle) ed i prodotti derivati.<sup>4</sup> A livello regionale, una forte limitazione adottata, invece, in considerazione della rilevanza per la moralità pubblica della senzienza animale, è il divieto di commercializzare nell'Unione europea prodotti derivati da alcune modalità di caccia ritenute crudeli, prodotti che in passato erano prevalentemente di vestiario ed ora sono prevalentemente di altra natura.<sup>5</sup> Tale soluzione, che è anche passata al vaglio dell'organo di soluzione delle controversie dell'Organizzazione Mondiale del Commercio (OMC), riguarda però solo i prodotti derivati dalla caccia alle foche, particolarmente attenzionata dall'opinione pubblica europea.<sup>6</sup>

---

**3** L'etichettatura dei prodotti come 'vegani' o 'vegetariani', peraltro, non è ad oggi regolata nel diritto dell'Unione europea stabilendo, ad esempio, soglie per tracce di prodotti d'origine animale.

**4** La CITES conta attualmente 185 Parti contraenti, ivi inclusa l'Unione europea. Diversi gradi di protezione sono disposti per circa 40.000 specie di animali e piante, regolando il commercio delle specie elencate attraverso l'emissione di licenze e certificati.

**5** I consumatori dell'UE non volevano rendersi, in qualche misura, 'complici' delle sofferenze causate dalle modalità cruente di caccia alla foca attraverso l'acquisto di prodotti da essa derivati. La semplice etichettatura dei prodotti non sarebbe stata sufficiente allo scopo in considerazione del fatto che avrebbe dovuto riguardare anche prodotti, diversi dagli indumenti, di cui era difficile immaginare che derivassero dalle foche, come ad esempio le capsule di omega-3 (Mucci 2022a, 264).

**6** Vedi la relazione della Commissione UE del 19.10.2023 (COM(2023) 633 final), relativa all'attuazione del regolamento (CE) n. 1007/2009, modificato dal regolamento (UE) 2015/1775, in merito ai quali si è aperta nel 2024 una fase di consultazioni in vista di possibili emendamenti. Tale riconsiderazione, secondo parte della dottrina, risulterebbe opportuna per proteggere la cultura della pesca costiera nel Mar Baltico (Svels et al. 2025, 12). Diversa è la motivazione del regolamento (CE) n. 1523/2007, che vieta la commercializzazione, l'importazione nella Comunità e l'esportazione fuori della Comunità di pellicce di cane e di gatto e di prodotti che le contengono a prescindere dalla crudeltà dei metodi di allevamento e abbattimento - pur accessoriamente considerati - perché nella percezione dei cittadini dell'Unione europea, cani e gatti sono considerati animali da compagnia, per cui non è accettabile usare le loro pellicce e i prodotti che le contengono (vedi *consideranda* nrr. 1 e 11).

Quanto all'utilizzo degli animali come bestie da soma, nonostante sia stato molto ridimensionato dall'avvento di più pratici ed efficienti mezzi tecnologici di trasporto, esso comunque permane e in alcuni casi è stato intenzionalmente reintrodotto (Latterini, Venanzi, Picchio 2024).

Nel quadro di affermazioni generali del principio della rilevanza della senzienza animale,<sup>7</sup> la protezione è disposta per specifici trattamenti o circostanze (quali l'abbattimento e il trasporto), con riferimento a determinate tipologie animali (in particolare i vertebrati e soprattutto i mammiferi). Il Consiglio d'Europa e l'Unione europea sono all'avanguardia su questi temi, seppure nei limiti di normative comunque frammentarie e sebbene l'affermazione di principio inserita nel TFUE con il Trattato di Lisbona non sia assistita da una specifica competenza legislativa (Di Concetto 2025).

Va rilevato che la senzienza quale ragione della protezione pone enormi questioni interdisciplinari. Considerando gli studi che dimostrano diversi livelli di senzienza anche in molte specie di invertebrati, ivi inclusi gli insetti, si evidenzia una sostanziale insostenibilità della senzienza animale quale unica motivazione della protezione giuridicamente disposta (Cimatti, Vallortigara 2015; de Souza Valente 2025). Ne discende l'esigenza di individuare una 'soglia' di protezione in realtà riferita a un sottogruppo degli animali senzienti, con connesse implicazioni di specismo o di abilismo (Peters 2021, 506).<sup>8</sup>

E tuttavia tali complessità vanno gestite, perché le istanze di protezione degli animali in generale, e in particolare la sensibilità sociale al rispetto della senzienza animale, si fanno sempre più forti, trovando riscontro nel diritto interno e internazionale. Il 'principio di trattamento umano' (Sykes 2011) consentirebbe una lettura coerente delle manifestazioni della prassi internazionale in quanto, pur basandosi sulla rilevanza della senzienza animale, abbraccia anche l'idea che il modo in cui gli esseri umani trattano gli animali debba

---

**7** Il principio ad esempio è alla base, come si è visto, della protezione disposta dalla Convenzione del Consiglio d'Europa per gli animali vertebrati utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici. Si ricorda, poi, l'art. 13 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (TFUE), secondo cui l'Unione e gli Stati membri tengono pienamente conto delle esigenze in materia di benessere degli animali in quanto esseri senzienti, ma limitatamente alla formulazione e attuazione delle politiche dell'Unione nei settori dell'agricoltura, della pesca, dei trasporti, del mercato interno, della ricerca e sviluppo tecnologico e dello spazio, e rispettando nel contempo le disposizioni legislative o amministrative e le consuetudini degli Stati membri per quanto riguarda, in particolare, i riti religiosi, le tradizioni culturali e il patrimonio regionale (in merito vedi Amato 2018).

**8** L'ambito di applicazione della Direttiva 2010/63/UE sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici, ad esempio, è esteso anche ai cefalopodi oltre che ai vertebrati, mentre così non è per il già ricordato trattato del Consiglio d'Europa del 1986, dedicato allo stesso argomento.

essere regolato da una sorta di test di proporzionalità, bilanciando gli scopi umani con la sofferenza che viene causata agli animali.<sup>9</sup>

Il trattamento è correttamente definito ‘umano’ – anche se in applicazione di un approccio al benessere animale opportunamente ‘animal-based’, cioè basato sullo studio delle reazioni fisiche e comportamentali degli animali a determinate condizioni di vita – perché comunque umana resta la scelta non solo delle specie e delle condizioni da attenzionare ma anche dei parametri fisici ed etologici in base ai quali misurare il livello di senzienza e di sofferenza degli animali non umani. Non è dato, in definitiva, alla ‘nazione umana’ sapere se davvero i parametri presi a riferimento siano i più rilevanti nella dimensione generale del benessere come percepito dall’animale, anzi, da ciascuna delle ‘nazioni animali’, assai numerose e ben diverse tra loro. Il dibattito scientifico è tutt’altro che chiuso in merito; non solo i limiti marginali della sensibilità tra gli invertebrati sono oggetto di discussione ma anche le nostre conoscenze riguardo ai vertebrati potrebbero essere insufficienti per comprendere come alcune specifiche caratteristiche sensoriali (ad esempio, l’ecolocalizzazione nei cetacei) siano integrate nella loro espressione di sensibilità (Mellor, Uldahl 2025, 822).

Tutto ciò non sembra in linea con un riconoscimento giuridico della dignità e di diritti degli animali a fondamento della protezione del c.d. ‘benessere animale’, tanto più nell’ordinamento internazionale, caratterizzato dalla maggiore diversità culturale e religiosa per cui in taluni contesti può essere radicalmente vietato ciò che invece è assolutamente normale in contesti diversi<sup>10</sup> e dal fatto che è la capacità di agire a determinare la capacità giuridica dei soggetti.<sup>11</sup> La ricostruzione della prassi sembra piuttosto deporre a favore di una progressiva rilevanza giuridica, a geometria variabile, della

**9** Tale bilanciamento è condizionato dalle specifiche circostanze economiche, sociali e culturali ma la considerazione della senzienza degli animali è ampiamente condivisa e non – come, ad esempio, sostiene dal Giappone con riferimento al mantenimento della moratoria sulla caccia alla balena – imposta dalla ‘civiltà occidentale’ al resto del mondo. Significativamente, le prime leggi moderne che proibiscono la crudeltà sugli animali sono emerse da uno scambio interculturale tra Oriente ed Occidente, specificamente tra India ed Inghilterra (Sykes 2011, 36) e le parole del Corano da cui queste riflessioni hanno preso le mosse riecheggiano nello scritto di un naturalista statunitense, frutto di un anno di osservazione della natura a Cape Cod circa cento anni fa (Beston 1928).

**10** Ad esempio, basti pensare al divieto di macellazione dei bovini in molte provincie indiane, che peraltro non implica di per sé garanzia di una elevata attenzione ai parametri ‘animal-based’ del benessere animale (Mathkari 2025).

**11** È stato espresso da parte della dottrina il timore di *displacement* o *trivialization* dei diritti umani, contestato da chi è favorevole alla ricostruzione in termini di ‘diritti degli animali’ (Peters 2016, 35-6; 2020). Si rileva anche la proposta di una ‘bundle theory’ della personalità giuridica, secondo la quale la personalità giuridica degli animali è un concetto a grappolo composto da molteplici ‘incidenti’ (Prall 2024).

vita e della senzienza animale, che potrebbe essere ascritta al ricordato principio di ‘trattamento umano’, secondo un approccio complesso e solo apparentemente meno ambizioso (Pietrzykowski 2021). Questa impostazione, fondamentalmente antropocentrica, resta, infatti, caratterizzata dall’attenzione alla senzienza animale e conformata all’obiettivo di innalzare il livello e migliorare l’efficacia della tutela, nell’ambito della sostenibilità sociale delle attività umane, principalmente attraverso la protezione della moralità pubblica, in sintonia con un percorso di approfondimento della tutela dell’ambiente umano di cui si intende ora brevemente evidenziare alcuni fondamentali passaggi.

## 2 Si è iniziato con la protezione delle specie in via di estinzione

I primi trattati conclusi per regolamentare l’interazione degli esseri umani con il mondo animale riguardavano la gestione di alcune ‘risorse animali’ geograficamente condivise e la protezione di alcune specie a rischio di estinzione in quanto oggetto di massiccio sfruttamento. La ragione della conclusione di quei trattati era ben più circoscritta rispetto alla consapevolezza odierna del valore della biodiversità nel suo complesso: si trattava principalmente di non perdere per il futuro specifiche importanti risorse utilizzate dall’uomo.

Tra i trattati più risalenti, si può ricordare il Trattato del 6 giugno 1885 sulla pesca del salmone nel fiume Reno (Kiss 1985, 613) e poi, a partire dalla prima metà del 1900, i trattati sulla caccia in mare di alcuni mammiferi marini (in particolare foche e balene).<sup>12</sup> Anche l’orso polare è considerato un mammifero marino, si è concluso un trattato per la sua protezione nel 1973, dopo che già dagli anni Cinquanta e Sessanta del novecento la sua caccia sportiva era aumentata e le condizioni ambientali si stavano deteriorando, evidenziandosi

**12** Si ricorda, in particolare, tra i primi trattati per la conservazione degli animali selvatici il risalente trattato sulle foche da pelliccia del Pacifico settentrionale, concluso a Washington nel 1911 tra il Regno Unito, gli Stati Uniti, il Giappone e la Russia. Per porre fine alla distruzione delle riserve riproduttive e alle uccisioni inutili che minacciavano la sopravvivenza delle otarie orsine di Bering, gli Stati Uniti tentarono di estendere la propria giurisdizione oltre le tradizionali acque territoriali di 3 miglia. Il Congresso degli Stati Uniti approvò una serie di leggi che proibivano le catture nelle acque adiacenti alle zone di riproduzione sul territorio statunitense, tranne in determinate circostanze strettamente specificate. Quando nel 1886 si iniziò ad applicare questo divieto, le navi della guardia costiera statunitense lo applicarono entro 60 miglia dalla costa, sequestrando navi britanniche. Si aprì una controversia, oggetto di un arbitrato internazionale che portò infine alla conclusione del trattato nel 1911 (Travalio, Clement 1979; Bratspies 2008, 816-17)

---

dunque il rischio di estinzione, in questo caso non prevalentemente per ragioni di utilizzo industriale (Woolsey 2005).

Non è certo qui possibile ripercorrere l'evoluzione di questo importante settore di cooperazione internazionale, sviluppatosi sia in ambito regionale che universale. Si ricorda soltanto che la ragione evidentemente utilitaristica antropocentrica della protezione internazionale delle specie animali in pericolo di estinzione è chiaramente enunciata nel preambolo della Convenzione internazionale per la regolamentazione della caccia alla balena (Washington, 2 dicembre 1946), attualmente vigente, in cui si afferma che le balene sono risorse naturali e che l'aumento della loro popolazione consentirà l'aumento del loro sfruttamento da parte dell'uomo.<sup>13</sup>

Sebbene conformate all'idea delle specie animali quali risorse da sfruttare e concluse prima e al di fuori di una complessiva concezione dello sviluppo ambientalmente sostenibile, va riconosciuto che tali convenzioni si sono rivelate abbastanza efficaci, sortendo l'effetto sperato di congiurare l'estinzione per alcune delle specie attenzionate. L'impegno internazionale deve comunque restare sempre intenso, perché la situazione delle specie in pericolo (peraltro non solo animali ma anche vegetali) presenta priorità mutevoli nel tempo e richiede interventi continui e di varia natura (Lacher et al. 2025). In alcuni casi, come per la famiglia delle balene, è, peraltro, difficile stimare con esattezza il livello di pericolo e il rischio di cattura accidentale di esemplari di specie che sono ancora a rischio di estinzione è alto, motivo per cui la Commissione baleniera internazionale continua a mantenere la moratoria generale sulla caccia alle balene, in vigore dal 1986 (Koubrak, VanderZwaag, Worm 2022).

A complemento delle misure di conservazione *in situ* delle specie animali attraverso la regolamentazione della caccia e della pesca o, come si vedrà qui di seguito, attraverso la protezione di specifiche aree in quanto habitat delle specie minacciate, si sono anche utilizzati strumenti di altro genere, come nel caso della già ricordata celebre Convenzione CITES del 1973.<sup>14</sup>

---

**13** Lo sfruttamento eccessivo delle balene durante il periodo tra le due guerre mondiali portò alla conclusione di due convenzioni internazionali sulla protezione delle balene nel 1931 e nel 1937. Queste due convenzioni non si dimostrarono particolarmente efficaci, ma fornirono un quadro giuridico poi sviluppato nella convenzione del 1946 (Gambell 1990).

**14** Il traffico internazionale di animali e piante selvatiche e loro parti o derivati, inclusa una grande varietà di prodotti alimentari, manufatti esotici in cuoio, medicinali e, naturalmente, avorio e corna di rinoceronte, vale miliardi di dollari. Se si considera che in diversi casi una delle principali minacce per le specie in pericolo è il bracconaggio, in particolare per la vendita di parti di animali richieste sul mercato, è evidente che questa sinergia tra protezione *in situ* e *ex situ* è fondamentale.

Sempre con riferimento al caso iconico delle balene, si evidenziano alcuni sviluppi recenti della prassi. I tempi sono cambiati e le consistenti e diffuse ragioni commerciali che sostenevano l'utilità della caccia ormai appartengono al passato, ma due dei tre Stati in cui operano attualmente industrie di caccia commerciale alla balena, la Norvegia e il Giappone, stanno con rinnovata convinzione enfatizzando l'importanza che si abbandoni l'approccio, che ritengono 'proibizionista', della moratoria sulla caccia, per abbracciare globalmente un approccio di 'caccia sostenibile'.<sup>15</sup> Il Giappone, che a differenza della Norvegia non aveva obiettato all'adozione della moratoria generale sulla caccia, dopo aver perso nel 2014 la causa di fronte alla Corte internazionale di giustizia relativa ai suoi programmi di ricerca che contemplavano numerose catture e abbattimenti di balene, ha annunciato nel 2018 l'uscita dalla Commissione baleniera internazionale e quindi, l'anno successivo, ripreso la caccia commerciale alla balena (Ruisong, Chengzhi, Dongshu 2025). Le motivazioni addotte sono relative ad esigenze di natura culturale - che di fatto riguardano una piccola parte della popolazione, per lo più costituita da persone anziane - e a ragioni di sicurezza alimentare e di salute, riferite anche ad esigenze strategiche di autosufficienza alimentare (in merito vedi Hopson 2025).<sup>16</sup>

La richiesta di riconsiderare alcuni fattori con riferimento alle misure di protezione delle specie in pericolo si riscontra anche in altri ambiti. Si teme che un rilevante numero di Stati africani segua l'esempio del Giappone ed esca, invece, dalla CITES, se anche in quel contesto rimane inascoltata l'esigenza di una riforma volta a prendere in maggiore considerazione i fattori socio-economici e aumentare l'inclusività dei processi decisionali (Cheung 2025).

**15** Il terzo degli Stati che praticano la caccia commerciale alla balena, l'Islanda, che era uscita dalla Commissione baleniera nel 1992 e vi era rientrata nel 2002 apponendo una riserva alla moratoria, sembrava segnare un cambio di direzione, manifestando nel 2022 la probabile intenzione di fermare la caccia commerciale alla balena entro il 2024, ma poi nel giugno 2024 il governo islandese ha rilasciato una licenza all'unica compagnia baleniera del paese, consentendo alla compagnia Hvalur di uccidere 128 esemplari durante la stagione di caccia del 2024 (Ruisong, Chengzhi, Dongshu 2025, 1, 8).

**16** L'idea giapponese di una caccia alle balene 'sostenibile e basata sulla scienza' come parte dell'utilizzo e della gestione complessiva delle risorse marine non è nuova. La sua comparsa risale almeno alla Conferenza Internazionale sul Contributo Sostenibile della Pesca alla Sicurezza Alimentare di Kyoto (1995), organizzata dal governo giapponese e dall'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura (FAO).

### 3 Dalle specie agli habitat

Una meno focalizzata, ma tendenzialmente più lungimirante, forma di cooperazione internazionale per la protezione di specie in pericolo opera attraverso la preservazione delle condizioni necessarie alla loro conservazione attraverso la tutela complessiva dell'ecosistema in determinate aree, identificate quali meritevoli di particolare attenzione. Si tratta di una forma di protezione *in situ* che prevede obblighi innanzitutto per gli Stati contraenti nell'ambito di aree individuate sotto loro giurisdizione, ma poiché la protezione è disposta a tutela di un interesse condiviso, in diversi casi gli Stati sono affiancati, nell'adempimento dei loro obblighi, da organi internazionali, che svolgono funzioni di supporto alla cooperazione tra gli Stati membri e, in alcuni casi, possono rivolgere loro raccomandazioni.

Senza alcuna pretesa di esaustività, si ricorda, prima in ordine cronologico, la Convenzione sulle zone umide di importanza internazionale, conclusa a Ramsar nel 1971 ed entrata in vigore nel 1975. Essa conta attualmente 172 Stati contraenti, protegge efficacemente l'habitat degli uccelli migratori acquatici e stimola concretamente la cooperazione e lo sviluppo di buone pratiche di gestione del territorio. Il coinvolgimento attivo di tutte le Parti contraenti è favorito dal fatto che ogni Stato ha l'obbligo di chiedere l'iscrizione nella rete di almeno un sito di zona umida individuato sul proprio territorio al momento stesso dell'adesione al trattato. Ben otto dei nove criteri per individuare le zone umide di importanza internazionale riguardano la conservazione della diversità biologica.

Gli organi della Convenzione di Ramsar intrattengono rapporti strutturati con gli organi di altri strumenti convenzionali collegati alla protezione della biodiversità al fine di sviluppare sinergie, tra cui la celebre Convenzione sulla protezione del patrimonio mondiale culturale e naturale conclusa a Parigi nel 1972 e la Convenzione per la conservazione delle specie migratorie di animali selvatici, conclusa a Bonn nel 1979, che dispone principalmente obblighi di conservazione *in situ*, ma anche obblighi che possono comportare controlli e misure di prevenzione *ex situ*. Si ricorda infine la Convenzione per la conservazione della vita selvatica e degli habitat naturali in Europa, conclusa a Berna nel 1979.

Per quanto riguarda gli habitat marini, si ricordano la Convenzione per la protezione del Mediterraneo dall'inquinamento, conclusa a Barcellona nel 1976 e successivamente emendata nel 1995, ed i suoi protocolli, uno dei quali dedicato alle aree specialmente protette ed alla diversità biologica - aree che possono essere istituite sia nell'ambito della giurisdizione degli Stati membri, sia in parte o totalmente in alto mare -, nonché la Convenzione per la conservazione delle risorse viventi marine antartiche, conclusa a Canberra nel 1980,

che si applica in un'immensa area marina internazionale, anche oltre l'ambito di applicazione del Trattato antartico del 1959. Nell'ambito della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare conclusa a Montego Bay nel 1982, disposizioni specifiche sono dedicate alle specie che vivono a cavallo tra le zone economiche esclusive e l'alto mare, alle specie altamente migratorie, alle specie anadrome, catadrome e sedentarie e all'esigenza di predisporre misure di protezione più rigorose per i mammiferi marini (Mucci 2022b).<sup>17</sup>

Si segnala, infine, per la particolare efficacia delle fonti giuridiche europee che ne stabiliscono la disciplina, la Rete Natura 2000 dell'Unione europea, che riunisce le aree protette sulla base delle direttive 'uccelli' (2009/147/CE) e 'habitat' (92/43/CEE). La direttiva 'uccelli', emendata nel 2009, è stata originariamente adottata nel 1979 ed è uno dei primi atti europei in materia ambientale. La giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea in merito all'applicazione delle direttive per la protezione delle aree della Rete Natura 2000 è molto consistente e significativa (Cashman, Miron 2024).

#### **4 Antropocene e generazioni future: l'attenzione all'approccio ecologico e alla biodiversità complessivamente intesa**

Come noto, l'*Homo Sapiens* è diffuso in buona parte del pianeta, adattabile a condizioni ambientali molto diverse, e con le sue azioni è in grado di indurre cambiamenti molto rilevanti negli equilibri che contraddistinguono i tanti delicati habitat indispensabili per la sopravvivenza delle specie animali non umane, di qui la necessità di operare - come si è visto, per la difesa di tali habitat. Ebbene, vi è oggi una diffusa e profonda consapevolezza dell'effetto delle attività umane sull'ambiente naturale, dovuta innanzitutto alla sperimentazione diretta dei violenti effetti del cambiamento climatico, che influiscono pesantemente sulle condizioni di vita anche della specie umana a livello globale.

Già la Dichiarazione di Stoccolma del 1972 sull'ambiente umano era la chiara enunciazione della principale ragione per cui è necessario agire per la protezione dell'ambiente naturale: esso è innanzitutto habitat umano, non solo per la presente, ma anche per le future generazioni. Sebbene sia molto complesso teorizzarne

**17** La protezione delle specie di mammiferi marini altamente mobili che attraversano i bacini oceanici rappresenta una delle maggiori sfide per la conservazione dell'ambiente marino (Hoyt 2022).

l'applicazione operativa,<sup>18</sup> questa dimensione di responsabilità ambientale intergenerazionale inizia ad essere esplicitamente inclusa in diverse carte costituzionali, oltre che nelle fonti internazionali (Bertram 2023).

E tuttavia, anche se una significativa maggioranza di Stati riconosce ora le implicazioni per la sicurezza del cambiamento climatico, permangono gravi difficoltà ad agire di conseguenza, anche a causa di un concetto di sicurezza ancora concepita come mancanza di un pericolo immediato. Serve cambiare l'approccio, per incrementare più adeguatamente gli sforzi di mitigazione attraverso un lungimirante impegno continuo, ispirato all'idea di 'sicurezza ecologica', nell'accezione di resilienza degli ecosistemi stessi di fronte alle implicazioni immediate e dirette del cambiamento climatico (Mc Donald 2025).

Il concetto di sicurezza ecologica esprime una cointeressenza reale tra gli esseri umani e tutti gli animali non umani. La crescita nel sostegno giuridico ai comportamenti ecologici si apprezza anche nella recente modifica dell'articolo 9 della Costituzione italiana, in cui è aggiunta la menzione della tutela dell'ambiente, della biodiversità, degli ecosistemi e degli animali (Mucci 2022b).

L'impegno a proteggere la biodiversità concepita come 'risorsa' nel suo insieme, non solo per le utilità che l'umanità trae dall'utilizzo delle specie già note, bensì anche per le potenzialità future di utilizzi ancora ignoti, e soprattutto per il mantenimento dei sistemi di sostegno della vita della biosfera (come enunciato nel Preambolo della Convenzione sulla diversità biologica del 1992) costituisce un'importante direttrice degli sforzi di cooperazione internazionale che opera nello stesso tempo a favore degli esseri umani e di tutti gli animali non umani. Si ricorda, in proposito, la conclusione, nel giugno del 2023, dell'atteso Accordo sulla biodiversità marina delle aree al di là della giurisdizione nazionale (BBNJ), che entrerà in vigore 120 giorni dopo il raggiungimento della sessantesima ratifica.<sup>19</sup>

**18** Nel parere consultivo adottato il 23 luglio 2025 sugli obblighi degli Stati in materia di cambiamento climatico, la Corte internazionale di giustizia afferma che le considerazioni di equità intergenerazionale devono svolgere un ruolo *infra legem*, senza sostituire o superare i limiti del diritto applicabile (vedi par. 157).

**19** Alla data del 31 agosto 2025 risultano depositate 55 adesioni, inclusa quella dell'Unione europea.

---

**5    Verso una protezione dell’ambiente umano  
più completa ed efficace anche attraverso  
l’attenzione al ‘benessere animale’**

L’attenzione alla biodiversità nel suo complesso potrebbe idealmente essere ascritta al rispetto dovuto alle specie animali, a prescindere dalla valutazione della loro utilità per gli umani. Questo approccio spirituale alle relazioni tra tutti i viventi e l’ambiente naturale, tipico di molte civiltà indigene e spesso riferito come ‘olistico’, non riflette però la prassi più generalizzata del mondo contemporaneo,<sup>20</sup> che, come si è visto, è principalmente improntata alla conservazione delle specie quali risorse e alla esigenza di un ‘trattamento umano’ degli animali, soggetto a valutazioni e bilanciamenti variabili nel tempo e nello spazio, in funzione di priorità stabilite dalle società umane per la propria sussistenza e il proprio benessere.

Tuttavia l’attenzione al ‘benessere animale’ rappresenta un elemento importante del quadro giuridico per la protezione dell’ambiente umano’. Essa, infatti, può migliorare l’efficacia complessiva dell’impegno internazionale per lo sviluppo sostenibile da almeno due diversi e complementari punti di vista.

Da un lato, la protezione del ‘benessere’ degli animali in quanto esseri senzienti – come ricordato riconosciuta anche dall’OMC in applicazione dell’eccezione di moralità pubblica – evidenzia con chiarezza una dimensione della sostenibilità basata su valutazioni diverse dalla conservazione delle specie e della biodiversità in quanto risorse per l’umanità. «Il punto è che non si tratta di misurare sofferenze, ma di considerare nuovi *concerns* dell’umanità» che, in prospettiva precauzionale ed intergenerazionale, tengano in considerazione la situazione «di animali non umani la cui voce è inascoltata».<sup>21</sup>

D’altro lato, questo rafforzamento della dimensione sociale dello sviluppo sostenibile concorre a rendere possibili ed efficaci le politiche ecologiche più incisive di cui abbiamo bisogno, perché si rafforzano giuridicamente e socialmente le motivazioni a sostegno della scelta di comportamenti ecologicamente virtuosi (Benedek, Barát, Fertő, Bakucs 2025). Anche se il benessere degli animali non è esplicitamente menzionato negli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, l’impegno per il raggiungimento degli obiettivi e l’impegno per migliorare il benessere degli animali, infatti, si combinano sinergicamente (Keeling et al. 2019) e la maggiore

---

**20** Il dialogo e l’apprendimento reciproco tra civiltà industrializzate e popolazioni indigene possono essere molto positivi – anche senza partecipare compiutamente alla dimensione spirituale che appartiene solo a queste ultime (Mehta 2025).

**21** Così, riferendosi però a diritti degli animali non umani, De Vido 2023, 109.

consapevolezza delle implicazioni etiche e pratiche della condivisione del pianeta con gli altri esseri viventi contribuisce a una spinta ecologica profonda, sostenendo sistemi socio-ecologici resilienti (Dahlmann 2024).

## Bibliografia

- Amato Mangiameli, A.C. (2018). «La tutela del benessere animale nel diritto europeo». *Diritto e Società*, 1, 53-70.
- Amato Mangiameli, A.C. (2021). *Natur@. Dimensioni della Biogiuridica*. Torino: G. Giappichelli Editore.
- Benedek, Z.; Barát, L.; Fertő, I.; Bakucs, Z. (2025). «How to Encourage People to Follow a Climate-Friendly Diet? Increase Social Cohesion!». *Sustainable Futures*, 10, 1-11. <https://doi:10.1016/j.sfr.2025.101106>.
- Bertram, D. (2023). «'For You Will (Still) Be Here Tomorrow': The Many Lives of Intergenerational Equity». *Transnational Environmental Law*, 12(1), 121-49. <https://doi.org/10.1017/S2047102522000395>.
- Beston, H. (1928). *The Outermost House*. Doubleday: Doran and Company, Inc.
- Bratspies, R. (2008). «Reconciling the Irreconcilable: Progress Toward Sustainable Development». Miller, R.A.; Bratspies, R. (eds), *Progress in International Law*. Leiden: Martinus Nijhoff, 813-34. Developments in International Law 60. <https://doi.org/10.1163/ej.9789004165717.i-0.217>.
- Cashman, L.; Miron, N.C. (2024). *European Union Case Law on the Birds and Habitats Directives*. Alphen aan den Rijn: Wolters Kluwer.
- Cheung, H. et al. (2025). «Protect the Integrity of CITES: Lessons From Japan's IWC Withdrawal to Keep Polarization From Tearing CITES Apart». *Conservation Letters*, 18(2), 1-11. <https://doi.org/10.1111/conl.13099>.
- Cimatti, F.; Vallortigara, G. (2015). «So Little Brain, So Much Mind. Intelligence and Behaviour in Non Human Animals». *Reti, saperi, linguaggi*, 4(7), 5-20.
- Dahlmann, F. (2024). «Conceptualising Sustainability as the Pursuit of Life». *Journal of Business Ethics*, 196(3), 499-521. <https://doi.org/10.1007/s10551-024-05617-y>.
- De Souza Valente, C. (2025). «Rethinking Sentience: Invertebrates as Worthy of Moral Consideration». *Journal of Agricultural and Environmental Ethics*, 38(3), 1-19. <https://doi.org/10.1007/s10806-024-09940-2>.
- De Vido, S. (2023). «L'ecofemminismo di Greta Gaard e la caccia alle balene: una riflessione giuridica». *DEP. Deportate, esuli, profughe*, 52, 93-109.
- Di Concetto, A. (2025). «The Gradual Development of the EU's Competence in Animal Welfare Law and Policy». *Revista Catalana de Dret Públic*, 70, 39-53. <https://doi.org/10.58992/rcdp.i70.2025.4425>.
- Gambell, R. (1990). «The International Whaling Commission – Quo Vadis?». *Mammal Review*, 20, 31-43. <https://doi.org/10.1111/j.1365-2907.1990.tb00101.x>.
- Hopson, N. (2024). «Whaling: Good for the World, the Nation, and You». *Asia-Pacific Journal*, 22(11), 1-12. <https://doi:10.1017/S1557466024037628>.
- Hoyt, E. (2022). «Conserving Marine Mammal Spaces and Habitats». Notarbartolo di Sciara, G.; Würsig, B. (eds), *Marine Mammals: The Evolving Human Factor*. Cham: Springer, 31-82. Ethology and Behavioral Ecology of Marine Mammals. [https://doi.org/10.1007/978-3-030-98100-6\\_2](https://doi.org/10.1007/978-3-030-98100-6_2).

- Junça Silva, A. (2025). «Being Healthy and Achieving Life Harmony: The Role of Hybrid Work and the Mediating Effect of Work–Family [with Pets] Conflict». *Journal of Management Development*, 44(2), 219-41. <https://doi.org/10.1108/jmd-04-2024-0144>.
- Lacher, T.E. et al. (2025). «The Status, Threats and Conservation of Critically Endangered Species». *Nature Reviews Biodiversity*, 63, 25 June. <https://doi.org/10.1038/s44358-025-00059-4>.
- Latterini, F.; Venanzi, R.; Picchio, R. (2024). «Using Pack Animals Instead of Tractors in Central Italy's Protected Areas: No Evidence of Reduced Soil Disturbance». *Forest Ecology and Management*, 572, 1-10. <https://doi.org/10.1016/j.foreco.2024.122312>.
- Keeling, L. et al. (2019). «Animal Welfare and the United Nations Sustainable Development Goals». *Frontiers in Veterinary Science*, 6(336), 1-12. <https://doi.org/10.3389/fvets.2019.00336>.
- Kiss, A. (1985). «The Protection of the Rhine Against Pollution». *Natural Resources Journal*, 25(3), 613-37.
- Koubrak, O.; VanderZwaag, D.L.; & Worm, B. (2022). «Endangered Blue Whale Survival in the North Atlantic: Lagging Scientific and Governance Responses, Charting Future Courses». *The International Journal of Marine and Coastal Law*, 37(1), 89-136. <https://doi.org/10.1163/15718085-bja10085>.
- Marcos, H. (2025). «Tech Won't Save Us: Climate Crisis, Techno-Optimism, and International Law». *Law, Technology and Humans*, 7(1), 22-46. <https://doi.org/10.5204/lthj.3816>.
- Mathkari, C. (2025). «The Cow Paradox – A Scoping Review of Dairy Bovine Welfare in India Using the Five Freedoms». *Animals*, 15(3), 454-85. <https://doi.org/10.3390/ani15030454>.
- Mc Donald, M. (2025). «The Anthropocene, Climate Change and (Ecological) Security». Rowe, E.W.; Beaumont, P.; de Oliveira Paes, L. (eds), *Governing Nature and the Making of World Order*. Bristol: Bristol University Press, 42-61. <https://doi.org/10.5195/9781529248944.ch003>.
- Mellor, D.J.; Uldahl, D.M. (2025). «Translating Ethical Principles into Law, Regulations and Workable Animal Welfare Practices». *Animals*, 15(6), 821-52. <https://doi.org/10.3390/ani15060821>.
- Mehta, P. (2025). «Integrating One Health with Indigenous Knowledge for Improving Public Wellbeing – A Review». *Journal of Integrated Care*, 33(1), 107-17. <https://doi.org/10.1108/JICA-05-2024-0025>.
- Morris, K. (2025). «A Forgotten Element of the Right to Adequate Food: Redressing the Normative Gap Regarding Consumer Acceptability». *Human Rights Law Review*, 25(3). <https://doi.org/10.1093/hrlr/ngaf020>.
- Mucci, F. (2022a). «La tutela degli animali tra diritto europeo, internazionale e costituzionale». *Eurojus*, 1, 258-73.
- Mucci, F. (2022b). «Dal diritto internazionale alla Costituzione italiana: per una tutela dell'ambiente inevitabilmente antropocentrica ma ecologica, lungimirante e coerente». *Dirittifondamentali.it*, 1, 447-63.
- Peters, A. (2016). «Liberté, Égalité, Animalité: Human-Animal Comparisons in Law». *Transnational Environmental Law*, 5(1), 25-53. <https://doi:10.1017/S204710251500031X>.
- Peters, A. (2020). «Toward International Animal Rights». Peters, A. (ed.), *Studies in Global Animal Law*. Berlin: Springer, 109-20. Beiträge zum ausländischen öffentlichen Recht und Völkerrecht 290. [https://doi.org/10.1007/978-3-662-60756-5\\_10](https://doi.org/10.1007/978-3-662-60756-5_10).
- Peters, A. (2021). *Animals in International Law*. The Hague, Netherlands: Brill/Nijhoff.

- Pietrzykowski, T. (2021). «Against Dignity: An Argument for a Non-Metaphysical Foundation of Animal Law». *Archiwum Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej*, 27(2), 69-82. <https://doi.org/10.36280/afpifs.2021.2.69>.
- Prall, E. (2024). «Animal Rights Before Legal Personhood». *Cornell Law Review*, 110, 75-134.
- Rowley, J.; Prisco, C. (eds) (2021). *Law and Veganism: International Perspectives on the Human Right to Freedom of Conscience*. Lanham: Bloomsbury Publishing PLC. <https://doi.org/10.5771/9781793622624>.
- Ruisong, L.; Chengzhi, S.; Dongshu, C. (2025). «In the Name of Culture and Sustainability: A Discourse-Historical Approach of Japan's Whaling Policy». *Marine Policy*, 171, 1-11. <https://doi.org/10.1016/j.marpol.2024.106456>.
- Svels, K. et al. (2025). «Struggling Towards Co-Existence of the Baltic Sea Coastal Fisheries and the Grey Seal». *Maritime Studies*, 24(1). <https://doi.org/10.1007/s40152-024-00393-x>.
- Sykes, K. (2011). «Nations Like Unto Yourselves': An Inquiry into the Status of a General Principle of International Law on Animal Welfare». *The Canadian Yearbook of International Law*, 49, 3-49. <https://doi.org/10.1017/s0069005800010316>.
- Travalio, G.M.; Clement, R.J. (1979). «International Protection of Marine Mammals». *Columbia Journal of Environmental Law*, 5(2), 199-235. <https://doi.org/10.7916/cjel.v5i2.5464>.
- Woolsey, J.M. (2005). «A Survey of Agreements and Federal Legislation Protecting Polar Bears in the United States». *Journal of Animal Law*, 1, 73-89.

# Focus

## Case studies sull'attivismo per gli animali nel sistema dell'Unione europea

Alessandro Ricciuti  
Avvocato penalista del Foro di Bari

In questo approfondimento vengono presentate due iniziative di società civile per l'attivismo animale<sup>1</sup> in ambito UE: l'iniziativa dei cittadini europei *End the Cage Age* e la campagna *Vote for Animals*.

### 1 L'Iniziativa dei Cittadini Europei (ICE) *End the Cage Age*

L'Iniziativa dei Cittadini Europei (ICE) è uno degli strumenti di democrazia partecipativa più innovativi dell'ordinamento UE. Introdotta dal Trattato di Lisbona e disciplinata dal Regolamento (UE) 2019/788, permette a un comitato di cittadini di almeno sette Stati membri di invitare la Commissione Europea a presentare una proposta legislativa su una materia di sua competenza, a condizione di raccogliere almeno un milione di dichiarazioni di sostegno. Sebbene la Commissione non sia giuridicamente obbligata a seguire la richiesta, deve esaminarla e fornire una risposta motivata, aprendo un dialogo politico diretto tra cittadini e istituzioni.

Questo strumento si è rivelato particolarmente efficace per la causa animale. Ad oggi, sei delle dieci ICE che hanno raggiunto con successo la soglia del milione di firme riguardano il benessere degli animali (es. *Stop*

---

<sup>1</sup> Su attivismo, *lobbying* e *advocacy*, si vedano tra gli altri Tonutti 2007; Alemanno 2021; Di Concetto 2021; Bertuzzi 2019; McAree; Di Concetto 2021.

*Vivisection, Fur Free Europe, Save Cruelty-Free Cosmetics*). Questo dato evidenzia due aspetti fondamentali: in primo luogo, la profonda e diffusa sensibilità dei cittadini europei verso la protezione degli animali; in secondo luogo, la straordinaria capacità delle reti di ONG animaliste di coordinare campagne complesse e su larga scala, mobilitando sostenitori in tutti i 27 Stati membri.

L'ICE *End the Cage Age* rappresenta un caso emblematico del potenziale e delle insidie di questo strumento. Lanciata ufficialmente l'11 settembre 2018, la campagna mirava a ottenere il divieto dell'uso di gabbie per diverse specie di animali allevati, tra cui galline, scrofe, vitelli, conigli e quaglie. Grazie a una massiccia mobilitazione coordinata da una coalizione di oltre 170 ONG, l'iniziativa ha raccolto 1.397.113 firme valide in un anno, superando la soglia richiesta in 18 Stati membri.

Il successo della raccolta firme ha innescato un processo istituzionale. Il 10 giugno 2021, il Parlamento Europeo ha approvato a larghissima maggioranza (558 voti a favore) una risoluzione che sosteneva pienamente le richieste dell'ICE e invitava la Commissione ad agire. Sulla scia di questa forte pressione politica, il 30 giugno 2021 la Commissione Europea ha dato una risposta storica. Per la prima volta, non si è limitata a una generica presa d'atto, ma si è impegnata formalmente a presentare una proposta legislativa per eliminare gradualmente e infine proibire l'uso delle gabbie. La Commissione ha fissato una tabella di marcia precisa: la proposta sarebbe stata presentata entro la fine del 2023, con l'obiettivo di far entrare in vigore il divieto a partire dal 2027.

Nonostante l'impegno formale, la promessa della Commissione è stata disattesa. Nell'autunno del 2023 è diventato chiaro che la proposta legislativa non sarebbe stata presentata entro la scadenza prevista. Fonti interne e analisi giornalistiche hanno attribuito questo ritardo a un'intensa attività di lobbying da parte del settore agro-industriale e a un mutato clima politico, più sensibile alle proteste degli agricoltori e meno propenso a introdurre nuove regolamentazioni percepite come costose.

Di fronte a questa inerzia, il comitato dei cittadini dell'ICE ha intrapreso una mossa senza precedenti. Il 16 marzo 2024, ha avviato un'azione legale contro la Commissione Europea dinanzi al Tribunale dell'Unione europea. Il ricorso, Causa T-151/24, *End the Cage Age c. Commissione*, si basa sull'articolo 265 del TFUE, che sanziona l'illegittima omissione di un atto dovuto da parte di un'istituzione UE (ricorso per carenza). Gli organizzatori sostengono che, non rispettando la propria tabella di marcia, la Commissione abbia violato i suoi obblighi procedurali ai sensi del regolamento sulle ICE e il principio di buona amministrazione sancito dalla Carta dei diritti fondamentali dell'UE.

Questo caso ha trasformato l'ICE da mero strumento di *agenda-setting* a potenziale strumento di contenzioso legale. La promessa formale e dettagliata della Commissione nel 2021 ha creato una 'legittima aspettativa' che, una volta disattesa, ha aperto la strada all'azione giudiziaria. Se il Tribunale dovesse dare ragione ai ricorrenti, non potrebbe imporre il contenuto dell'atto normativo, ma potrebbe constatare l'illegittimità dell'inerzia della

Commissione e, di fatto, obbligarla a presentare le proposte promesse. Una tale sentenza creerebbe un precedente fondamentale sull'obbligo di rendiconto (*accountability*) della Commissione, con implicazioni che vanno ben oltre la questione del benessere animale e toccano il cuore della democrazia partecipativa europea. La vicenda è ulteriormente complicata dal fatto che il documento finale dello 'Strategic Dialogue on the Future of EU Agriculture', pubblicato nel settembre 2024, ha raccomandato di posticipare la proposta al 2026, istituzionalizzando di fatto il ritardo.

## 2 La campagna *Vote for Animals*

In parallelo alle campagne tematiche, il movimento animalista europeo ha sviluppato strategie mirate a influenzare direttamente il processo elettorale. La campagna *Vote for Animals*, coordinata da Eurogroup for Animals in vista delle elezioni per il Parlamento Europeo del giugno 2025, ne è l'esempio più significativo. Promossa da una vasta coalizione di decine di ONG in tutti i 27 Stati membri, la campagna non mirava a sostenere un 'partito degli animali' a livello europeo, ma persegua un obiettivo più sofisticato: rendere il benessere animale una questione politicamente trasversale e rilevante per tutti i partiti e candidati.

La strategia di fondo è quella della 'politizzazione'. Anziché confinare la questione animale a una scelta di consumo individuale (es. diventare vegani), la campagna la poneva al centro del dibattito politico, chiedendo ai cittadini di agire nel loro ruolo di elettori. Questa tattica cercava di superare il noto *vote-buy gap*, ovvero la discrepanza tra il vasto sostegno pubblico per il benessere animale e la quota di mercato, ancora minoritaria, dei prodotti più etici. Molti cittadini sono favorevoli a leggi più severe, ma faticano a cambiare le proprie abitudini di consumo. *Vote for Animals* cercava di capitalizzare su questo sentimento, incanalando il sostegno diffuso verso un'azione civica collettiva – il voto – piuttosto che verso un cambiamento dello stile di vita individuale, che spesso incontra maggiori resistenze. L'obiettivo era trasformare il consenso etico in un mandato politico chiaro per i futuri legislatori.

Il fulcro della campagna è un impegno formale che i candidati e le candidate alle elezioni europee erano invitati a sottoscrivere. Questo documento non conteneva vaghe dichiarazioni di principio, ma un'agenda politica dettagliata e concreta, articolata in dieci punti programmatici corrispondenti alle priorità del movimento animalista per la legislatura 2024-29. Firmando l'impegno, i candidati si assumevano l'impegno a lavorare attivamente per il raggiungimento di tali obiettivi una volta eletti.

Le richieste chiave della campagna *Vote for Animals* 2024 coprono l'intero spettro delle questioni relative al benessere animale nell'UE. Tra queste figurano l'attuazione del divieto di allevamento in gabbia (in linea con l'ICE *End the Cage Age*), una drastica riforma del trasporto di animali vivi, il divieto totale di produzione e commercio di pellicce, un piano concreto per

la transizione verso una scienza senza animali, l'introduzione di standard di benessere più elevati per i prodotti importati, e una migliore protezione della fauna selvatica e degli animali da compagnia. Una richiesta particolarmente significativa era l'istituzione della figura di un Commissario Europeo per il Benessere Animale, che garantirebbe una supervisione politica di alto livello e costante su questi temi. Questa figura è stata poi effettivamente istituita nella Commissione von der Leyen II.

Valutare l'impatto diretto di una campagna di *pledging* sul risultato elettorale è complesso. Tuttavia, la sua efficacia può essere misurata attraverso altri indicatori. In primo luogo, la campagna *Vote for Animals* è riuscita ad aumentare la salienza del tema del benessere animale durante il periodo elettorale, costringendo partiti e candidati a prendere posizione. In secondo luogo, ha fornito agli elettori uno strumento trasparente per valutare i candidati, creando una 'mappa' pubblica degli alleati della causa animale. Infine, e forse questo è l'aspetto più importante, il pledge firmato diventa uno strumento di *accountability* per l'intera legislatura. Le ONG possono utilizzarlo per monitorare il comportamento di voto degli eurodeputati eletti, denunciando eventuali incoerenze tra gli impegni presi e le azioni concrete in Parlamento.

La campagna del 2024 ha ottenuto un notevole successo in termini di partecipazione, con centinaia di candidati in tutta Europa che hanno sottoscritto l'impegno. I risultati delle elezioni di giugno 2024 hanno portato all'elezione di oltre 100 di questi firmatari, appartenenti a diversi gruppi politici, di cui 15 italiani. Sebbene questo non garantisca l'approvazione automatica delle riforme, crea una solida base di sostegno all'interno del nuovo Parlamento Europeo, un gruppo di parlamentari con cui le organizzazioni di advocacy potranno collaborare per portare avanti la loro agenda nei prossimi cinque anni.

## Bibliografia

- Alemanno, A. (2021). *The Good Lobby. Partecipazione civica per influenzare la politica dal basso*. Roma: Tlon.
- Bertuzzi, N. (2019). *I movimenti animalisti in Italia. Strategie, politiche e pratiche di attivismo*. Milano: Meltemi.
- Di Concetto, A. (2021). «Animals in the EU Agricultural Policy, European Institute for Animal Law & Policy». <https://animallaweurope.org/publications/>.
- Di Concetto, A. (2022). «For a More Humane Union: A Legal Assessment of EU Farm Animal Welfare Legislation, The European Institute for Animal Law & Policy». <https://animallaweurope.org/publications/>.
- McAree, E.; Di Concetto, A. (2021). «Advocating for Animals: A Guide to Legislative Advocacy, Coller Animal Law Forum». <https://animallaweurope.org/publications/>.
- Tonutti, S. (2007). *Diritti animali: storia e antropologia di un movimento*. Udine: Edizioni Forum.

# Focus

## **Lobbying degli allevatori e azioni della società civile nel quadro europeo**

**Marco Contiero**

EU Policy Director on Agriculture, Greenpeace European Unit, Brussels, Belgium

Da almeno un decennio l'allevamento rappresenta uno dei temi più aspramente dibattuti a livello europeo. La questione si è trasformata in un vero e proprio terreno di scontro politico, in cui a contrapporsi sono stati, da un lato, il mondo scientifico e la società civile, e dall'altro i lobbisti del settore produttivo insieme ai loro rappresentanti eletti al Parlamento Europeo.

Il dibattito è stato alimentato soprattutto dalla pubblicazione di numerose evidenze scientifiche da parte di esperti, università, centri di ricerca e istituzioni internazionali ed europee. I principali problemi sollevati dalla comunità scientifica riguardano gli impatti negativi che l'allevamento ha sull'uso del suolo, sulle emissioni di gas a effetto serra, sull'inquinamento di aria, acque e terreni, sulla diffusione della resistenza agli antibiotici, sulla salute dei consumatori e, naturalmente, sul benessere animale. I costi di questi impatti sono enormi: basti pensare che solo i danni da inquinamento da azoto in Europa sono stimati tra i 70 e i 320 miliardi di euro l'anno (Sutton et al. 2011).

Numerose istituzioni scientifiche hanno sottolineato l'urgenza di ridurre drasticamente il consumo di prodotti di origine animale. Tra queste, la Commissione EAT-Lancet, che nel rapporto *Healthy Diets from Sustainable Food Systems* ha ribadito come la diminuzione del consumo di carne e latticini apporti benefici non solo al clima, alla biodiversità e alla riduzione dell'inquinamento, ma anche alla salute pubblica, al benessere animale e

alla sicurezza alimentare, confermando innumerevoli autorità scientifiche pronunciatesi sull'argomento (Willett et al. 2019).

È evidente, quindi, quanto sia fondamentale interrogarsi non solo su cosa mangiare e in quali quantità, ma anche su come e dove il cibo venga prodotto. Le risposte a tali domande determineranno il futuro della nostra società e del nostro pianeta. Non sorprende, dunque, che il tema sia al centro di un dibattito politico acceso che mobilita migliaia di lobbisti a Bruxelles e nelle capitali dei 27 Stati membri.

Tale dibattito politico è caratterizzato dalla pressante azione di lobbying esercitata dalle organizzazioni agricole e zootecniche nei confronti delle istituzioni europee e nazionali. Va chiarito da subito che, contrariamente a quanto spesso sostenuto dai difensori del sistema di allevamento attuale – prevalentemente industriale – i protagonisti di questo confronto non sono i piccoli allevatori familiari, che possiedono pochi capi allevati in maniera estensiva. A muovere le fila del dibattito sono i grandi allevatori industriali, proprietari terrieri, multinazionali produttrici di mangimi, aziende farmaceutiche, mattatoi industriali e imprese di trasformazione e distribuzione alimentare: un vero e proprio complesso agro-industriale, il cui obiettivo principale è quello di rallentare o impedire la transizione verso modelli produttivi più sostenibili. Un esempio significativo è rappresentato dalle imponenti proteste organizzate nei Paesi Bassi nel 2023 e 2024 contro i piani governativi di riduzione dell'inquinamento da azoto legato all'allevamento industriale. Queste mobilitazioni, presto dilagate nel resto d'Europa, sono state rese possibili dal sostegno delle grandi compagnie produttrici di mangimi e delle loro associazioni, le quali, pur svolgendo un ruolo determinante, hanno preferito non esporsi pubblicamente.

La strategia del complesso agro-industriale si articola principalmente su tre fronti: culturale, scientifico e ambientale.

Sul fronte culturale, la riduzione del consumo di carne e latticini viene presentata come una minaccia alle identità regionali e alle tradizioni culinarie, trasformando l'allevatore in una vittima ingiustamente attaccata. Questa retorica mira a mascherare la realtà: la maggior parte degli animali allevati in Europa proviene da strutture industriali concentrate in poche aree – come la Pianura Padana, la Bretagna, la Catalogna, le Fiandre o i Paesi Bassi – e non da pascoli estensivi di montagna.

Sul fronte scientifico, le evidenze prodotte da centri di ricerca e istituzioni internazionali vengono sistematicamente screditate come ideologiche o estremiste, mentre proposte moderate di riduzione del consumo di carne vengono manipolate e presentate come richieste di abolizione totale dell'allevamento. (David et al. 2019) L'esempio più emblematico a tale proposito è il documentario *World Without Cows (Un mondo senza mucche. Cosa succede se facciamo sparire tutte le mucche?)*, proiettato al Parlamento Europeo su iniziativa di un allevatore francese eletto eurodeputato.

Sul fronte della biodiversità, le lobby sostengono che l'abbandono dell'allevamento estensivo provocherebbe una perdita ecologica irreparabile, poiché verrebbe meno la 'gestione ambientale' che i

ruminanti garantiscono delle praterie, dimenticando però che la stragrande maggioranza delle produzioni animali europee non deriva affatto da tali sistemi, ma da allevamenti intensivi.

Alle lobby del settore produttivo si è contrapposta la società civile con numerose campagne volte a sottolineare la necessità di ridurre il consumo di prodotti animali e di migliorare le pratiche agricole e le condizioni di allevamento. Grazie a solide ricerche scientifiche è stato possibile dimostrare il ruolo centrale della zootecnia nell'emissione di gas serra (Tirado et al. 2018), nell'uso eccessivo di suolo e risorse, e nell'inquinamento ambientale (Contiero 2019). A queste analisi si sono affiancate denunce degli abusi sugli animali e delle strategie di marketing con cui molte aziende cercano di mantenere alta la domanda di carne e latticini, ostacolando così la riduzione dei consumi (Erajaa 2021).

Sul piano legislativo, la riforma della Direttiva sulle Emissioni Industriali ha permesso alla società civile di dibattere il ruolo delle grandi aziende di pollame, maiali e bovini da latte nell'emissione di ammoniaca e metano (Contiero 2023). Tuttavia, la forte pressione delle lobby agricole e l'opposizione della Commissione Agricoltura del Parlamento Europeo hanno portato all'esclusione del settore bovino, riducendo drasticamente la portata della normativa.

Le criticità ambientali, sanitarie e di benessere animale legate alla zootecnia sono state ampiamente discusse anche nel Dialogo Strategico convocato nel 2024 da Ursula von der Leyen. All'iniziativa hanno preso parte tutti gli attori principali della filiera agroalimentare: lobby agricole, società civile, sindacati e grandi compagnie alimentari. Dopo sette mesi di confronto serrato, i membri del Dialogo hanno raggiunto un accordo storico che, tra le altre cose, raccomanda alle istituzioni europee e agli stati membri di sostenere la transizione verso allevamenti più sostenibili, ridurre la densità animale nelle aree sovraccaricate, e promuovere diete con più proteine vegetali e meno proteine animali, anche attraverso incentivi fiscali per i prodotti maggiormente sostenibili.

La proposta di riforma della Politica Agricola Comune (PAC), presentata dalla Commissione il 16 luglio 2025, ha recepito parte di queste raccomandazioni, in particolare l'obbligo per gli Stati membri di ridurre la densità di allevamenti nelle zone ad alto inquinamento da azoto e di finanziare sistemi più estensivi. Resta però da vedere quale sarà la versione definitiva della PAC. Perché abbia un impatto reale, sarà essenziale rendere vincolante la destinazione di una parte significativa dei fondi (attualmente un terzo dei fondi PAC) a misure ambientali e climatiche, con priorità alla sostenibilità del settore zootecnico.

Solo un dibattito realmente basato sulle evidenze scientifiche, sulla trasparenza politica e sul rispetto delle regole democratiche potrà permettere di intraprendere la transizione necessaria verso un sistema alimentare più sostenibile, equo e resiliente. Il futuro dell'agricoltura europea – e con esso quello della salute, dell'ambiente e della democrazia stessa – dipenderà dalla capacità di superare la paralisi attuale e di orientare

le scelte politiche verso l'interesse collettivo e non verso quello di pochi gruppi di pressione.

---

## Bibliografia

- Contiero, M. (2019). *Feeding the Problem – The Dangerous Intensification of Animal Farming in Europe*. Greenpeace European Unit.
- Contiero, M. (2023). *Animal Farms, Not Factories – Concerns on The Review of the Industrial Emissions Directive and Policy Demands*. Greenpeace European Unit.
- Erajaa, S. (2021). *Marketing Meat – How EU Promotional Funds Favour Meat and Dairy*. Greenpeace European Unit.
- Garcia, D.; Galaz, V.; Daume, S. (2019). «EATLancet vs Yes2meat: The Digital Backlash to the Planetary Health Diet». *The Lancet*, 394(10215), 2153-4.
- Strategic Dialogue on the Future of EU Agriculture – A Shared Prospect for Farming and Food in Europe (2024).
- Sutton, M.; Howard, C.; Erisman, J.W.; Billen, G.; Bleeker, A.; Grennfelt, P.; van Grinsven, H.; Grizzetti, B. (2011). *The European Nitrogen Assessment*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Tirado, R.; Thompson, K.F.; Miller, K.A.; Johnston, P. (2018). *Less is More: Reducing Meat and Dairy for a Healthier Life and Planet*. Greenpeace Research Laboratories Technical Report. Amsterdam: Greenpeace International.
- Willett, W.; Rockström, J.; Loken, B. et al. (2019). «Food in the Anthropocene: The EAT-Lancet Commission on Healthy Diets from Sustainable Food Systems». *The Lancet*, 393(10170), 447-92.

## **Parte 3**

### Profili di diritto penale e civile



# **La tutela penale degli animali non umani e la legge n. 82 del 6 giugno 2025**

## **Dal «sentimento per gli animali» ai «delitti contro gli animali»**

**Monica Gazzola**

Avvocata del Foro di Venezia

**Abstract** The chapter examines the criminal protection of non-human animals in the Italian legal system, with an analysis of the most relevant criminal cases, taking into account the different positions of doctrine and jurisprudence. Today it seems possible to talk about the rights of non-human animals, although legislative problems and contradictions remain, in particular with reference to the disparities in treatment between different species. In consideration of art. 13 of the Treaty of Lisbon, the amendment of art. 9 of the Constitution and the recent law no. 82 of 2025, it seems necessary to extend criminal protection in light of new knowledge in ethology and neuroscience.

**Keywords** Animal rights. Criminal law and non-human animals. Article 9 Italian Constitution. Law 82/2025. Animal welfare and rights.

**Sommario** 1 Introduzione. *Pietas*, interessi, diritti. – 2 La legge n. 189 del 2004. I delitti contro il sentimento per gli animali e la scriminante dell'art. 19-ter disp. coord. c.p. – 3 La legge n. 82 del 6 giugno 2025: tra welfarismo e riconoscimento di diritti. – 3.1 La scriminante dell'art. 19-ter disp. coord. c.p. alla luce del nuovo bene giuridico tutelato e del novellato articolo 9 della Costituzione. – 3.2 La responsabilità amministrativa degli enti per i reati contro gli animali. – 4 Le fattispecie penali nell'attuale quadro normativo. – 4.1 I delitti di uccisione e di maltrattamento. I requisiti «per crudeltà o senza necessità». – 4.2 I reati di abbandono, di abbandono stradale e di detenzione in condizioni incompatibili. – 5 Conclusioni. Quali diritti, per quali animali?

## 1 Introduzione. *Pietas, interessi, diritti*

Nel mondo giuridico, gli animali sono sempre stati afoni, privi di considerazione e privi di diritti, ‘cose’ da usare e sfruttare a piacimento degli umani. La legge e il processo, intimamente connessi al λόγος come linguaggio e ragione, sono forse il luogo dove l’antropocentrismo più manifesta il suo effetto escludente. Non stupisce, quindi, che anche il diritto penale fino a non molto tempo fa si sia interessato agli animali in modo marginale, e solo nella prospettiva del danno economico derivante dall’uccisione o dal ‘deterioramento’ dell’animale di proprietà, o della offesa alla sensibilità che la visione dei maltrattamenti inflitti può arrecare agli umani.

Fino alla riforma introdotta con la legge n. 189 del 2004, nel codice penale vi erano solo due disposizioni riguardanti le violenze contro gli animali, l’art. 638 e l’art. 727.

L’art. 638 c.p., rubricato «Uccisione o danneggiamento di animale altrui», collocato tra i delitti contro il patrimonio, puniva a querela del proprietario «Chiunque senza necessità uccide o rende inservibile o comunque deteriora animali che appartengono ad altri». Dalla lettera della norma, traspare come il bene giuridico tutelato sia il valore economico dell’animale, considerato come un oggetto, in perfetta sintonia con la classificazione quale *res* nel codice civile.<sup>1</sup>

L’art. 727 c.p., nel testo vigente sino alla legge n. 189 del 2004, prevedeva una serie di ipotesi di reato che andavano dalle sevizie, alla crudeltà, fino all’ipotesi aggravata della morte dell’animale. La collocazione della norma tra le contravvenzioni concernenti la polizia dei costumi e quindi tra i reati ‘minorì’ contro la morale pubblica, avallava quella che a lungo fu l’interpretazione prevalente da parte di dottrina e giurisprudenza, ossia che il bene giuridico tutelato non fossero gli animali in sé considerati, bensì il sentimento dell’uomo verso le sofferenze dell’animale, la *pietas* di kantiana memoria.<sup>2</sup>

*Ratio* dell’incriminazione è la duplice esigenza di tutelare il sentimento comune di pietà verso gli animali (i quali, come esseri viventi, sono capaci di soffrire) e di promuovere l’educazione civile,

**1** Tale impostazione non è stata modificata né dalla riforma del 2004, né dalla recentissima legge n. 82 del 2025. In particolare, tale ultima novella legislativa ha eliminato il primo comma, mantenendo l’ipotesi del reato commesso in danno a più capi di bestiame, così rimarcando che tale articolo tutela unicamente il valore economico dei capi di bestiame.

**2** Kant è spesso additato come il filosofo che per primo ha soffermato l’attenzione sulla sofferenza degli animali. In realtà egli ha codificato e reso moralmente accettabile la visione antropocentrica. Per una sintesi, Gazzola 2018.

evitando esempi di crudeltà che abituano l'uomo alla durezza e all'insensibilità per il dolore altrui. (Antolisei 1996, 442)

Ma a cominciare dagli anni Ottanta, ancor prima delle riforme che hanno inciso anche sull'art. 727 c.p., una coraggiosa giurisprudenza di merito poi avallata dalla Corte di Cassazione, arrivò ad affermare che, pur essendo oggetto della tutela il sentimento di pietà dell'uomo verso gli animali, tuttavia in via interpretativa adeguata all'evoluzione dei costumi e delle istanze sociali, la norma deve intendersi anche come diretta a tutelare gli animali da forme di maltrattamento e uccisioni gratuite in quanto esseri viventi capaci di reagire agli stimoli del dolore.<sup>3</sup>

Aperture giurisprudenziali sicuramente influenzate da importanti riflessioni filosofico-giuridiche che cominciavano a svilupparsi in quel periodo: nel 1975 era stato pubblicato *Animal Liberation* di Peter Singer, tradotto in Italia nel 1986, seguito poco dopo dai lavori di Tom Regan e di Gary Francione. Inoltre, negli stessi anni comparvero nuovi studi di etologia divulgativa e specialistica, che fecero conoscere la complessità delle vite animali, l'esistenza di emozioni, capacità cognitive e comunicative, ribaltando il paradigma cartesiano dell'animale-macchina.<sup>4</sup> Tutto ciò obbligava a un profondo ripensamento del nostro rapporto con gli animali, stimolando la riflessione sulle possibili forme di tutela penale degli animali e sugli istituti giuridici sottesi.

La dottrina penalistica tradizionale ha sempre escluso la configurabilità di diritti in capo agli animali, con considerazioni fondate essenzialmente sulla mancanza di capacità di agire e sulla non appartenenza alla c.d. 'comunità morale', considerandoli quindi mai soggetto, ma solo oggetto materiale del reato (Manzini 1986, 1089; Coppi 1975, 266; Antolisei 1996, 442).

Gli Autori più sensibili hanno spostato la questione dal campo dell'esistenza o meno di diritti, al concetto di *interessi*:

il diritto penale tutela situazioni che sono cariche di un valore loro attribuito dall'ordinamento attraverso il legislatore, indipendentemente dal riconoscimento o meno di diritti. (Fiandaca 2001, 79)

In questo senso, può allora dirsi che

---

**3** Cassazione Penale, Sezione III n. 691 del 14 marzo 1990. Mi risulta che sia la prima sentenza di legittimità che ha statuito che l'art. 727 c.p. tutela gli animali in sé considerati in quanto autonomi esseri viventi.

**4** Si ricordano in particolare le opere divulgative di Danilo Mainardi e di Konrad Lorenz e gli studi di etologia cognitiva di Donald Griffin.

la tutela penale prescinde dall'accertamento di preesistenti diritti, e può estendersi a tutti gli esseri che compongono la comunità di riferimento per garantire i beni essenziali dell'incolumità e della convivenza pacifica. (Valastro 2012, 633)

Questa prospettiva consente di superare il dibattito circa la possibilità di riconoscere l'esistenza di diritti soggettivi in capo agli animali non umani,<sup>5</sup> focalizzando invece l'attenzione sugli interessi ritenuti meritevoli di tutela.

Sempre facendo leva sul riconoscimento da parte della norma penale di un interesse la cui violazione costituisce l'essenza del reato, la dottrina più attenta, ancor prima della riforma del 2025, afferma che in realtà si è in presenza di un diritto soggettivo, in forza della protezione penale accordatagli dall'ordinamento, indipendentemente dal riconoscimento che se ne rivenga in altri settori:

se si accetta che una determinata norma penale assicura, esclusivamente o principalmente, la tutela di un interesse proprio degli animali, si dovrà concludere che questi sono titolari di un diritto soggettivo avente lo stesso contenuto di quell'interesse. (Montini Trotta 2019, 30)

Tale dibattito a mio avviso oggi può ritenersi superato e risolto dalla recente riforma attuata dalla legge n. 82 del 6 giugno 2025, che indica espressamente quale bene giuridico tutelato in via diretta dalle norme Titolo IX-bis del codice penale gli animali: «Dei delitti contro gli animali». Oggi possiamo parlare del riconoscimento di veri e propri diritti in capo agli animali non umani - anche se pur sempre diritti affievoliti e non per tutti gli animali, come si vedrà.

## **2 La legge n. 189 del 2004. I delitti contro il sentimento per gli animali e la scriminante dell'art. 19-ter disp. coord. c.p.**

La riforma attuata con la legge n. 189 del 20 luglio 2004 ha introdotto importanti modifiche nel codice penale, che tutt'ora costituiscono il *corpus* fondamentale della attuale tutela penale degli animali.

È stato inserito il nuovo Titolo IX-bis rubricato «Delitti contro il sentimento degli animali», con gli artt. 544-bis e 544-ter che puniscono rispettivamente il delitto di uccisione e il delitto di maltrattamento di animali, l'art. 544-quater che punisce spettacoli

---

**5** Sulla possibilità di riconoscimento di diritti, si vedano Regan 1990; Francione 2018; Castignone 1985; Gazzola 2016.

e manifestazioni vietati, e l'art. 544-*quinquies* che punisce i combattimenti non autorizzati.<sup>6</sup>

È stato poi modificato l'art. 727 c.p., divenuto «Abbandono di animali» che punisce due distinte fattispecie, l'abbandono e la detenzione in condizioni insostenibili.

Nonostante l'indubbio passo in avanti, permanevano forti contraddizioni e limiti, a partire dalla stessa titolazione del nuovo Titolo IX-*bis*: la locuzione «Delitti contro il sentimento degli animali» individua quale bene giuridico tutelato non l'animale in sé considerato, bensì la sensazione di ripugnanza e riprovazione che la sofferenza infitta all'animale può suscitare negli umani, un richiamo quindi, ancora una volta, alla *pietas* kantiana. E difatti, la dottrina prevalente ha continuato a escludere che le norme tutelassero gli animali in via diretta, appunto facendo leva sull'intitolazione della rubrica (Gatta 2015, 2630; Natalini 2005, 14).

La medesima legge n. 189 del 2004 ha poi introdotto nelle disposizioni di coordinamento del codice penale l'art. 19-*ter* che esclude l'applicabilità dei reati del Titolo IX-*bis* nei casi previsti dalle leggi speciali in materia di caccia, pesca, allevamento, trasporto, macellazione, sperimentazione scientifica, circhi, zoo e dalle altre leggi speciali in materia di animali, nonché alle manifestazioni storiche e culturali autorizzate dalla regione competente.

La tutela degli animali introdotta dalla novella del 2004 appariva quindi a una prima lettura limitata agli animali antropizzati, ai *pets*, e non applicabile invece gli animali destinati all'alimentazione, utilizzati nella vivisezione o sfruttati per il divertimento degli umani.

L'art. 19-*ter* disp. coord. c.p. è stato mantenuto inalterato anche dalla riforma del 2025, evidenziando una forma di schizofrenia legislativa che, da un lato, riconosce diritti e aumenta le pene ma, dall'altro, per la gran parte degli animali ribadisce la legittimità del loro sfruttamento e della loro uccisione.

Tuttavia, la giurisprudenza più attenta formatasi già nella vigenza della precedente intitolazione afferma che tale scriminante non si applica automaticamente allorquando i reati siano commessi nelle attività ivi elencate, ma esclusivamente alle condotte svolte nel pieno rispetto delle normative speciali che disciplinano le singole attività. Inoltre, la scriminante è esclusa anche allorquando vengono inflitte all'animale sofferenze ulteriori e non necessarie.<sup>7</sup>

---

**6** Per una disamina della novella legislativa e dei reati introdotti, si vedano Santoloci, Campanaro 2008; Natalini 2005; Montini Trotta 2019.

**7** Si veda Cass. Pen. Sez. III n. 29816 del 2020. In tema di circhi, si vedano Cass. Pen. Sez. III n. 2372 del 2024, Cass. Pen. Sez. III, n. 11606 del 2012; per la sperimentazione scientifica, Cass. Pen. Sez. III n. 11606 del 2017; in tema di allevamenti e macellazione Cass. Pen. Sez. III n. 38789 del 2015.

Si è pervenuti a tale interpretazione sottolineando sia il richiamo letterale nell'art. 19-*ter* disp. coord. c.p. a «nei casi» anziché «nelle materie», sia la previsione nell'art. 544-*sexies* della pena accessoria della sospensione e dell'interdizione dall'attività di trasporto, commercio e allevamento di animali nel caso di sentenza di condanna o di patteggiamento per i reati di cui agli artt. 544-*ter*, *quater* e *quinquies*, che presuppone che anche in tali ambiti non sia automaticamente operante la scriminante dell'art. 19-*ter* disp. coord. c.p.

### **3      La legge n. 82 del 6 giugno 2025: tra welfarismo e riconoscimento di diritti**

Successivamente alla riforma del 2004, l'ampliarsi e l'evolversi del dibattito filosofico e giuridico sulla 'questione animale', il mutare della sensibilità sociale e la sempre più approfondita acquisizione di conoscenze etologiche sulla natura e sulle esigenze degli animali, hanno portato a riconoscimenti assai rilevanti nel diritto dell'Unione europea e nella nostra Costituzione.

L'art. 13 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea del 2007 definisce gli animali non umani quali «esseri senzienti». Pur espresso nell'ambito della disciplina dei settori di allevamento, pesca, trasporti, ossia dando per presupposto legittimo lo sfruttamento degli animali e quindi nella prospettiva welfarista di tutela del mero 'benessere' degli animali, tuttavia viene sancito il principio che gli animali non sono cose, ma esseri dotati di sensibilità, capacità di provare non solo dolore ma anche emozioni, soggetti di una vita degna di essere vissuta.

In Italia, la legge costituzionale n. 1 del 2022 ha aggiunto all'art. 9 della Costituzione due commi: tra i principi fondamentali, ora, viene attribuito alla Repubblica il compito di tutelare l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, prevedendo che la legge dello Stato disciplini i modi e le forme di tutela degli animali. La tutela degli animali ha assunto rango costituzionale, imponendo al legislatore un preciso compito di adeguamento.

Anche ispirandosi al nuovo art. 9 della Costituzione, negli ultimi anni sono state presentate in Parlamento diverse proposte di legge volte a rendere più concreta e effettiva la tutela degli animali non umani.

All'esito di un lungo iter parlamentare, il 6 giugno 2025 è stata varata la legge n. 82. Queste le principali novità relative alle fattispecie criminali:

- è stata modificata la rubrica del Titolo IX-*bis* del codice penale, ove «Dei delitti contro il sentimento per gli animali» viene sostituito da «Dei delitti contro gli animali»;

- sono state aumentato le pene per i reati già previsti nel codice penale e per i reati di traffico illecito e introduzione illecita di animali da compagnia;
- è stata introdotta un'aggravante all'art. 544-*bis* per il caso in cui l'animale venga ucciso «adoperando sevizie o prolungando volutamente le sofferenze dell'animale»;
- è stata estesa l'aggravante della morte dell'animale, già prevista per il primo comma dell'art. 544-*ter*, anche alla fattispecie di cui al secondo comma;
- è stato ampliato l'art. 544-*quinquies* estendo la punibilità per combattimenti o competizioni tra animali non autorizzate anche a chi vi partecipa a qualsiasi titolo, a chi alleva o addestra animali da destinare ai combattimenti e alle scommesse;
- è stata introdotta una aggravante comune con il nuovo l'art. 544-*septies* che prevede un aumento di pena qualora i delitti di uccisione, maltrattamento, spettacoli e manifestazioni vietati, combattimenti vietati e uccisione o danneggiamento di cui all'art. 638 c.p. siano commessi in presenza di minori, ovvero nei confronti di più animali oppure ne vengano diffuse le immagini attraverso strumenti informatici o telematici
- è stato modificato l'art. 638 c.p. rendendolo perseguitabile d'ufficio e solo in relazione ai capi di bestiame, facendo venir meno la causa di non punibilità che era prevista per chi commette il fatto su volatili sorpresi a far danno nel proprio fondo;
- è stata introdotta la responsabilità amministrativa degli enti di cui al d. lgs. n. 231 del 2001 per i delitti contro gli animali.

Sono state poi introdotte una serie di norme rilevanti in materia di procedura penale, che riconoscono le associazioni e agli enti di tutela degli animali quali soggetti legittimati nelle procedure cautelari, di affido e di confisca; viene altresì stabilita l'applicabilità delle misure di prevenzione previste dalla normativa antimafia.<sup>8</sup>

Rispetto all'impianto originario delle proposte di legge, c'è stata una contrazione e una riduzione significativa delle modifiche auspicate. In particolare, non è stata recepita la proposta di istituire l'obbligo per lo Stato di promuovere e realizzare percorsi formativi sulla tutela degli animali. Questo denota l'assenza di una reale volontà di intervenire alle radici del fenomeno della violenza sugli animali, agendo sulla cultura: si è preferita la via dell'inasprimento delle pene, ben più facile, a costo zero e di sicuro effetto propagandistico. Che non si sia voluto mettere in discussione il canone tradizionale

---

<sup>8</sup> Per uno schema delle nuove disposizioni e delle modifiche introdotte, Campanaro, Poscente 2025; Gasparri 2025a. Per un primo commento, Traversi 2025.

dello sfruttamento degli animali, emerge poi dal fatto che non è stata accolta la proposta di abrogare l'art. 19-ter disp. coord. c.p.

Tuttavia, vi sono due novità che ritengo possano avere effetti dirompenti: in primo luogo, la modifica della rubrica del titolo IX-*bis* «Dei delitti contro il sentimento per gli animali» che diventa «Dei delitti contro gli animali»; in secondo luogo, l'introduzione della responsabilità amministrativa degli enti anche per reati contro gli animali. Vediamo in dettaglio.

### 3.1 **La scriminante dell'art. 19-ter disp. coord. c.p. alla luce del nuovo bene giuridico tutelato e del novellato articolo 9 della Costituzione**

La nuova titolazione «Dei delitti contro gli animali» pone fine all'annosa questione su quale sia il bene giuridico tutelato dagli artt. 544-*bis*: oggi non è più possibile sostenere la posizione della dottrina tradizionale che afferma che i delitti di uccisione e di maltrattamento sono diretti a tutelare il sentimento umano di compassione per la sofferenza animale e che pertanto l'oggettività giuridica della norma ne circoscriverebbe l'ambito di applicazione agli animali nei cui confronti l'uomo prova comunemente sentimenti di pietà e compassione (Gatta 2015, 2629).

Inoltre, non è più necessario ricorrere al concetto, elaborato dalla giurisprudenza nella previgente titolazione, di plurioffensività della condotta dei reati del Titolo IX-*bis* del codice penale, per il quale tali reati sarebbero volti a proteggere, accanto al sentimento che provano gli esseri umani per le sofferenze degli animali, anche l'animale in sé considerato. I delitti previsti dal Titolo-IX *bis* oggi tutelano direttamente l'animale, ed è esclusivamente alle conseguenze che la condotta (commissiva o omissiva) ha cagionato a quell'animale che bisogna fare riferimento per valutare la sussistenza o meno del reato.

La modifica del bene giuridico tutelato ritengo possa essere utilizzata quale grimaldello per limitare ulteriormente l'ambito di operatività della scriminante sancita dall'art. 19-ter disp. coord. c.p. Si è visto sopra come la giurisprudenza formatasi nella vigenza della legge n. 189 del 2004 applica restrittivamente tale scriminante, affermandone l'operatività solo allorquando siano rispettate tutte le regole imposte dalla normativa di settore. Alla luce della novella del 2025, tale interpretazione restrittiva può essere ulteriormente supportata facendo riferimento al bene giuridico direttamente tutelato: occorre guardare all'animale in sé considerato, alle sue caratteristiche etologiche, ai suoi bisogni fisici e emotivi, a nulla rilevando la tipologia di animale (c.d. da reddito, da compagnia, da sperimentazione scientifica o da svago) e le finalità tradizionalmente sottese al suo sfruttamento. Facendo poi riferimento al nuovo art. 9 Costituzione

che ha inserito la tutela degli animali tra i principi fondamentali, oggi si impone un sempre maggior rigore circa l'applicabilità della discriminante, con una attenta valutazione caso per caso.

Con l'auspicio che si arrivi all'abrogazione o ad una dichiarazione di incostituzionalità: secondo autorevole dottrina, infatti, in base al nuovo art. 9 Costituzione, si profilerebbe la illegittimità costituzionale dell'art. 19-ter disp. coord. c.p (Traversi 2025, 14).

### **3.2 La responsabilità amministrativa degli enti per i reati contro gli animali**

I primi commentatori non hanno dato grande rilevanza all'introduzione da parte dell'art. 8 della legge 2025 di un nuovo art. 25-*undevicies* nel d. lgs. n. 231 del 2001, che sancisce la responsabilità amministrativa dell'ente in relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 544-bis, 544-ter, 544-quater, 544-quinquies e 638 c.p., con previsione di sanzione pecuniaria e sanzioni interdittive. Ritengo invece che si tratti di un importante strumento di prevenzione e deterrenza: nel caso di commissione di tali reati da parte di rappresentanti o dipendenti di aziende, società, enti pubblici, durante l'esercizio delle loro funzioni e a vantaggio o nell'interesse dell'ente, l'ente stesso potrà essere condannato a pagare una somma di denaro e potrebbe vedere sospesa la propria attività. Si tratta di una previsione che non solo tocca direttamente il patrimonio dell'ente, ma riconosce che vi è un interesse sociale a che non solo i singoli, ma anche le organizzazioni economiche, rispettino i diritti degli animali.

Nel testo definitivo approvato compare un ultimo comma, che statuisce che tali disposizioni non si applicano ai casi previsti dall'art. 19-ter disp. coord. c.p.: una clausola che parrebbe escludere *tout court* la sanzionabilità delle aziende del settore. Tuttavia, in considerazione dell'interpretazione restrittiva alla discriminante data dalla giurisprudenza, del nuovo bene giuridico tutelato e della novella dell'art. 9 della Costituzione, ritengo non solo auspicabile, ma possibile e doveroso che tale eccezione trovi applicazione in via del tutto residuale, dando piena efficacia deterrente e punitiva al nuovo istituto.

## **4 Le fattispecie penali nell'attuale quadro normativo**

La riforma introdotta con la legge n. 82 del 2025 non ha posto fine alla estrema frammentazione delle norme penali riguardanti gli animali: nel codice penale, oltre al corpo principale costituito dai delitti previsti dal Titolo IX «Delitti contro gli animali» (artt. 544-bis, 544-ter, 544-quater, 544-quinquies), vi sono gli artt. 638, 727 e 727-bis c.p., gli artt. 589-bis co. 2 e 590-bis co. 2 c.p. Vi sono poi norme

extra-codice: i reati contravvenzionali di utilizzo a fini commerciali di pelli e pellicce di cane e di gatto (art. 2 legge n. 189 del 2004) e di prodotti derivati da foca in violazione dell'art. 3 del regolamento CE 1007/2009 del 16 settembre 2009 (art. 2-bis legge n. 189 del 2004); il delitto di introduzione illecita (art. 4) e il delitto di traffico illecito di animali da compagnia (art. 5) introdotti dalla legge n. 201 del 2010 di attuazione della Convenzione Europea per la protezione degli animali da compagnia del 1987; e le contravvenzioni di cui all'art. 30 della legge n. 157 del 1992 in tema di caccia.<sup>9</sup> Non essendo possibile in questa sede affrontare nel dettaglio tutte le fattispecie, si esamineranno le ipotesi più significative: uccisione, maltrattamento, abbandono e detenzione in condizioni incompatibili.

#### **4.1 I delitti di uccisione e di maltrattamento. I requisiti «per crudeltà o senza necessità»**

L'art. 544-bis punisce «chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona la morte di un animale».

Con la riforma del 2025, oltre ad un aumento di pena, è stato aggiunto il secondo comma che prevede un'aggravante nel caso in cui il fatto è commesso «adoperando sevizie o prolungando volutamente le sofferenze dell'animale», con ciò superando la questione di un eventuale assorbimento del delitto di maltrattamenti nel delitto di uccisione. È un reato a forma libera, e prescinde dal fatto che l'animale sia proprio, altrui, randagio o selvatico, superando finalmente l'impostazione che, fino alla riforma del 2004, puniva l'uccisione di un animale proprio o randagio solo se la morte derivava da maltrattamenti (art. 727 c.p. precedente formulazione).

L'art. 544-ter punisce «chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche», nonché «chiunque somministra agli animali sostanze stupefacenti o vietate ovvero li sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi» (co. 2).

L'aggravante della morte dell'animale, già prevista per la fattispecie di cui al primo comma, è stata estesa dalla riforma del 2025 al comma 2. Morte che non deve essere voluta da parte dell'agente e nemmeno accettata a titolo di dolo eventuale, altrimenti sarebbe configurabile il delitto di uccisione, punito con pena maggiore.

Il delitto di maltrattamenti comprende sia reati di mera condotta (sottoposizione a sevizie, fatiche insopportabili e la somministrazione di stupefacenti o sostanza vietate) che reati di evento (produzione, per

---

**9** Si veda il *focus* sulla caccia in questo volume.

crudeltà o senza necessità, di una lesione, anche per omissione). Per «lesione» la giurisprudenza maggioritaria formatasi già nella vigenza del precedente art. 727 c.p., intende un apprezzabile diminuzione dell'integrità non solo fisica ma anche psichica e comportamentale. L'introduzione espressa prima nell'art. 727 c.p. con la legge n. 473 del 1993 e poi nell'art. 544-ter del parametro valutativo delle «caratteristiche etologiche» ha infatti portato la giurisprudenza ad affermare che assumono rilievo le condotte che incidono sulla stabilità e serenità fisiopsichica dell'animale, anche qualora non si determinino in essi processi patologici.<sup>10</sup>

Sia il delitto di uccisione che il delitto di maltrattamento, possono sussistere anche nel caso di condotta omissiva, allorquando la morte o le sofferenze dell'animale siano state cagionate dal mancato esercizio dei doveri di controllo e di cura da parte di chi ha una posizione di garanzia, sia in quanto proprietario dell'animale, sia nel caso in cui rivesta una posizione di garanzia di fatto, come ad esempio nel caso del proprietario o di un affidatario di un cane che omette di curarlo<sup>11</sup> o dei titolari di un circo che non provvedono a garantire agli animali pulizia, alimentazione e alloggiamenti adeguati,<sup>12</sup> o come nel caso di chi, dopo avere investito accidentalmente un gatto nel proprio giardino, abbia impedito al proprietario del gatto di recuperarlo per curarlo.<sup>13</sup>

Sia il delitto di uccisione che quello di maltrattamento sono puniti solo se sono commessi «per crudeltà o senza necessità». Si tratta di una formula ridondante, che pone a carico dell'accusa dimostrare che l'uccisione o il maltrattamento sono stati posti in essere con tali modalità - fortunatamente, previste in via alternativa. «Per crudeltà» si intende l'infilzione all'animale di gravi sofferenze per mera brutalità, riguardando quindi l'elemento soggettivo del reato.

Il concetto di «necessità» richiama una nozione più ampia della necessità di cui alla scriminante dello «stato di necessità» prevista dall'art. 54 del codice penale, e viene intesa come l'assenza di un bisogno socialmente apprezzato o tollerato; si riferisce ad ogni situazione che induca all'uccisione dell'animale per evitare un pericolo imminente o per impedire l'aggravamento di un danno a sé

---

**10** Si vedano: Cass. Pen. Sez. III n. 25229 del 2005; Cass. Pen. Sez. III n. 14734 del 2019; Cass. Pen. Sez. III n. 1769 del 2019 che ha ritenuto sussistente il reato di maltrattamenti in relazione a una sofferenza temporanea dell'animale. Recentissima giurisprudenza ha specificato che le «lesioni» di cui all'art. 544-ter c.p. implicano la sussistenza di «una apprezzabile diminuzione dell'originaria integrità dell'animale»: Cass. Pen. Sez. III n. 32837 del 2023 e Cass. Pen. Sez. III n. 20195 del 2025.

**11** Così Cass. Pen. Sez. III n. 22579 del 2019; Cass. Pen. Sez. III n. 2372 del 2024.

**12** Così Cass. Pen. Sez. III n. 2372 del 2024.

**13** Così Cass. Pen. Sez. III n. 29543 del 2011.

o ad altri o ai propri beni, quando tale danno l'agente ritenga non altrimenti evitabile.<sup>14</sup>

La giurisprudenza ha chiarito che perché operi tale causa di giustificazione, il soggetto non deve avere con il proprio comportamento dato volontariamente causa alla situazione di imminente pericolo di danno grave alla persona propria o di altri.<sup>15</sup>

Al requisito dell'assenza di necessità si ricollega la scriminante prevista dall'art. 19-ter disp. coord. c.p.: può darsi che per il legislatore esiste una sorta di 'necessità sociale' che scrimina uccisioni e maltrattamenti quando vengano inflitti agli animali non umani per il cibo, la sperimentazione scientifica, o per il divertimento.

Si evidenzia che non sono invece richiamati i requisiti dell'assenza di necessità o per crudeltà per l'ipotesi contemplata nel secondo comma dell'art. 544-ter riguardante la somministrazione di sostanze stupefacenti o vietate e la sottoposizione a trattamenti idonei a procurare un danno alla salute: tale disposizione dovrebbe quindi dare piena tutela penale a tutti i casi di manipolazioni genetiche e selezione, diretti a potenziare particolari caratteri fisici o caratteriali che rispondono maggiormente a interessi di produttività (si pensi alla zoocenia e agli animali destinati alla sperimentazione scientifica) o di commercializzazione (cani e gatti più pregiati o gestibili), che creano sofferenze e danni irreversibili (Valastro 2012, 655).

#### **4.2 I reati di abbandono, di abbandono stradale e di detenzione in condizioni incompatibili**

L'attuale art. 727 c.p., rubricato «Abbandono di animali» disciplina in realtà due fattispecie penali distinte: il reato di abbandono di animali e il reato di detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura.

L'art. 727 co.1 punisce l'abbandono di «animali domestici o che abbiano acquisito abitudini alla cattività». Per effetto della legge n. 117 del 2024, è prevista una aggravante quando l'abbandono «avviene su strada o nelle relative pertinenze» e, nel caso in cui ciò avvenga mediante l'uso dei veicoli, consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente.

Due ulteriori ipotesi di abbandono penalmente rilevante sono state introdotte dalla legge n. 177 del 2024: il delitto colposo di omicidio stradale (art. 589-bis c.p.) ora prevede al secondo comma l'ipotesi di colui che abbandona animali domestici su strada o nelle relative pertinenze quando dall'abbandono consegue un incidente stradale

---

**14** Si vedano Cass. Pen. Sez. V, n. 8449 del 2020, Cass. Pen. Sez. III n. 37847 del 2023.

**15** Si veda Cass. Pen. Sez. III n. 35536 del 2017.

che cagiona la morte. Il delitto colposo di lesioni personali stradali o nautiche gravi o gravissime (art. 590-bis c.p.) ora al secondo comma punisce la medesima condotta di abbandono, qualora ne derivino lesioni personali. È evidente che in queste due ipotesi il bene giuridico tutelato in via diretta è l'incolumità della persona umana; tuttavia, trattandosi di delitti di colposi di particolare gravità, viene posto l'accento sulla riprovevolezza della condotta dell'abbandono dell'animale, con ciò focalizzando l'attenzione sul divieto in generale di abbandonare gli animali.

Il secondo comma dell'art. 727 c.p. punisce «chiunque detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura, e produttive di gravi sofferenze». La norma pone un duplice requisito: che le condizioni siano incompatibili con la natura dell'animale, e che siano produttive di gravi sofferenze. Si tratta di requisiti particolarmente rigorosi, che parrebbero restringere notevolmente la possibilità di applicazione della norma. Tuttavia, la giurisprudenza si è orientata da tempo nel ritenere *in re ipsa* sussistenti gravi sofferenze allorquando l'animale sia tenuto in condizioni incompatibili con le caratteristiche etologiche, e che le sofferenze possono riguardare anche la sfera psichica e emotiva.<sup>16</sup>

Circa il rapporto con l'ipotesi di abbandono di cui al primo comma, appare possibile affermare la sussistenza di tale figura e non della detenzione di cui al secondo comma, in tutti i casi in cui le modalità con cui è tenuto l'animale configurino un caso di sostanziale abbandono.<sup>17</sup>

L'art. 727 c.p. non è stato modificato dalla novella del 2025, se non nell'aspetto sanzionatorio. Permane quindi la possibilità di sovrapposizioni di norme astrattamente applicabili nei casi di abbandono o di detenzione che potrebbero configurare il delitto di maltrattamento di cui all'art. 544-ter c.p.: l'abbandono di un cane sul ciglio della strada sotto il sole, o il tenere un uccellino chiuso in una gabbietta al buio, possono integrare infatti anche quelle lesioni del ben più grave delitto di maltrattamento.<sup>18</sup>

Se pure sotto un profilo di tecnica normativa tale sovrapposizione può essere censurabile, in realtà da un punto di vista concreto di tutela degli animali, consente forse una migliore risposta complessiva. Infatti, in primo luogo, trattandosi di contravvenzioni, entrambe le fattispecie previste dall'art. 727 c.p. sono punibili a titolo

---

**16** Si vedano Cass. Pen. Sez. III n. 1033 del 2024, Cass. Pen. Sez. III n. 15471 del 2018, Cass. Pen. n. 1009 del 2016, Cass. Pen. Sez. III n. 20468 del 2007; Cass. Pen. Sez. III n. 2774 del 2006.

**17** Così Cass. Pen. Sez. III n. 30369 del 2024.

**18** Sul rapporto tra l'art. 727 c.p. e l'art. 544-ter c.p., si vedano in particolare le sentenze in tema di collare antiabbaio, quali Cass. Pen. Sez. III n. 35847 del 2023 e Cass. Pen. Sez. III n. 3290 del 2017.

di dolo o colpa. Pertanto, non sarà necessario provare la sussistenza della volontarietà dell'azione e dell'evento, quanto meno a titolo di dolo eventuale, richiesta dall'art. 544-ter, essendo sufficiente un comportamento dettato da negligenza o imperizia: la punibilità a titolo di colpa consente quindi di ampliare il raggio d'azione della tutela penale.<sup>19</sup> L'art. 727 c.p. poi non richiede la crudeltà o la mancanza di necessità, né la causazione di lesioni, avendo quindi una portata più ampia rispetto al delitto di maltrattamenti.<sup>20</sup> Inoltre, all'art. 727 c.p. non è applicabile la scriminante dell'art. 19-ter disp. coord. c.p., non essendo tale articolo richiamato.

In sintesi, pur prevedendo l'art. 727 c.p. pene minori e tempi ridotti di prescrizione del reato, tuttavia tale norma consente una tutela penale a situazioni che altrimenti resterebbero impunite. Come è stato giustamente osservato, insistere sulla contestazione dell'art. 544-ter c.p. potrebbe rivelarsi controproducente, nei casi di incerta possibilità di provare la sussistenza del dolo o il nesso eziologico tra la condotta e l'evento (Gasparre 2025b, 217).

## 5 Conclusioni. Quali diritti, per quali animali?

Ampia parte della dottrina afferma che il diritto penale, come tutto il diritto, è necessariamente antropocentrico e non può occuparsi degli animali se non nella loro relazione con l'essere umano (Mazzuccato 2012).

Tale impostazione confonde due piani della questione. Se è ben vero che (anche) il diritto penale è creazione umana e attribuisce tutele in relazione al *nostro* sentire e alle nostre capacità cognitive e, in questo senso, sicuramente ha genesi antropocentrica, è però altrettanto vero che possiamo individuare e tutelare anche valori e interessi a favore di altri viventi, attraverso metodiche di attenzione, empatia, studio, responsabilità, protezione, fino all'attribuzione di veri e propri diritti anche a soggetti non appartenenti alla nostra specie. Questa prospettiva, che possiamo definire teoria antropogenica del valore, permette di superare la c.d. teoria antropocentrica del valore, che riconosce valore e diritti esclusivamente agli esseri umani (Gazzola 2018).

Le elaborazioni più attente della dottrina e della giurisprudenza e le modifiche introdotte dalle recenti novelle legislative e costituzionali dimostrano che è possibile utilizzare i nostri strumenti, di genesi antropocentrica, per attribuire valore e diritti anche agli animali non

---

**19** Si veda Cass. Pen. Sez. III n. 31453 del 2014 e Cass. Pen. Sez. III n. 10163 del 2017.

**20** Così Cass. Pen. Sez. III n. 10163 del 2017, Cass. Pen. Sez. III n. 1543 del 2023.

umani, quali il diritto alla vita, il diritto a non essere maltrattati e di condurre un'esistenza compatibile con la loro natura.

Inoltre, poiché il novellato art. 9 della Costituzione impone di considerare la tutela degli animali tra i principi fondamentali della Repubblica, questa deve fungere da canone ermeneutico sia nell'elaborazione che nell'applicazione delle leggi, per un diritto penale costituzionalmente orientato.

Si ripropone a questo punto, e con ancor più rilevanza, la questione dell'individuazione di *quali* siano gli animali non umani tutelati dalla normativa penale. Sia le norme del codice penale che l'art. 9 della Costituzione utilizzano il termine *animale* senza ulteriori indicazioni: ma a quali esseri viventi si fa riferimento con la locuzione «animale»?

La questione era già stata posta a livello filosofico da Derrida:

Ma che cosa vuol dire l'Animale? «l'Animale»? come se tutti i viventi non umani potessero essere raggruppati nel senso comune di questo «luogo comune», l'Animale, a prescindere dalle differenze abissali e dai limiti strutturali che separano, nella stessa essenza del loro essere, tutti gli «animali». (Derrida 2009, 17)

Traslando la questione nel campo del diritto, la domanda che si pone è: posto che fanno parte del mondo animale esseri che vanno dai protozoi al bonobo, per quali di essi può doverosamente e ragionevolmente operare la tutela penale? Qual è la 'linea di confine'?<sup>21</sup>

Si è sopra ricordato come secondo la dottrina tradizionale l'ambito di applicazione delle norme penali dovrebbe essere circoscritto agli animali nei cui confronti l'uomo prova comunemente sentimenti di pietà e compassione (Gatta 2015). Tale interpretazione però faceva leva sulla previgente locuzione del titolo IX-bis del codice penale «Dei delitti contro il sentimento per gli animali» e oggi pertanto, alla luce della novella del 2025, non è più sostenibile. Inoltre, nel novellato art. 9 della Costituzione si fa riferimento agli «animali» senza ulteriori qualificazioni: non viene fatta distinzione tra animali da affezione e animali da reddito, tra animali c.d. superiori e animali considerati inferiori, lasciando quindi un concetto aperto alle conoscenze che via via si sviluppano. In particolare, l'avere previsto la riserva di legge, offre ulteriori aperture ermeneutiche e legislative:

L'estensione della riserva di legge al di là della barriera della specie costituisce una rivoluzione, probabilmente anche oltre le

---

**21** Affronta con rigore la questione dell'individuazione della 'linea di confine' Singer 2024, 36 ss. Anche Nussbaum 2023, 167 ss. si interroga, pervenendo però in merito ai pesci, per poterne giustificare il consumo, a conclusioni che disattendono le conoscenze etologiche (193, 226). Per una interessante sentenza sulle «divergenti attitudini etologiche» tra larve e piccioni, Cass. Pen. Sez. III n. 1769 del 2019.

aspettative dei fautori della revisione stessa, poiché tale estensione prende le distanze dall'antropocentrismo giuridico ampliando la platea dei soggetti protetti e avvicinando la realizzazione di un biocentrismo giuridico caratterizzato dall'esistenza di strumenti di garanzia che operano a favore degli esseri umani e di quelli animali. (Rescigno 2025, 84)

Possiamo quindi oggi affermare che, alla luce dei criteri espressamente individuati dal legislatore italiano ed europeo - senzienza, caratteristiche etologiche, natura dell'animale - vanno sicuramente ricompresi nella tutela penale e costituzionale tutti i mammiferi e tutti gli uccelli, in quanto dotati di sistema nervoso e capacità relazionali e psichiche che nessuno può mettere in discussione, a prescindere dal loro essere o meno 'vicini' alla specie umana e siano o meno oggetto simpatia. Inoltre, le nuove conoscenze che via via apportano gli studi di etologia cognitiva e le neuroscienze, impongono di ampliare l'orizzonte e riconoscere la coscienza (e, quindi, l'essere senzienti) in altri animali.<sup>22</sup>

Nel linguaggio giuridico, questa istanza si traduce nel principio di precauzione e, quindi, in un avanzamento della soglia di tutela.<sup>23</sup>

L'affermazione del dovere etico e giuridico di non sfruttare gli altri animali, fa parte di una visione più ampia di giustizia intersezionale:

Il nostro sfruttamento ingiustificato degli animali è correlato con la nostra oppressione di altri umani e con la discriminazione che si manifesta attraverso razzismo, sessismo, omofobia, e altre forme di discriminazione. (Francione 2018, 22)

Adottare una prospettiva non antropocentrica anche nell'ambito giuridico consentirebbe non solo di porre fine alla millenaria ingiustizia nel nostro rapporto con gli animali non umani, ma anche di rivedere e superare modelli di convivenza intraspecifica umana fondati sulla sopraffazione.

---

**22** La Dichiarazione di Cambridge sulla coscienza del 2012 conclude sono dotati di coscienza tutti i mammiferi e gli uccelli, e molte altre creature, compresi i polpi, e la successiva Dichiarazione di New York dell'8 aprile 2024 riconosce «una possibilità realistica» di esperienza cosciente in tutti i vertebrati (compresi rettili, anfibi e pesci) e in molti invertebrati. Significativa la sentenza Cass. Pen. Sez. III n. 30177 del 2017 che ha confermato la condanna per il reato di cui all'art. 544-ter c.p. di un ristoratore per avere detenuto crostacei vivi in cella frigorifera e con le chele legate «perché in condizioni contrarie alle loro caratteristiche etologiche e produttive di gravi sofferenze».

**23** Sul principio di precauzione applicato alla tutela del lupo, si veda De Vido 2024.

## Bibliografia

- Andrews, K.; Birch, J.; Sebo, J.; Sims, T. (2024). «Background to the New York Declaration on Animal Consciousness». <https://sites.google.com/nyu.edu/nydeclaration/declaration>.
- Antolisei, F. (1996). *Manuale di diritto penale. Parte speciale*, vol. 1. Milano: Giuffrè.
- Campanaro, C.; Poscente, R. (2025). «La riforma del Codice penale per gli animali, che cosa cambia». <https://www.lav.it/news/proposta-legge-maltrattamento-animali/cosa-cambia>.
- Castignone, S. (1985). *I diritti degli animali*. Bologna: il Mulino.
- Derrida, J. (2009). *L'animale che dunque sono*. Milano: Jaca Book. Trad. di: *L'animal que donc je suis*. Paris: Éditions Galiléé, 2006.
- De Vido, S.; Dal Monico, S. (2023). «Tutela dei lupi e principio di precauzione nel diritto internazionale e dell'Unione europea». Gazzola, M. (a cura di), *Animot IX Diritto e visioni – Animali non umani e diritto*. Milano: La Vita Felice, 27-45.
- Fiandaca, G. (2001). «Prospettive possibili di maggiore tutela penale degli animali» Mannucci, A.; Tallacchini, M., *Per un codice degli animali*. Milano: Giuffrè, 79-91.
- Francione, G. (2018). *Animali, persone*. Torino: Pathos. Trad. di: *Animals as Persons: Essay on the Abolition of Animal Exploitation*. New York: Columbia University Press, 2008.
- Gasparre, A. (2025a). «È legge il ddl a tutela degli animali: tra inasprimento sanzionatorio e nuove fattispecie punibili». *Diritto e Giustizia*. <https://www.dirittoeogiustizia.it/#/documentDetail/11495675>.
- Gasparre, A. (2025b). «I reati contro gli animali nei settori speciali». Pittalis, M., *Diritto degli esseri animali. Dibattito*. Bari: Cacucci, 209-28.
- Gatta, G.L. (2015). «Art. 544-bis». Dolcini, E.; Gatta, G.L. (a cura di), *Codice penale commentato*. Milano: Wolters Kluwer Italia S.r.l., 2626-43.
- Gazzola, M. (2016). «L'estensione dei diritti fondamentali agli animali non umani. The Great Ape Project». Gazzola, M.; Turchetto, M. (a cura di), *Per gli animali è sempre Treblinka*. Udine: Mimesis, 93-102.
- Gazzola, M. (2018). «Oltre l'Antropocentrismo». Gazzola, M.; Tassan, R., *Oltre l'Antropocentrismo. Per un logos sull'animalismo*. Milano: Viator, 9-85.
- Griffin, D. (1984). *Cosa pensano gli animali*. Roma-Bari: Laterza. Trad. di: *Animal Minds. Beyond Cognition to Consciousness*. Chicago: The University of Chicago Press, 2001.
- Low, P.; Panksepp, J.; Reiss, D.; Edelman, D.; Van Swinderen, B.; Koch, C. (2012). «The Cambridge Declaration on Consciousness». *Francis Crick Memorial Conference*.
- Montini Trotta, D. (2019). *Gli animali hanno diritti*. Milano: Mimesis.
- Natalini, A. (2005). «Animali (tutela penale degli)». Gaito, A. (a cura di), *Digesto delle discipline penalistiche*. Milano: UTET, 13-36.
- Nussbaum, M. (2023). *Giustizia per gli animali. La nostra responsabilità collettiva*. Bologna: il Mulino. Trad. di: *Justice for Animals: Our Collective Responsibility*. Oxford: Oxford University Press, 2022.
- Paolillo, G. (2012). «La caccia, ovvero la strage legalizzata degli animali selvatici». Castignone, S.; Lombardi Vallauri, L. (a cura di), *La questione animale*. Milano: Giuffrè, 391-414.
- Rescigno, F. (2025). «L'approccio giuridico alla questione animale: dall'antropocentrismo giuridico alla revisione della Costituzione Italiana». Pittalis, M. (a cura di), *Diritto degli esseri animali. Dibattito*. Bari: Cacucci, 75-88.
- Regan, T. (1990). *I diritti animali*. Milano: Garzanti. Trad. di: *The Case for Animal Rights*. Berkeley: University of California Press, 1983.

- Santoloci, M.; Campanaro, C. (2008). *Tutela giuridica degli animali. Aspetti giuridici e sostanziali*. Roma: Diritto all'Ambiente edizioni.
- Singer, P. (1986). *Liberazione animale*. Roma: Lega Anti Vivisezione. Trad. di: *Animal Liberation*. London: Jonathan Cape, 1976.
- Singer, P. (2024). *Nuova liberazione animale*. Milano: Il Saggiatore. Trad. di: *Animal Liberation Now*. New York: Harper Perennial, 2023.
- Traversi, A. (2025). «Gli animali nel mito, nella storia e nel codice penale quali soggetti passivi dei nuovi 'delitti contro gli animali'». *Giurisprudenza Penale Web*, 6. [https://www.giurisprudenzapenale.com/wp-content/uploads/2025/06/Traversi\\_gp\\_2025\\_6.pdf](https://www.giurisprudenzapenale.com/wp-content/uploads/2025/06/Traversi_gp_2025_6.pdf).
- Valastro, A. (2012). «La tutela penale degli animali: problemi e prospettive». Castignone, S.; Lombardi Vallauri, L. (a cura di), *La questione animale*. Milano: Giuffrè, 629-74.

# Gli strumenti processuali: sequestro, confisca, rappresentanza in giudizio

Maria Cristina Giussani  
Avvocata del Foro di Milano

**Abstract** Law 6 June 2025 no. 82 brings significant changes in the criminal and criminal procedural fields. These changes will be examined in the criminal procedural field, paying attention to the practical implications in terms of animal rights. The legal representation of associations is always fundamental in the procedural field to see animal rights pursued and affirmed and to prosecute the perpetrators of crimes against animals.

**Keywords** Law no. 82/2025. Seizure. Confiscation. Legal representation of associations.

**Sommario** 1 Introduzione. – 2 Il sequestro preventivo e probatorio. – 3 La confisca penale. – 4 La tutela degli animali sottoposti a vincolo cautelare e l'affido. – 5 La rappresentanza processuale degli animali vittime di reato. – 6 Caso-studio.

## 1 Introduzione

La tutela degli animali configura la principale novità contenuta nel terzo comma dell'art. 9 Cost. introdotto dalla legge costituzionale n. 1 del 2022: la tutela degli animali, infatti, prima di tale novella, a differenza dell'ambiente, non era né prevista esplicitamente né ricavabile implicitamente dalla nostra Carta costituzionale.<sup>1</sup>

La modifica dell'art. 9 della Costituzione ha segnato una tappa essenziale nel percorso di tutela degli animali, collocandola fra i principi fondamentali, riconoscendo a beni quali l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi esplicita protezione, anche nell'interesse delle future generazioni, e prevedendo una riserva di legge statale in materia di tutela degli animali (Vapiana 2022).

L'introduzione della tutela degli animali nella nostra Costituzione elimina altresì una differenza tra l'ordinamento italiano e altri ordinamenti sovrastatali ove la suddetta tutela è menzionata, da anni o addirittura da decenni, in atti giuridici fondamentali quali Dichiarazioni, Convenzioni e Carte costituzionali (Rescigno 2021).

Anche sulla scorta del nuovo articolo 9 della Costituzione, dopo un lungo *iter* alla Camera, è stata promulgata la legge 6 giugno 2025, n. 82.<sup>2</sup> Il testo recepisce, in parte, le abbinate proposte di legge A.C. 30, A.C. 468 e A.C. 482,<sup>3</sup> finalizzate essenzialmente ad armonizzare la legislazione italiana con i principi di diritto europeo e di diritto costituzionale in materia di animali, superando almeno alcune delle principali criticità derivanti dalla inadeguatezza del sistema sanzionatorio e, in generale, dalla collocazione degli animali stessi nell'area semantica delle cose.

In linea generale, la legge in commento prevede un inasprimento delle pene previste per i reati contro gli animali e la modifica della rubrica del Titolo IX-bis del libro secondo del Codice penale, sostituendo l'attuale formulazione («Dei delitti contro il sentimento per gli animali») con la seguente «Dei delitti contro gli animali». In tal modo si intende affermare che l'oggetto della tutela penale è direttamente l'animale, essere senziente, e non più l'uomo colpito nei sentimenti che prova per l'animale. Il bene giuridico protetto

---

**1** La legge costituzionale 11/02/2022 n. 1, entrata in vigore il 09/03/2022, ha introdotto il seguente nuovo comma: «La Repubblica [...] Tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali».

**2** Legge 6 giugno 2025, n. 82 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 16/06/2025 in vigore dal 1° luglio 2025) recante «Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni per l'integrazione e l'armonizzazione della disciplina in materia di reati contro gli animali».

**3** Proposte di legge A.C.30 del 13 ottobre 2022, A.C. 468 del 25 ottobre 2022 e A.C. 842 del 30 gennaio 2023.

dai nuovi «delitti contro gli animali», è quindi rappresentato dagli animali stessi, in quanto soggetti passivi dei reati posti in essere nei loro confronti.

Si intende qui esaminare la disciplina degli strumenti previsti dal codice di rito penale a tutela degli animali vittime dei reati, quali sequestro preventivo e confisca, anche alla luce delle novità introdotte dalla legge n. 82 del 2025, e i poteri di rappresentanza delle associazioni animaliste, presentando in conclusione un'interessante applicazione pratica di un caso-studio.

## **2 Il sequestro preventivo e probatorio**

Il codice di procedura penale prevede tre distinte forme di sequestro: il sequestro probatorio, il sequestro preventivo ed il sequestro conservativo.

Il primo è collocato tra i mezzi di ricerca della prova; gli altri due tra le misure cautelari.

Aspetto comune ai tre tipi di sequestro è la caratteristica di creare un vincolo di indisponibilità temporaneo su una cosa mobile od immobile, attraverso uno spossessamento coattivo della medesima (Tonini 2023, 537-42).

Il sequestro preventivo ai sensi dell'articolo 321 c.p.p. è disposto dal Giudice su richiesta del Pubblico Ministero ed è finalizzato a evitare che la libera disponibilità di una cosa pertinente al reato possa aggravare o protrarre le conseguenze di esso, ovvero ad evitare il pericolo che la cosa possa agevolare la commissione di altri reati.

Nel caso specifico di reati commessi nei confronti degli animali, la misura ablatoria è strumentale ad impedire che questi vengano portati ad ulteriori conseguenze e ha quindi la finalità di salvaguardare le condizioni di salute e il benessere degli animali. A richiesta del Pubblico Ministero il Giudice competente a pronunciarsi nel merito (o il Giudice per le Indagini Preliminari se prima dell'esercizio dell'azione penale) dispone il sequestro preventivo degli animali con decreto motivato. Tuttavia, nel corso delle indagini preliminari, quando vi è una situazione di urgenza, il sequestro è disposto dal Pubblico Ministero con decreto motivato o da Ufficiali di Polizia Giudiziaria i quali, nelle 48 ore successive trasmettono il verbale al Pubblico Ministero del luogo nel quale il sequestro è stato eseguito. Questi, se non dispone la restituzione delle cose sequestrate, richiede al Giudice la convalida e l'emissione del decreto di sequestro entro 48 ore dal sequestro stesso.

Il sequestro probatorio, previsto dall'articolo 253 c.p.p., consiste diversamente nell'assicurare una cosa mobile o immobile al procedimento per finalità probatorie, mediante lo spossessamento della cosa e con la creazione di un vincolo di indisponibilità sulla

medesima. Oggetto del sequestro può essere un corpo di reato, una cosa pertinente al reato o comunque una *res* necessaria all'accertamento dei fatti. Il sequestro probatorio, che viene disposto con decreto motivato dall'«autorità giudiziaria» (e quindi dal Pubblico Ministero, dal Giudice per le Indagini Preliminari, o dal Giudice del dibattimento o di appello, a seconda della fase processuale), può perdurare finché sussistono le esigenze probatorie, ma comunque non oltre l'irrevocabilità della sentenza. Dopo questo momento, infatti, salvo confisca, il bene deve essere restituito. Nei reati commessi nei confronti degli animali, esso può essere disposto ad esempio nel caso si debba procedere ad accertamenti sanitari per acquisire elementi di prova (ad es. per documentare le lesioni inferte ad un animale). Anche questo provvedimento, se adottato d'urgenza dalla Polizia Giudiziaria, deve essere convalidato entro le successive quarantotto ore dal magistrato, che in questo caso è il Pubblico Ministero, non il Giudice (Tonini 2023, 412-18).

Altresì importante sottolineare che entrambi i tipi di sequestro possono coesistere sullo stesso animale.

La legge n. 82 del 2025 ha introdotto la possibilità per le associazioni e gli enti di cui all'articolo 19-*quater* disp. coord. c.p., di intervento nei giudizi di riesame e appello cautelare, dalla convalida sequestro sino al giudizio di Cassazione, con espressa previsione negli artt. 25, 322, 322-bis, 325 e 355 c.p.p. Si tratta di una modifica di assoluto rilievo, che consente finalmente un confronto nel contraddittorio anche in fase cautelare e con indubbia rilevanza sul piano dei sequestri.

### 3      **La confisca penale**

La confisca penale, prevista dall'art. 240 c.p., è una misura di sicurezza patrimoniale, che comporta l'espropriazione di beni che sono serviti a commettere il reato, o che ne sono il prodotto o il profitto.

Tale misura si differenzia dal sequestro in quanto non si limita a vincolare la disponibilità dei beni, ma ne determina lo spossessamento definitivo (Fiandaca, Musco 2022, 904-9).

L'art. 544-*sexies* c.p., introdotto dalla legge n. 189 del 2004, prevede che nel caso di condanna o di sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (c.d. patteggiamento) per i reati di cui agli artt. 544-*ter* (maltrattamento di animali), 544-*quater* (spettacoli e manifestazioni vietati) e 544-*quinquies* c.p. (divieto di combattimento tra animali), è disposta la confisca dell'animale, salvo che appartenga a persona estranea al reato. A seguito di confisca, l'animale non potrà più essere restituito al proprietario. Al contrario, in caso di assoluzione, in applicazione di una regola generale del

sistema, il sequestro cade e l'imputato ha diritto di rientrare in possesso dell'animale che gli era stato sequestrato.

Il medesimo articolo prevede la sospensione da tre mesi a tre anni dell'attività di trasporto, commercio, o di allevamento degli animali se la sentenza di condanna o di patteggiamento è pronunciata nei confronti di persone che svolgano le predette attività. In caso di recidiva è disposta l'interdizione dall'esercizio delle attività medesime.

Si tratta di previsioni importanti, in quanto dirette a colpire condotta seriali o comunque professionali, di violenza contro gli animali, purtroppo notevolmente diffuse (Zanca 2020).

La Corte di Cassazione ha stabilito che, in caso di definizione del procedimento con messa alla prova, e in caso di superamento positivo della stessa, l'animale deve essere restituito al proprietario in quanto il medesimo ha ottenuto l'estinzione del reato non potendosi equiparare la sentenza di proscioglimento per esito positivo della messa alla prova ad una sentenza di condanna o di patteggiamento (non essendo tale decisione idonea a esprimere un compiuto accertamento sul merito dell'accusa e sulla responsabilità).<sup>4</sup>

Sempre nell'ottica di garantire un'effettiva tutela degli animali, la legge n. 82 del 2025 prevede l'applicazione delle misure di prevenzione previste dal libro I del codice penale delle leggi antimafia ovvero le misure di prevenzione personale di cui al titolo I e le misure di prevenzione patrimoniali di cui al titolo II, a carico dei rei abituali ex artt. 544-*quater* e 544-*quinquies*. Tali misure di prevenzione, previste dalla normativa antimafia, potranno rappresentare uno strumento per contrastare soprattutto il fenomeno delle corse clandestine, dei combattimenti tra animali e del traffico di cuccioli.

#### **4 La tutela degli animali sottoposti a vincolo cautelare e l'affido**

Nella pratica, uno dei settori in cui era maggiormente avvertito un vuoto normativo era, certamente, quello della gestione degli animali in sequestro, settore in cui, in difetto di disposizioni specifiche, trovavano applicazione le norme in materia di cose deperibili, con intuibili conseguenze, fra l'altro, in punto di effettività della tutela degli animali.

La legge n. 82 del 2025 ha aggiunto all'art. 544-*sexies* c.p. un nuovo ultimo comma, ove si prevede che, fatto salvo quanto disposto dall'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 260-*bis* c.p.p., quando si procede per i delitti di cui agli artt. 544-*bis* (uccisione di animali),

---

**4** Così Cass. Pen. Sez. III n. 4463 del 2022.

544-*ter*, 544-*quater*, 544-*quinquies* c.p. e 638 c.p. (uccisione o danneggiamento di capi di bestiame) e di cui all'art. 4 della legge 4 novembre 2010, n. 201 (traffico illecito di animali da compagnia), consumati o tentati, all'indagato, imputato o proprietario è vietato abbattere o alienare a terzi gli animali, anche qualora sugli stessi non sussista il vincolo cautelare del sequestro, fino alla sentenza definitiva.

Pertanto, indipendentemente dalla sussistenza o meno del sequestro, mentre il procedimento penale è pendente, al titolare - salvo il caso di cessione alle associazioni - sarà sempre impossibile disporre liberamente degli animali, anche nel caso in cui il reato sia stato solo tentato.

È una misura fondamentale per garantire la salvezza degli animali finché è in corso il processo, in vista della confisca definitiva che potrà essere disposta con la pronuncia della sentenza.

Si deve prendere atto che queste condivisibili disposizioni non sono state espressamente estese anche al reato previsto dall'art. 727 c.p.; tuttavia, si confida che la giurisprudenza, seguendo la *ratio* della novella e alla luce del nuovo articolo 9 della Costituzione, applichi tali tutele, seguendo gli orientamenti ermeneutici già esistenti in materia.

Recependo prassi virtuose già diffuse in diversi uffici giudiziari e finalizzate ad estromettere quanto prima gli animali sottoposti a sequestro dal circuito processuale, la nuova legge n. 82 del 2025 va ad introdurre nel codice di rito il nuovo art. 260-*bis* c.p.p. che prevede l'affido definitivo dell'animale oggetto di sequestro o confisca alle associazioni o enti di cui all'art. 19-*quater* disp. coord. c.p. ossia le associazioni individuate con decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'interno e ai loro eventuali sub affidatari mediante cessione definitiva prima della definizione del processo. Tale disposizione si estende anche ai cuccioli nati nelle more del sequestro o della confisca.

Il decreto di affidamento diviene efficace attraverso il pagamento di una cauzione stabilita dall'Autorità Giudiziaria tenendo conto della tipologia dell'animale e dello stato sanitario dello stesso nonché delle cure e dei costi che la gestione dell'animale richiede nel lungo periodo a seguito dell'affidamento definitivo. Il versamento della cauzione è condizione di efficacia del decreto di affidamento definitivo.

Purtroppo, nella legge n. 82 del giugno 2025 manca del tutto la previsione di adeguati percorsi formativi (contemplati viceversa in alcune delle proposte che hanno dato il via all'iter legislativo),<sup>5</sup> sia nelle scuole di ogni ordine e grado, al fine di impartire insegnamenti dedicati all'educazione e al rispetto degli animali (anche alla luce

---

<sup>5</sup> Senato della Repubblica XIX Legislatura, DDL S 984 Fascicolo I-*ter*.

della correlazione fra violenza a danno di animali e violenza contro le persone)<sup>6</sup> sia per le Forze dell'Ordine sia per la Magistratura, tenuto conto della elevata specializzazione richiesta per la trattazione delle fattispecie di reato in discorso, sia, infine, per i veterinari, siano essi investiti della qualifica di polizia giudiziaria o, comunque, chiamati in qualità di esperti a collaborare a vario titolo (ausiliari di polizia giudiziaria, consulenti del Pubblico Ministero, periti) alle indagini preliminari e allo svolgimento del procedimento penale.

Si tratta di una lacuna significativa, tenuto conto della casistica estremamente ampia delle fattispecie di reato a danno di animali: accanto alle ipotesi di maltrattamenti e uccisione, vi sono, infatti, fenomeni più complessi quali, fra gli altri, il bracconaggio, l'uccellagione, il doping, gli allevamenti abusivi, i combattimenti illegali, il commercio di animali in pericolo (CITES) e il traffico illecito di cuccioli dai Paesi dell'est.

## 5      **La rappresentanza processuale degli animali vittime di reato**

Chi rappresenta gli animali vittime di reato in giudizio?

Accanto al privato che - in quanto detentore di animale domestico - è gravato da precisi doveri, anche soggetti pubblici o privati possono farsi portatori di rivendicazioni ed istanze, ovviamente all'occorrenza anche contro il titolare di diritti di natura privatistica, se questi sia proprio il soggetto al quale le condotte di reato appaiono addebitabili.

Una importante svolta è quindi individuabile nelle norme che tutelano gli animali indipendentemente dal loro legame con il singolo individuo, o a prescindere da esso, o addirittura in contrasto con esso.

Il nostro codice di procedura penale prevede che le associazioni animaliste (cioè quelle associazioni che, ai sensi dell'articolo 19-*quater* disp. coord. c.p., perseguono finalità di tutela degli interessi lesi dai reati previsti dalle norme ex artt. 544-bis e ss. c.p.) possano costituirsi parte civile nel processo ai sensi degli artt. 76 e ss. c.p.p.

Tali associazioni o enti sono individuati con decreto del Ministero della salute, adottati di concerto con il Ministero dell'Interno (D.M. 2 novembre 2006).<sup>7</sup>

---

**6** Camera dei Deputati n. 468 Proposta di Legge d'iniziativa del Deputato Dori, Modifiche al codice penale e altre disposizioni in materia di prevenzione dei processi di correlazione tra gli abusi sugli animali e la violenza contro le persone.

**7** Decreto 2 novembre 2006. Individuazione delle associazioni e degli enti affidatari di animali oggetto di provvedimento di sequestro o di confisca, nonché determinazione dei criteri di riparto delle entrate derivanti dall'applicazione di sanzioni pecuniarie. Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 19 del 24 gennaio 2007.

Le associazioni interessate devono inviare domanda, con raccomandata, corredata dalla seguente documentazione:

- a. atto costitutivo;
- b. statuto;
- c. sede legale;
- d. codice fiscale;
- e. iscrizione alla Camera di commercio, se prevista;
- f. elenco delle strutture operative territoriali, dichiarate idonee dalla azienda sanitaria locale competente per territorio;
- g. numero associati;
- h. relazione sulle attività già svolte;
- i. riconoscimenti già ottenuti da amministrazioni pubbliche o private.

Il Ministro della salute sulla base dello statuto, delle attività già svolte, delle strutture operative territoriali e dei riconoscimenti già ottenuti dalle amministrazioni pubbliche o private, individua le associazioni e gli enti e rilascia con proprio decreto il riconoscimento valido per tutto il territorio nazionale.

Le associazioni e gli enti individuati sono sottoposti annualmente alla verifica della permanenza dei requisiti sopra elencati ad opera delle medesime autorità competenti.

La Corte di Cassazione ha affermato che le associazioni sono legittime a fare valere in giudizio un danno *iure proprio*, un danno da lesione della propria personalità laddove le condotte che si ripercuotono contro gli animali vanno a pregiudicare la finalità statutaria della tutela degli animali.<sup>8</sup> In questo modo si tutelano gli stessi associati, che ricevono una frustrazione per quel tipo di condotte che si ripercuotono contro gli animali. Queste condotte sono dunque fonte di un vero e proprio diritto al risarcimento del danno. La giurisprudenza, soprattutto di merito, ma anche di legittimità, specifica che l'interesse statutario leso deve essere quello primario dell'associazione (spesso ci sono delle previsioni statutarie molto generiche, per cui occorre dimostrare che quello leso dal reato è proprio l'interesse principale dell'associazione). Ci sono poi delle ulteriori indicazioni che sono state date dalla giurisprudenza di merito sulla necessità, per esempio, che vi sia un collegamento territoriale tra l'associazione che chiede di costituirsi parte civile ed il luogo in cui è avvenuto il fatto delittuoso.

L'importanza degli Enti esponenziali fin dalla delicata fase delle indagini è essenziale soprattutto al fine di pungolare la magistratura inquirente ad un'adeguata valutazione del fatto reato e la loro

---

<sup>8</sup> Così Cass. Pen. Sez. III n. 4562 del 2018.

presenza formale nel processo come persona offesa è davvero in grado di fare la differenza.<sup>9</sup>

Il nostro codice di procedura penale prevede altresì, per gli enti rappresentativi di interessi lesi dal reato, anche un altro modo per entrare nel processo, cioè l'atto di intervento: l'art. 92 c.p.p. prevede infatti che gli enti e le associazioni senza scopo di lucro ai quali, anteriormente alla commissione del fatto per cui si procede, sono state riconosciute, in forza di legge, finalità di tutela degli interessi lesi dal reato, possono esercitare, in ogni stato e grado del procedimento, i diritti e le facoltà attribuiti alla persona offesa dal reato.

Però in questo specifico caso non si fa valere un vero e proprio diritto al risarcimento del danno. Inoltre, questo tipo di intervento può essere effettuato da un solo ente e previo consenso della persona offesa dal reato. Si tratta, quindi, di una forma di intervento nel giudizio molto diversa dalla costituzione di parte civile, che viene poco applicata anche perché, sulla scorta della giurisprudenza unanime della Cassazione, la possibilità di costituirsi parte civile in questi processi è, come detto, pacificamente ammessa.

## 6 Caso-studio

Da ultimo, si espone un caso-studio particolarmente significativo che ho seguito, ove gli strumenti processuali disponibili prima della riforma del 2025 sono stati utilizzati al meglio per garantire l'effettività della tutela degli animali vittima del reato.

Il 3 dicembre 2019 il Giudice delle Indagini Preliminari di Milano, accogliendo la richiesta del Pubblico Ministero, ha disposto il sequestro preventivo nei confronti di un allevatore di Cassano d'Adda nell'ambito di un procedimento per i reati di maltrattamento animale (art. 544-ter c.p.) e di detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura (art. 727 c.p.).

Degna di nota risulta essere la motivazione di tale Giudice a sostegno del proprio provvedimento. Nel decreto, infatti, il Giudice recepisce il consolidato orientamento della Suprema Corte secondo il quale la fattispecie contravvenzionale di cui all'art. 727 c.p., con riferimento alla detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura, è da interpretarsi nel senso che

le condizioni in cui vengono custoditi gli animali risultino tali da provocare negli stessi uno stato di grave sofferenza, indipendentemente dal fatto che in conseguenza di tali condizioni

---

<sup>9</sup> Si veda Cass. Pen. Sez. III n. 34095 del 2006.

di custodia l'animale possa subire vere e proprie lesioni dell'integrità fisica.<sup>10</sup>

Che vi possa essere reato a prescindere dall'evidenza di vere e proprie lesioni all'integrità fisica degli animali pare essere un punto faticosamente raggiunto ma ormai fermo e, aggiungerei, un principio di civiltà giuridica.

E quindi il Giudice prosegue:

Ne consegue che il parametro normativo della natura degli animali, in base al quale la condotta di detenzione assume valenza illecita chiede, per le specie più note, che ci si riferisca al patrimonio di comune esperienza e conoscenza e, per le altre, alle acquisizioni delle scienze naturali.

Preme sottolineare l'aspetto innovativo di questo metro di valutazione che sposta il tanto vituperato tema del c.d. «benessere animale», di difficile definizione ed evidenza (in base alle varie specie) se non nei casi di maltrattamento più eclatanti, ad una valutazione del concetto di sofferenza per ciascuna specie per tentare di elidere i preconcetti nei confronti di alcuni animali che, in quanto «da reddito» non godrebbero di alcun diritto vedendosi negato riconoscimento e tutela anche nel caso di maltrattamenti.<sup>11</sup>

Come dire che, essendo animali destinati al consumo alimentare non valesse la pena focalizzarsi sulle condizioni delle loro vite negli allevamenti.

E invece qui, a seguito di numerose ispezioni da parte dei Carabinieri NAS e veterinari ATS, venivano rilevate una serie di criticità riguardanti:

- il problema alimentare: la razione di cibo somministrata non risultava idonea per qualità e quantità al mantenimento in salute degli animali;
- il problema abbeveraggio: la possibilità di accesso ad acqua potabile non era garantita a tutti gli animali essendo gli abbeveratoi posti ad una altezza non accessibile agli animali più piccoli;
- il problema ambientale: le condizioni igieniche non garantivano un ricovero pulito ed asciutto anche nei periodi più critici a livello climatico;
- la mancanza di un locale infermeria in grado di accogliere eventuali animali ammalati o feriti.

---

**10** Cass. Pen. Sez. III n. 2774 del 2005.

**11** Cass. Pen. Sez. III n. 5979 del 2013.

Veniva nominato custode il Sindaco del Comune di Cassano D'Adda, prescrivendo comunque la permanenza dei 38 bovini nell'allevamento in cui si trovavano.

A seguito delle problematiche sollevate dal Sindaco, connesse alla gestione degli animali *in loco*, il Pubblico Ministero chiedeva al Giudice delle Indagini Preliminari l'autorizzazione alla vendita ai sensi dell'art. 260 c.p.p. degli animali sequestrati ai fini della cessione definitiva degli stessi.

L'articolo 260, comma 3 c.p.p. prevedeva infatti la facoltà per l'Autorità Giudiziaria di disporre la vendita di beni deperibili sottoposti a sequestro e, nel caso di specie, il Giudice ha ritenuto non possibile la restituzione degli animali all'allevatore stante le condizioni di precarietà e di difficoltà psicofisica degli animali, riconoscendo perciò la «natura deperibile» degli stessi.

In data 27 gennaio 2020, il medesimo Giudice delle Indagini Preliminari, ne autorizzava la vendita e, dopo un'asta pubblica andata deserta, ne disponeva la vendita all'unica ditta offerente.

A questo punto, sembrava tutto perduto: gli animali acquistati da un altro allevatore, seppur in una struttura magari migliore, sarebbero stati nuovamente sfruttati e messi a reddito.

Nonostante la vendita, dopo qualche tempo, l'acquirente comunicava al Comune di Cassano D'Adda, nella persona del sindaco, la rinuncia all'acquisto dei bovini e pertanto, in coerenza con la legge n. 189/2004, art. 3, quale modifica alle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale, che prevede all'articolo 19-*quater* che gli animali oggetto di provvedimenti di sequestro o di confisca, siano affidati ad associazioni o enti che ne facciano richiesta, identificati con Decreto del Ministero della salute, a seguito di numerose istanze già presentate da diverse Associazioni che si occupano di tutela e protezione degli animali, l'Autorità Giudiziaria ha provveduto all'affidamento della custodia a tali associazioni.

Sono stati affidati alle associazioni sia gli animali adulti presenti nell'allevamento sia i vitellini nati nelle more del procedimento, riuscendo così a spezzare la catena animali-acquisto-allevamento-sfruttamento-reddito-uccisione per trasformarla in: esseri viventi senzienti-vita propria in luoghi di libertà (Giussani 2021).

## Bibliografia

- Fiandaca, G.; Musco, E. (2024). *Diritto penale, parte generale*. Bologna: Zanichelli.
- Giussani, M.C. (2021). «Dall'allevamento alla libertà: contorni giuridici». <https://www.vitadacani.org/dallallevamento-all-libertà-contorni-giuridici/>.
- Rescigno, F. (2021). «Quale riforma per l'articolo 9». *Federalismi.it*, 16. <https://www.federalismi.it/nv14/articolo-documento.cfm?Artid=45597>.
- Tonini, P.; Conti, C. (2025). *Manuale di procedura penale*. Milano: Giuffrè.
- Vipiana, P. (2022). «L'introduzione della tutela degli animali nel nuovo articolo 9 Costituzione». *DPCE online*. <https://doi.org/10.57660/dpceonline.2022.1627>.
- Zancla, E. (2004). «Superata la vecchia norma, pregi della nuova e aspettative». Felicetti, G. (a cura di), *Animali, non bestie*. Milano: Edizioni Ambiente, 145-9.

# Gli animali nel diritto civile italiano

**Giorgia Anna Parini**  
Università degli Studi di Verona, Italia

**Abstract** In recent years, the role of animals in society is significantly changing. Such a change is reflected in the legal order that it is trying to gradually adapt to the new needs. The present work aims at investigating the impact of this process on the different branches of civil law. Specifically, we firstly examined the possibility for animals of being an object of a foreclosure order, the limits to the possibility of living with them, the topic of the animals in the context of a family crisis, the controversial issue of claims for compensation based on the death of a pet, the protection of animals under inheritance law. Now, classifying animals as things is an understatement. In fact, animals are sentient beings, with rights that even the owner must respect.

**Keywords** Animals. Interspecific relationship. Protection of rights. Animals in family crisis. Damage caused by the death of the pet.

**Sommario** 1 Animali nel panorama del diritto civile italiano. – 2 Situazioni proprietarie e rapporti di vicinato. – 3 La responsabilità civile. – 4 La crisi della famiglia. – 5 Vicende successorie.

## 1 Animali nel panorama del diritto civile italiano

Il legislatore del '42 equipara l'animale a una cosa mobile, suscettibile di essere *oggetto* di diritti: tale accostamento trapela dalla lettura dell'art. 820 c.c. che qualifica frutti naturali quelli che provengono direttamente dalla cosa, vi concorra o meno l'opera dell'uomo, come i «parti degli animali», nonché dalle norme che regolano l'acquisto a titolo originario della proprietà per occupazione su tali peculiari beni mobili (artt. 923 c.c. ss.).

La qualificazione degli animali quali cose emerge dalla loro soggezione al regime della circolazione negoziale, configurandosi quali oggetti di rapporti giuridici patrimoniali. Tale inquadramento sistematico trova conferma nell'applicabilità della disciplina codicistica relativa ai vizi della cosa ai sensi dell'art. 1496 c.c. secondo il quale «nella vendita di animali la garanzia per i vizi è regolata dalle leggi speciali o, in mancanza, dagli usi locali. Se neppure questi dispongono si osservano le norme che precedono» (Rauseo 1993; Maniaci 2004; Senigaglia 2021).<sup>1</sup> Inoltre, il codice del consumo – così come modificato dal d. lgs. 4 novembre 2021, n. 170 – ricomprende nella nozione di bene di consumo anche gli animali vivi (art. 128, lett. e, n. 3 cod. cons.).

Da tale impostazione il nostro legislatore, però, sta progressivamente prendendo le distanze in favore di un approccio rinnovato, più attento nei confronti degli animali nel rispetto di quanto sancito dall'art. 13 del TFUE, secondo il quale «l'Unione e gli Stati membri tengono pienamente conto delle esigenze in materia di benessere degli animali in quanto esseri senzienti».

Nel panorama italiano, il mutamento di prospettiva è confermato non solo dalla copiosa disciplina di derivazione euro-unitaria a tutela del benessere degli animali, ma anche – nonostante si rivolga solamente a taluni animali, particolarmente cari all'uomo – dalla legge quadro in materia di animali d'affezione e prevenzione del randagismo del 14 agosto 1991, n. 281, che all'art. 1 riconosce che lo Stato «promuove e disciplina la tutela degli animali di affezione, condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti e il

**1** Sul punto, si veda Cass. Civ. Sez. II n. 31288 del 2024.

loro abbandono, al fine di favorire la corretta convivenza tra uomo e animale».<sup>2</sup>

Ancora, in tale contesto si considerino – sebbene sempre poste a tutela solamente di alcuni animali – le modifiche intercorse al codice della strada a opera della legge, 26 luglio 2010, n. 120, che ha introdotto l'art. 189, comma 9 bis c.d.s. che impone all'utente, in caso di incidente ricollegabile al suo comportamento da cui derivi danno a uno o più animali d'affezione, da reddito o protetti, l'obbligo di fermarsi e porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso, prevedendo – in caso di violazione – una sanzione pecuniaria. Allo stesso modo, anche le persone coinvolte in un incidente con danno a uno o più animali d'affezione, da reddito o protetti devono porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso, salvo incorrere in una sanzione amministrativa pecuniaria.

La crescente rilevanza della questione animale è confermata, poi, dalla riforma che ha toccato il pignoramento mobiliare: più in particolare, l'art. 77 della legge, 28 dicembre 2015, n. 221, introducendo i commi 6 *bis* e 6 *ter* dell'art. 514 del codice di rito, ha inserito tra i beni mobili assolutamente impignorabili «gli animali di affezione o da compagnia tenuti presso la casa del debitore o negli altri luoghi a lui appartenenti, senza fini produttivi, alimentari o commerciali e gli animali impiegati ai fini terapeutici o di assistenza del debitore, del coniuge, del convivente o dei figli». Diversi sono però i limiti della previsione: a tacer d'altro, un animale di affezione, che non sia tenuto presso la casa del debitore o in altro luogo a lui appartenente, è pignorabile.

---

**2** La legge, che si rivolge perlopiù ai cani e ai gatti, non fornisce una definizione di animale di affezione, facendo intendere, però, trattarsi di categoria aperta. La definizione deve intendersi sovrapponibile a quella di animali da compagnia di cui all'art. 1 della Convenzione Europea per la protezione degli animali da compagnia, conclusa a Strasburgo il 13 novembre 1987 – ratificata dall'Italia, mediante legge, 4 novembre 2010, n. 201. La norma afferma che «per animale da compagnia si intende ogni animale tenuto dall'uomo, o destinato ad essere tenuto dall'uomo, in particolare presso il suo alloggio domestico, per diletto o compagnia». La locuzione «in particolare» sembra fare emergere come l'elemento della coabitazione non sia strettamente necessario a ritenere l'animale da compagnia o da affezione. E non potrebbe essere diversamente, considerando che è il dato relazionale che qualifica il rapporto e non il vivere sotto il medesimo tetto, dato che potrebbe essere escluso dalle caratteristiche etologiche dell'animale. La definizione di animale da compagnia si trova, altresì, all'interno del Accordo Stato-Regioni sul benessere degli animali da compagnia e pet-therapy del 6 febbraio 2003, che all'art. 1, comma 2, lettera a, sancisce che «Ai fini del presente accordo, si intende per: a) 'animale da compagnia': ogni animale tenuto, o destinato ad essere tenuto, dall'uomo, per compagnia o affezione senza fini produttivi od alimentari, compresi quelli che svolgono attività utili all'uomo, come il cane per disabili, gli animali da pet therapy, da riabilitazione, e impiegati nella pubblicità». Anche in questo caso, coabitazione non viene individuata come elemento necessario.

Ancora, si segnala il d. lgs. 28 febbraio 2021, n. 36 il cui Titolo IV regolamenta le «Attività di sport che prevedono l’impiego di animali», sancendo disposizioni tese a tutelare il benessere dell’animale impiegato in attività sportive.

Non si può non citare, poi, l’introduzione dell’art. 9, comma 3, cost. secondo il quale la Repubblica «Tutela l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali». La norma costituzionale, pure non affermando specificatamente che gli animali non sono cose, palesa il ruolo di spicco attribuito agli stessi nell’attuale panorama in ragione della sua collocazione all’interno della parte relativa ai principi fondamentali.

Infine, in tale senso si consideri anche che - in data 29 maggio 2025 - è stato approvato il DDL 1308/2025 che ha modificato il titolo IX bis del Libro Secondo del codice penale rubricato ora «Dei delitti contro gli animali» anziché contro il sentimento per gli animali.

Proprio in ragione del mutato approccio alla questione, anche se non sono intervenute modifiche al codice civile, nel quadro attuale pare, comunque, riduttivo continuare ad assimilare l’animale alle cose, trattandosi di un essere senziente dotato di peculiari prerogative e di taluni diritti che persino il proprietario dello stesso deve rispettare.

## 2 Situazioni proprietarie e rapporti di vicinato

La frequente attitudine alla convivenza con gli animali all’interno delle mura domestiche porta ad affrontare i risvolti giuridici che tale situazione comporta in ambito condominiale. In virtù del disposto di cui al comma 5 dell’art. 1138 c.c. - così come modificato con legge, 11 dicembre 2012, n. 220 - il regolamento condominiale non può vietare ai singoli condomini di possedere animali domestici: in questo caso, non viene utilizzata l’espressione animali da compagnia o di affezione, ma si fa riferimento agli animali domestici.

Come è noto, non si tratta di due concetti sovrapponibili: l’espressione animali di affezione - secondo quanto è emerso in precedenza - focalizza l’attenzione sul rapporto interspecifico che si può instaurare oppure alla funzione dell’animale (da *pet therapy*, per disabili), con la conseguenza che ben potrebbero esservi *pets* rientranti in tale categoria che però non sono domestici. Segnatamente, nel contesto condominiale, il legislatore nell’impiegare l’espressione animale domestico non pare neppure essersi ispirato all’animale ‘mansueto’ di tradizione romanistica, categoria che ricomprende non solo cani, gatti, criceti, ma anche mucche, maiali, cavalli e tutti gli animali abituati a essere tenuti dall’uomo per diletto. In realtà,

---

ha voluto fare riferimento all'animale idoneo a essere ospitato nella *domus*, in ragione delle proprie caratteristiche etologiche.

L'utilità di tale previsione è discussa, giacché - secondo taluni - nulla aggiungerebbe a quanto già ricavabile sul piano ermeneutico dalla lettura della previgente disciplina (Cuffaro 2013; Triola 2013; Trib. Lecce, 15 settembre 2022, n. 2549): già in precedenza, un regolamento di natura assembleare non poteva escludere tale facoltà, poiché ciò avrebbe comportato una limitazione dei diritti dei condonimi in relazione alle parti in proprietà esclusiva in contrasto con il comma 4 dell'art. 1138 c.c. (Cass. Civ. Sez. II, n. 12028 del 1993).

Più complessa e tutt'ora oggetto di contrasto, è, invece, la possibilità di limitare tramite un regolamento c.d. contrattuale il possesso di animali all'interno di appartamenti siti in condominio. Vi è chi afferma - riconoscendo, dunque, portata innovativa alla norma - che un divieto in tal senso sarebbe contrario ai principi di ordine pubblico e, dunque, insanabilmente nullo (Sala 2013): tale orientamento è sostenuto da parte della giurisprudenza di merito a detta della quale vietare la detenzione di animali domestici nel proprio appartamento comporterebbe la menomazione non solo di un diritto del condonino di disporre liberamente del proprio bene, ma soprattutto del diritto fondamentale di scegliere come vivere il rapporto con gli animali.<sup>3</sup>

Di là da tale aspetto, non essendo stata esplicitata l'applicabilità della norma ai regolamenti precedenti all'entrata in vigore della legge, taluni (Cirla 2012) escludono tale soluzione, invocando a sostegno di tale affermazione l'irretroattività della legge (art. 11 disp. prel. c.c.); considerando, però, la rilevanza della relazione uomo-animale nell'attuale panorama, deve, invece, ritenersi che l'intervento del legislatore incida anche sui rapporti pendenti, con ricadute sui regolamenti già vigenti: in questi termini la legge, pur non potendo certo avere efficacia retroattiva, impedirebbe l'ulteriore prodursi di effetti alle previsioni regolamentari con la stessa incompatibili.

Siccome l'art. 1138 c.c. si limita a sancire il divieto di escludere tramite regolamento la detenzione di animali, si è posto poi il problema dell'ammissibilità di norme regolamentari che non proibiscano di per sé ciò, ma interdicono alle bestiole l'accesso a taluni spazi comuni: al riguardo, si segnala una pronuncia (Trib. Monza, Sez. II, 28 marzo 2017) che ha considerato legittima la clausola del regolamento che impediva ai condonimi di utilizzare l'ascensore se accompagnati dai propri animali domestici sulla base dell'assunto per il quale l'art. 1138, comma 5, c.c., fisserebbe soltanto un limite alla potestà

---

<sup>3</sup> Trib. Cagliari, 22 luglio 2016; Trib. Piacenza, 22 novembre 2016, n. 527; Giudice di pace di Pordenone, 21 luglio 2016, n. 424; Trib. Cagliari, 28 gennaio 2025, n. 134.

regolamentare incidente sulla proprietà singola, senza recare alcuna disciplina sull'uso delle parti comuni. In realtà, tale affermazione va soppesata con cautela e analizzata alla luce dello stato dei luoghi, giacché occorre scongiurare che un divieto di tale fatta finisca per ostacolare il diritto stesso di detenere l'animale nel proprio appartamento (Parini 2021).

Più agile appare, invece, porre un divieto di tale fatta al mero conduttore dell'immobile: ciò appare - almeno in via astratta - consentito nell'esercizio della autonomia privata, anche considerando che il diritto a coltivare il rapporto con l'animale si scontra, in questo caso, con la tutela del diritto di proprietà. Non si può tacere, tuttavia, la necessità di un'analisi della fattispecie concreta, tesa a vagliare l'eventuale meritevolezza di tutela della specifica clausola.

A ogni modo, andranno sempre rispettati i diritti degli altri condomini sulle parti comuni in quanto ciascun può servirsi della cosa nel limite del divieto di alterarne la destinazione e del pari diritto altrui di farne uso secondo quanto previsto dall'art. 1102 c.c., evitando situazioni incompatibili con la salubrità dei luoghi.

A tale riguardo, una pronuncia (Trib. Milano, 30 settembre 2009, n. 12379), affermata l'importanza del diritto a convivere con gli animali, ha riconosciuto al condomino la possibilità di ospitare colonie feline nel giardino condominiale sulla base dell'assunto per il quale l'art. 1102 c.c. legittima un utilizzo più intenso delle parti comuni a opera del singolo condomino, purché non sia tale da determinare una modifica della destinazione della parte comune o da escludere il pari diritto degli altri condomini.

Tale soluzione risulta coerente con le norme che regolano la materia purché lo spazio occupato sia marginale rispetto all'estensione complessiva dell'area di proprietà comune, in modo che non si escluda per gli altri condomini la facoltà di fare del cortile medesimo un analogo uso particolare e sempreché non si verifichino situazioni insalubri o di degrado.

A ogni modo, il proprietario di un animale deve rispettare - sia nei contesti condominiali, sia nei rapporti con i proprietari dei fondi limitrofi - la disciplina posta a tutela dei rapporti di buon vicinato e, in particolare, quella sulle immissioni. Salvo la presenza di una regolamentazione pubblicistica più stringente, per determinare se si tratti di immissioni vietate, in quanto eccedenti la normale tollerabilità, occorre operare una valutazione del caso concreto, tenuto conto della condizione dei luoghi e utilizzando come parametro di riferimento la sensibilità dell'uomo medio ai sensi dell'art. 844 c.c.: si tratta innegabilmente di un accertamento complesso che postula un'attenta indagine della situazione ambientale e delle caratteristiche della zona.

Affinché l'immissione sia considerata intollerabile e si possa invocare il relativo apparato rimediale, deve essere connotata da una certa continuità: la propagazione deve, infatti, svilupparsi nel tempo, periodicamente, anche ad intervalli irregolari, non potendo essere meramente occasionale o saltuaria. In quest'ottica, potrebbe essere ritenuto tale il continuo latrato di un cane, non stimolato al riguardo da fattori esterni e relegato durante l'arco della giornata su un balcone in totale solitudine (Giudice di pace di Ancona, 30 luglio 2003); di contro, l'occasionale abbaiare, connesso all'avvicinarsi al portone di uno sconosciuto, non rispecchia i crismi di cui all'art. 844 c.c. ed è connaturato alla natura dell'animale, che protegge il proprio *habitat* (Trib. Perugia, 7 febbraio 1998). In particolare, una giurisprudenza sensibile nei confronti della questione animale ha stabilito che abbaiare è un diritto esistenziale dei cani (Giudice di Pace di Rovereto, 11 agosto 2006; Trib. Lanciano, 19 giugno 2012): in un'interessante pronuncia della Suprema Corte in materia (Cass. Civ. sez. II, n.7856 del 2008), pur affermando che la presenza del cane all'interno del condominio non deve ledere i diritti degli altri condomini, si evidenzia che la natura del cane non può essere coartata al punto da impedirgli del tutto di abbaiare; in tale ottica, episodi saltuari di disturbo devono essere tollerati dai vicini in nome dei principi del vivere civile. In questi termini, salvo il superamento dei crismi citati, il latrato dell'animale integra un rumore di fondo della zona che non giustifica l'adozione di rimedi civilistici.

### 3 La responsabilità civile

La risarcibilità del danno da morte dell'animale rappresenta l'aspetto che per primo ha mosso l'attenzione dell'interprete sulla rilevanza della relazione interspecifica che si può creare tra persona e animale.

A tale riguardo, occorre rilevare che non sussistono particolari ostacoli quanto alla risarcibilità dei danni patrimoniali eventualmente subiti dal padrone la cui bestiola – d'affezione o meno – sia stata ferita o uccisa. Sussistendo gli elementi costitutivi della fattispecie di responsabilità civile – sia essa configurabile secondo il paradigma contrattuale ex art. 1218 c.c. ovvero secondo quello extracontrattuale di cui all'art. 2043 c.c. – il soggetto danneggiante è tenuto al risarcimento del danno emergente, il quale comprende il valore economico dell'animale, gli esborsi per le operazioni di smaltimento del cadavere, le prestazioni veterinarie erogate, nonché ogni altro pregiudizio patrimoniale causalmente collegato all'evento dannoso. Quanto alle spese veterinarie, un approdo giurisprudenziale ha limitato il *quantum* risarcibile, affermando la risarcibilità solamente degli esborsi per cure veterinarie complessivamente pari al valore economico dell'animale o, in mancanza di un valore economico

dello stesso, all'equivalente monetario del danno non patrimoniale da perdita dell'animale d'affezione, escludendo la risarcibilità delle spese veterinarie che eccedano il valore dell'animale curato. In tale ottica, il proprietario, prodigandosi con esborsi per curare il proprio animale, privo di valore economico, avrebbe attuato una condotta non conforme ai principi di diligenza e correttezza ai sensi dell'art. 1227 c.c. (Trib. Milano, 1° luglio 2014, n. 8698). Tale orientamento è, tuttavia, censurabile in quanto tali spese possono essere risarcite anche in termini superiori al valore economico dell'animale, che magari è assai contenuto, non applicandosi in ipotesi di tale fatta il limite di antieconomicità della spesa, che viene, invece, invocato quando è danneggiata una *res*; parimenti, devono poter trovare ristoro anche in termini superiori all'eventuale danno non patrimoniale che si vuole tramite le spese scongiurare in capo al padrone, sovente non particolarmente valorizzato in termini economici dai giudici di merito nell'ambito della valutazione equitativa. Ciò in ragione del fatto che l'ordinamento giuridico vigente configura il benessere animale quale interesse giuridicamente rilevante e autonomamente tutelato, con la conseguenza che gli esborsi finalizzati alla sua salvaguardia assumono carattere di risarcibilità, purché sussista il nesso eziologico tra condotta illecita e pregiudizio patrimoniale e gli importi risultino conformi ai parametri tariffari professionali di riferimento.

In applicazione dei principi generali di cui all'art. 1223 c.c., risulta, altresì, risarcibile il lucro cessante, inteso quale perdita di guadagno futuro causalmente riconducibile all'evento lesivo. Tale fattispecie assume particolare rilevanza nell'ipotesi di animali impiegati in attività lucrative - quali l'equino dalle prestazioni agonistiche documentate o il cane da esposizione - purché il danno sia oggetto di allegazione e di prova.

Ben più articolata si presenta, per converso, la problematica attinente alla configurabilità del danno non patrimoniale conseguente a siffatto evento lesivo, questione che necessita di un'analisi sistematica del dettato normativo di cui all'art. 2059 c.c. e dei suoi parametri applicativi. Come è consolidato nella dottrina e giurisprudenza di legittimità, la tutela risarcitoria del danno non patrimoniale presuppone la ricorrenza di una delle ipotesi espressamente contemplate dalla legge ovvero la lesione di un diritto costituzionalmente garantito (Cass. Civ. Sez. Un. n. 8827 e 8828 del 2003 e Corte Cost. n. 233 del 2003). Sarà, quindi, riconosciuto il ristoro dei danni non patrimoniali laddove siano astrattamente sussistenti i presupposti dei delitti di cui al Titolo IX *bis* c.p., purché ne sia fornita una prova, non potendosi dare luogo a un automatismo risarcitorio; al contempo, non si può mettere in dubbio la risarcibilità del danno biologico eventualmente patito dal padrone della bestiola laddove la morte della stessa abbia comportato in capo a questi l'insorgere

di una vera e propria patologia, suscettibile di accertamento medico legale, giacché la lesione dell'integrità psico-fisica consente il superamento della soglia dell'ingiustizia costituzionalmente qualificata, indipendentemente da qualsivoglia considerazione sulla copertura costituzionale del rapporto uomo-animale. Al di fuori di tali ipotesi, è necessario, invece, indagare quale sia il diritto inviolabile la cui lesione consentirebbe di superare la soglia della ingiustizia costituzionalmente qualificata, rimembrando che le note sentenze di San Martino hanno stroncato il danno da morte dell'animale d'affezione, riconducendo tale fattispecie in una di quelle fantasiose e risibili ipotesi nelle quali i giudici di Pace hanno riconosciuto spazio al danno esistenziale (Cass. Sez. Un., n. 26972, 26973, 26974, 26975 del 2008).<sup>4</sup>

Parte della giurisprudenza, tuttavia, condivisibilmente si pone in netto contrasto con quanto statuito dalle Sezioni Unite e giunge a considerare sussistente una violazione dell'art. 2 Cost., non essendo il catalogo dei diritti inviolabili a numero chiuso e non esaurendosi nel novero di quelli espressamente enunciati all'interno della Carta costituzionale.<sup>5</sup> Più in particolare, tale disposizione non tutela specifici diritti della personalità, ma il valore persona nelle sue multiformi espressioni (Perlingieri 1972). I diritti inviolabili rappresentano, infatti, un contenitore in grado di riempirsi di nuovi contenuti, adeguandosi in base allo sviluppo della realtà sociale e all'emersione di nuovi interessi. Siccome l'evoluzione del sentire sociale evidenzia il profondo mutamento dei costumi e della sensibilità nell'approccio con gli animali, che sovente divengono parte del contesto affettivo e familiare, non si può negare che - allo stato attuale - il rapporto con l'animale sia suscettibile di consentire la piena esplicazione della personalità dell'uomo ed essere, dunque, annoverato tra le attività realizzatrici della persona, tutelate dal citato art. 2 Cost. (Donadoni 2024; Laghi 2020). La scelta di riconoscere dignità e rilevanza risarcitoria sul piano non patrimoniale al danno da morte dell'animale di affezione non è suscettibile di determinare un proliferare di richieste risarcitorie futili, giacché la via per scongiurare un pericolo di tale fatta non deve ricercarsi esclusivamente nel requisito dell'ingiustizia del danno; più propriamente al fine di operare un'idonea selezione andrebbero valorizzati adeguatamente elementi diversi, quali il nesso di causalità e la necessità di una stringente prova dei danni derivanti dalla violazione dell'interesse protetto. In

**4** Escludeva il risarcimento da morte di un cavallo per mancanza del superamento della soglia dell'ingiustizia costituzionalmente qualificata Cass., 27 luglio 2007, n. 14846.

**5** Trib. Pavia, Sez. I, 16 settembre 2016, n. 1266; Trib. Vicenza, 3 gennaio 2017, n. 24; Corte d'Appello di Genova, Sez. II, 29 maggio 2019; Trib. Brescia, 22 ottobre 2019; Trib. La Spezia, 31 dicembre 2020, n. 660; Trib. Trento, 4 giugno 202.; Trib. Prato, Sez. civ., 25 gennaio 2025, n. 51.

tal ottica, il danno non patrimoniale da perdita dell'animale può e deve essere risarcito a condizione che la lesione dell'interesse sia grave, nel senso che l'offesa superi la soglia minima di tollerabilità imposta dai doveri di solidarietà sociale, che il danno non sia futile, ovvero non consista in meri disagi o fastidi, ma anche che ci sia specifica allegazione dei pregiudizi, non potendosi risarcire danni in *re ipsa* (Cass. Civ. Sez. III, n. 2203 del 2024). In tale ottica, il discorso si deve spostare sulla prova del nesso causale e del danno, che deve essere fornita dal danneggiato, anche avvalendosi di presunzioni gravi, precise e concordanti. Determinante sarà, quindi, dimostrare che per la persona l'animale non rappresenta una mera cosa fungibile, ma un vero e proprio affetto, nonché, le conseguenze pregiudizievoli derivate dalla compromissione di tale legame affettivo.

Quanto, infine, al soggetto al quale spetta il risarcimento, occorre operare un distinguo tra danni patrimoniali e non: nel primo caso, legittimato sarà il proprietario dell'animale;<sup>6</sup> diversamente, nel secondo, si dovrà considerare chi in concreto vantava un legame affettivo nei confronti dello stesso. In questo senso, una recente sentenza del Tribunale di Prato ha riconosciuto – in ragione della fornita prova della sussistenza di una forte relazione affettiva tra la cagnolina e tutti e quattro gli attori (i due genitori e i loro figli) e considerando anche le drammatiche circostanze della sua morte – un risarcimento a tutti i componenti della famiglia, in quanto le circostanze facevano presumere che da tale evento fossero derivati a carico di tutti loro una forte sofferenza e un profondo patema d'animo: in via equitativa ha, dunque, riconosciuto alla donna il ristoro di un danno morale pari a euro 6.000,00 e agli altri tre attori pari a euro 4.000,00 cadauno (Trib. Prato, Sez. civ., 25 gennaio 2025, n. 51).

#### 4 La crisi della famiglia

L'evoluzione del rapporto uomo-animale si manifesta, inoltre, attraverso la progressiva integrazione del pet nell'ecosistema familiare, ove esso acquisisce sovente la posizione di membro effettivo del nucleo domestico. Tale trasformazione della percezione sociale genera, con frequenza crescente, contenziosi giudiziali relativi all'assegnazione degli animali domestici nei casi di crisi dell'unione coniugale ovvero di dissoluzione delle formazioni sociali para matrimoniali.

In assenza di una specifica disciplina che regoli la sorte dell'animale domestico in tale contesto, si sono consolidati orientamenti contrastanti. Relativamente alle ipotesi di composizione consensuale

---

<sup>6</sup> Si vedano Pret. Rovereto, 15 giugno 1994 e Trib. Lecce, 14 maggio 2020, n. 1147.

del conflitto, a fronte di un primo indirizzo che negava l'omologabilità degli accordi concernenti l'affidamento e il mantenimento degli animali, se ne è successivamente affermato uno alternativo e prevalente (Trib. Como, 3 febbraio 2016; Trib. Milano, 13 marzo 2013) che, in maniera del tutto condivisibile, ha riconosciuto la legittimità di tali pattuizioni, non configuranti violazione di norme imperative o di principi di ordine pubblico. In tale prospettiva sistematica, si sono sviluppate soluzioni negoziali che, mutuando il paradigma dell'affidamento dei minori, disciplinano l'affidamento degli animali domestici, prevedendo modalità di frequentazione analoghe al diritto di visita e la ripartizione degli oneri economici per il sostentamento e le cure veterinarie.

Più complessa è la questione in caso di disaccordo tra le parti: un primo orientamento - con una visione ancora proprietaria degli animali - risolve la questione applicando la disciplina concernente il diritto di proprietà e le regole dettate in relazione al regime patrimoniale secondario, con una conseguente possibilità per entrambi i componenti della coppia di mantenere un rapporto con l'animale solamente se in regime di comunione legale od ordinaria. In assenza di idonea cornice normativa, una certa giurisprudenza (Trib. Milano, 24 febbraio 2015) ha negato, infatti, la possibilità di invocare la disciplina concernente l'affidamento dei figli in una autonoma azione tesa a regolare le sorti e la gestione dell'animale di affezione nella crisi, non essendo possibile creare inediti diritti d'azione, non sorretti da una specifica previsione normativa.

Ancora; si è esclusa anche la possibilità di fare valere la questione all'interno dei procedimenti di separazione e divorzio (Trib. Milano, 17 luglio 2013), non prevedendo il nostro ordinamento l'istituto giuridico dell'affidamento o dell'assegnazione degli animali domestici, né essendo compito del giudice della separazione quello di regolare i diritti delle parti sugli animali di casa. Più in particolare, è stata finanche affermata la inammissibilità del cumulo della domanda relativa all'assegnazione dell'animale alle domande di separazione e divorzio, trattandosi di domande soggette a riti diversi e mancando quella connessione per subordinazione o forte che sola giustificherebbe il cumulo nello stesso processo ai sensi dell'art. 40 c.p.c. (Trib. Milano, Sez. IX, 2 marzo 2011, n. 2856).

Un diverso orientamento giurisprudenziale (Trib. Cremona, 11 giugno 2008) prende, però, le distanze dal citato approccio dominicale in ragione della natura degli animali, esseri senzienti: nello specifico, preso atto della carenza di una disciplina *ad hoc* e stimando regolamentato un caso simile ovvero la ipotesi di affidamento della prole, reputa ammissibile il ricorso all'analogia.

In tale ottica, ai fini della determinazione del soggetto con il quale l'animale dovrà convivere e dell'eventuale riconoscimento di un diritto di visita risulta irrilevante la formale intestazione

dell'animale, rivestendo un ruolo primario la relazione che si è instaurata, nonché la tutela del benessere dell'animale. Si segnala in tale senso una pronuncia (Trib. Roma, Sez. V, 15 marzo 2016, n. 5322) che, nell'ambito di un giudizio restitutorio, ha ritenuto che il tribunale può disporre l'affido condiviso del cane, ancorché di proprietà di uno solo dei due conviventi che ne reclamano il possesso esclusivo. In assenza di una disciplina normativa *ad hoc*, infatti, all'animale di affezione è applicabile analogicamente la normativa prevista per i figli minori, cosicché il Giudice deve assumere i provvedimenti che lo riguardano tenendo conto esclusivamente dell'interesse materiale - spirituale - affettivo dell'animale. Detta disciplina si applica anche qualora i due 'padroni' non siano legati da vincolo di coniugio, giacché il legame e l'affetto del cane per ciascuno di loro è indipendente da tale aspetto.

Ancora, secondo il Tribunale di Sciacca (sentenza del 19 febbraio 2019), in mancanza di una soluzione condivisa,

alla luce della necessaria protezione del sentimento di affezione per un animale come un gatto, quale valore meritevole di tutela, e tenuto conto, altresì, della necessità di assicurare il benessere e il miglior sviluppo della sua identità, si deve disporre l'assegnazione esclusiva di esso al coniuge che appare maggiormente in grado di far fronte a tali esigenze. Non ravvisandosi ragioni particolari che orientino in senso diverso, deve invece disporre l'assegnazione condivisa, con collocazione alternata presso ciascuno dei coniugi, del cane, indipendentemente dall'eventuale intestazione risultante dal microchip.

Nei medesimi termini si è posta anche la Suprema Corte (Cass. Civ. Sez. II, n.8459 del 2023), la quale ha ritenuto inammissibili le pretese della ricorrente concernenti la presa violazione della l. n. 76 del 2016 e dell'art. 132, comma 2, c.p.c. per aver la Corte territoriale omesso di valutare, senza motivare sul punto, la sussistenza di un rapporto tra le parti qualificabile come coppia di fatto e, di conseguenza, per aver escluso l'esistenza di un legame affettivo stabile con l'animale, ma lo ha fatto in ragione della mancanza della prova dell'instaurazione di un rapporto significativo tra la donna e il cane dell'ex fidanzato, vista la breve relazione sentimentale, circostanza che escludeva il riconoscimento di un diritto di visita e frequentazione dell'animale a favore della non proprietaria.

Tale approdo è certamente suggestivo e coerente con l'evoluzione della sensibilità nei confronti di un tema, integrante un'ipotesi non disciplinata espressamente dal legislatore (Pittalis 2016). Pur manifestandosi la tendenza di tale giurisprudenza a privilegiare in via principale il benessere dell'animale domestico, mediante un'applicazione analogica dei criteri ermeneutici elaborati in materia

di affidamento della prole, nelle ipotesi *de quibus*, mancando i fondamenti assiologici e normativi che legittimano la supremazia dell'interesse del minore, si rende necessario un approccio metodologico basato sulla considerazione e sul bilanciamento delle posizioni soggettive di tutti i soggetti coinvolti.

In conclusione, deve evidenziarsi come il deficit legislativo in un settore di particolare delicatezza sociale determina il rischio di pronunce che, nell'ipotesi di fallimento della composizione negoziale della crisi, si risolvano nell'automatica applicazione del paradigma dominicale. Tale criticità suggerisce l'opportunità di un intervento legislativo mirato, secondo il modello già sperimentato nell'ordinamento iberico (Cerdeira Bravo Mansilla 2022), volto alla creazione di uno statuto giuridico specifico che riconosca la peculiarità dell'animale domestico.

Il legislatore spagnolo, infatti, con legge 15 dicembre 2021 n. 17 sul regime giuridico degli animali ammette che l'accordo sull'affidamento dell'animale possa essere parte di quello che definisce la crisi coniugale e che il giudice debba valutare l'accordo, tenendo conto del benessere della famiglia e dell'animale (art. 90). In mancanza di accordo, l'art. 94 bis c.c. attribuisce al giudice il potere di decidere tenendo conto dell'interesse dei membri della famiglia e del benessere dell'animale, indipendentemente da chi sia il proprietario.

## 5 Vicende successorie

Si assiste ad una progressiva espansione del fenomeno sociologico caratterizzato dalla condizione di soggetti anziani che versano in situazioni di isolamento sociale, avendo quale unico riferimento affettivo l'animale da compagnia. Tale circostanza determina l'insorgere di questioni giuridiche di crescente attualità relative alle forme di protezione dell'animale successivamente al decesso del *de cuius*.

Come è noto, nell'ordinamento italiano capaci a succedere sono – ai sensi dell'art. 462 c.c. – le persone fisiche che siano nate o concepite al tempo dell'apertura della successione. Possono, inoltre, ricevere per testamento i figli di una determinata persona vivente al tempo della morte del testatore, benché non ancora concepiti. In tale quadro, l'animale – privo della soggettività – non dispone di capacità a succedere; di contro, è oggetto di successione, insieme agli altri beni sui quali il defunto vantava diritti e in quest'ottica può divenire oggetto di un legato oppure integrare una componente dell'eredità.

Rappresentando l'animale una *res* che cade in successione, è evidente come la situazione potrà diventare particolarmente complessa, avendo l'animale esigenze impellenti da soddisfare, se nessuno dei chiamati dovesse accettare l'eredità, in quanto passiva,

oppure dovesse farlo con tempi non contenuti oppure in caso di rinuncia al legato avente ad oggetto l'animale. E ciò in quanto tali eventi determinerebbero un evidente ritardo nell'intervenire per la tutela dell'animale che ha esigenze quotidiane che devono essere soddisfatte. Va chiarito, tuttavia, che il comportamento del chiamato all'eredità che - alla morte del *de cuius* - si attivi per prendersi cura dell'animale per evitarne il decesso non integra accettazione tacita, non sottintendendo necessariamente una concreta ed effettiva volontà di accettare, quanto piuttosto il desiderio di evitare pregiudizi, ipotesi che potrebbe essere stimata integrante un mero atto conservativo del patrimonio *ex art. 460 c.c.*

Tale essendo il quadro di riferimento, il proprietario dell'animale dovrà valutare in vita il ricorso a misure di protezione indiretta dell'animale al fine di salvaguardarne il benessere, andando a scongiurare situazioni pregiudizievoli, quali il cadere nella comunione ereditaria, ipotesi suscettibile di creare un ritardo nell'adottare decisioni necessarie per la cura dell'essere vivente, che necessita invece di attenzioni costanti.

In via principale, è possibile fare il ricorso agli strumenti offerti dall'autonomia testamentaria, configurando una disposizione *mortis causa* che contempi l'istituzione di erede - persona fisica ovvero ente collettivo (si pensi, paradigmaticamente, alle associazioni per la salvaguardia degli animali) - individuando un soggetto idoneo alla cura dell'animale, ovvero mediante l'attribuzione di legati aventi ad oggetto tanto la titolarità dominicale sull'animale quanto altri beni (denaro, beni immobili, etc.) idonei a consentire il sostentamento dell'animale.

In questo modo, salva la possibilità di non accettare l'eredità o rifiutare il legato, il soggetto divenuto proprietario dell'animale sarà gravato dagli obblighi che la legge impone, con la conseguenza che - non prendendosi cura del benessere della bestiola - rischierebbe di incorrere nelle sanzioni previste dal codice penale.

Per un'ulteriore garanzia circa la buona sorte dell'animale sarebbe possibile, altresì, prevedere un *modus*, imponendo all'erede o al legatario un'obbligazione di fare (prendersi cura della bestiola, nutrirla, accudirla, ospitarla presso di sé, portarla dal veterinario, impiegando il denaro elargito al riguardo): tramite tale istituto sarebbe certamente possibile fornire indicazioni maggiormente specifiche e stringenti, tese a garantire all'animale un trattamento particolare. A esempio, imporre l'utilizzo di mangimi, adatti alla specifica condizione di salute, anziché ricorrere a un'alimentazione *standard*.

In caso di mancato adempimento dell'onere qualsiasi interessato potrebbe agire per chiedere l'adempimento oppure la risoluzione, se è stata prevista dal testatore oppure se l'adempimento dell'onere ha costituito il solo motivo determinante della disposizione attributiva.

Purtroppo, però, l'onere obbliga, ma non sospende l'efficacia della disposizione, elemento che a ben vedere rappresenta un limite del meccanismo di protezione: a tale riguardo, sarebbe opportuno nominare un esecutore testamentario, che verifichi l'adempimento dell'onere ed eventualmente si attivi al riguardo. A ogni modo, anche in questo caso, l'onerato, divenuto, altresì, titolare dell'animale, non ottemperando alle esigenze dello stesso, rischierebbe di incorrere nelle conseguenze anche penali della propria condotta.

Tra gli strumenti volti alla salvaguardia dell'animale devono considerarsi anche i negozi *inter vivos*, quale la donazione modale *ex art. 793 c.c.* con efficacia differita al momento del decesso: si consideri l'ipotesi di donazione di un bene immobile unitamente al proprio animale domestico - con apposizione di termine iniziale coincidente con la propria morte - gravata dall'onere per il donatario di provvedere alla cura dell'animale dopo il decesso del donante. Va detto, tuttavia, che tale fattispecie ripropone le medesime problematiche connesse all'onere testamentario.

Si potrebbe valutare poi l'ipotesi del *pet trust* (oppure *trust for the care of pets*), istituto diffuso nei paesi nordamericani mediante il quale viene destinata una parte del patrimonio alla cura di determinate specie oppure di singoli animali identificati, che siano in vita al momento del decesso del *de cuius*. Il *settlor* potrebbe tramite tale istituto dettare regole specifiche per la cura dell'animale e nominare un *protector* affinché vigili sull'attuazione delle stesse. Il *trustee* sarà, invece, il soggetto che si occuperà della gestione dei beni nell'interesse dei beneficiari. In queste ipotesi, ciò che connota il meccanismo è lo scopo, rappresentato dalle finalità indicate dal *settlor*.

Ancora, considerando che la tutela degli animali può essere stimata integrante un interesse meritevole di tutela, si potrebbe ipotizzare il ricorso allo strumento degli atti di destinazione *ex art. 2645 ter c.c.*

I meccanismi da ultimo citati, pur imponendo esborsi economici assai superiori rispetto a quelli individuati in precedenza, presentano l'indubbio vantaggio che il denaro necessario per il mantenimento dell'animale sarebbe più rapidamente disponibile per il soggetto incaricato di fare fronte alle necessità dello stesso.

## Bibliografia

- Barreca, G. (2004). *Diritti degli animali*. Milano: Giuffrè.
- Battelli, E.; Lottini, M.; Spoto, G.; Incutti, E.M. (a cura di) (2022). *Nuovi orizzonti sulla tutela degli animali*. Roma: Roma Tre-Press.
- Cerdeira Bravo Mansilla, G. (2022). «Crisi familiare e animali domestici in Spagna». *Diritto delle successioni e della famiglia*, 3, 1209-34.
- Cerini, D. (2012). *Il diritto e gli animali: note giusprivatistiche*. Torino: Giappichelli.
- Cuffaro, V. (2013). «L'eccezione e la regola: il comma 5 dell'art. 1138 c.c.». *Giurisprudenza italiana*, 8-9, 256-60.
- Donadoni, P. (2024). *Il 'danno interspecifico' per la perdita della relazione con l'animale d'affezione*. Torino: Giappichelli.
- De Tilla, M. (2011). «Regolamento contrattuale e divieto di tenere animali domestici nell'appartamento». *Rivista giuridica dell'edilizia*, 877-80.
- Fossà, C. (2020). «Frammenti di oggettività e soggettività animale: tempi maturi per una metamorfosi del pet da bene (di consumo) a *tertium genus* tra *res* e *personae*?». *Contratto e impresa*, 1, 527-59.
- Giardina, S. (2018). «Comunione e condominio. Regolamento condominiale e uso dell'ascensore con i propri animali domestici». *Giurisprudenza italiana*, 5, 1095-9.
- Laghi, P. (2020). «L'insostenibile «patrimonializzazione» dell'«essere»: la Cassazione e l'irrisarcibilità del danno non patrimoniale da perdita dell'animale d'affezione». *Rassegna di diritto civile*, 1, 244-84.
- Maniaci, A. (2004). «Vendita di animali: vizi, difetti e rimedi». *Contratti*, 12, 1122-7.
- Parini, G.A. (2021). «La tutela degli animali e della relazione interspecifica uomo-animale». *Rassegna di diritto civile*, 3, 998-1036.
- Perlingieri, P. (1972). *La personalità umana nell'ordinamento giuridico*. Napoli: Esi.
- Pittalis, M. (2016). «Separazione personale fra coniugi e 'affido' dell'animale di affezione». *Famiglia e diritto*, 12, 1163-73.
- Rauseo, N. (1993). «L'azione redibitoria nella vendita di animali». *Diritto e giurisprudenza agraria e dell'ambiente*, 2, 175-85.
- Regan, T. (1983). *The Case for Animal Rights*. Berkeley; Los Angeles: University of California Press.
- Rescigno, F. (2005). *I diritti degli animali. Da 'res' a soggetti*. Torino: Giappichelli.
- Sala, M. (2013). «Sul diritto di coabitazione con l'animale domestico». *Immobili e proprietà*, 4, 211-15.
- Senigaglia, R. (2021). «Riflessioni sullo statuto giuridico degli animali di affezione e sue ricadute in materia di vendita e responsabilità civile». *Diritto della famiglia e delle persone*, 4, 1772-87.
- Singer, P. (1975). *Animal Liberation*. New York: New York Review.
- Spoto, G. «Il dibattito sulla soggettività giuridica degli animali e il sistema delle tutele». *Cultura e diritti per una formazione giuridica*. Pisa: Pisa University Press, 61-78.
- Triola, R. (2013). *Il Nuovo Condominio*. Torino: Giappichelli.

## Focus

# Caccia e tutela penale degli animali selvatici: un binomio difficile

Monica Gazzola  
Avvocata del Foro di Venezia

Era il 1890 quando Tolstoj, ex cacciatore, scriveva: «Da qualunque lato la guardiamo, la caccia è un atto stupido, crudele e nocivo per il sentimento morale umano», oltre che produttivo di sofferenze e morti ingiustificate (Tolstoj 2023, 38). Tuttavia, ancor oggi i cacciatori godono di privilegi e impunità.

L'attività venatoria in Italia è disciplinata dalla legge n. 157 del 1992 «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio». La legge n. 157 conferisce ai cacciatori il diritto di catturare, detenere, uccidere, regolamentando sostanzialmente solo gli aspetti che potrebbero fare diminuire il numero complessivo di animali selvatici. Giustamente, si è osservato che la caccia in Italia è in realtà «un libero massacro venatorio» (Paolillo 2012, 402).

Del resto, i relatori della legge n. 157 non furono etologi o zoologi, bensì cacciatori; e difatti lo stesso *incipit* della legge evidenzia che non sono gli animali selvatici quali esseri senzienti ad essere tutelati, bensì l'interesse umano a che ne sopravviva un numero sufficiente di esemplari. Infatti l'art. 1 definisce la fauna selvatica «patrimonio indisponibile dello Stato», e l'art. 2 stabilisce che «L'esercizio dell'attività venatoria è consentito purché non contrasti con l'esigenza di conservazione della fauna selvatica e non arrechi danni effettivo alle produzioni agricole».

La questione che si pone è: sono applicabili i reati di detenzione incompatibile, uccisione senza necessità e maltrattamenti previsti dal

codice penale agli artt. 727, 544-*bis* e 544-*ter*, a condotte poste in essere dai cacciatori? Due sono gli aspetti che parrebbero ostacolare tale estensione: in primo luogo, l'attività venatoria è espressamente contemplata dall'art. 19-*ter* disp. coord. c.p. tra i casi in cui non si applicano i reati previsti dagli artt. 544-*bis* e 544-*ter* c.p. Inoltre, la medesima legge n. 157 prevede all'art. 30 una serie di reati contravvenzionali che sanzionano chi pone in essere condotte in violazione delle modalità e dei divieti stabiliti dalla medesima legge, quali l'uccisione di esemplari di specie protette, la caccia nei luoghi vietati o nei periodi non consentiti: l'art. 30 è una norma penale speciale e pertanto in base all'art. 15 del codice penale parrebbe prevalere sulla norma di carattere generale.

Tutto ciò pare portare all'ingiusta conclusione per cui le medesime condotte di uccisione punite più severamente dal codice penale, qualora siano poste in essere da un cacciatore verrebbero sanzionate con una mera contravvenzione di lieve entità. Come osservato da autorevole dottrina, gli animali selvatici sono l'unica categoria di esseri senzienti ai quali lo Stato, oltre a non riconoscere il diritto alla vita, nega anche quello alla non sofferenza (Paolillo 2012, 392).

La giurisprudenza maggioritaria è però pervenuta a limitare sia l'operatività dell'art. 19-*ter* disp. coord. c.p., sia il principio di specialità. In merito all'art. 19-*ter* disp. coord. c.p., si afferma che, anche per la caccia così come per gli altri settori regolamentati, la scriminante dell'art. 19-*ter* disp. coord. c.p. si applica esclusivamente all'attività svolta nel rispetto della normativa speciale che espressamente la disciplina e che, pertanto, ben possono ravvisarsi i reati di cui agli artt. 544-*bis* c.p. o 544-*ter* c.p. anche nel caso di fatti commessi in relazione ad attività venatorie, qualora eccedano l'attività regolamentata dalla legge n. 157 del 1992, come nel caso in cui la pratica venatoria, pur essendo consentita, sottoponga l'animale a sofferenze non giustificate.

In merito all'art. 30 della legge n. 157, la Corte di Cassazione in più sentenze ha affermato che non opera il principio di specialità, stante la diversità dei beni giuridici tutelati: il bene giuridico tutelato dalla legge n. 157 del 1992 non è il singolo animale in sé considerato, ma la fauna selvatica come patrimonio indisponibile dello Stato e da ciò consegue che le misure di repressione sono dirette a regolamentare la caccia, non a tutelare i singoli animali.

Tuttavia, recente giurisprudenza ha invece affermato il principio opposto, statuendo che qualora la condotta rientri nelle fattispecie descritte dall'art. 30, in ossequio al principio di specialità devono essere applicate le sanzioni ivi previste, e non i reati di cui al codice penale.

Il quadro normativo vede poi l'art. 727-*bis* c.p. introdotto dal d. lgs. n. 121 del 2011 in attuazione della Direttiva 2008/99/CE punisce l'uccisione, la cattura e la detenzione di «esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette». Dalla lettera della norma si evince che il bene giuridico tutelato non sono gli animali bensì l'interesse umano all'integrità dell'ecosistema: la terminologia utilizzata è inequivocabile (si fa riferimento a «esemplari

di specie», e si equiparano le specie animali a quelle vegetali), e prevede espressamente che la punibilità è esclusa, se il fatto riguarda «una quantità trascurabile di tali esemplari» e abbia «un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie». In sostanza, è il medesimo approccio antropocentrico che informa la legge n. 157 sulla caccia.

I fatti contemplati dall'art. 727-bis c.p. di detenzione e uccisione, potrebbero astrattamente sovrapporsi alle fattispecie previste dall'art. 727 co. 2, dall'art. 544-bis e dall'art. 544-ter c.p. oltre che con le condotte punite dall'art. 30 della legge n. 157 del 1992. Data la clausola di riserva expressa «salvo che il fatto costituisca più grave reato», prevarrà però, qualora sussistano tutti i presupposti, l'applicazione delle norme più severamente sanzionate. Di fatto, l'effettiva operatività e efficacia dell'art. 727-bis quale tutela degli animali selvatici, appare assai limitata.

Oggi, con l'entrata in vigore della riforma della legge n. 82 del 2025 che nel Titolo IX-bis del codice penale «Delitti contro gli animali» individua espressamente quale bene giuridico tutelato dai delitti di cui agli artt. 544-bis e 544-ter l'animale in sé considerato, e alla luce della novella dell'art. 9 Costituzione che ha inserito la tutela degli animali, senza alcuna distinzione, tra i principi fondamentali della Repubblica (Rescigno 2025, 84), l'ambito di legalità dell'attività venatoria dovrebbe essere sempre più limitato, sia dall'interprete che dal legislatore, con particolare riguardo alla possibilità di sanzionare anche l'attività venatoria con i reati previsti dal codice penale.

## Bibliografia

- Campanaro, C. (2025). «La tutela della fauna selvatica. La Legge n.157 del 1992». Pittalis, M. (a cura di), *Diritto degli esseri animali*. Bari: Cacucci, 203-8.
- Paolillo, G. (2012). «La caccia, ovvero la strage legalizzata degli animali selvatici». Castignone, S.; Lombardi Vallauri, L. (a cura di), *La questione animale. Trattato di biodiritto*. Milano: Giuffrè, 391-414.
- Rescigno, F. (2025). «L'approccio giuridico alla questione animale: dall'antropocentrismo giuridico alla revisione della Costituzione Italiana». Pittalis, M. (a cura di), *Diritto degli esseri animali. Dibattito*. Bari: Cacucci, 75-88.
- Stefutti, V. (2008). «Maltrattamento di animali e reati venatori. L'art.19-ter della Legge 189/04». Santoloci, M.; Campanaro, C. (a cura di), *Tutela giuridica degli animali. Aspetti giuridici e sostanziali*. Roma: Diritto all'Ambiente edizioni, 157-9.
- Tolstoj, L.N. (2023). *Contro la caccia e il mangiare carne*. A cura di G. Ditadi. Milano: AgireOra Edizioni. Trad. di: Oxota. Mosca, 1890.



## Focus

# **Benessere e «protezione degli animali utilizzati a fini scientifici» secondo la Direttiva 2010/63/UE e il d. lgs. n. 26/2014**

**Maria Cristina Giussani**  
Avvocata del Foro di Milano

La legge n. 189 del 2004 ha introdotto nel codice penale i reati di uccisione di animali (art. 644-*bis*) e di maltrattamento di animali (art. 544-*ter*). Ma l'articolo 19-*ter* disp. coord. c.p., odiosa norma, stabilisce che le regole del nuovo Titolo IX-*bis* c.p. *non* trovano applicazione in materia di caccia, pesca, allevamento, trasporto, macellazione, sperimentazione, circhi, zoo, manifestazioni di tipo storico-culturale che coinvolgono gli animali, indebolendo decisamente le prospettive di garanzia e tutela degli animali. Per effetto di tale scriminante, infatti, gli articoli 544-*bis*, 544-*ter* e ss. del codice penale tutelano, in linea di massima, solo gli animali da affezione

Due proposte di legge, la n. 308 del 16 marzo 2013<sup>1</sup> e la n. 30 del 13 ottobre 2022,<sup>2</sup> volte a chiedere l'abrogazione di questa disposizione, non hanno avuto alcun successo. E l'articolo 19-*bis* disp. coord. c.p., con le sue

---

**1** Camera dei deputati Proposta di legge n. 308 «Modifiche al codice penale e altre disposizioni in materia di delitti contro gli animali».

**2** Camera dei deputati Proposta di legge n. 30 «Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni per l'integrazione e l'armonizzazione della disciplina in materia di reati contro gli animali».

importanti eccezioni, è ancora lì a palesarci la distanza tra affermazione di principi e realtà e la terribile e incolmabile differenza tra le specie in materia di compromissione dei diritti degli animali.

Solo l'elaborazione giurisprudenziale ci viene in soccorso, stabilendo che lì dove non venga rispettato ciò che è espressamente previsto dalle discipline di settore come regole minime per assicurare il benessere degli animali e, dunque, si configuri un maltrattamento, non si applica la scriminante prevista dall'articolo 19-ter disp. coord. c.p. Tuttavia, la casistica giurisprudenziale riguarda soprattutto gli animali da allevamento, viceversa le pronunce in tema di sperimentazione su modello animale sono una rarità.<sup>3</sup>

Sono numerose le norme comunitarie e statali che regolano minuziosamente le materie contemplate dall'articolo 19-ter, ma in queste specifiche materie gli interessi contrapposti (la produzione, il consumo, il reddito, l'interesse personale e l'ambizione) finiscono con il prevalere sui diritti degli animali.

Per gli animali utilizzati nella sperimentazione scientifica, la materia è regolata dal d. lgs. n. 26 del 2014 in attuazione della Direttiva 2010/63/UE sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici. Le premesse e la cornice in materia sembravano buone: l'articolo 2 della Direttiva, richiamando l'articolo 13 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea,<sup>4</sup> riafferma come il benessere degli animali sia un valore dell'Unione stessa.

L'articolo 12 proclama il valore intrinseco degli animali, creature senzienti, che deve essere sempre rispettato e il loro uso a fini scientifici o educativi dovrebbe pertanto essere preso in considerazione solo quando non sia disponibile un'alternativa non animale. Si persegue infatti l'obiettivo finale della completa sostituzione delle procedure su animali vivi a fini scientifici ed educativi non appena ciò sia scientificamente possibile.

L'articolo 23 enuncia l'opportunità della fissazione di un limite massimo di dolore, sofferenza e angoscia al di là del quale gli animali non dovrebbero essere soggetti alle procedure scientifiche.

**3** Ricordo la sentenza del Tribunale di Brescia del 23 gennaio 2015 confermata dalla Corte di Appello di Brescia del 23 gennaio 2015 e resa definitiva dalla Corte di Cassazione, Sezione III n. 2558 del 3 ottobre 2017. È importante segnalare, inoltre, che il Tribunale di Brescia nell'accertare il delitto di maltrattamento, fornisce un'interpretazione estensiva del concetto di 'lesione' ai danni dell'animale ricomprensivo non solo le lesioni dell'integrità fisica ma, anche, sofferenze di carattere psicofisico «che possono derivare anche da abbandono, paura, da privazioni smodate» riferendosi, in modo particolare, alla depravazione dell'etologia come negazione della stessa identità dell'animale appartenente ad una specifica specie. Viceversa, nel caso Vivotecnica, l'Associazione Cruelty Free International ha documentato gravi abusi (Spagna, 2021-25) ma nonostante sospensioni temporanee e ripetute denunce, il laboratorio continua le sue attività, mostrando la capacità di questo sistema di riassorbire scandali evidenti.

**4** Articolo 13 «Nella formulazione e nell'attuazione delle politiche dell'Unione nei settori dell'agricoltura, della pesca, dei trasporti, del mercato interno, della ricerca e sviluppo tecnologico e dello spazio, l'Unione e gli Stati membri tengono pienamente conto delle esigenze in materia di benessere degli animali in quanto esseri senzienti, rispettando nel contempo le disposizioni legislative o amministrative e le consuetudini degli Stati membri per quanto riguarda, in particolare, i riti religiosi, le tradizioni culturali e il patrimonio regionale».

L'articolo 14 stabilisce che al fine di attenuare la sofferenza dell'animale soggetto ad esperimento gli Stati membri assicurano che le procedure siano effettuate previa anestesia totale o locale, e che siano impiegati analgesici o un altro metodo appropriato per ridurre al minimo dolore sofferenza e angoscia» sempre che questo sia considerato opportuno. Si deve però comprendere cosa si intenda con l'espressione «salvo non sia opportuno»: non è precisato nel testo della direttiva come si debba interpretare tale formulazione e a quale tipo di opportunità si debba far riferimento, se a quella dell'animale o a quella dell'utilizzatore. Per di più l'articolo 14 nel secondo paragrafo pone una deroga all'obbligo appena riportato in quanto chiarisce che è possibile non procedere con l'anestesia nei casi in cui si ritenga che quest'ultima sia «più traumatica per l'animale della procedura stessa» o se si ritiene che questa sia «incompatibile con lo scopo della procedura» (par. 2) di fatto legittimando qualsiasi pratica in funzione del superiore interesse umano (Gazzola 2023, 49).

Altra fondamentale norma è l'articolo 36 che enuncia il principio del divieto di duplicazione di procedure, prassi assai consueta.<sup>5</sup>

Come risultato si ha un atto normativo che non stabilisce davvero una determinata soglia oltre la quale non si possa più infliggere dolore, sofferenza e angoscia durante un esperimento, a causa delle c.d. *deroghe*.<sup>6</sup>

E questa altalenante formulazione di norme, deroghe e allegati (Del Guercio 2015, 105) conduce al dato tristemente inconfutabile che, nell'ambito della vivisezione, il principio tanto decantato del «benessere animale» all'interno degli stabulari, in questi non-luoghi, risulta essere solo una formula vuota.<sup>7</sup>

Bisognerebbe viceversa ricordare che il c.d. «benessere degli animali» è un principio che dovrebbe essere garantito e applicato anche nei confronti degli animali destinati alla sperimentazione scientifica.

Infatti, se in via generale si deve garantire ai medesimi la minore sofferenza possibile, la deroga espressamente prevista dall'articolo 19-ter disp. coord. c.p. riguarda gli animali solo durante l'esperimento scientifico, e non in tutti gli altri momenti della loro vita.

Da ultimo, si ricorda la fondamentale legge n. 413 del 1993, in verità per nulla pubblicizzata, che riconosce e tutela il diritto dei medici, ricercatori, personale sanitario e studenti universitari di dichiarare l'obiezione di

**5** L'importante sentenza Cass. Pen., Sez. III, n. 16497 del 2013 ha stabilito che dalla ripetizione di un esperimento già effettuato su animali o sull'uomo deriverebbe la «mancanza di necessità» del progetto di ricerca e della relativa sperimentazione sugli animali e pertanto l'esclusione dell'applicabilità, al caso di specie, della scriminante dell'articolo 19-ter disp. coord. c.p., facendo ricadere tali comportamenti nuovamente nella fattispecie prevista dagli artt. 544-bis e 544-ter c.p.

**6** Atal proposito si veda il documento «Why We Say No to Directive 2010/63/EU», <https://www.stopvivisection.eu/en/content/why-we-say-no-directive-201063eu>.

**7** <https://eur-lex.europa.eu/IT/legal-content/glossary/animal-welfare/html/document1>.

coscienza alla sperimentazione animale. Questo diritto<sup>8</sup> permette loro di non partecipare direttamente ad attività o interventi legati alla sperimentazione su animali (Vallauri 2015, 507-20).

Perché occuparsi della vivisezione sperimentazione scientifica su modello animale? Ritengo necessario interrogarsi su questo importante tema primariamente per il risvolto inevitabilmente etico, ma anche in termini di validità scientifica (Cagno 2015, 219-32).

Il Rapporto sulle statistiche dell'uso degli animali a fini di sperimentazione scientifica negli Stati membri dell'Ue e Norvegia evidenzia:

- Numero totale di animali utilizzati per la prima volta: 8.385.397;
- Numero totale di animali riutilizzati: 92.448;
- Numero totale di animali utilizzati per la creazione e il mantenimento di linee geneticamente modificate: 862.884;
- Numero totale di animali allevati ma non utilizzati in esperimenti: 9.572.759.<sup>9</sup>

C'è da augurarsi che l'Ue si impegni seriamente a investire fondi e risorse ingenti per incentivare e avviare una ricerca etica, in grado di giungere – in breve – all'abolizione totale degli animali nei laboratori.

La materia è altamente sensibile e delicata, è in gioco la vita di milioni di esseri viventi che ogni anno vengono resi oggetti sacrificabili e strumenti in totale spregio della individualità di ciascuno di loro.<sup>10</sup> La Proposta di risoluzione UE (2021) riconosce oltretutto come

una forte dipendenza dalla sperimentazione animale possa ostacolare i progressi in determinati settori della ricerca sulle malattie e come una migliore comprensione delle malattie e la conseguente accelerazione nella scoperta di trattamenti efficaci passi attraverso modelli di sperimentazione non basata sugli animali (ad esempio, la nuova tecnologia *organ-on-chip*, simulazioni informatiche, colture 3-D di cellule umane per la sperimentazione di farmaci e altri modelli e tecnologie moderni).<sup>11</sup>

---

**8** Sulle varie teorie interpretative di tale legge si veda l'approfondito contributo di Vallauri Lombardi.

**9** *Summary Report on the Statistics on the Use of Animals for Scientific Purposes in the Member States of the European Union and Norway in 2022* (19 luglio 2024).

**10** L'antropologo e filosofo francese René Girard ha descritto questo meccanismo come il cuore del sacro: la sostituzione di un colpevole indeterminato con un colpevole designato, che viene ucciso affinché la comunità (umana) si salvi. Il filosofo Gianfranco Mormino parla di sopravvivenze sacrificali.

**11** Proposta di Risoluzione UE finalizzata a piani e azioni volti ad accelerare la transizione verso un'innovazione non basata sull'utilizzo di animali nella ricerca e nella sperimentazione (10 settembre 2021).

I metodi *human-based* si basano su un semplice principio: studiare l'essere umano nel rispetto della sua complessità, non cercando il suo riflesso semplificato in altre specie (Nin 2025, 91 ss.).

Quindi, smettiamo di farci chiedere se è meglio salvare il topo o il bambino, salviamoli entrambi con una ricerca senza animali.

Vorrei concludere con le parole di Federica Nin:

Resta da compiere l'ultimo gesto: pensare l'impensabile: pensare che si possa fare ricerca senza sacrificare, in modo coatto, corpi non consenzienti.

Pensare che la scienza possa fiorire senza vittime.

Pensare che la cura possa nascere dal rispetto, non dal dominio.

Pensare che l'essere umano non sia il centro, ma un nodo tra i molti.

Pensare che un'altra scienza sia non solo possibile, ma urgente.

(Nin 2025, 67)

## Bibliografia

- Cagno, S. (2015). «Antivivisezionismo scientifico». Castignone, S.; Lombardi Vallauri, L. (a cura di), *La questione animale. Trattato di Biodiritto*. Milano: Giuffrè, 219-32.
- Del Guercio, A. (2016). «Gli animali non sono cose da utilizzare! La direttiva vivisezione, tra protezione negata e libertà di sperimentazione». Gazzola, M.; Turchetto, M. (a cura di), *Per gli animali è sempre Treblinka*. Milano: Mimesis, 103-34.
- Gazzola, M. (2023). «Quali diritti per gli animali non umani? L'esperienza nel diritto penale italiano». Gazzola, M. (a cura di), *Animot IX – Diritti e visioni. Animali non umani e diritto*. Milano: La Vita Felice, 47-53.
- Nin, F. (2025). *La zona grigia. Illuminare l'invisibile, riscrivere la responsabilità*. Torino: Edizioni Oltre.
- Vallauri Lombardi, L. (2015). «L'obiezione di coscienza legale alla sperimentazione animale, ex vivisezione». Castignone, S.; Lombardi Vallauri, L. (a cura di), *La questione animale. Trattato di Biodiritto*. Milano: Giuffrè, 507-20.



## **Parte 4**

Profili di diritto costituzionale, comparato  
e amministrativo



# L'animale come individuo nel discorso costituzionale italiano ed europeo

Silvia Zanini

Università degli Studi di Trieste, Italia

**Abstract** The 2022 reform of the Italian Constitution, introducing the «protection of animals» into Article 9, marks a turning point in the legal framing of the human-animal relationship. This paper situates the reform within the broader European trend of 'animal constitutionalisation', highlighting the emergence of a paradigm that transcends the traditional subordination of animals to the environmental sphere, and instead acknowledges their autonomous legal significance as sentient beings. This shift opens new, still unexplored, paths – especially in balancing competing interests.

**Keywords** Animal constitutionalisation. Sentient beings. Animal welfare. Art. 9 Italian Constitution. Legal status of animals. Animal law.

**Sommario** 1 Cenni introduttivi. – 2 Gli animali nella riforma dell'art. 9 della Costituzione italiana: un cambio di paradigma. – 3 Un paradigma condiviso: la convergenza valoriale nella costituzionalizzazione dell'animale in Europa. – 4 Alcune riflessioni conclusive: verso una soggettività animale?

## 1 Cenni introduttivi

Nel diritto contemporaneo, la rilevanza giuridica dell'animale tende a configurarsi lungo due diretrici concettuali distinte ma complementari.

Da un lato, la dimensione individuale, che valorizza la capacità dell'animale di provare emozioni, positive e negative, imponendo la considerazione giuridica del suo benessere, inteso come condizione fisica e psicologica positiva. Tale approccio, formalmente accolto a livello UE dal noto articolo 13 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (TFUE),<sup>1</sup> ha ispirato la creazione di un *corpus* normativo (cd. settore dell'*Animal Welfare*) che disciplina, fra l'altro, le condizioni di allevamento, trasporto, macellazione e sperimentazione animale, sotto il principio cardine secondo cui l'uomo può servirsi dell'animale, ma deve evitarne sofferenze non necessarie o inutili.

Dall'altro lato, la dimensione collettiva, nella quale l'animale è considerato quale componente biotica dell'ambiente e degli ecosistemi, espressione di una specie o di una popolazione faunistica. In tale prospettiva, di matrice conservazionistica e anti-individualista, la tutela dell'animale è funzionale alla salvaguardia del bene superiore «ambiente», considerato, nelle sue varie declinazioni, condizione essenziale per il benessere e la sopravvivenza dell'uomo. A livello UE, questa visione - storicamente la prima a emergere e a consolidarsi - confluiscce nella normativa ambientale volta a garantire la conservazione della biodiversità, delle specie e degli habitat naturali.<sup>2</sup>

In questo quadro concettuale, l'impianto costituzionale italiano - al pari della gran parte degli ordinamenti europei e internazionali - ha storicamente recepito esclusivamente la seconda prospettiva, attribuendo all'animale una rilevanza mediata, in quanto parte integrante dell'ambiente, e non certo come portatore di interessi propri.

---

**1** Art. 13 TFUE: «Nella formulazione e nell'attuazione delle politiche dell'Unione nei settori dell'agricoltura, della pesca, dei trasporti, del mercato interno, della ricerca e sviluppo tecnologico e dello spazio, l'Unione e gli Stati membri tengono pienamente conto delle esigenze in materia di benessere degli animali in quanto esseri senzienti, rispettando nel contempo le disposizioni legislative o amministrative e le consuetudini degli Stati membri per quanto riguarda, in particolare, i riti religiosi, le tradizioni culturali e il patrimonio regionale».

**2** Esempi a livello UE: Direttiva 92/43/CEE per la conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna; Direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici; Reg. UE 1143/2014 per la prevenzione e gestione dell'introduzione e della diffusione delle specie esotiche invasive. Esempi a livello internazionale: Convenzione per la conservazione della vita selvatica e dei suoi biotopi in Europa (1979); Convenzione di Washington sul commercio internazionale delle specie di fauna e flora selvatiche minacciate di estinzione (1973).

La legge costituzionale n. 1 del 2022, con l'inserimento del riferimento espresso alla «tutela degli animali» in seno all'art. 9 Cost., ha segnato un punto di discontinuità significativo, che si vuole qui esaminare alla luce del più ampio fenomeno europeo della costituzionalizzazione dell'animale,<sup>3</sup> al fine di interrogarsi, oltre che sulla portata, sulla logica sottesa a questo nuovo approccio alla presenza animale in Costituzione.

Come si dirà, ciò che emerge è, se non (ancora) un modello, quantomeno un indirizzo condiviso, che mira ad emancipare l'animale dalla prospettiva ambientale che ha storicamente vincolato la sua collocazione nella cornice costituzionale, conferendo allo stesso un riconoscimento autonomo, che lo considera meritevole di tutela in quanto essere senziente, nella sua individualità.

Si tratta di un cambio di paradigma che testimonia una evoluzione significativa in atto nel diritto costituzionale contemporaneo con riguardo alla condizione animale e al rapporto tra essere umano, diritto e animali,<sup>4</sup> che impone un ripensamento del sistema, *in primis* sul piano del bilanciamento dei valori costituzionali.

## **2 Gli animali nella riforma dell'art. 9 della Costituzione italiana: un cambio di paradigma**

L'8 febbraio 2022 è stata approvata in via definitiva la citata legge costituzionale n. 1 del 2022, che ha introdotto significative modifiche agli articoli 9 e 41<sup>5</sup> della Costituzione, incidendo su due snodi centrali dell'architettura costituzionale: i principi fondamentali e i limiti all'iniziativa economica privata.

Nello specifico, all'articolo 9 è stato aggiunto un terzo comma (che si riporta in corsivo):

---

**3** Pare necessario accennare al fatto che la tendenza alla costituzionalizzazione della tutela animale non è limitata al solo contesto europeo, ma si colloca in un processo globale, multiforme ed in evoluzione. Come emerge, infatti, anche dal contributo di Baldin in questo volume («Benessere animale e diritti degli animali non umani in Ecuador»), altri Paesi stanno sperimentando modelli costituzionali innovativi che includono forme di riconoscimento dei diritti degli animali, sebbene in contesti che variano profondamente a livello culturale, politico e religioso.

**4** Per taluni autori, ciò implica il riconoscimento dell'animale come soggetto di diritto in senso stretto (Rescigno 2021; Evangelisti 2023).

**5** L'articolo 41 è stato integrato dalle parole che si riportano in corsivo: «L'iniziativa economica privata è libera. *Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla salute, all'ambiente, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.* La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali e ambientali».

La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.

Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione. *Tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali.*

Nel contesto d'analisi, ci si vuole soffermare sulla portata della seconda parte del nuovo comma dell'art. 9, che introduce, per la prima volta nella storia repubblicana, un riferimento esplicito agli animali nel testo costituzionale, demandando al legislatore statale il compito di disciplinarne «i modi e le forme di tutela».

Senza entrare nel merito della - pur rilevante - questione tecnico-giuridica relativa alla scelta di inserire tale riferimento tra i principi fondamentali della Costituzione<sup>6</sup> attraverso la previsione di una riserva di legge statale<sup>7</sup> - già ampiamente commentata in dottrina<sup>8</sup> -, ciò che qui interessa approfondire è il valore paradigmatico di tale nuovo inciso, alla luce del quadro costituzionale previgente, oltre che di quello europeo.

Nella prospettiva pre-riforma, come anticipato, l'animale veniva considerato, sul piano costituzionale, esclusivamente come elemento faunistico,<sup>9</sup> parte integrante dell'ambiente e degli ecosistemi, mentre la tutela dell'animale individualmente inteso - così come quella dell'animale al di fuori del contesto naturale (i cd. animali domestici) - era demandata esclusivamente alla normativa ordinaria e sovranazionale.

Soprattutto a seguito della precedente riforma costituzionale (l. Cost. 3/2001), l'evocazione dell'animale era infatti rintracciabile, in forma indiretta, nell'ambito del riparto di competenze legislative tra Stato e Regioni (art. 117 Cost.), segnatamente con riferimento alle materie «tutela dell'ambiente e dell'ecosistema», «pesca» e «caccia». Quest'ultima materia - originariamente di competenza concorrente Stato/regioni e divenuta, a seguito della riforma,

---

**6** È la prima volta dall'entrata in vigore della Costituzione che si modifica la parte dedicata ai Principi fondamentali, che la Corte costituzionale ha precisato essere principi supremi che non possono essere sovertiti o modificati nel loro contenuto essenziale neppure da leggi di revisione costituzionale *ex art 138 Cost.* (per tutte, Corte cost. sent. 1146/1988, cons. Diritto 2.1).

**7** Al contrario, non ravvisano nel nuovo comma 3 dell'art. 9 una previsione sulla distribuzione del potere legislativo, Cerini, Lamarque 2023, 58; Granara 2023, 857.

**8** Senza pretesa di esaustività, si vedano Valastro 2022, 276; Fracchia 2022; Cecchetti 2021, 285; Demuro 2022; Evangelisti 2023; Cerini, Lamarque 2023.

**9** Parla a riguardo di «Costituzione senza animali», per poi far riferimento al «passaggio verso un diritto costituzionale italiano con l'animale», Evangelisti (2023, 22-3).

materia 'innominata' e, pertanto, regionale - risulta particolarmente interessante dal momento che è stata progressivamente ricondotta dalla giurisprudenza costituzionale (*ex multis*, Corte cost. n. 90/2013 e n. 105/2012) alla materia statale «tutela dell'ambiente e dell'ecosistema»<sup>10</sup> sulla base del riconoscimento, in capo alla stessa, del carattere prevalentemente funzionale alla «tutela dell'ambiente naturale e di ogni forma di vita» (Corte cost., sent. n. 63/1990), tanto da far dubitare in dottrina circa la sua effettiva sopravvivenza come materia residuale regionale (Losavio 2020, 33).

È questa, dunque, la cornice giuridica in cui l'animale ha storicamente trovato rilievo costituzionale: una risorsa oggetto di tutela indiretta, strumentale alla salvaguardia di interessi, beni e valori ultronei e superiori di matrice ambientale e/o antropica.

Date tali premesse, va da sé che l'inserimento nel corpo costituzionale del riferimento diretto ed esplicito agli animali avvenuto nel 2022 ha rappresentato un intervento di non poco conto che - a differenza delle modifiche riguardanti i concetti di «ambiente» ed «ecosistemi», dal chiaro carattere cognitivo (Cecchetti 2020, 1; Granara 2023, 857), in quanto già elaborati e consolidati nella giurisprudenza costituzionale precedente<sup>11</sup> - rompe nettamente con la visione tradizionale.

La scelta del costituente appare infatti orientata, in tal caso, non alla cristallizzazione di un principio già sedimentato, bensì alla introduzione di un profilo del tutto nuovo nella configurazione dei principi costituzionalmente protetti.

La rilevanza di tale modifica è confermata dal tenore del dibattito parlamentare sul punto,<sup>12</sup> che si è rivelato particolarmente articolato ed acceso sia in ordine all'opportunità dell'inserimento

---

**10** Si vedano, in proposito, Gorlani 2003; Lucifero 2011, 489.

**11** Pur in assenza, nel testo originario della Costituzione, di un esplicito riferimento all'ambiente - e nonostante l'introduzione della «tutela dell'ambiente e dell'ecosistema» tra le materie di competenza esclusiva statale avvenuta con la riforma del 2001 (art. 117 Cost.) - a partire dalla metà degli anni Ottanta del secolo scorso si è progressivamente consolidato, attraverso centinaia di pronunce della Corte costituzionale, un vero e proprio diritto costituzionale dell'ambiente.

**12** Il riferimento agli animali era presente in tre degli otto D.d.l. presentati al Senato, seppur con le seguenti differenti formulazioni: «rispetto degli animali» (A.S. 83, testo d'avvio della revisione); «La Repubblica riconosce gli animali come essere senzienti e ne promuove e garantisce il rispetto a un'esistenza compatibile con le loro caratteristiche etologiche» (A.S. 212 e A.C. 2174); «protegge la biodiversità e gli animali» (A.S. 1203). Inoltre, alla Camera: A.C.15 proponeva l'aggiunta di un comma apposito nell'art. 9 e di «nonché degli animali» nell'art. 117, co. 2, lett. s); A.C. 143 e A.C. 2838 proponevano invece la modifica del solo art. 117, co. 2, lett. s), aggiungendo «e del benessere animale».

che al contenuto,<sup>13</sup> vedendo il contrapporsi, in particolare, di due opposte visioni: da un lato, chi auspicava il riconoscimento esplicito dell'animale come «essere senziente», sulla linea dell'art. 13 TFUE;<sup>14</sup> dall'altro, chi riteneva superflua una tale previsione, sostenendo che gli animali potessero ritenersi già ricompresi nei concetti di «ambiente», «biodiversità» ed «ecosistemi», presenti nel primo periodo del nuovo terzo comma dell'art. 9.

La soluzione finale, salutata da molti come punto di compromesso<sup>15</sup> (per taluni, al ribasso – Cecchetti 2022, 135; Rescigno 2020, 4), ha quindi optato per l'introduzione di un riferimento espresso ed autonomo agli animali, rinunciando però al richiamo esplicito al concetto di senzienza (in parte ritenuto troppo impegnativo).<sup>16</sup>

Tale scelta, si ritiene, sottende in realtà una presa di posizione ben più significativa di quanto possa apparire a prima vista (Valastro 2022, 265), dal momento che la questione in gioco non si limitava alla mera opportunità di rendere esplicito un riferimento costituzionale alla tutela degli animali, ma implicava un interrogativo di ordine più profondo e dirimente: a quale dimensione valoriale dell'animale attribuire rilievo costituzionale – se (ancora) esclusivamente a quella collettiva oppure anche a quella individuale –.

Una questione tutt'altro che neutra, che è stata risolta nel secondo senso, riconoscendo che la tutela degli animali non può né deve esaurirsi nell'alveo della tutela «dell'ambiente, della biodiversità

---

**13** Per una più approfondita ricostruzione dei lavori preparatori, si rimanda al Dossier del 7 febbraio 2022 «Modifiche agli articoli 9 e 41 della Costituzione in materia di tutela dell'ambiente. A.C. 3156-B – Elementi per l'esame in Assemblea», Servizio Studi Camera e Senato, XVIII Legislatura.

**14** D.d.l. A.S. 212. La stessa relazione illustrativa afferma che «il presente disegno di legge costituzionale non fa altro che riprendere quanto previsto dall'articolo 13 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea nel testo post Trattato di Lisbona, che dispone l'obbligo degli Stati membri di tenere pienamente conto delle esigenze in materia di benessere degli animali in quanto esseri senzienti».

**15** Di questa idea, tra gli altri, Masciotta 2021, 1-2; Santini 2021, 469.

**16** Nonostante ciò, si ritiene che il non aver esplicitato il riferimento alla senzienza animale abbia tutt'altro che alleggerito la portata della formulazione del nuovo art. 9, co. 3, che, a ben vedere, si presta così a due letture, entrambe significative. La prima, che si ritiene la più immediata e aderente alla realtà giuridica, è quella secondo cui il riferimento alla senzienza è da considerarsi implicito. Come verrà argomentato nella parte conclusiva di questo contributo, si ritiene che numerosi indizi normativi e sistematici supportino tale ricostruzione. La seconda lettura, più radicale e audace ma tutt'altro che infondata, apre ad un'interpretazione di matrice biocentrica, secondo cui l'animale sarebbe tutelato non (solo) in quanto essere senziente, ma in quanto tale, in quanto essere vivente. L'omissione del riferimento alla senzienza consentirebbe così di includere nella tutela costituzionale anche quegli animali per i quali non esistono ancora evidenze scientifiche certe circa la loro capacità di provare sofferenza, come molti invertebrati. In questa prospettiva, l'animale sarebbe quindi riconosciuto come meritevole di protezione in sé e per sé, in virtù di un valore intrinseco che prescinde tanto dalla sua funzione ecologica quanto dalla sua capacità di soffrire. Per una riflessione su questa ulteriore dimensione valoriale riconducibile all'animale, si veda Zanini c.d.s.

e degli ecosistemi» (*contra*, Vipiana 2022, 1120), ma richiede il riconoscimento di un ulteriore e distinto profilo di tutela (Valastro 2022, 264; Evangelisti 2023, 24).

Non pare infatti casuale, per chi scrive, la scelta di formulare l'inciso relativo alla tutela degli animali come proposizione autonoma, separata da un punto rispetto al resto del comma tre. Questa costruzione sintattica assume rilievo anche sul piano semantico, poiché veicola la percezione di un certo grado di discontinuità e scoordinamento – pur nella affinità e contiguità concettuale – tra questo nuovo elemento costituzionale e i riferimenti a «ambiente, biodiversità ed ecosistemi» che lo precedono, rafforzando la chiara volontà del costituente di emancipare concettualmente e giuridicamente la tutela dell'animale dalla dimensione ecologico-ambientale.

In questa prospettiva, la riforma italiana si presta ad essere letta come parte di una traiettoria più ampia: guardando infatti alle esperienze di costituzionalizzazione degli animali di altri ordinamenti europei, emerge con chiarezza un orientamento che conferma la tendenza ad affrancare la protezione dell'animale dalla sua tradizionale collocazione all'interno della sfera ambientale, attribuendole una valenza giuridica autonoma e distinta.

### **3      Un paradigma condiviso: la convergenza valoriale nella costituzionalizzazione dell'animale in Europa**

La riforma italiana del 2022 non rappresenta un caso isolato, ma si inserisce in una tendenza più ampia che vede un numero crescente – seppur ancora esiguo – di Paesi europei introdurre gli animali nei propri testi costituzionali.

Ad oggi, oltre a quella italiana, contengono un riferimento esplicito alla tutela degli animali le costituzioni europee di Belgio, Lussemburgo, Germania, Austria, Slovenia e Svizzera.<sup>17</sup>

Il caso chiave è sicuramente quello della Germania, che nel 2002 ha modificato l'articolo 20a della *Grundgesetz*, inserendo la protezione degli animali accanto alla tutela delle «basi naturali della vita»:

lo Stato tutela, assumendo con ciò la propria responsabilità nei confronti delle generazioni future, i fondamenti naturali della vita e gli animali mediante l'esercizio del potere legislativo, nel

---

**17** Alle quali si aggiungono, guardando il contesto extraeuropeo, le Costituzioni di India ed Ecuador (in quest'ultimo caso, i diritti degli animali sono stati riconosciuti dalla Corte costituzionale come compresi nei diritti della Natura – si veda, sul punto, Baldin 2025; Giménez-Candela 2025; Zanini c.d.s.).

quadro dell'ordinamento costituzionale, e dei poteri esecutivo e giudiziario, in conformità alla legge e al diritto.

Oltre al tenore del dato testuale, la rilevanza della riforma si comprende anche dal fatto che il (preesistente) obbligo di tutela dei «fondamenti naturali della vita» era da sempre inteso esclusivamente come rivolto all'essere umano (Schmidt-Bleibtreu 1999, 552); l'aggiunta del riferimento agli «animali» ha quindi costituito il punto nodale della riforma, facendo sorgere, in capo alla Repubblica, questo ulteriore ed inedito obbligo di tutela.

Questa riforma - che, analogamente a quella italiana, interviene sulla disposizione dedicata alla protezione ambientale - ha aperto così il dettato costituzionale tedesco ad una nuova lettura, incentrata sull'animale in quanto essere vivente dotato di senzienza, secondo una prospettiva che la dottrina ha definito *ethische Tierschutz*, ovvero una tutela etica estesa al singolo animale e finalizzata ad assicurarne il benessere vietando le sofferenze non necessarie (Buoso 2003, 371).

Sulla stessa linea si pone la Costituzione del Lussemburgo che, a seguito della riforma del 1999, fa espresso riferimento al concetto individualista di «benessere animale», evocando così, seppur implicitamente, quello di «senzienza».

Anche in questo caso, il riconoscimento avviene nell'ambito della disposizione dedicata alla protezione dell'ambiente, ovvero l'art. 11 bis:

Lo Stato garantisce la protezione dell'ambiente umano e naturale, operando per stabilire un equilibrio sostenibile tra la conservazione della natura, in particolare la sua capacità di rinnovamento, e il soddisfacimento delle esigenze delle generazioni presenti e future. Promuove la protezione e il benessere degli animali.

Anche nella Costituzione slovena, sebbene più risalente (1991) e dunque espressione di un contesto storico e socioculturale differente, è possibile cogliere elementi di rilievo: l'articolo 72, dedicato alla protezione dell'ambiente, prevede infatti che «Tutti hanno diritto, in conformità della legge, di vivere in un sano ambiente naturale. Lo Stato provvede a garantire un sano ambiente naturale. [...] La legge con apposite norme protegge gli animali contro i maltrattamenti o altra forma di crudeltà su di essi».

Tale disposizione, per quanto inserita a sua volta nel contesto della tutela ambientale, introduce un chiaro riferimento alla sofferenza animale, evidenziando una sensibilità alla sua dimensione individuale e prefigurando un obbligo giuridico autonomo di protezione che non può che trascendere la mera appartenenza dell'animale all'ecosistema naturale.

Particolarmente determinante risulta, in tal senso, la recente riforma costituzionale del Belgio (2024),<sup>18</sup> che ha introdotto all'art. 7 bis (concernente lo sviluppo sostenibile come obiettivo di politica generale del Paese) un secondo comma inequivocabilmente volto a svincolare la tutela dell'animale dalla dimensione ambientale, che eleva addirittura il principio della senzienza a fondamento costituzionale dell'obbligo di protezione animale: «nell'esercizio delle rispettive competenze, lo Stato federale, le Comunità e le Regioni assicurano la protezione e il benessere degli animali in quanto esseri senzienti».

Merita infine menzione il caso della Svizzera, Paese non UE che vanta una delle formulazioni costituzionali dedicate agli animali più dettagliate in Europa. Oltre all'art. 80 rubricato «Protezione degli animali», ai sensi del quale

la Confederazione emana prescrizioni sulla protezione degli animali, disciplinando in particolare: la detenzione e la cura degli animali; gli esperimenti e gli interventi su animali vivi; l'utilizzazione di animali; l'importazione di animali e di prodotti animali; il commercio e il trasporto di animali; l'uccisione di animali. L'esecuzione delle prescrizioni compete ai Cantoni, per quanto la legge non la riservi alla Confederazione

si menzionano l'art. 79, secondo il quale «la Confederazione emana principi sull'esercizio della pesca e della caccia, in particolare per conservare la molteplicità delle specie dei pesci, dei mammiferi selvatici e degli uccelli», e l'art. 120, che, nel disciplinare l'impiego di organismi geneticamente modificati, impone di tener conto della «dignità della creatura». Anche in tal caso, emerge quindi la logica del doppio binario, che distingue tra la dimensione collettiva e individuale dell'animale (rispetto a quest'ultima, colpisce l'impiego del concetto di «dignità», solitamente riservato alla sfera umana, che rende tale ordinamento un *unicum* nel panorama europeo e mondiale).

Pur nella varietà delle formulazioni adottate, ciò che emerge è una convergenza valoriale tra i diversi ordinamenti analizzati, i quali si

**18** Questa riforma assume particolare rilievo perché si colloca a conclusione di un importante percorso giurisprudenziale in materia di macellazione rituale, che ha coinvolto non solo la Corte di Giustizia dell'Unione europea (da ultimo, con la causa C-336/19, sentenza del 17 dicembre 2020, *Centraal Israëlitisch Consistorie van België e.a.*), ma anche la Corte europea dei diritti dell'uomo (Cedu, sez. II, sentenza del 13 febbraio 2024, *Executief van de Moslims van België e a. c. Belgio*, ricorsi nn. 16760/22 e altri 10), e che ha visto il bilanciamento tra benessere animale e diritto fondamentale alla libertà religiosa, risolversi in particolare favore del primo. Per approfondire, si veda Botto 2024.

orientano verso un modello di tutela che riconosce la salvaguardia dell'ambiente e la protezione dell'animale come obiettivi indipendenti, che rispondono a logiche autonome, talvolta contrastanti,<sup>19</sup> con la conseguenza che la prima, per quanto ampia e comprensiva, non può assorbire integralmente le esigenze connesse alla seconda.

#### 4 Alcune riflessioni conclusive: verso una soggettività animale?

Alla luce delle considerazioni svolte, si ritiene di poter concludere rilevando il diffondersi di un mutamento di prospettiva nella configurazione della tutela costituzionale degli animali in Europa, che sta progressivamente introducendo una tutela diretta e immediata dell'animale.

Due aspetti centrali, emersi dalle riforme analizzate, appaiono particolarmente significativi in tale lettura e meritano una riflessione conclusiva.

Il primo riguarda il legame tra animali e ambiente.

Le previsioni costituzionali sulla tutela degli animali, come evidenziato, sono spesso collocate all'interno della cornice ambientale. In riferimento alla riforma italiana, ciò ha indotto parte della dottrina a adottare una lettura riduttiva - che ben potrebbe essere estesa anche agli altri casi esaminati - secondo cui ci si troverebbe di fronte ad un emendamento ridondante, essendo gli animali già implicitamente ricompresi nei concetti di «ambiente», «biodiversità» ed «ecosistemi» presenti nell'articolo 9.<sup>20</sup>

Si ritiene tale interpretazione non condivisibile. La scelta di inserire il riferimento agli animali nel medesimo contesto dedicato alla tutela ambientale non implica necessariamente una subordinazione della tutela animale alla dimensione ecologica. Piuttosto, essa deve essere letta come un segno di continuità con la tradizione costituzionale, che ha storicamente inquadrato l'animale come componente ambientale, e che si sta arricchendo di una progressiva attenzione alla sua dimensione individuale.

**19** Per una riflessione sul punto, si vedano Nava Escudero 2022; Olivi 2022. Sempre sulla dicotomia tra dimensione collettiva e individuale, ma in un'ottica di comunanza di obiettivi, Peters 2016, 13.

**20** Vedi Montaldo 2022, 206, laddove osserva che, similmente «a quanto si è osservato in merito alla biodiversità e agli ecosistemi, si deve infatti considerare che la tutela degli animali dovrebbe ritenersi implicita nella loro tutela; in maniera analoga, la preservazione della fauna rientra inoltre nel più ampio concetto del valore costituzionale dell'ambiente».

L'inserimento, nella medesima 'sede' dispositiva, delle due prospettive - collettiva e individuale - non compromette quindi in alcun modo l'autonomia giuridica della seconda.<sup>21</sup>

Né ciò dovrebbe sorprendere, trattandosi di due piani distinti<sup>22</sup> che, pur approdando solo ora alla dimensione costituzionale, coesistono da tempo in molteplici ambiti normativi, sia sul piano interno che su quello sovranazionale.<sup>23</sup>

In questo senso, il nuovo spirito costituzionale non fa altro che riflettere e consolidare le due grandi direttive normative citate in apertura: da un lato, la visione conservazionistica, che inquadra l'animale come elemento funzionale alla tutela del sistema ecologico; dall'altro, la visione welfarista, che riconosce l'animale come essere senziente portatore di interessi meritevoli di tutela.

Da qui, la seconda considerazione, che non può che avallare la precedente.

Alla base delle esperienze costituzionali analizzate, pur nella varietà delle formulazioni adottate, è emerso chiaramente il riferimento ad un paradigma condiviso, quello della senzienza, secondo il quale è la capacità dell'animale di provare sofferenza a giustificare l'attribuzione di una sua tutela specifica.

Questo principio, ormai pienamente consolidato a livello europeo - il citato articolo 13 TFUE, nonché l'intero impianto normativo dell'*Animal Welfare*, assumono il dato scientifico della capacità di soffrire (dal punto di vista fisico, psichico, comportamentale, ambientale) quale elemento costitutivo dello statuto giuridico dell'animale<sup>24</sup> - sta ormai circolando anche a livello internazionale, facendosi spazio in sempre più ordinamenti in tutto il globo.

A prescindere dal richiamo esplicito di tale concetto nelle carte costituzionali, è dunque possibile ritenere che la senzienza - asse portante della riflessione moderna sull'animale e premessa del suo

---

**21** Del resto, guardando all'Italia, anche il paesaggio e i beni culturali sono da sempre tutelati nell'ambito dell'articolo 9 della Costituzione, senza che questo abbia mai portato a mettere in dubbio la loro rilevanza autonoma.

**22** La tutela ambientale e la tutela del benessere animale «costituiscono due prospettive tra loro profondamente differenti: [...] infatti, l'interesse che motiva la questione ecologistica è, in generale rappresentato da un interesse degli esseri umani stessi, le condizioni di vita dei quali possono essere determinate dall'emergenza ecologica [...]. Gli animali non umani vengono presi in considerazione non come soggetti, ma come oggetti [...] e, quindi, come genere e come specie e non come individui» (Pocar 1998, 4-6).

**23** D'altronde, lo stesso art. 13 TFUE si inserisce nell'ambito delle disposizioni di applicazione generale (Titolo II) della parte I (I Principi) del TFUE, al pari della tutela ambientale (art. 11 TFUE).

**24** Per una riflessione su tale profilo, si rimanda a Zanini 2025.

avanzamento giuridico nel panorama giuridico globale<sup>25</sup> – costituisca anche il presupposto implicito<sup>26</sup> che fonda la sua crescente individualizzazione nel panorama costituzionale moderno europeo.<sup>27</sup>

Del resto, anche sul piano logico, soltanto il riconoscimento dell'animale come essere senziente può giustificare la previsione di obblighi costituzionali di tutela diretta nei suoi confronti, come quelli emersi. In questo senso, si può affermare che la tutela diretta degli animali nei testi costituzionali rende implicito il loro riconoscimento come esseri senzienti (Pelegatti 2022, 5).

Dalle considerazioni fin qui svolte discende in modo pressoché inevitabile un'ultima riflessione di sistema.

Il percorso delineato segna una svolta paradigmatica nel rapporto tra diritto e animali, non solo perché consente di includere nel perimetro costituzionale anche le categorie di animali non riconducibili alla dimensione ambientale in senso stretto – *in primis*, gli animali da compagnia e da allevamento (Evangelisti 2023, 37) – ma perché apre a prospettive inedite sul piano interpretativo e assiologico, il cui sviluppo è ancora tutto da esplorare.

Tuttavia, ciò che già sembra potersi affermare con una certa chiarezza è che questo rinnovato animo costituzionale, sebbene non si spinga a riconoscere *diritti* agli animali, si muove però nella direzione di un riconoscimento – seppur in forma ancora graduale e relativa – di una soggettività giuridica dell'animale<sup>28</sup> (Botto 2024, 1641).

Da ciò, non può che discendere una lapidaria evidenza: nei contesti analizzati, l'animale, destinatario di una tutela individuale, non può (più) essere considerato civilisticamente una *res*, ovvero una 'cosa', come da tradizione romanistica.

**25** Sul punto, Lottini 2018, dove afferma che «l'art. 13 TUE si pone, quindi, in una diversa prospettiva, volta alla considerazione degli animali e dei loro interessi e diritti in una dimensione individuale, inserendosi inoltre, nell'ambito del dibattito filosofico-etico-giuridico, relativo allo status degli animali e, più in particolare relativo alla possibilità-necessità, di elevarli dalla condizione di *res* a quella di esseri senzienti, portatori di interessi o anche di diritti». Sul fatto che, alla base, ci sia art. 13 TFUE, anche se non esplicitamente, Cerini, Lamarque 2023 e Lombardi Vallauri 2022, che riconosce l'art. 13 TFUE come base per colmare la «lacuna ravvisabile nel sistema di tutela costituzionale».

**26** Considera l'espressa qualificazione degli animali come esseri senzienti addirittura 'superflua' perché ormai ampiamente consolidata, non soltanto nelle cognizioni scientifiche, ma anche nella legislazione degli ultimi decenni, Valastro 2022.

**27** Si prenda come esempio il caso italiano: sebbene il termine 'senzienza' non sia stato espressamente inserito nel testo costituzionale, l'analisi dei disegni di legge e dei lavori preparatori dimostra chiaramente come esso rappresenti il fondamento concettuale della riforma (si veda sopra).

**28** Il dibattito sul tema è molto acceso. Si rimanda, *ex multis*, a Rescigno 2005; Cerini 2019; Spoto 2018; Martini 2017.

Tale impostazione risulta infatti ormai incompatibile con la portata assiologica dei nuovi dettati costituzionali, nel senso che le disposizioni legislative che ancora si riferiscono all'animale come oggetto frustrano – oggi, ancor più di ieri – il concetto stesso di ‘tutela’, che presuppone un referente vivo dotato di una propria soggettività relazionale, e non certo un'entità inanimata.

Tutti gli ordinamenti esaminati hanno preso atto di questa incongruenza, intervenendo sui propri codici civili riconoscendo gli animali come «non cose».<sup>29</sup> Tutti, tranne quello italiano:<sup>30</sup> nonostante la L. cost. n. 1/2022 (e nonostante un diritto penale che già riconosce l'animale come essere senziente), l'assetto civilistico italiano continua tutt'oggi a classificare l'animale nella categoria giuridica delle *res*.

Tale frattura, tra un diritto costituzionale che evolve verso forme di protezione rafforzata dell'animale<sup>31</sup> e un diritto civile che resta ancorato a categorie ormai superate, non può che minare alla base l'unità e la coerenza dell'ordinamento, rendendo urgente un intervento in termini di armonizzazione che adegui il quadro civilistico alle nuove istanze costituzionali.

## Bibliografia

- Baldin, S. (2025). «La capacità espansiva dei diritti della natura: i diritti degli animali non umani nel socio-biocentrismo ecuadoriano». *Rivista NAD*, 7(1), 1-12. <https://doi.org/10.54103/2612-6672/28647>.
- Botto, G. (2024). «Gli animali ‘in quanto esseri senzienti’: riflessioni intorno alla riforma costituzionale belga del 2024». *DPCE online*, (65)3, 1613-42. <https://doi.org/10.57660/dpceonline.2024.2232>.
- Buoso, E. (2003). «La tutela degli animali nel nuovo art. 20a del ‘Grundgesetz’». *Quaderni costituzionali*, 2, giugno, 371-3.
- Cecchetti, M. (2020). «Osservazioni e ipotesi per un intervento di revisione dell'art. 9 della costituzione avente ad oggetto l'introduzione di una disciplina essenziale della tutela dell'ambiente tra i principi fondamentali dell'ordinamento costituzionale». *Diritto Pubblico Europeo Rassegna online*, 13(1), 1-22. <https://doi.org/10.6092/2421-0528/6695>.

---

**29** Si parla, in tal senso, di ‘de-oggettivazione’ degli animali, per riferirsi al processo, in diffusione in UE, volto a riconoscere esplicitamente gli animali come ‘non cose’ nei codici civili, in rottura con la tradizione giuridica romanistica. Per uno sguardo d’insieme sulle evoluzioni di tutela in atto, si veda Giménez-Candela 2019.

**30** E quello sloveno, la cui previsione costituzionale risale però a un’epoca antecedente (1991), che, come accennato *supra*, non permette di ricondurlo specificatamente al più recente *trend* di costituzionalizzazione animale.

**31** Cons. Stato, III, ordd. 14 luglio 2023, nn. 2913, 2914, 2915, 2916, 2917, 2918, 2919 e 2920; Cons. St., III, decr. pres. 11 agosto 2023, nn. 3330 e 3331; Cons. St., III, decr. pres. 21 settembre 2023, n. 3880.

- Cecchetti, M. (2021). «La revisione degli artt. 9 e 41 della Costituzione e il valore costituzionale dell'ambiente: tra rischi scongiurati, qualche virtuosità (anche) innovativa e molte lacune». *Forum quaderni costituzionali*, 3, 285-314.
- Cecchetti, M. (2022). «Virtù e limiti della modifica degli articoli 9 e 41 della Costituzione». *Corti supreme e salute*, 1, 127-54.
- Cerini, D. (2019). «Gli animali come 'soggetti-oggetti': dell'inadeguatezza delle norme». *The Cardozo Electronic Law Bulletin*, 2, 1-19. <https://doi.org/10.13135/1128-322X/6152>.
- Cerini, D.; Lamarque, E. (2023). «La tutela degli animali nel nuovo articolo 9 della Costituzione». *Federalismi.it*, 24, 32-65.
- Demuro, G. (2022). «I diritti della Natura». *Federalismi.it*, 6, IV-X.
- Evangelisti, A. (2023). «Considerazioni generali sulla tutela degli animali introdotta in Costituzione a partire da determinate consuetudini sociali». *Astrid Rassegna*, 367(2), 1-42.
- Fracchia, F. (2022). «L'ambiente nell'art. 9 della Costituzione: un approccio in 'negativo'. *Il diritto dell'economia*, 68, 107(1), 15-30.
- Giménez-Candela, M. (2019). «Persona y Animal: una aproximación sin prejuicios». *dA. Derecho Animal (Forum of Animal Law Studies)*, 10(1), 8-14. <https://doi.org/10.5565/rev/da.417>.
- Giménez-Candela, M. (2025). «Animales y naturaleza: derechos emergentes en las constituciones latinoamericanas». *DALPS. Derecho Animal (Animal Legal and Policy Studies)*, 3, 14-33. <https://doi.org/10.36151/DALPS.048>.
- Gorlani, M. (2003). «La materia della caccia davanti alla Corte costituzionale dopo la riforma del titolo V Cost.: ritorna l'interesse nazionale e il 'primo' della legislazione statale di principio?, nota alla sentenza della Corte costituzionale n. 536/2002». *Forum di Quaderni Costituzionali*. [https://www.forumcostituzionale.it/wordpress/wp-content/uploads/pre\\_2006/274.pdf](https://www.forumcostituzionale.it/wordpress/wp-content/uploads/pre_2006/274.pdf).
- Granara, D. (2023). «Il principio animalista nella Costituzione». *DPCE online*, 58(SP2), 857-76. <https://doi.org/10.57660/dpceonline.2023.1922>.
- Lombardi Vallauri, L. (2022). «Gli animali in Costituzione: Senato e LAV 9.3.22». *Convegno Animali in Costituzione: cosa cambia, cosa dovrà cambiare* (Senato della Repubblica, Roma, 9 marzo).
- Losavio, C. (2020). «Agricoltura, pesca e caccia: oggetto e delimitazione di tre materie di potestà residuale regionale». *Italian Papers on Federalism*, 2, 1-40. <https://www.ipof.it/agricoltura-pesca-e-caccia-oggetto-e-delimitazione-di-tre-materie-di-potestà-residuale-regionale/>.
- Lottini, M. (2018). «Benessere degli animali e diritto dell'Unione Europea». *Cultura e Diritti per una formazione giuridica*, 1(2), 11-33. <http://doi.org/10.12871/978883339084012>.
- Lucifero, N. (2011). «La caccia e la tutela della fauna selvatica». Costato, L.; Germanò, A.; Rook Basile, E. (a cura di), *Trattato di diritto agrario*, vol. 2. Torino: Giappichelli, 441-89.
- Martini, G. (2017). «La configurabilità della soggettività animale: un possibile esito del processo di 'giuridificazione' dell'interesse alla loro protezione». *Rivista critica del diritto privato*, 35(1), 109-34.
- Masciotta, C. (2021). «Novità e carenze del DDL n. 83 su Costituzione e ambiente: la riforma degli artt. 9 e 41 Cost.». *Osservatorio sulle fonti*, 2. <https://www.osservatoriosullefonti.it/archivi/archivio-rubriche/archivio-rubriche-2021/539-fonti-statali/4084-osf-2-2021-fonti-statali-2>.

- Montaldo, R. (2022). «La tutela costituzionale dell'ambiente nella modifica degli articoli 9 e 41 Cost.: una riforma opportuna e necessaria?». *Federalismi.it*, 13, 187-212.
- Nava Escudero, C. (2023). «Derecho ambiental y derecho animal. Semejanzas y diferencias». *Boletín Mexicano de Derecho Comparado*, (1)165, 199-230. <https://doi.org/10.22201/ijj.24484873e.2022.165.18610>.
- Olivi, M. (2022). «L'art. 9 della costituzione e la tutela degli animali selvatici». *Rivista Ambiencediritto.it*, 4(1), 1-15.
- Pelagatti, G. (2022). «La Costituzione simbolica degli animali nella revisione dell'art. 9». *Amministrazione in cammino*, 8 luglio, 1-10.
- Peters, A. (2016). «Liberté, Égalité, Animalité: Human-Animal Comparisons in Law». *Transnational Environmental Law*, 5(1), 25-53. <https://doi.org/10.1017/s204710251500031x>.
- Pocar, V. (1998). *Gli animali non umani. Per una sociologia dei diritti*. Bari: Laterza.
- Rescigno, F. (2005). *I diritti degli animali. Da res a soggetti*. Torino: Giappichelli.
- Rescigno, F. (2020). «Memoria per l'Audizione dinanzi alla Commissione affari costituzionali del Senato concernente la discussione dei disegni di legge costituzionali volti alla modifica dell'articolo 9 in tema di ambiente e tutela degli esseri animali». *Osservatorio AIC*, 7 gennaio, 49-66.
- Rescigno, F. (2021). «Quale riforma per l'articolo 9». *Federalismi.it*, 23 giugno, 1-5.
- Santini, G. (2021). «Costituzione e ambiente: la riforma degli artt. 9 e 41 Cost.». *Forum di Quaderni costituzionali*, 2, 460-81.
- Schmidt-Bleibtreu, B. (1999). *Kommentar zur Grundgesetz*. Neuwied: Luchterhand.
- Servizio Studi Camera e Senato, XVIII Legislatura (2022). «Modifiche agli articoli 9 e 41 della Costituzione in materia di tutela dell'ambiente. A.C. 3156-B – Elementi per l'esame in Assemblea». Dossier del 7 febbraio 2022. <https://documenti.camera.it/leg18/dossier/pdf/AC0504c.pdf>.
- Valastro, A. (2022). «La tutela degli animali nella Costituzione italiana». *BioLaw Journal – Rivista di biodiritto*, 2, 261-8. <https://doi.org/10.15168/2284-4503-2338>.
- Spoto, G. (2018). «Il dibattito sulla soggettività giuridica degli animali e il sistema delle tutele». *Cultura e Diritti*, 1, 61-78.
- Vipiana, P. (2022). «La protezione degli animali nel nuovo art. 9 Cost.». *DPCE online, Saggi*, 52(2), 1111-21. <https://doi.org/10.57660/dpceonline.2022.1627>.
- Zanini, S. (2025). «Il diritto contemporaneo di fronte alla sfida dell'Animal welfare. Quale modello di integrazione per un diritto europeo *evidence-based*». *BioLaw Journal – Rivista di BioDiritto*, 2, 231-41. <https://doi.org/10.15168/2284-4503-3608>.
- Zanini, S. (c.d.s.). «The Polyvalence of the Animal in Anthropocentric and Biocentric Legal Frameworks. What Room for Intrinsic Value?». Bagni, S.; Baldin, S.; Federico, V. (eds), *Law of Nature and Ecosystem Approach: Modelling a Transcultural Eco-Legal Framework*. London: Routledge.



# Gli animali e la legislazione animale in Giappone

**Yumiko Nakanishi**

Hitotsubashi University, Japan

**Abstract** This paper explores the evolution of animal welfare and animal law in Japan, highlighting the influence of religious, cultural, and international factors. It begins by examining the historical relationship between Japanese society and animals through the lenses of Shintoism and Buddhism, which emphasize harmony and interconnectedness between humans and nature. The paper then analyzes the legislative development of animal welfare laws, from their inception in the 1970s to the most recent reforms in 2019 and beyond, which reflect growing societal awareness and international pressure. Issues such as animal experimentation, commercial breeding, and symbolic practices like whale hunting are discussed. The study concludes by evaluating the current legal framework, noting improvements and pointing out the need for further reform to align Japanese standards more closely with global norms.

**Keywords** Animal welfare. Animal rights. Shintoism and Buddhism. Japanese law. Whaling or whale hunting.

**Sommario** 1 Introduzione. – 2 Il ruolo degli animali nella storia del Giappone. – 2.1 Natura e Shintoismo. – 2.2 Relazione tra animali ed esseri umani. – 3 Buddismo e dieta a base di carne. – 4 Le balene e il Giappone. – 5 Diritto e benessere degli animali in Giappone. – 5.1 Sviluppo del diritto degli animali in Giappone. – 5.2 La legge vigente sul benessere e la gestione degli animali. – 5.3 Dalla gestione degli animali al benessere animale. – 5.4 Inasprimento delle sanzioni. – 5.5 Irrigidimento della disciplina su gestori e allevatori di animali. – 5.6 Obbligo di microchip. – 5.7 Sperimentazione animale. – 5.8 Settimana per la protezione degli animali. – 6 Considerazioni conclusive.

## 1 Introduzione

In Giappone, il concetto di *animal welfare* (benessere animale) non era ampiamente riconosciuto fino a pochi anni fa. La crescente sensibilità verso il benessere degli animali in Europa e negli Stati Uniti ha portato a un cambiamento parallelo anche nell'approccio giapponese a questa tematica. L'avvento delle tecnologie digitali ha facilitato la diffusione delle informazioni, permettendo ai ricercatori di accedere più facilmente a notizie e articoli di giornale riguardanti il welfare animale.

Ad esempio, un articolo pubblicato il 14 giugno 2024 sul quotidiano economico *Nikkei* riportava che un azionista, un'azienda di investimenti con sede nel Regno Unito, della giapponese Wakamoto Pharmaceutical, aveva richiesto che la società integrasse disposizioni sul benessere animale nel proprio statuto.<sup>1</sup> Tale richiesta prevedeva, tra l'altro, la divulgazione del numero di animali da laboratorio acquisiti dall'azienda. Secondo un altro articolo, pubblicato il 17 marzo 2023 sul quotidiano *Yomiuri*, zoo e acquari in tutto il Giappone stanno rivedendo le esposizioni ispirandosi al concetto generale di 'benessere animale'.<sup>2</sup> Ed infatti, alcune strutture hanno deciso di cancellare le esperienze tattili e gli spettacoli performativi con l'obiettivo di ridurre lo stress e l'affaticamento degli animali. Ad esempio, lo Zoo Municipale di Kyoto ha smesso di ospitare leoni a causa della loro innata natura sociale e dell'impossibilità dello zoo di ricreare il loro habitat naturale. Inoltre, lo zoo ha interrotto l'esperienza di interazione tattile con i porcellini d'India, misura adottata per minimizzare lo stress per questi animali. Lo spettacolo con i delfini dell'Acquario di Shinagawa, situato nel quartiere Shinagawa di Tokyo, è stato eliminato dal programma. Questa decisione è stata presa a seguito di una rivalutazione dell'efficacia di tali spettacoli nell'attrarre visitatori, pratica ormai ritenuta non più coerente con le aspettative contemporanee. A completamento di questo cambiamento, anche la legge giapponese sul benessere animale è stata modificata per rafforzare la protezione degli animali, come verrà illustrato più avanti.

Alla luce di questi sviluppi, questo articolo si propone di analizzare lo stato attuale e le implicazioni del diritto degli animali in Giappone. Nella discussione seguente verranno esaminati, in primo luogo, il pensiero storico giapponese riguardo agli animali; in secondo luogo,

---

Traduzione in italiano a cura di Sara De Vido e Federica Valerio.

**1** Miyuu Fukawa and Katsuya Miyakawa, «Animal Welfare Demanded by Shareholders: Wakamoto Pharmaceutical Becomes a Touchstone». *Nikkei Newspaper*, 14 giugno 2024.

**2** Masaru Oseto, «We Do Not Keep Lions... Animal Welfare Leads to Cancellation of Guinea Pig Petting Experience». *Yomiuri Newspaper*, 17 marzo 2023.

verranno trattati il diritto e lo stato attuale di applicazione del concetto di animal welfare in Giappone.

## 2 Il ruolo degli animali nella storia del Giappone

Il presente studio prende avvio da un'analisi storica dell'atteggiamento del popolo giapponese nei confronti della natura e degli animali, al fine di fornire una base esaustiva per la comprensione dell'argomento. Secondo la concezione cristiana, l'essere umano si è tradizionalmente percepito come distinto dal resto della natura e legittimato a dominarla (Nakanishi, Joachim 2023). In Giappone, si possono osservare numerose differenze rispetto a tale visione.

### 2.1 Natura e Shintoismo

Una distinzione significativa tra il Cristianesimo, caratterizzato dalla sua natura monoteista, e lo Shintoismo, religione autoctona del Giappone, risiede nell'adesione di quest'ultimo al politeismo (Nakanishi, Joachim 2023). L'animismo è un sistema di credenze che implica la venerazione di fenomeni naturali quali isole, montagne, foreste, alberi, rocce e pietre.<sup>3</sup> All'interno dello Shintoismo, questi elementi sono considerati delle divinità (Ueno 2015), indicando un legame profondo tra l'essere umano e l'ambiente. Il Monte Fuji, la montagna più alta del Giappone, è stato designato come Patrimonio dell'Umanità UNESCO, insieme ad altri siti circostanti.<sup>4</sup> Tale designazione riflette il profondo significato culturale e spirituale che il monte riveste nella società giapponese.

Un esempio tangibile della sacralità attribuita alla natura è l'usanza di avvolgere gli alberi con corde di paglia sacre (*Shimenawa* しめ縄) nei santuari shintoisti. In prossimità di questi alberi si trovano spesso offerte come sake, riso ed uova. Gli alberi così venerati sono considerati sacri e talvolta divinità vere e proprie. Anche alcune pietre e rocce ricevono lo stesso trattamento sacro.

I più antichi documenti scritti del Giappone, il *Kojiki* (古事記) e il *Nihon shoki* (日本書紀), fanno riferimento al santuario shintoista Miwa (Ōmiwa jinja 大神神社), situato nella prefettura di Nara. Il *Nihon shoki* (Kojima et al. 2007) afferma che la divinità del Miwa era un'enorme serpente (Ishida 1983; Senda 2013; Shintani 2021). Il santuario

---

**3** Per l'isola sacra di Okinoshima e i siti associati nella regione di Munakata, vedi <http://whc.unesco.org/en/list/1535> e <http://www.okinoshima-heritage.jp/en/>.

**4** Per il Monte Fuji come sito sacro e fonte di ispirazione artistica, vedi <http://whc.unesco.org/en/list/1418> e <http://www.fujisan-3776.jp/en/>.

ha acquisito grande popolarità e sistemi di fede contemporanei continuano a trattare il Monte Miwa come entità divina. Il santuario Miwa si caratterizza per la presenza di numerosi elementi sacri, tra cui un albero, una foresta e pietre.

## 2.2 Relazione tra animali ed esseri umani

A differenza della dottrina cattolica, secondo la quale l'essere umano è chiamato a dominare la natura, la concezione giapponese della natura include l'essere umano come parte integrante di essa (Nakanishi, Joachim 2023). Tale visione non è esclusiva dello Shintoismo, ma si ritrova anche nel Buddismo.

Secondo la prospettiva buddista, l'essere umano non è considerato superiore agli animali; al contrario, entrambi possiedono empatia e aspirano a condurre una vita etica. Nel pensiero buddista, il principio fondamentale è quello dell'interdipendenza e dell'interconnessione, secondo cui tutti gli esseri viventi (compresi esseri umani, animali e piante) sono legati da una relazione reciproca e inscindibile. Questa filosofia è orientata da un insieme di precetti che regolano il rapporto tra esseri umani e mondo naturale. Il *nehanzu* (涅槃図) è una celebre rappresentazione degli ultimi momenti di Shakyamuni (Gautama Buddha). In tale immagine, si vedono animali tra la folla in lutto per la morte dell'asceta illuminato. In questo contesto, esseri umani e animali sono rappresentati come eguali. Le raffigurazioni del *nehanzu*, presenti soprattutto nei templi, furono realizzate durante i periodi Heian (794-1185) ed Edo (1603-1867). Questa qualità attribuita agli animali nella pittura giapponese non è esclusiva del *nehanzu*, ma rappresenta un tratto ricorrente dell'estetica giapponese. Questo fenomeno risulta particolarmente evidente nell'arte pittorica del periodo Edo, che impiega rappresentazioni antropomorfe degli animali per esprimere emozioni come la riflessione, il riso e il pianto. L'espressione 'ritornare alla terra' viene impiegata tanto per gli esseri umani quanto per gli animali, a indicare il ritorno di ogni forma di vita al mondo terrestre dopo la morte.

## 3 Buddismo e dieta a base di carne

I pasti buddisti sono generalmente vegetariani. Lo *shōjin ryōri* (精進料理), una forma di cucina vegetariana, si distingue per l'utilizzo di ingredienti a base di ortaggi e legumi, escludendo carne, pesce e uova. Secondo le fonti disponibili, «i monaci in formazione, consumano cibo vegetariano preparato secondo lo stile *shōjin ryōri*, basato sull'ideale buddista di venerazione di ogni forma di vita e sull'intento di valorizzare la generosità della natura nella sua

espressione più deliziosa».⁵ Nella tradizione buddista, il consumo di carne è generalmente scoraggiato, in particolare in relazione alla credenza nella reincarnazione degli esseri viventi. Mangiare carne era considerato un atto di uccisione, severamente proibito dal Buddismo. Di conseguenza, il consumo di carne bovina, equina, avicola e di uova divenne un tabù culturale. Tuttavia, il consumo di pesci e molluschi catturati in fiumi e mari non fu vietato, a causa della necessità di assumere proteine animali; vi era piuttosto riluttanza nell'uccidere bovini, cavalli, cani e polli, animali con cui si conviveva quotidianamente. Prima della Restaurazione Meiji (明治維新), la cucina giapponese era prevalentemente vegetariana, fatta eccezione per la carne di cervo e di cinghiale (Fujii 2019). L'astensione dal consumo di carne non implicava tuttavia un'assoluta esclusione della stessa. Si cacciavano cervi e cinghiali che devastavano i raccolti selvatici e se ne consumava la carne per mantenere la salute o per restituire forza ai malati: una pratica nota come 'consumo di carne a scopo medicinale'.

#### 4 Le balene e il Giappone

Il Giappone, nazione circondata dal mare, ha storicamente fatto affidamento sulle balene come fonte alimentare. Già nel periodo Jōmon 縄文時代 (14000 a.C.-1000 a.C.), si ritiene che gli uomini usassero balene spiaggiate, forse anche cacciandole.⁶ L'introduzione del Buddismo nel periodo Asuka 飛鳥時代 (592-710) comportò restrizioni al consumo di carne. Tuttavia, le balene venivano classificate come pesci e conservavano un valore rilevante sia come alimento che come sacrificio. Nel secondo dopoguerra, la carne di balena divenne una risorsa alimentare accessibile di primaria importanza, tanto da essere inclusa nei pasti scolastici. Fino al 1962, costituiva la carne più consumata pro capite.

L'emergere di movimenti contro la caccia alle balene negli anni Settanta, in particolare in Occidente, portò all'introduzione di regolamentazioni più severe.

L'adesione del Giappone alla Convenzione Internazionale per la Regolamentazione della Caccia alle Balene (ICRW) nel 1951 e la successiva partecipazione alla Commissione Internazionale per la Caccia alle Balene (IWC) segnarono un mutamento nell'approccio giapponese a tale pratica. Lo sviluppo più rilevante è rappresentato dal caso giudiziario del 2014.

---

5 Tempio principale Takaosan, vedi <https://www.takaosan.or.jp/english/syojin-ryori.html>.

6 Japanese Whaling Association, vedi <http://www.whaling.jp/culture.html>.

Nel 2010, l’Australia avviò un’azione legale contro il Giappone dinanzi alla Corte Internazionale di Giustizia (CIG), accusandolo di violare determinati obblighi previsti dalla ICRW. L’Australia sosteneva che il Secondo Programma Giapponese di Ricerca sulle Balene, noto come ‘JAPRA II’, fosse in realtà una forma di caccia commerciale mascherata da ricerca scientifica. Ai sensi dell’articolo III della Convenzione Internazionale per la Regolamentazione della Caccia alle Balene (ICRW), gli Stati possono concedere permessi speciali per la caccia a fini scientifici. In questo contesto, la questione centrale era se i permessi concessi per il programma JAPRA II rispondessero effettivamente alla definizione di ‘a fini di ricerca scientifica’ prevista dall’articolo VIII. La Corte stabilì una distinzione tra ‘ricerca scientifica’ e ‘a fini di ricerca scientifica’, affermando che, anche qualora un programma comprenda attività scientifiche, la cattura, detenzione e il trattamento delle balene rientrano nell’articolo VIII solo se tali azioni sono svolte effettivamente ‘a fini’ di ricerca. La Corte osservò che il programma JAPRA II poteva rientrare nel concetto di ‘ricerca scientifica’. Tuttavia, la Corte concluse che non vi erano elementi a conferma del fatto che i permessi concessi dal Giappone fossero effettivamente finalizzati allo ‘scopo di ricerca scientifica’, configurando quindi una violazione delle disposizioni dell’allegato della ICRW. A seguito del rigetto da parte della IWC della proposta giapponese di riprendere le attività di caccia, il Giappone ha deciso di recedere dalla Commissione nel 2019. Di conseguenza, ha formalmente abbandonato anche la ICRW, venendo quindi meno un sistema che imponeva restrizioni alla caccia commerciale delle balene.

## 5 Diritto e benessere degli animali in Giappone

### 5.1 Sviluppo del diritto degli animali in Giappone

Nella metà degli anni Sessanta, si verificò un notevole aumento del numero di incidenti causati da morsi di cane. Contemporaneamente, i giornali stranieri iniziarono a criticare le presunte carenze del Giappone nel campo del benessere animale. La visita dell’imperatore giapponese in Inghilterra fu caratterizzata da riferimenti insistenti ai maltrattamenti dei cani in Giappone. Il quadro giuridico prevalente all’epoca non comprendeva legislazione relativa al benessere degli animali (Dōbutsu aigo kanri hôrei kenkyûkai 2001; Nakanishi 2016). In risposta alla crescente pressione esterna, in particolare dal Regno Unito, il Giappone approvò la Legge sulla Protezione e Gestione degli Animali nel 1973 (Aoki 2016). La legge entrò in vigore il 1º aprile 1974. L’emanazione della legge sul benessere animale aveva

lo scopo di migliorare la reputazione internazionale del Giappone per la protezione degli animali e di stabilire la nazione come entità culturale sulla scena globale (Aoki 2016). La Legge è composta da 13 articoli. L'art. 1 della Legge stabilisce disposizioni per la prevenzione della crudeltà verso gli animali, il loro trattamento appropriato e altre questioni relative alla loro protezione. Gli obiettivi primari della legge sono promuovere il benessere animale tra la popolazione, contribuire alla creazione di una cultura del rispetto per la vita, l'amicizia e la pace, e prevenire le violazioni da parte degli animali sulla vita, sui corpi e sulla proprietà delle persone. Questa legislazione serve a chiarire i principi fondamentali della protezione degli animali, a stabilire linee guida per l'atteggiamento del pubblico verso la loro protezione, e a istituire una settimana annuale per il benessere degli animali (Aoki 2016). L'art. 2 introduceva il principio fondamentale: «nessuno può uccidere, ferire o infliggere sofferenze agli animali senza giusta causa, e deve trattarli in modo adeguato, rispettandone la natura». La legge è stata modificata quattro volte: nel 1999, 2005, 2012 e 2019.

La fase iniziale della legge, comunemente denominata primo emendamento, fu completata nel 1999, ben ventiquattro anni dopo la sua emanazione. Il nome della legge fu modificato da Legge sulla protezione e gestione degli animali a Legge sul benessere e la gestione degli animali (*Dōbutsu aigo hō* 動物愛護法).

Il termine *dōbutsu* deriva dal giapponese e significa 'animale', mentre *aigo* si riferisce ad 'amore' e 'protezione'. Come utilizzato nella legge, il termine *aigo* incorpora due significati distinti: da un lato il concetto di 'comportamento effettivo verso gli animali', dall'altro ideali come 'il rispetto per la vita'.<sup>7</sup> Oltre ai cambiamenti sociali che hanno portato al riconoscimento degli animali domestici come 'membri della famiglia', vi è stata una crescente preoccupazione pubblica nei confronti dell'abuso sugli animali. Di conseguenza, per esempio, i negozi di animali e le attività di allevamento furono obbligati a notificare la propria attività al governo locale.

Il reato di uccisione o lesioni agli animali fu introdotto come fattispecie autonoma, punibile con la reclusione fino a un anno o con una multa fino a 1 milione di yen (1 euro = 160 yen). La sanzione per crudeltà o abbandono venne invece innalzata a un massimo di 300.000 yen. Il secondo emendamento della Legge sul benessere e la gestione degli animali fu promulgato il 22 giugno 2005 ed entrò in vigore il 1° giugno 2006. Le modifiche principali furono le seguenti:

---

<sup>7</sup> Ministero dell'Ambiente, *Shiryō 4 «Dōbutsu no aigo kanri no rekishi»* 資料4「動物の愛護管理の歴史」(Documento 4, «Cambiamenti storici nella gestione del benessere animale»).

- Il Ministro dell'Ambiente fu incaricato di stabilire le linee guida fondamentali per la promozione generale delle misure di benessere e gestione degli animali.<sup>8</sup>
- Riguardo all'appropriatezza delle attività di gestione degli animali, l'emendamento introdusse il sistema di registrazione, sottoposto a specifici requisiti legali. I gestori di animali registrati sono obbligati a esporre un cartello con nome, numero di registrazione e altre informazioni rilevanti. Inoltre, ogni stabilimento deve designare una persona responsabile della gestione degli animali, la quale è tenuta a partecipare a sessioni di formazione condotte dai governatori prefettizi.
- Nei casi in cui gli animali siano impiegati a fini scientifici, la legge richiede che si consideri l'uso di metodi alternativi alla sperimentazione animale, riducendo al minimo il numero di animali utilizzati.
- Viene promosso l'obiettivo di diffondere la consapevolezza sul benessere animale e sulla corretta cura degli animali. A tal fine, vengono citati come esempi di luoghi per attività educative le scuole, le comunità, le abitazioni, ecc.

Il terzo emendamento fu stabilito il 5 settembre 2012, e la legge rivista sul benessere e la gestione degli animali fu approvata dai membri della Dieta e successivamente promulgata dall'Imperatore, entrando in vigore il 1° settembre 2013.

L'attenzione iniziale fu rivolta al rafforzamento delle imprese impegnate nella gestione degli animali. Le attività commerciali legate alla vendita di cani, gatti e animali simili (compreso l'allevamento a fini di vendita) furono sottoposte a regolamenti più severi.<sup>9</sup> Tali regolamenti includevano:

- Elaborazione e attuazione di piani per la salute e la sicurezza degli animali giovani o invendibili;
- Collaborazione con veterinari per garantire cure adeguate;
- Assicurazione di cure per tutta la vita per gli animali invendibili;
- Divieto di vendere o esporre cani e gatti di età inferiore a 56 giorni (con periodi transitori ammessi di 45 e 49 giorni);
- Tenuta di registri e rendicontazione dello stato di proprietà.

La legge, così come modificata, impose nuovi obblighi ai gestori di animali, tra cui la prevenzione delle malattie infettive e l'adozione di misure per il ricollocamento degli animali invenduti. In secondo

---

<sup>8</sup> Vedi il sito del Ministero dell'Ambiente: [https://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/1\\_law/revised.html](https://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/1_law/revised.html).

<sup>9</sup> Vedi il sito del Ministero dell'Ambiente: [https://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/1\\_law/revised\\_h24.html](https://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/1_law/revised_h24.html).

luogo, l'emendamento affrontò il tema della gestione delle famiglie con più animali. Vennero inoltre evidenziate preoccupazioni ambientali, come rumori e cattivi odori, che possono comportare avvertimenti o ordinanze (art. 25, par. 1). Furono anche individuate le circostanze a rischio di abuso legate alla detenzione di più animali, con conseguente possibilità di provvedimenti amministrativi (art. 25, par. 3). I governi locali furono autorizzati a istituire sistemi di notifica per i proprietari di più animali, sulla base delle rispettive ordinanze (art. 9), e incaricati di promuovere il rimpatrio o il trasferimento del maggior numero possibile di cani e gatti, al fine di evitarne la soppressione. La modifica riguardò infine l'art. 1, che definisce le finalità della legge, modificandone il contenuto. L'obiettivo primario della normativa è ora quello di garantire un trattamento adeguato agli animali e di affrontare questioni legate al loro benessere, con particolare attenzione alla salute e alla sicurezza.

La legge intende promuovere la simbiosi tra esseri umani e animali, favorendo una relazione armoniosa tra le due specie. L'organizzazione ambientalista giapponese ALIVE<sup>10</sup> ha osservato che l'espressione 'mantenimento della salute e sicurezza degli animali, ecc.' è stata incorporata nell'articolo sugli scopi della legge. Questo passaggio riflette un contesto più ampio di attenzione verso il benessere animale. Tuttavia, l'orientamento della legge resta antropocentrico, in quanto mira a stabilire un quadro per la tutela degli animali che protegga gli esseri umani da eventuali danni. La recente inclusione del concetto di 'simbiosi tra umani e animali' può però essere interpretata come un riconoscimento implicito che anche gli animali possano beneficiare delle disposizioni della legge. Infine, gli emendamenti mirano a rafforzare responsabilità e obblighi dei venditori di animali domestici. Tra le altre disposizioni, è stato chiarito che i proprietari di animali domestici sono responsabili della loro cura fino alla morte.

## 5.2 La legge vigente sul benessere e la gestione degli animali

La quarta modifica della Legge sul benessere e la gestione degli animali è stata promulgata il 19 giugno 2019, tramite una proposta di legge parlamentare, ed è entrata in vigore il 1° giugno 2020. Alla prima stesura, la legge contava soltanto 13 articoli; l'attuale versione, invece, ne comprende 99. Di seguito si illustrano le caratteristiche

---

**10** Vedi <https://www.alive-net.net/law/kaisei2012/kaisei2012.htm>.

salienti della disciplina vigente in materia di benessere e gestione degli animali.<sup>11</sup>

### 5.3 Dalla gestione degli animali al benessere animale

La Legge sulla protezione e gestione degli animali del 1973 era principalmente orientata alla gestione degli animali, mentre la Legge sul benessere e la gestione degli animali del 2019 pone una maggiore enfasi sul concetto di benessere. Questa nuova formulazione si propone di realizzare una società simbiotica tra esseri umani e animali.

L'art. 2, che ne enuncia i principi fondamentali, afferma che «gli animali sono esseri viventi» e sottolinea l'importanza di tener conto della simbiosi tra umani e animali. La legge stabilisce che ogni individuo debba riconoscere negli animali esseri viventi e astenersi da qualsiasi forma di maltrattamento non necessario.

Essa sottolinea inoltre la necessità di trattare gli animali con rispetto, fondato su una comprensione profonda del loro comportamento. L'obiettivo generale della legge è quello di promuovere una società in cui esseri umani e animali possano convivere in armonia (art. 2). È evidente che le modifiche apportate alla Legge sul benessere e la gestione degli animali hanno introdotto disposizioni rafforzate per garantire una maggiore protezione rispetto alle versioni precedenti.

### 5.4 Inasprimento delle sanzioni

La revisione della Legge sulla protezione degli animali rappresenta una significativa evoluzione nella severità delle sanzioni previste. Secondo la normativa allora in vigore, non vi era distinzione tra i reati di uccisione e quelli di abuso, e la multa massima applicabile era di 30.000 yen. Con l'emendamento del 1999, l'uccisione di animali fu riconosciuta come fattispecie autonoma, punibile con una pena fino ad un anno di reclusione o una multa fino a 1 milione di yen. Contestualmente, la sanzione per abuso e abbandono fu aumentata fino a 300.000 yen. Le revisioni successive hanno portato a miglioramenti sostanziali nel regime sanzionatorio. Per quanto riguarda l'uccisione di animali, la pena massima di reclusione è stata aumentata da due a cinque anni, e la multa massima da 2 milioni a 5 milioni di yen (art. 44, comma 1, della legge attuale).

---

**11** Masahiko Ota, «Know and Understand the Animal Protection Act 1-4». *Asahi Newspaper*, 19 e 26 ottobre, 2 e 9 novembre 2024.

Per i reati di abuso e abbandono, è ora prevista una pena detentiva fino a un anno e/o una multa fino a 1 milione di yen (art. 44, comma 2, della medesima legge). La normativa è attualmente in vigore e viene applicata in modo sistematico. Ad esempio, il 17 luglio 2024, il Tribunale Sommario di Kawagoe ha emesso un'ordinanza sommaria che imponeva una multa di 400.000 yen a un ex allevatore per aver soffocato un cane, sigillandolo in un sacchetto di plastica.<sup>12</sup> Secondo il diritto civile giapponese, gli animali sono considerati proprietà. Tuttavia, la Legge sul benessere e la gestione degli animali introduce una distinzione importante, riconoscendo gli animali come esseri viventi dotati di valore intrinseco, discostandosi così dalla visione puramente patrimoniale. L'uccisione o il ferimento di un animale è attualmente punibile con una pena fino a cinque anni di reclusione o una multa fino a 5 milioni di yen. Questa impostazione si fonda sul riconoscimento che gli animali non sono semplici oggetti, bensì esseri senzienti dotati di esperienze proprie e di un valore intrinseco.

### 5.5 Irrigidimento della disciplina su gestori e allevatori di animali

La normativa relativa al benessere animale è stata oggetto di quattro emendamenti mirati a rafforzare la regolamentazione nei confronti dei negozi di animali e degli allevatori. L'emendamento del 1999 ha introdotto l'obbligo, per questi soggetti, di notificare al governo locale l'intenzione di avviare un'attività di commercio o allevamento di animali.

Successivamente, l'emendamento del 2005 ha istituito un sistema di registrazione, al fine di garantire che solo coloro che soddisfano specifici criteri possano operare legalmente (art. 10 della legge vigente). Questa registrazione ha scadenza quinquennale, salvo rinnovo (art. 13 della legge vigente).

Nel 2012, è stata introdotta una disposizione che proibisce l'esposizione e la vendita di cuccioli nei negozi di animali dopo le ore 20:00 (art. 3, comma 2, punto 10 della legge di attuazione). Tale misura è stata adottata per contrastare la proliferazione di negozi attivi in orari notturni, in particolare nelle zone centrali, che incoraggiavano acquisti impulsivi da parte di persone sotto l'effetto dell'alcol, compromettendo la loro capacità decisionale. Ai sensi dell'art. 22 della normativa attuale, i gestori registrati devono nominare un responsabile per la gestione degli animali e partecipare

---

**12** «Former Breeder Given Summary Order for Violation of Animal Welfare Law / Saitama Prefecture». *Asahi Newspaper*, 19 luglio 2024.

a sessioni formative organizzate dal governatore della prefettura o dal sindaco di una città designata dal governo.

L'emendamento del 2019 ha introdotto inoltre una restrizione sull'età minima per la vendita di cani e gatti, vietando la vendita di cuccioli di età inferiore alle otto settimane (56 giorni) (art. 22-5). Questa norma mira a proteggere la salute fisica e mentale degli animali giovani. Tuttavia, è emerso un problema rilevante: la falsificazione delle date di nascita per eludere tale restrizione. Si ritiene quindi necessario un sistema informatico più sofisticato per chiudere queste falle normative (Ota 2024).

## 5.6 Obbligo di microchip

L'art. 39-2 della legge vigente stabilisce obblighi specifici per gli operatori commerciali che si occupano della vendita di cani e gatti. Alla conclusione della vendita, il venditore è obbligato a impiantare un microchip entro 30 giorni dalla data di acquisizione dell'animale. Se l'animale ha meno di 90 giorni di età, il termine per l'impianto decorre da quando raggiunge i 90 giorni, quindi entro 30 giorni successivi. Nel caso in cui l'animale debba essere trasferito prima della scadenza, il microchip deve essere impiantato prima del trasferimento.

I proprietari di animali sono altresì tenuti a garantire il benessere e la sicurezza dei loro animali, in conformità alle caratteristiche della specie, alle abitudini e ad altri fattori pertinenti. Devono inoltre adottare misure preventive per evitare che l'animale causi danni o disturbi ad altre persone. Per rafforzare l'identificazione, anche i proprietari privati (che non sono venditori commerciali) sono incoraggiati a dotare i propri cani e gatti di microchip (art. 39-2, comma 2).

L'utilizzo dei microchip si è rivelato efficace per identificare i responsabili di abbandoni illegali.

Ad esempio, il 25 ottobre 2024, la polizia di Tsurumi ha deferito una donna alla procura con l'accusa di violazione della Legge sul benessere animale, per aver abbandonato due maiali da compagnia dotati di microchip sulla pubblica via.<sup>13</sup>

---

**13** Junji Murakami, «Despite Being Given Away... Micro Pig Abandoned; 53-Year-Old Referred to Prosecutors on Suspicion of Violating the Animal Welfare Law / Kanagawa Prefecture». *Asahi Newspaper*, 26 ottobre 2024.

### 5.7 Sperimentazione animale

Nell'Unione europea, il Regolamento 1223/2009 sui prodotti cosmetici vieta qualsiasi forma di sperimentazione animale su tali prodotti, imponendo un divieto assoluto anche sulla commercializzazione di cosmetici testati su animali. In risposta a questa normativa, importanti aziende cosmetiche giapponesi (tra cui Shiseido, Kose e Pola) hanno scelto di interrompere i test su animali (Nakanishi 2016).

In un contesto più ampio, la Direttiva 2010/63/UE stabilisce il quadro giuridico per la protezione degli animali utilizzati a fini scientifici. In Giappone, invece, si riscontra l'assenza di una legislazione specifica in materia. Tuttavia, i principi delle 3R (*Replacement, Reduction e Refinement*) sono inclusi nella regolamentazione relativa al benessere animale (Honjo 2024). L'art. 41 della Legge sul benessere e la gestione degli animali stabilisce che, nei casi in cui gli animali siano utilizzati per fini scientifici, come l'educazione, la ricerca, i test o la produzione di materiali biologici, si deve:

- privilegiare l'uso di metodi alternativi agli animali (*Replacement*);
- ridurre al minimo il numero di animali coinvolti, a condizione che gli obiettivi scientifici non vengano compromessi (*Reduction*);
- adottare tecniche che riducano al minimo dolore e sofferenza quando l'uso di animali è inevitabile (*Refinement*).

Nel caso in cui un animale non abbia possibilità di recupero dopo l'impiego, deve essere umanamente soppresso in tempi rapidi. Il Ministro dell'Ambiente può stabilire standard specifici per queste pratiche, in consultazione con le autorità competenti.

### 5.8 Settimana per la protezione degli animali

Al fine di approfondire l'interesse e la comprensione della società in merito al benessere e alla corretta cura degli animali, il periodo compreso tra il 20 e il 26 settembre di ogni anno è designato come Settimana per la protezione degli animali durante la quale le autorità nazionali e locali organizzano eventi coerenti con tale finalità (art. 4 della legge vigente).

## 6 Considerazioni conclusive

L'Accordo di Partenariato Economico (EPA) tra il Giappone e l'Unione europea è stato firmato il 7 luglio 2018 ed è entrato ufficialmente in vigore il 1º febbraio 2019. Pur non contenendo disposizioni vincolanti in materia, l'art. 18.17 dell'EPA fa espressamente riferimento al concetto di benessere animale, segnalando un primo riconoscimento formale del tema in ambito commerciale internazionale. Negli ultimi anni, tuttavia, il concetto di benessere animale in Giappone ha conosciuto un notevole sviluppo. Un esempio concreto è rappresentato dalla crescente disponibilità di uova cage-free nei supermercati ordinari. Gli allevatori giapponesi, infatti, monitorano attentamente la salute delle galline, rendendo possibile il consumo di uova crude in sicurezza, a riprova delle buone condizioni igienico-sanitarie garantite negli allevamenti. A questo progresso ha contribuito in maniera determinante la pressione esercitata dalle ONG, che ha spinto un numero crescente di allevatori a sostituire le gabbie tradizionali con sistemi cage-free.

Parallelamente, la Legge sul benessere e la gestione degli animali è stata emendata per offrire una tutela più solida agli animali, ma ulteriori miglioramenti risultano ancora necessari.

Sono infatti in corso discussioni attive su nuove modifiche legislative, con l'obiettivo di rafforzare il quadro normativo esistente.

In questo contesto, il gruppo parlamentare Parlamentari per la protezione degli animali, composto da membri di diverse forze politiche, ha istituito un team di progetto per proporre una nuova revisione della legge. Anche la società civile sta contribuendo a questo processo: il WWF Giappone ha avanzato proposte di emendamento incentrate in particolare sulla biodiversità e sulla protezione degli animali selvatici.<sup>14</sup> Organizzazioni non profit come Animal's Peace Net (PEACE),<sup>15</sup> in collaborazione con la Japanese Association for the Abolition of Animal Experiments (JAVA)<sup>16</sup> e il Animal Rights Center (ARC),<sup>17</sup> si stanno impegnando attivamente per spingere verso una riforma normativa che estenda la protezione anche agli animali da allevamento e da laboratorio.

---

**14** Si veda WWF Japan, «Dōbutsu fukushi to wa?» 動物福祉とは? (Che cos'è il benessere animale?). <https://www.wwf.or.jp/activities/activity/5645.html>.

**15** Vedi Animal's Peace Net, <https://eng.animals-peace.net/>.

**16** Vedi Japan Anti-Vivisection Association (JAVA): <https://www.java-animal.org/english/>.

**17** Vedi Animal Rights Center Japan (ARCJ): <https://arcj.org/>.

## Bibliografia

- Aoki Hitoshi 青木人志 (2016). *Nihon no dōbutsu hō* 日本の動物法 (Le leggi sugli animali in Giappone). 2a ed. Tokyo: Tokyo University Press.
- Dōbutsu aigo kanri hōrei kenkyūkai 動物愛護管理法令研究会 (2001). *Kaisei dōbutsu aigo kanri hō* 改正動物愛護管理法 (Emendamento della Legge sul benessere e la gestione degli animali). Tokyo: Seirinsho.
- Fujii Hiroaki 藤井弘章 (ed.) (2019). «Inoshishi to shika» イノシシとシカ (Cinghiali selvatici e cervi). *Nihon no shokubunka 4: Sakana to niku* 日本の食文化 4: 魚と肉 (La cultura del cibo in Giappone. Vol. 4, Il pesce e la carne). Tokyo: Yoshikawakōbunkan, 143-8.
- Honjo, M. (2024). *Animal Welfare and Law: Animal Testing Regulations in Europe and the USA*. Tokyo: Seibundō.
- Ishida Ichirō 石田一良 (1983). *Kami to nihon bunka* カミと日本文化 (I kami e la cultura giapponese). Tokyo: Perikansha.
- Kojima Noriyuki 小島憲之 et al. (2007). *Nihon shoki* 日本書紀 (Cronache del Giappone). Tokyo: Shōgakukan.
- Museo di Fuchu 府中市美術館 (ed.) (2021). *Dōbutsu no e* 動物の絵 (Illustrazioni di animali). Tokyo: Kōdansha.
- Nakanishi, Y. (2016). «The Principle of Animal Welfare in the EU and Its Influence in Japan and the World». Nakanishi, Y. (ed.), *Contemporary Issues in Environmental Law – the EU and Japan*. Berlin: Springer, 87-109.
- Nakanishi, Y. (2019). «The Economic Partnership Agreement and the Strategic Partnership Agreement between the European Union and Japan from a Legal Perspective». *Hitotsubashi Journal of Law and Politics*, 47, 1-15.
- Nakanishi, Y. (forthcoming). «Case Note: Whaling in the Antarctic». Peters, A.; Stucki, S. (eds), *Oxford Handbook of Global Animal Law*. Oxford: Oxford University Press.
- Nakanishi, Y.; Joachim, C. (2023). «La Protection de l'eau en France et au Japon: Réflexions Comparatives». *Hitotsubashi Journal of Law and Politics*, 51, 25-44.
- Ōmiwa jinja 大神神社; Terakawa Machio 寺川真知夫 (2010). *Miwasan no Ōmononushi no kamisama* 三輪山の大物主神さま (La divinità Ōmononushi del Monte Miwa). Tokyo: Tōhōshuppan.
- Ota, M. (2024). «Act on Welfare and Management of Animals, Amendments to Prevent Falsified Birth Dates for Dogs and Cats». *Asahi Newspaper*.
- Senda Minoru 千田稔 (2013). *Kojiki no uchū* 古事記の宇宙 (L'universo del Kojiki). Tokyo: Chūōkōronshinsha.
- Shintani Takanori 新谷尚紀 (2021). *Jinja no kigen to rekishi* 神社の起源と歴史 (Origine e storia dei santuari shintoisti). Tokyo: Yoshikawakōbunkan.
- Ueno Makoto 上野誠 (2015). *Nihonjin ni totte seinaru mono to wa nani ka* 日本にとって聖なるものとは何か (Che cosa è sacro per i giapponesi?). Tokyo: Chūōkōronshinsha.



# **Benessere animale e diritti degli animali non umani in Ecuador**

**Serena Baldin**

Università degli Studi di Trieste, Italia

**Abstract** This chapter examines the evolving legal status of non-human animals in Ecuador, with a particular focus on constitutional developments. The 2008 Constitution of Ecuador is based on two key principles: animal welfarism and socio-biocentrism. The former promotes animal welfare in relation to human use, while the latter emphasises harmony with nature and grants certain rights to non-human animals as part of the ecosystem. Although Ecuador has taken pioneering steps, there are still gaps in its fragmented legal framework. Future reforms and a stronger ethical stance towards animals could help to align the law with evolving perspectives on sentience and animal welfare.

**Keywords** Rights of non-human animals. Animal welfare. Bullfight. Dereification of animals. Ecuador.

**Sommario** 1 Premessa introduttiva. – 2 Benessere animale e diritti degli animali nella costituzione ecuadoriana. – 3 Riflessioni finali.

## **1 Premessa introduttiva**

Le problematiche che ruotano attorno alla tutela degli animali non umani (di seguito solo animali) trovano uno spazio sempre più crescente nelle riflessioni giuspubblicistiche, sulla scia delle etiche animaliste affermatesi in particolare dagli anni Sessanta del secolo scorso (Castignone, Lombardi Vallauri 2012, XLIX).

Sul piano costituzionale, una tendenza in espansione concerne la tutela animale individuale in aggiunta alla protezione collettiva

ricompresa nella biodiversità o negli ecosistemi o nei beni a rilevanza ambientale (Botto 2024, 1621). Due ulteriori fenomeni emergenti riguardano rispettivamente la lettura ‘ecologica’ del diritto umano all’ambiente al fine di garantire un’effettiva tutela agli esponenti del regno zoologico<sup>1</sup> e il riconoscimento dei diritti degli animali nell’ambito dei diritti della natura, il cui caso emblematico è offerto dall’Ecuador,<sup>2</sup> a tutt’oggi unico Stato al mondo ad avere sancito i diritti della natura nel testo costituzionale del 2008, a cui sono dedicati i successivi paragrafi.

Questi punti di approdo rappresentano delle pietre miliari nella lunga evoluzione del diritto animale, sebbene non possano considerarsi la meta finale a cui aspirare. Volgendo un rapido sguardo al passato, è possibile osservare il passaggio da ordinamenti che negano gli interessi degli animali sulla base di un approccio strettamente specista, che discrimina chi non appartiene a una certa specie,<sup>3</sup> a ordinamenti che, pur mantenendo la subordinazione delle creature non umane, adottano leggi *ad hoc* o forniscono interpretazioni estensive di clausole in vigore per rafforzarne la tutela. L’atteggiamento specista è presente fin dagli albori della storia, nelle popolazioni primitive basate sull’allevamento, l’addomesticamento e l’agricoltura, e attraversa i secoli fino a giungere ai nostri giorni. L’ordinamento specista nega il riconoscimento di uno *status* giuridico autonomo agli animali, i quali rilevano sul piano del diritto solo in via mediata e comunque in forme poco garantiste (Rescigno 2005).

Nei suoi risvolti più radicali, questo approccio comincia ad arretrare dalla metà del Settecento, di fronte a una mutata considerazione verso le specie non umane. È il Regno Unito a precorrere i tempi con la diffusione di un’etica compassionevole, contraria alle violenze e alle brutalità quotidiane perpetrate sugli animali, spesso vittime di passatempi sadici (Massaro 2018; Tonutti 2012). Nel 1822 entra in vigore il *Cruel Treatment of Cattle Act* (anche noto come *Martin’s Act*), considerato un caposaldo nella storia mondiale del diritto animale.

---

**1** In Francia, l’interpretazione del diritto individuale di vivere in un ambiente equilibrato e rispettoso della salute quale libertà fondamentale dà copertura alle specie selvatiche; vedi Bétaillé 2024.

**2** Anche altri ordinamenti hanno riconosciuto i diritti degli animali per il tramite dei diritti della natura, ma ciò è accaduto in via giudiziale. Vedi ad es. in Cile, la sentenza della Terza Sala costituzionale della corte superiore di giustizia di Lima nel caso relativo alla volpe chiamata Run Run, *resolución* n. 11, del 28/06/2024.

**3** L’approccio specista si fonda sul concetto di specismo elaborato da Richard Ryder negli anni Settanta. Esso indica «The belief in the intrinsic superiority of the human species over all others, often accompanied by an assumption that human beings are therefore justified in exploiting non-human animals for their own advantage». Per i movimenti animalisti, negare agli animali la personalità giuridica e i diritti individuali è una forma di specismo paragonabile al razzismo o al sessismo; vedi Bernet Kempers 2024, 27.

Tuttavia, i limiti ai maltrattamenti sono di portata ridotta, in quanto la vera *ratio* della legge è quella di non offendere la sensibilità umana.

Con riguardo all'America Latina, gli Stati Uniti di Colombia<sup>4</sup> e il Cile sono precursori della normativa sulla protezione animale. Risale al 1873 il codice penale della Federazione colombiana che, all'art. 639, dispone il pagamento di una multa o l'arresto per chi infligge «dolori inutili, non necessari o eccessivi a un animale». In modo similare, una norma del codice penale cileno, approvato nel 1874, contempla il reato di maltrattamento «eccessivo» di animali; appena nel 1989 tale comportamento sarà considerato reato senza aggettivazioni di sorta (González Marino 2024, 35).

Sul fronte privatistico, il codice civile napoleonico del 1804 non è da meno in termini specisti, in quanto veicola l'idea che gli animali siano da considerarsi alla stregua delle cose, per cui la loro rilevanza giuridica dipende dall'essere beni di proprietà di qualcuno. Tale impostazione si diffonderà di lì a breve verso molti altri Paesi, sia europei che riconducibili a tradizioni giuridiche distanti da quella occidentale, dove, in linea di massima, il quadro normativo non si allontana dallo schema francese e le eventuali differenze tra gli Stati riguardano il grado di estensione o i limiti del potere proprietario e i tipi di animali oggetto di proprietà (Francavilla 2012).

Gli ordinamenti latino-americani sono un esempio lampante di questo approccio, in quanto le neonate Repubbliche affrancatesi dal dominio coloniale a partire dalla prima metà dell'Ottocento si ispirarono ampiamente al *Code Napoléon* e ad altre fonti europee. L'assioma animale-cosa viene dapprima contemplato nel codice civile cileno del 1855 e da qui circolerà in tutto il sub-continentale (Arias Factos 2022, 17-18). L'art. 567, rimasto a tutt'oggi immutato, afferma che gli animali ricadono tra le cose mobili semoventi, vale a dire *res* che si muovono da sole e che per questo si differenziano dalle cose mobili inanimate, le quali si spostano da un luogo a un altro grazie a una forza esterna.

Con specifico riguardo all'Ecuador, l'art. 585 del codice civile è il calco dell'omologo cileno e le varie proposte di riforma per riconoscere gli animali come soggetti non umani e non più *res* finora non sono state accolte (Arias Factos 2022, 36-7). Quanto alla protezione dai maltrattamenti, il codice penale integrale organico, riformato nel 2020, estende la tutela fino ad allora riservata solo agli animali da compagnia anche agli animali da lavoro, da consumo e da

---

**4** Si tratta di un ordinamento federale che ebbe vita breve, dal 1863 al 1886, e che comprendeva gli attuali territori di Colombia, Panama e di alcune parti di Brasile e Perù.

intrattenimento, e tipizza i reati contro la fauna urbana e la fauna selvatica come delitti anziché semplici contravvenzioni.<sup>5</sup>

Più in generale, nel contesto contemporaneo, rafforzare il quadro normativo su tutti i versanti è la sfida lanciata ai legislatori in ogni parte del mondo, dal settore penalistico a quello civilistico in nome della de-reificazione, per de-oggettivare gli animali e considerarli creature viventi dotate di dignità o senzienza o sensibilità e dare così luogo a un «antropodecentramento dell'ordine giuridico» (Franco Silva 2019, 50).<sup>6</sup>

## 2 Benessere animale e diritti degli animali nella costituzione ecuadoriana

Un altro importante filone di tutela rientra nel dibattito sul benessere animale, relativo alla qualità di vita da garantire alle specie non umane utilizzate a fini antropici. Si pensi al trattamento che gli animali ricevono negli allevamenti intensivi e nei laboratori di sperimentazione, che dovrebbe essere proteso a evitare loro sofferenze inutili.

Questo dibattito inizia idealmente nel 1965, con la pubblicazione del c.d. Rapporto Brambell (*Report of the Technical Committee to enquire into the Welfare of Animals kept under Intensive Livestock Husbandry Systems*), commissionato dal governo inglese. Esso elenca cinque 'libertà' che fungono da parametri di riferimento per valutare il benessere animale. Negli anni Settanta, tali parametri vengono ripresi dal *British Farm Animal Welfare Council* e rappresentano tuttora i criteri minimi dello standard di vita animale a livello globale. Il benessere è reputato soddisfacente se l'animale «è sano, comodo, ben nutrito, sicuro, in grado di tenere il comportamento innato e

---

**5** Artt. 247 e 249 del *Código Orgánico Integral Penal*, in *Registro Oficial Suplemento n. 107, 24 de diciembre del 2019*. Cf. Echeverría 2021. Ai sensi dell'art. 247 del codice organico integrale penale, che introduce il reato contro la fauna selvatica, nel 2019 un peschereccio cinese trovato nelle acque della *reserva marina* delle Galapagos venne condannato al pagamento di oltre 6 milioni di dollari per il traffico illecito di oltre 6.000 squali morti appartenenti a diverse specie protette o in via di estinzione; per un approfondimento, vedi <https://ecojurisprudence.org/es/iniciativas/aletas-de-tiburon-en-las-galapagos/>.

**6** Il processo di de-reificazione dei codici civili è allo stadio iniziale, essendo ancora pochi gli ordinamenti che hanno modificato la loro normativa. In Europa, ad esempio, si registrano i casi di Austria, Germania, Polonia, Svizzera, Spagna (Cerini 2019). Tuttavia, in mancanza di leggi specifiche, agli animali poi continuano ad applicarsi le norme sulle cose, come in Germania e Austria, su cui vedi Somma 1996.

se non patisce disagi riconducibili ad esempio a dolore, paura, sofferenza».<sup>7</sup>

Negli anni Ottanta, il concetto di benessere, che fino a quel momento era inteso come assenza di malattia secondo un approccio biologico-funzionale, si evolve tanto da includere la soddisfazione piena dei bisogni, contestualizzata nell'ambiente in cui l'animale si trova. Si apre così la strada all'approccio dei *feelings*, che presta attenzione agli stati soggettivi e alle sensazioni dell'animale e si afferma compiutamente la scienza del benessere animale, la quale indaga i temi della coscienza nelle specie non umane e ricerca metodiche per valutare le emozioni e i gradi di percezione degli animali da allevamento (de Mori 2012; Mingardo 2023, 5).

Il diritto animale nel quadro costituzionale ecuadoriano si conforma a due paradigmi, quello del welfarismo e quello socio-biocentrico, entrambi di impronta specista perché mantengono la subordinazione delle specie non umane sia rispetto agli esseri umani che rispetto alla natura.

Il welfarismo, o animalismo protezionista, è una corrente etica che è sottesa allo standard mondiale delle cinque 'libertà' volte a ridurre la sofferenza animale nei vari sistemi di sfruttamento. Esso auspica un continuo miglioramento in tema di benessere animale, senza però arrivare a sostenere che gli animali abbiano il diritto di non essere uccisi (Mazza 2016, 75). La costituzione ecuadoriana affida allo Stato il compito di assicurarsi che «gli animali destinati all'alimentazione umana siano sani e siano allevati in un ambiente sano» (art. 281, c. 7, cost.). La legge organica sulla salute agricola del 2017 dà attuazione al preceppo costituzionale laddove garantisce che la filiera zootecnica sia conforme allo standard mondiale di benessere animale.<sup>8</sup> Pure la gestione della fauna urbana, affidata allo Stato e alle autonomie decentrate ai sensi dell'art. 415 cost., deve garantire il benessere, sradicare la violenza e promuovere un trattamento adeguato al fine di evitare sofferenze inutili agli animali, stante la previsione dell'art. 139 del codice organico dell'ambiente del 2017.<sup>9</sup>

Tuttavia, il quadro normativo è ancora carente sotto vari profili in quanto, a differenza di altri ordinamenti latinoamericani, in Ecuador non c'è una legge quadro sulla protezione degli animali e continua ad essere applicato il modello tradizionale di attività zootecnica, che non è conforme agli standard più attuali né al disegno voluto

---

<sup>7</sup> World Organization for Animal Health, *OIE Terrestrial Animal Health Code*, ch. 7.1, reperibile all'indirizzo [https://www.woah.org/fileadmin/Home/eng/Health\\_standards/tahc/2016/en\\_chapitre\\_aw\\_introduction.htm](https://www.woah.org/fileadmin/Home/eng/Health_standards/tahc/2016/en_chapitre_aw_introduction.htm).

<sup>8</sup> Vedi l'art. 4, lett. d, della *Ley Orgánica de Sanidad Agropecuaria*, in *Registro Oficial n. 27, Segundo Suplemento, 3 de julio de 2017*.

<sup>9</sup> *Código Orgánico del Ambiente*, in *Registro Oficial n. 983 Suplemento, 12 de abril de 2017*.

dai costituenti. In particolare, nelle fasi di produzione alimentare, che vanno dalla gestione e trasporto fino alla macellazione, la legge organica sulla salute agricola non prevede misure specifiche a garanzia del benessere e neppure meccanismi di controllo, demandati alla neoistituita Agencia de Regulación y Control Fito y Zoosanitario ai sensi degli artt. 12 e 13, lasciando in capo ai produttori la responsabilità di rispettare i parametri sulla qualità di vita delle specie non umane. Buone pratiche si riscontrano solo nelle aziende con certificazioni internazionali e che pertanto sono tenute al rispetto di precisi requisiti (Molina Torres 2024, 23-5, 31).

Pure in merito al benessere degli animali in contesti scientifici, che implica il loro utilizzo nelle sperimentazioni in laboratorio e nelle attività didattiche, l'Ecuador non ha ancora una normativa specifica che imponga dei criteri minimi da rispettare. Appena nel 2021 l'Agencia de Regulación y Control Fito y Zoosanitario ha adottato una risoluzione volta a supervisionare l'uso etico degli animali nella ricerca e nell'insegnamento e a regolamentare l'istituzione di comitati etici (Nirchio Tursellino 2025).

Nel mentre, in parlamento langue la bozza di una legge quadro che dovrebbe colmare i vuoti normativi ma che non soddisfa affatto gli animalisti (Lostal, Shanker, Calley 2024).

Il paradigma socio-biocentrico, invece, si riflette a livello costituzionale nel riconoscimento del *buen vivir* che, richiamandosi alla cosmovisione dei popoli indigeni, anela a una vita piena e dignitosa, da realizzarsi in modo armonico all'interno della comunità e nel rispetto dei cicli della natura (per un approfondimento, vedi Baldin 2019). L'etica biocentrica presta attenzione al valore intrinseco che ogni ecosistema e ogni suo elemento ha in sé e per sé, indipendentemente dall'importanza che ha per gli esseri umani, i quali non sono intrinsecamente superiori alle altre componenti dell'universo. L'aggiunta del prefisso socio- intende sottolineare il fatto che l'ordinamento non nega agli esseri umani la possibilità di soddisfare i loro bisogni materiali, come ad esempio mangiare cibi di origine animale.<sup>10</sup> Il paradigma socio-biocentrico è il fondamento che giustifica la limitazione delle attività antropiche che mettano in pericolo l'equilibrio ecosistemico e la catena alimentare.<sup>11</sup>

Il primo comma dell'art. 71 cost. consacra due diritti spettanti a *Pacha Mama*, ossia il diritto al rispetto integrale della sua esistenza e il diritto al mantenimento e alla rigenerazione dei suoi cicli vitali,

---

**10** Vedi il § 56 della sentenza della corte costituzionale ecuadoriana n. 253-20-JH/22 del 27 gennaio 2022, (*Derechos de la Naturaleza y animales como sujetos de derechos*) Caso 'Mona Estrellita'. Sul mandato ecologico nella costituzione dell'Ecuador e il dibattito su antropocentrismo e biocentrismo, vedi Gudynas 2011.

**11** Vedi corte costituzionale, sentenza n. 95-20-IN/24 del 28 novembre 2024, § 50.

della sua struttura, delle sue funzioni e dei suoi processi evolutivi (Martínez, Acosta 2017, 2943). In aggiunta a questi diritti sostanziali, il secondo comma dell'art. 71 cost. attribuisce a Madre Terra anche un diritto procedurale, secondo cui chiunque può pretendere dalle autorità pubbliche l'osservanza dei diritti della natura.

L'art. 71 cost. riguarda tutte le specie e dunque comprende sia il mondo vegetale che quello animale, in quanto «la natura non è un'entità astratta o inerte, ma un soggetto complesso che richiede una prospettiva sistematica; il contenuto e la portata dei diritti della natura possono essere considerati in base alla funzione e al ruolo di ciascun elemento di un ecosistema, pertanto ogni elemento che compone la natura deve essere garantito».<sup>12</sup>

Per identificare i diritti individuali spettanti agli animali, come chiarito dalla corte costituzionale nel 2022, occorre applicare congiuntamente il principio interspecie e il principio di interpretazione ecologica. Il primo principio garantisce la tutela animale tenendo conto delle caratteristiche distintive, dei processi, dei cicli di vita, delle strutture, delle funzioni e dei processi evolutivi di ciascuna specie. Il secondo principio impone il rispetto delle interazioni biologiche che esistono tra le specie e tra le popolazioni e gli individui di ciascuna specie e che sono alla base dell'interdipendenza, dell'interrelazione e dell'equilibrio degli ecosistemi.<sup>13</sup>

Le pretese individuali rivendicabili dalla fauna selvatica sono molte, tra le quali si segnalano: il diritto di esistere e, di conseguenza, di non essere estinto per motivi non naturali o antropici; il diritto a non essere cacciato, pescato, catturato, raccolto, estratto, detenuto, trafficato, commerciato o scambiato; a sviluppare liberamente i propri cicli biologici, i processi e le interazioni; all'accesso ad adeguate quantità di cibo e acqua; all'*habitat*; all'integrità fisica, mentale e sessuale; alla libertà di movimento e a vivere in un ambiente adatto a ciascuna specie, con adeguate condizioni di riparo e riposo; alla vita in un ambiente privo di violenza, nonché in un ambiente libero da sproporzionata crudeltà, paura e angoscia.<sup>14</sup>

Nel 2024, un'altra sentenza del giudice delle leggi ha stabilito che anche gli ecosistemi marini costieri godono dei diritti di cui all'art. 71 cost., per cui una eventuale futura conseguenza potrebbe essere l'imposizione di limiti più stringenti alle attività antropiche,

---

**12** Cf. Ávila Santamaría 2024, 287-8, che riprende i concetti già esposti in veste di giudice costituzionale in un caso relativo alle mangrovie (sent. cost. n. 22-18-IN/21 dell'8 settembre 2021, § 26).

**13** Vedi il caso 'Mona Estrellita', § 97 e seguenti.

**14** Estensivamente, vedi caso 'Mona Estrellita', § 111 e seguenti.

come la pesca artigianale o industriale, al fine di garantire il diritto al mantenimento dei processi vitali di questi ecosistemi.<sup>15</sup>

L'Ecuador, pur riconoscendo i diritti degli animali, non aderisce all'animalismo abolizionista che rivendica per le altre creature l'emancipazione dagli esseri umani e diritti inalienabili (Balluch 2011). Anche se ambedue le posture usano il linguaggio dei diritti nel riferirsi agli interessi degli animali, l'abolizionismo si oppone allo specismo mentre il socio-biocentrismo mantiene una piega specista in quanto i diritti degli animali non sono equiparati né a quelli umani né ai diritti della natura, di cui rappresentano una dimensione specifica.<sup>16</sup> Le pretese degli animali sono inoltre passibili di limiti per preservare l'uso animale a fini economici, di intrattenimento e altri scopi ancora. Infatti, i diritti variano a seconda della funzione che ogni specie ha all'interno dell'ecosistema. Alcune studiose sostengono che solo gli animali selvatici che vivono nel loro *habitat* naturale, in quanto facenti parte dell'ecosistema, possano beneficiare dei diritti individuali desumibili dall'art. 71 cost. Un requisito che, non potendosi attribuire alla fauna urbana, comporterebbe l'esclusione degli animali inseriti nei contesti antropici dal godimento di tutele dirette (Lostal, Shanker, Calley 2024, 521; Zanini c.d.s.).

Sebbene l'effetto concreto del riconoscimento della soggettività giuridica degli animali e dei loro diritti possa lasciare scontenti i sostenitori dell'abolizionismo o comunque di chi propugna forme di tutela più intense e più estese (Bernet Kempers 2024), è indubbio che si tratti di un significativo passo in avanti per questo ordinamento.

### 3 Riflessioni finali

Il quadro costituzionale ecuadoriano in tema di tutela animale è completato da numerose altre clausole finalizzate alla protezione collettiva della fauna per mezzo dei richiami alla biodiversità, agli ecosistemi e al patrimonio naturale.

Inoltre, due precetti sono inseriti all'art. 57, c. 12, cost., nell'ambito dell'esteso elenco di diritti collettivi dei popoli indigeni, e in buona misura riprendono quanto era già previsto all'art. 84, c. 12, della costituzione risalente al 1988. Si contempla sia la protezione degli animali nei territori gestiti dai popoli autoctoni sia il diritto dei nativi di recuperare, promuovere e salvaguardare la conoscenza delle risorse e delle proprietà della fauna e della flora. Il riferimento alla tutela animale fra i diritti collettivi indigeni va inteso in una prospettiva interculturale, che tiene conto delle specifiche modalità

---

**15** Cf. sent. cost. n. 95-20-IN/24 del 28 novembre 2024.

**16** Vedi caso 'Mona Estrellita', §§ 89 e 91.

dei gruppi autoctoni di rapportarsi con il regno zoologico. Ad esempio, il popolo *sarayaku* elabora piani di governo del territorio e segue precise regole per prendere le decisioni collettive su cosa e quanto cacciare (Morales Naranjo 2022, 104). Il codice organico dell'ambiente riconosce le attività di caccia a scopo di sussistenza, prevedendo l'uso sostenibile delle risorse naturali da parte dei popoli indigeni secondo i loro usi tradizionali.<sup>17</sup>

La garanzia costituzionale di mantenere l'identità culturale ex art. 21 cost., che si esprime attraverso saperi, pratiche e manifestazioni di vario genere, non spetta solo ai nativi bensì a chiunque. Ed è proprio facendo leva sulla conservazione dell'identità culturale che taluni sostengono la legittimità di eventi irrispettosi dell'integrità fisica degli animali, quali le corrida dei tori.<sup>18</sup> La tauromachia è uno spettacolo importato in America Latina dalla Spagna nel XVI secolo che richiede un certo livello di conoscenza dell'arte della lotta e che sempre più spesso viene vietata in nome di un bene reputato superiore, ossia l'integrità delle forme di vita non umane (es. in Argentina, Brasile, Cile, Colombia, Guatemala e Uruguay).

In Ecuador, le corrida e la figura professionale del torero sono disciplinate dal 1978.<sup>19</sup> L'esito della consultazione popolare svoltasi nel 2011 per proibire nei cantoni (enti politici intermedi tra le province e le parrocchie) gli spettacoli che avessero come finalità la morte di un animale non è stato risolutivo. Nei cantoni dove la maggioranza della popolazione non era d'accordo con il divieto, le corrida possono continuare a svolgersi (Morales Naranjo 2020).

Questa sintetica panoramica dei profili costituzionali legati alla tutela animale ha messo in risalto il percorso fatto finora dall'Ecuador per rafforzare le norme esistenti e introdurne di nuove in un ambito molto variegato e al contempo parcellizzato in fonti diverse. I diritti della natura offrono una valida protezione alla fauna selvatica, un versante che più degli altri sembra rimasto trascurato dal legislatore. Una maggiore diffusione dell'etica animalista potrebbe ora agevolare una trasformazione culturale fondata sul rispetto della vita animale e sostenere ulteriori riforme in un'ottica di riconoscimento della senzienza e di più stringenti norme per garantire il benessere animale, sulla scia di altre esperienze costituzionali.

---

**17** Vedi l'art. 70 del *Código Orgánico del Ambiente*, dove si fa divieto della caccia nei confronti della fauna selvatica e di specie minacciate indicate dal Ministero. L'art. 71 regolamenta la caccia di controllo, per gestire le popolazioni di specie animali che possono influire sugli ecosistemi.

**18** Sui conflitti che possono scaturire tra tutela degli animali e istanze culturali nell'ambito delle corrida, vedi Piococchi 2023, 268-9.

**19** Vedi la *Ley de Espectáculos Taurinos y Ejercicio Profesional de Toreros Nacionales, Decreto Supremo No. 2830, del 29 de agosto de 1978*.

## Bibliografia

- Arias Factos, M.V. (2022). *Análisis de la descosificación de los animales no humanos de compañía en el Código Civil ecuatoriano a partir de la sentencia No. 253-20-JH de la Corte Constitucional del Ecuador* [Tesis]. Quito: Pontificia Universidad Católica del Ecuador. <https://repositorio.puce.edu.ec/handle/123456789/28605>.
- Ávila Santamaría, R. (2024). «La comprensión de la naturaleza, la jurisprudencia de la Corte Constitucional del Ecuador y la teoría sistemática del derecho». *Revista de Estudios Políticos*, 204, 277-98.
- Baldin, S. (2019). *Il 'buen vivir' nel costituzionalismo andino. Profili comparativi*. Torino: Giappichelli.
- Balluch, M. (2011). «Riformismo e abolizionismo. Quale tipo di campagna per i diritti animali?». *Liberazioni*, 6, 46-68.
- Bernet Kempers, E. (2024). «Estrellita and the Possibility of Nature-Based Animal Rights». *Global Journal for Animal Law*, 4, 23-50.
- Bétaille, J. (2024). «A Human's Liberty to Protect Wild Animals: Challenging Nature Rights Dogmas and Renewing of European Legal Culture». *ELNI Review*, 24, 21-3.
- Botto, G. (2024). «Gli animali 'in quanto esseri senzienti': riflessioni intorno alla riforma costituzionale belga del 2024». *DPCE online*, 3, 1613-42.
- Castignone, S.; Lombardi Vallauri, L. (2012). «Introduzione». Castignone, S.; Lombardi Vallauri, L. (a cura di), *La questione animale*. Milano: Giuffrè, XLIX-XLXI.
- Cerini, D. (2019). «Gli animali come soggetti-oggetti: dell'inadeguatezza delle norme». *The Cardozo Electronic Law Bulletin*, 2, 1-19.
- Echeverría, H. (2021). «La reforma penal ecuatoriana sobre protección animal». *Protección Animal Ecuador*, 11, 1-8.
- Francavilla, D. (2012). «Comparare il diritto degli animali». Castignone, S.; Lombardi Vallauri, L. (a cura di), *La questione animale*. Milano: Giuffrè, 823-68.
- Franco Silva, D. (2019). «Gli animali non sono cose: significato di un'affermazione». *Annali della Facoltà Giuridica dell'Università di Camerino*, 8, 47-54.
- González Marino, I. (2024). «Animal Law in Chile: Overview and Current Challenges». Dalpane, F.; Baideldinova, M. (eds), *Animal Law Worldwide. Key Issues and Main Trends Across 27 Jurisdictions*. Berlin: T.M.C. Asser Press, 33-50.
- Gudynas, E. (2011). «Los derechos de la Naturaleza en serio. Respuestas y aportes desde la ecología política». Acosta, A.; Martínez, E. (comps), *La naturaleza con Derechos. De la filosofía a la política*. Quito: Abya Yala, 239-86.
- Lostal, M.; Shanker, A.; Calley, D. (2024). «Un paso adelante, dos atrás: la búsqueda de 'derechos' en el proyecto de ley sobre derechos de los animales en Ecuador». *DALPS. Derecho Animal (Animal Legal and Policy Studies)*, 2, 504-46.
- Martínez, E.; Acosta, A. (2017). «Los Derechos de la Naturaleza como puerta de entrada a otro mundo posible». *Revista Direito e Práxis*, 4, 2927-61.
- Massaro, A. (2018). *Alle origini dei diritti degli animali. Il dibattito sull'etica animale nella cultura inglese del XVIII secolo*. Milano: LED.
- Mazza, M. (2016). «Nuove prospettive del diritto costituzionale comparato: la tutela giuridica degli animali». *Il Politico*, 2, 73-87.
- Mingardo, L. (2023). «Il diritto animale globale come categoria giuridica emergente». *Journal of Ethics and Legal Technologies*, 1, 3-20.
- Molina Torres, M.V. (2024). «Ecuador una tierra de contrastes: análisis sobre el bienestar animal en la producción ganadera ecuatoriana y los derechos de la naturaleza». *Rev. Catalana de Dret Ambiental*, 2, 1-36.
- Morales Naranjo, V. (2020). «Deconstruir la cultura taurina en Ecuador para construir los derechos de los animales». *Foro: Revista De Derecho*, 34, 192-211.

- Morales Naranjo, V. (2022). «Los fundamentos éticos que entrelazan los derechos de los animales y de la naturaleza: una revisión a la Sentencia sobre la Mona Estrellita». *Ecuador Debate*, 116, 95-108.
- de Mori, B. (2012). «La ‘questione del benessere animale’. Dal Rapporto Brambell alla ‘scienza’ del benessere». Castignone, S.; Lombardi Vallauri, L. (a cura di), *La questione animale*. Milano: Giuffrè, 93-106.
- Nirchio Tursellino, M. (2025). «Experimentación animal en Ecuador: cuando la ética precede a la ley. Nota técnica». *Rev. Cient. FCV-LUZ*, 2, 1-7.
- Piciocchi, C. (2023). «Diritti della natura e diritti degli animali». *DPCE online*, Sp-2, 251-74.
- Rescigno, F. (2005). *I diritti degli animali. Da ‘res’ a soggetti*. Torino: Giappichelli.
- Somma, A. (1996). «Lo status di animale tra antropocentrismo e retorica animalista. Le esperienze tedesca e austriaca». *Materiali per una storia della cultura giuridica*, 1, 209-31.
- Tonutti, S. (2012). «Zooantropologia. Gli animali nelle culture umane». Castignone, S.; Lombardi Vallauri, L. (a cura di), *La questione animale*. Milano: Giuffrè, 21-46.
- Zanini, S. (c.d.s.). «The Polyvalence of the Animal in Anthropocentric and Biocentric Legal Frameworks. What Room for Intrinsic Value?». Bagni, S.; Baldin, S.; Federico, V. (eds), *Law, Nature and the Ecosystem Approach: Modelling a Transcultural Eco-Legal Framework Across Europe and Latin America*. London: Routledge.



# I grandi carnivori in Italia e in Svizzera: tra esigenze di tutela e limiti strutturali del diritto amministrativo

Federico Damin  
Ricercatore indipendente

**Abstract** This chapter deals with the legislation on the protection of large carnivores in Italy, with comparisons with similar provisions in the Swiss Confederation. Given the factual circumstances, the chapter focuses on the specific case of bears and wolves, on which doctrine and national courts, including the Italian Constitutional Court, have already dealt with. Similarly, wolves are the subject of special attention in 'Italian Switzerland'. Active and passive management models will be analyzed, as well as the main case law from national administrative courts and of the EU Court of Justice, with particular reference to the principles of precaution, proportionality and animal welfare.

**Keywords** Large carnivores. Administrative law. Habitat Directive. Italy. Switzerland.

**Sommario** 1 Il ritorno dei grandi carnivori nel territorio alpino. – 2 Il quadro normativo sovranazionale, nazionale e il riparto di competenze. – 3 L'esperienza trentina nella 'gestione' difensiva e attiva degli orsi bruni. – 4 Brevi cenni sulla regolazione e il prelievo mediante abbattimento dei lupi nel Ticino e nei Grigioni.

## 1 Il ritorno dei grandi carnivori nel territorio alpino

Trattare di grandi carnivori impone anzitutto una questione definitoria. Nel panorama giuridico italiano, benché l'espressione sia utilizzata e richiamata da norme di legge e regolamentari, una tale definizione è assente. I grandi carnivori sono oggetto di monitoraggio nei territori in cui queste specie sono insediate: il rapporto grandi carnivori della Provincia Autonoma di Trento (PAT) (2024) elenca

l'orso bruno (*Ursus arctos*), il lupo (*Canis lupus*), la lince eurasiatica (*Lynx lynx*) e lo sciacallo dorato (*Canis aureus*).<sup>1</sup> così anche la Regione Lombardia (2023) e il Friuli-Venezia Giulia, eccetto lo sciacallo dorato perché all'epoca non presente nel suo territorio (Regione Friuli Venezia-Giulia 2010). Gli altri territori alpini (Provincia Autonoma di Bolzano, Veneto, Piemonte) collaborano direttamente con la PAT per cui, pur mancando una definizione univoca, vi è consenso nel circoscrivere la categoria dei grandi carnivori secondo le indicazioni della PAT. A livello sovranazionale, una definizione di grandi carnivori è data dalla *Large Carnivore Initiative for Europe*<sup>2</sup> che elenca orso bruno, lince, lupo, sciacallo dorato e ghiottone (*Gulo gulo*);<sup>3</sup> a sua volta il Comitato Permanente della Convenzione di Berna del 1979 sin dal 1999 ha individuato le stesse specie all'interno della definizione dei grandi carnivori.<sup>4</sup> Anche l'Unione europea identifica le stesse specie (Kaczensky et al. 2024) così come il gruppo di lavoro sui grandi carnivori e ungulati della Convenzione delle Alpi.<sup>5</sup>

Nella cronaca dell'Italia nord-orientale degli ultimi anni si è posta un'attenzione particolare sulla convivenza tra grandi carnivori e l'essere umano. Le specie animali più chiacchierate nei mass media e nelle piattaforme social sono state, e continuano ad essere, l'orso bruno e il lupo che sono diventati, loro malgrado, anche questione politica e giuridica. Fino ad arrivare a proporre, da alcune parti politiche, l'abbattimento (o il trasferimento fuori dai confini nazionali) di una parte considerevole della popolazione di orsi e lupi, istanze diventate ancora più veementi dopo la tragica scomparsa di un *runner* trentino nei boschi della Val di Sole nel 2023 (Nespor 2023). Va ricordato che, se da un lato la recente espansione del lupo nel territorio italiano è dovuta a dinamiche proprie della specie, l'orso bruno è stato oggetto di un progetto di reinserimento a partire dal 1999 nella PAT, e da lì si

**1** Il rapporto grandi carnivori della PAT è il rapporto principale su cui si basa l'attività giuridico-amministrativa non solo della stessa PAT ma anche delle regioni e province confinanti.

**2** Si tratta di un gruppo internazionale di esperti costituito all'interno della Species Survival Commission (SSC) dell'International Union for the Conservation of Nature (IUCN).

**3** Il ghiottone non è presente nel territorio italiano né svizzero, ma principalmente in Scandinavia.

**4** Cf. Recommendation No. 74 (1999) on the Conservation of Large Carnivores, adottata il 3 dicembre 1999.

**5** Convenzione delle Alpi, 7 settembre 1991. Riunisce gli Stati di: Italia, Francia, Austria, Germania, Svizzera, Liechtenstein, Slovenia e Monaco. L'obiettivo è stabilire principi comuni nella gestione dello spazio alpino.

è insediato anche nei territori immediatamente confinanti.<sup>6</sup> A livello numerico, gli ultimi rapporti indicano una popolazione di circa 98 orsi bruni e 214 lupi (divisi in 27 branchi) per il territorio trentino in un trend relativamente stabile, circa 50 orsi bruni marsicani (*ursus arctos marsicanus*)<sup>7</sup> nel territorio del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise (Rapporto orso marsicano, 2023), ed in generale circa un'ottantina di branchi di lupi nell'intero territorio alpino italiano, in costante crescita (Wolf Alpine Group 2024).

In assenza di leggi nazionali, è di interesse una riflessione sulla gestione dei grandi carnivori nel territorio alpino italiano, con un focus specifico sull'esperienza trentina (la più attiva). Il presente capitolo ha ad oggetto la normativa di tutela dei grandi carnivori in Italia, con degli accenni di comparazione con analoghe previsioni della Confederazione Svizzera. Date le circostanze attuali, la trattazione si concentra sul caso specifico dato dalle specie degli orsi e dei lupi, sulla quale la dottrina e le corti nazionali, tra cui la Corte Costituzionale, hanno già avuto modo di esprimersi. Analogamente, i lupi sono oggetto di speciale attenzione nella cd. 'Svizzera italiana'<sup>8</sup> i cui territori confinano con il nord-est dell'Italia e nel loro areale di distribuzione.

## 2 Il quadro normativo sovranazionale, nazionale e il riparto di competenze

Il punto di partenza è dato dalla Convenzione di Berna (1979) che accorda una speciale protezione per tutte le specie di orso nonché la lince pardina (iberica) e il ghiottone. Per queste specie, è vietata ogni forma di cattura, captivazione, e uccisione; danni e/o distruzione delle loro tane e luoghi di accoppiamento; disturbo degli animali in modalità non compatibili con le finalità della Convenzione; commercio

**6** Il progetto *Life Ursus* fu avviato di concerto tra la PAT, ISPRA, Ente Parco Naturale Adamello Brenta, aderendo ad un finanziamento dell'Unione europea. Per un bilancio dei primi anni cf. *L'impegno del Parco per l'orso: il Progetto Life Ursus*, a cura dell'Ufficio Faunistico del Parco Naturale Adamello Brenta, Manfrini, Rovereto 2010; nonché il sito web ufficiale del progetto: <https://www.pnab.it/il-parco/ricerca-e-biodiversita/progetti-faunistici/orso/life-ursus/>.

**7** Si tratta di una specie endemica dell'Appennino centrale, geneticamente separata dall'orso bruno alpino, ma il cui livello di tutela è il medesimo. Cf. *Piano d'azione nazionale per la tutela dell'orso bruno marsicano (PATOM)*, Ministero dell'Ambiente e ISPRA, Quaderni di Conservazione della Natura n. 37, 2011.

**8** Per Svizzera italiana si intende quella parte della Confederazione Elvetica ove l'uso della lingua italiana, oltre ad essere lingua ufficiale cantonale, è prevalente: il Canton Ticino e alcune valli del Canton Grigioni. Si tratta di territori confinanti con la Lombardia e la Provincia Autonoma di Bolzano.

(cd. specie rigorosamente protette). La lince eurasiatica e il lupo<sup>9</sup> sono invece oggetto di un livello di protezione minore, che prevede un livello di sfruttamento compatibile con la conservazione fuori pericolo della specie (cd. specie tutelate).<sup>10</sup>

Le tutele sono particolarmente rigorose, tanto che il testo della Convenzione fornisce la possibilità di derogarvi esclusivamente se non vi siano altre alternative valide e non sia pregiudicata la sopravvivenza della popolazione interessata. I motivi sottostanti alle deroghe sono tassativi.<sup>11</sup>

In attuazione della Convenzione di Berna,<sup>12</sup> l'Unione Europa ha adottato la cd. 'Direttiva Habitat',<sup>13</sup> volta ad armonizzare l'applicazione della Convenzione stessa, con l'obiettivo di mantenere e/o ripristinare in uno stato di conservazione soddisfacente<sup>14</sup> gli habitat naturali e le specie animali e vegetali selvatiche di interesse comunitario.<sup>15</sup> Nella Direttiva Habitat, ai grandi carnivori è attribuito un livello di tutela differente, a seconda della specie considerata, in analogia alla Convenzione di Berna:

- regime di rigorosa protezione: il divieto principale è quello di qualsiasi forma di cattura o uccisione deliberata di esemplari nell'ambiente naturale. Si tratta delle specie di orso bruno, lupo (con una serie di eccezioni), lince pardina, lince eurasiatica;<sup>16</sup>
- regime di conservazione: gli Stati Membri devono assicurare che lo sfruttamento e/o il prelievo di tali specie sia compatibile con il mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente.<sup>17</sup> Si tratta delle specie di lupo e lince eurasiatica oggetto delle eccezioni di cui al regime di rigorosa protezione.

**9** Il lupo è stato oggetto di protezione speciale sin dalla firma della Convenzione. Il 6 dicembre 2024 il Comitato permanente della Convenzione ha approvato, su proposta dell'Unione europea, il declassamento del lupo a specie oggetto di conservazione.

**10** Cf. art. 7, Convenzione di Berna, 1979.

**11** Cf. Convenzione di Berna 1979, art. 9.

**12** L'Unione europea ha aderito alla Convenzione con Decisione del Consiglio 82/72/EEC.

**13** Cf. Direttiva del Consiglio 92/43/EEC del 21 maggio 1992 sulla conservazione degli habitat naturali e della fauna e flora selvatiche.

**14** Per stato di conservazione soddisfacente si intende un habitat naturale la cui area di ripartizione naturale è stabile o in espansione, la struttura e le funzioni necessarie al suo mantenimento a lungo termine esistono e possono continuare ad esistere in un futuro prevedibile e lo stato di conservazione delle specie tipiche è soddisfacente. Cf. art. 1, lett. e), Direttiva 92/43/EEC.

**15** Le specie di interesse comunitario sono di quattro tipologie diverse: in pericolo; vulnerabili; rare; endemiche. Cf. art. 1, lett. g), Direttiva 92/43/EEC.

**16** Cf. Allegato IV, lett. a), Direttiva 93/43/EEC.

**17** Una specie è in uno stato di conservazione soddisfacente quando è stabile o in crescita, rimanendo a lungo termine un elemento vitale del suo habitat. Cf. art. 1, lett. i), Direttiva 92/43/EEC. L'elenco delle specie è contenuto nell'Allegato V.

Ad inizio 2025, la Commissione Europea ha proposto di porre il lupo sotto il regime di conservazione e non più di rigorosa tutela, su istanza degli allevatori.<sup>18</sup> Va da sé che si tratta di una richiesta connotata da forte antropocentrismo, laddove gli interessi economici degli allevatori sono anteposti alla tutela dell'ambiente e delle specie selvatiche e quindi in contrasto con gli obiettivi della Direttiva stessa (Fleurke et al. 2025).

La Direttiva Habitat prevede (art. 16) che i regimi di tutela possono essere derogati in casi tassativi, cui si segnalano, per la loro rilevanza casistica:

- a. la prevenzione di gravi danni,<sup>19</sup> segnatamente alle colture, all'allevamento, ai boschi, al patrimonio ittico e alle acque e ad altre forme di proprietà;
- b. nell'interesse della sanità e della sicurezza pubblica o per altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale o economica, e motivi tali da comportare conseguenze positive di primaria importanza per l'ambiente.

Le deroghe possono essere adottate soltanto laddove non esistano altre soluzioni valide e che non pregiudichino lo stato di conservazione soddisfacente della specie interessata nella sua area di ripartizione naturale.

Sul punto la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea (CGUE) ha confermato la necessità di interpretare restrittivamente tali norme. In particolare, nel caso Tapiola,<sup>20</sup> in cui si discute della legittimità di una misura di abbattimento di alcuni lupi, la Corte ha affermato come l'applicazione delle deroghe deve avvenire nel contesto dei principi fondamentali dell'ordinamento europeo, e costituisce una prima applicazione del principio di precauzione<sup>21</sup> nel contesto delle deroghe della Direttiva Habitat (De Vido, Dal Monico 2023; Maffei 2020; Epstein, Chapron 2018).

La Corte ha inoltre chiarito che l'impatto della deroga sullo stato di conservazione di una specie deve essere valutato tenendo conto della popolazione della specie primariamente a livello locale e nazionale, anche nel caso in cui tale specie sia ad elevata dispersione. Infatti, giustificare l'applicabilità di una deroga in virtù del fatto che

**18** Cf. Proposta per una Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio che modifica la Direttiva del Consiglio 93/43/EEC in merito allo status di protezione del lupo, COM (2025) 106 final.

**19** Sulla nozione di 'gravi danni' la CGUE ha precisato che devono essere specifici e attuali e non, invece, proiezioni macro-economiche (come, ad esempio, una minore redditività del comparto ovino). Cf. CGUE, sentenza 11 luglio 2024, causa C-601/22.

**20** CGUE, sentenza 10 ottobre 2019, causa C-674/17.

**21** Cf. art. 191 TFUE.

una specie animale è in uno stato di conservazione soddisfacente in un'area geografica particolarmente estesa (come parti intere dell'arco alpino) costituirebbe un pregiudizio agli obiettivi della Direttiva Habitat, che tutela zone geografiche specifiche.<sup>22</sup> Allo stesso modo, se una specie in regime di rigorosa protezione o in regime di conservazione appare in uno stato soddisfacente in una parte di uno Stato Membro ma, al tempo stesso, la sua popolazione non raggiunge questa dimensione a livello del territorio nazionale o transfrontaliero, la deroga non può essere giustificata.<sup>23</sup> Per ciò che concerne il territorio geografico nel quale sono applicati i regimi di protezione, va precisato che la loro area di ripartizione naturale<sup>24</sup> non è delimitabile a priori, soprattutto nel caso di specie ad elevata mobilità (quale il lupo). Inoltre, essa non deve necessariamente essere identificata in una zona priva di attività antropica né i regimi di protezione vengono meno nei casi in cui degli esemplari delle specie animali protette dovessero avvicinarsi a zone urbane.<sup>25</sup>

Infine, va precisato che l'analisi di un'altra soluzione valida (rispetto all'abbattimento o captivazione permanente), oltre ad essere soggetta al principio di precauzione, rappresenta un'espressione del principio di proporzionalità<sup>26</sup> da cui discende che gli eventuali elevati costi che uno Stato Membro deve sostenere per misure preventive (opere di dissuasione, recinzioni, cani da guardiania, ecc...) non possono giustificare l'assenza di misure alternative. Conseguentemente, la preferenza è verso un sistema di gestione attiva delle specie tutelate e, solo in un secondo momento e come misura di *extrema ratio*, è consentita una gestione difensiva (Brambilla 2020).

Nell'ordinamento italiano, una prima forma di tutela dei grandi carnivori è data dalla Legge n. 157/1992 che prevede che la fauna selvatica è oggetto di tutela nell'interesse della comunità nazionale

**22** Cf. CGUE, C-601/22, cit., par. 57.

**23** Cf. CGUE, sentenza 29 luglio 2024, causa C-436/22, par. 63.

**24** Si tratta della nozione utilizzata nel testo della Direttiva Habitat per identificare un territorio nel quale si trova un habitat naturale ovvero è insediata una specie animale. Tuttavia, a differenza di altre nozioni, la direttiva non ne dà una definizione per cui essa è ricavata dall'interpretazione giurisprudenziale della CGUE, per la quale «la nozione di area di ripartizione naturale è più vasta dello spazio geografico che presente gli elementi fisici o biologici essenziali alla vita e loro riproduzione. Tale area corrisponde [...] allo spazio geografico in cui la specie animale è presente o si diffonde secondo il suo comportamento naturale». Cf. CGUE, sentenza 11 giugno 2020, causa C-88/19, par. 38.

**25** Cf. CGUE, C-88/19., par. 39.

**26** Il principio di proporzionalità «richiede che le misure adottate non superino i limiti di ciò che è appropriato e necessario per raggiungere gli obiettivi legittimi perseguiti dalla normativa in questione, fermo restando che, in caso di scelta tra diverse misure appropriate, si deve ricorrere alla meno restrittiva e che i disagi causati non devono essere sproporzionali rispetto agli obiettivi perseguiti». Cf. CGUE, C-601/22, cit., par. 83-4.

ed internazionale.<sup>27</sup> La legge indica il lupo, orso bruno (marsicano incluso), sciacallo dorato e lince eurasiaica come specie animali oggetto di protezione particolare<sup>28</sup> per le quali è fatto divieto di caccia, corredata da sanzioni penali.<sup>29</sup> Una seconda forma di tutela è data dalla Legge n. 503/1981<sup>30</sup> che ha ratificato la Convenzione di Berna riproducendone testualmente il contenuto. Infine, l'Italia ha implementato la Direttiva Habitat con D.P.R. n. 357/1997<sup>31</sup> il quale ne riproduce le disposizioni sostanziali e regola, a livello nazionale, il riparto di competenze tra Ministero dell'Ambiente e regioni ordinarie, fatte salve le norme speciali applicabili alle regioni a statuto speciali e alle province autonome di Trento e Bolzano. In particolare, la competenza ad autorizzare deroghe ai sensi dell'art. 16 della Direttiva Habitat è attribuita al Ministero dell'Ambiente. Sennonché le due Province Autonome di Trento e Bolzano hanno approvato atti legislativi con cui hanno avocato a sé la competenza a decidere in merito alle deroghe di cui all'art. 16 della Direttiva Habitat, in contrasto con quanto previsto dal D.P.R. n. 357/1997 (che, come visto, attribuisce tale competenza al Ministero dell'Ambiente).<sup>32</sup> Ne è conseguito un contenzioso di fronte alla Corte Costituzionale, la quale ha affermato che le competenze delle due province autonome derivano dall'attribuzione alle province autonome delle materie di apicoltura e parchi per la protezione della flora e della fauna nonché di agricoltura, foreste e Corpo forestale, patrimonio zootecnico ed ittico. Inoltre, da un lato le competenze delle due province autonome «assicurano la complessiva tutela del particolare ecosistema provinciale» e, dall'altro lato «le particolari caratteristiche dell'habitat alpino» giustificano la rimessione dell'opportunità di autorizzare una deroga alla discrezionalità delle province «quali organi idonei alla valutazione della dimensione anche localistica degli interessi coinvolti».<sup>33</sup> Quest'ultima pronuncia della Corte appare in contrasto con la giurisprudenza della CGUE circa la necessità

---

**27** Legge 11 febbraio 1992, n. 157 in materia di «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma per il prelievo venatorio». La legge si occupa in particolare di disciplinare l'attività venatoria.

**28** Cf. art. 2, L. n. 157/1992.

**29** Cf. art. 32, L. n. 157/1992.

**30** Legge 5 agosto 1981, n. 503 in materia di «Ratifica ed esecuzione della convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa, con allegati, adottata a Berna il 19 settembre 1979».

**31** D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 in materia di «Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche».

**32** Si tratta della Legge Provinciale 11 luglio 2018, n. 9 per la PAT e della Legge Provinciale 16 luglio 2018, n. 11 per la Provincia Autonoma di Bolzano.

**33** Cf. Corte Costituzionale, Sentenza 15 luglio 2019, n. 215.

di ampliare la valutazione nella concessione delle deroghe ad uno spazio geografico più ampio rispetto a quello localistico. Infatti, ci si chiede come le province autonome possano, in virtù delle loro competenze territoriali limitate, valutare lo stato di conservazione di una specie fuori dai propri confini. L'attribuzione di tale competenza alle province autonome ha la conseguenza di affidare ad organi locali decisioni con effetti nazionali e sovranazionali, con quanto ne consegue in termini di legittimità democratica. Infine, in dottrina, non è mancato chi ha sottolineato come la nozione di «ecosistema provinciale» non colga nel segno perché contraria alla nozione di «area di ripartizione naturale» di cui alla Direttiva Habitat (un territorio non predeterminato), trattandosi di un ecosistema del tutto artificiale e che esiste soltanto nel mondo del diritto (Maffei 2020).

Ad aggiungere un ulteriore tassello nel puzzle delle competenze, la legge costituzionale n. 1/2022 che ha novellato gli artt. 9<sup>34</sup> e 41 Cost. sembra aver modificato nuovamente il riparto di competenze tra Stato e autonomie territoriali attribuendo allo Stato la competenza in materia di tutela degli animali (Valastro 2022; *contra* Cerini, Lamarque 2023). Sennonché, il Consiglio di Stato (CdS), ha confermato che, per quanto riguarda le province autonome, deve applicarsi la clausola di salvaguardia di cui alla stessa legge costituzionale n. 1/2022 per cui la competenza di adottare deroghe della Direttiva Habitat permane in capo alle province.<sup>35</sup>

### 3 L'esperienza trentina nella 'gestione' difensiva e attiva degli orsi bruni

Nel territorio della PAT e, in misura minore, della Provincia Autonoma di Bolzano, si concentrano le maggiori popolazioni di grandi carnivori, *in primis* orsi bruni e lupi, presenti nel territorio alpino italiano. Si tratta di un territorio le cui valli sono fortemente urbanizzate, il che ha portato ad una gestione della convivenza piuttosto complessa che, a sua volta, ha dato origine a numerosi contrasti tra interessi antropocentrici ed ecocentrici.

Nella PAT, oltre ad applicarsi tutte le normative già esaminate nonché i principi giurisprudenziali espressi dalla Corte di Giustizia e dalla Corte Costituzionale, ci sono ulteriori strumenti normativi: la L. P. n. 9/2018 in materia di deroghe alla Direttiva Habitat, il cd. 'PACOBACE', che costituisce il piano di gestione della popolazione

**34** Cf. art. 9, comma 3, Cost.

**35** Cf. CdS, Sent. 9132/2024.

ursina, approvato sin dal 2007,<sup>36</sup> e, da ultime, le Linee Guida per l'attuazione della L.P. n. 9/2018 in relazione all'orso.<sup>37</sup> Queste normative propongono una gestione prevalentemente passiva e difensiva, laddove prevedono principalmente azioni di monitoraggio e misure per i cd. 'orsi problematici'. Per la gestione attiva e preventiva è assente una regolamentazione generale, preferendo invece il legislatore provinciale normare finanziamenti in opere di prevenzione ed indennizzo in strumenti *ad hoc*, nel contesto della L.P. n. 24/1991.<sup>38</sup> Va da sé che per le opere e misure puntuali di prevenzione sono responsabili sia i privati (soprattutto agricoltori e apicoltori) sia gli enti locali (ad esempio l'installazione dei cassonetti a prova di orso). In merito alla diversità degli strumenti della gestione attiva, all'interno di un progetto promosso dal Consiglio d'Europa, sono state raccolte alcune *best practices* adottate dai diversi territori dell'arco alpino (Linnell, Boitani 2025), il cui focus principale è la prevenzione (gestione dei rifiuti, protezione degli allevamenti e arnie,...), ma soprattutto indica la necessità di avere chiari obiettivi e piani di gestione che, nel territorio italiano, sono generalmente assenti.

Per sopperire ad una potenziale mancanza di coordinamento, la L.P. n. 2/2024 ha istituito un tavolo grandi carnivori composto dai rappresentanti degli enti locali e delle associazioni di portatori di interesse maggiormente diffuse.<sup>39</sup> Nel tavolo siedono principalmente apicoltori, agricoltori e cacciatori con solo un (su undici) rappresentante delle associazioni ambientaliste.<sup>40</sup> Questa netta asimmetria rende preponderante gli interessi antropocentrici (economici e politici) rispetto a quelli ecocentrici, quindi a danno di un potenziale miglioramento della gestione attiva. Infatti, laddove la gestione attiva richiede degli investimenti (opere di prevenzione e/o dissuasione), la gestione difensiva contempla costi minori e un ritorno mediatico e politico più immediato.

Pertanto, l'esperienza trentina è connotata da un ampio ricorso alla gestione difensiva, sulla quale si è sviluppata una corposa giurisprudenza amministrativa, in particolare sulla legittimità dell'utilizzo delle deroghe della Direttiva Habitat (Brambilla 2020).

---

**36** Il Piano d'Azione Interregionale per la Conservazione dell'Orso Bruno sulle Alpi Centro-Orientali, approvato con Delibera di Giunta n. 1476/2007. Hanno aderito a tale strumento di gestione anche le Regioni Piemonte (2021), Veneto (2008), Friuli-Venezia Giulia (2007), Lombardia (2008).

**37** Delibera di Giunta Provinciale n. 1091/2021.

**38** Cf. art. 33-bis.

**39** La L.P. n. 2/2024 ha innovato la L.P. 9/2018 introducendo l'art. 1-ter che disciplina, appunto, il tavolo grandi carnivori.

**40** Cf. Delibera di Giunta Provinciale n. 794/2024.

Gli strumenti normativi volti ad attivare tale procedura possono essere distinti in due tipologie:

- ordinanze contingibili ed urgenti: si tratta di uno strumento di carattere emergenziale volto a rimuovere un esemplare problematico per l'incolumità e sicurezza pubblica. Il potere è attribuito al Presidente della Giunta Provinciale. I presupposti sono la necessità, cioè l'assenza o inadeguatezza di rimedi tipici e l'urgenza, cioè l'impossibilità di differire l'adozione del provvedimento.<sup>41</sup> Questa possibilità è attribuita anche ai Sindaci dei territori territorialmente competenti, sebbene non sia stata finora utilizzata;<sup>42</sup>
- la procedura ordinaria ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. n. 357/1997 di competenza del Ministero dell'Ambiente, previo parere dell'ISPRA. A seguito della L.P. n. 9/2018 la competenza è attribuita al Presidente della Provincia, ferma la necessità del previo parere dell'ISPRA.<sup>43</sup>

In entrambe le procedure occorre rispettare i requisiti della Direttiva Habitat.

La giurisprudenza si è soffermata nell'analisi del concetto di urgenza, come accaduto nel caso dell'orso M49, la cui pericolosità era dovuta a tentativi di intrusione in malghe e altri edifici montani. In un primo momento il Presidente della Provincia emanava provvedimento contingibile e urgente di rimozione mediante captivazione. Successivamente, M49 riusciva a fuggire e, constatata per questo motivo un'elevata pericolosità, ne veniva disposto l'abbattimento. Il CdS, basandosi sul parere dell'ISPRA che non aveva negato la pericolosità dell'orso (appurando dunque la situazione di contingenza), confermava la legittimità dell'ordinanza provinciale tramite un giudizio di carattere prognostico e valutando come l'urgenza fosse dovuta all'avvicinarsi della stagione estiva e ad una maggiore frequentazione della montagna da parte dei turisti, a fronte dell'inerzia del Ministero (il cui provvedimento è successivo all'ordinanza provinciale).<sup>44</sup> Da questa pronuncia emerge sia una valutazione spiccatamente antropocentrica, data dal potenziale rischio dovuto dalla maggiore presenza antropica in montagna, sia la possibilità di adottare provvedimenti contingibili e urgenti nelle

**41** La giurisprudenza sul tema è particolarmente vasta, cf. *ex multis*, CdS, Sent. 11 luglio 2020, n. 4474.

**42** Cf. D.P.R. n. 670/1972, art. 52, comma 2. Le ordinanze contingibili ed urgenti sono uno strumento che l'ordinamento assegna in via ordinaria ai sindaci *ex art. 54 d. lgs. n. 267/2000*. In questo caso al Presidente della provincia, stante l'autonomia speciale.

**43** Cf. L.P. n. 9/2018, art. 1, comma 1-ter.

**44** Cf. CdS, Sent. n. 571/2021.

more dello svolgimento della procedura ordinaria. In un altro caso, sempre relativo ad un provvedimento contingibile ed urgente, il Tribunale Amministrativo Regionale dell'Alto-Adige (TRGA) ne aveva negato la legittimità in quanto non era riscontrabile il presupposto dell'urgenza, stante l'intervenuto decorso di ben cinquanta giorni tra il comportamento 'pericoloso' dell'orso e l'adozione del provvedimento emergenziale: in questo caso ben si sarebbe potuta esperire la procedura ordinaria.<sup>45</sup>

Il secondo tema indagato dalla giustizia amministrativa è di carattere sostanziale e riguarda la valutazione dell'assenza di misure alternative. È stato affermato che l'assenza di strutture idonee nelle quali ospitare gli orsi 'problematici' non costituisce motivo per decretare l'abbattimento,<sup>46</sup> essendovi un preciso obbligo dell'autorità pubblica di provvedere primariamente ad una gestione attiva (Brambilla 2020). Inoltre, qualsiasi genere di automatismo nel prevedere l'abbattimento di orsi pericolosi è del tutto illegittimo,<sup>47</sup> necessitando invece una adeguata attività istruttoria secondo valutazioni condotte «orso per orso».<sup>48</sup> Vanno infine rispettati i motivi con cui disporre una deroga ai sensi della Direttiva Habitat, il cui elenco è da ritenersi strettamente tassativo per cui la percezione di un «allarme sociale della popolazione residente» non può costituire una giustificazione valida per l'adozione di deroghe.<sup>49</sup>

Il terzo aspetto indagato in giurisprudenza è la gradazione tra le misure di captivazione e di abbattimento, dove si è registrata una divergenza di opinioni. In un primo momento, il TRGA considerava le due misure del tutto interscambiabili, per poi interpretare l'abbattimento quale *extrema ratio* (Baldinelli 2021) e da ultimo ritornare sui propri passi ribadendo l'equivalenza delle due misure. Al contrario, il CdS ha sempre ritenuto sussistere una gradazione tra le due misure in base all'applicazione del principio di proporzionalità.

In sintesi, questi i due orientamenti:

- Ad avviso del TRGA, l'assenza di una misura alternativa va valutata con riferimento alla rimozione dall'ambiente naturale *tout court*. Una volta rimosso l'esemplare dal proprio habitat, l'obiettivo della Direttiva Habitat è pregiudicato (e quindi occorre la deroga), ogni successiva considerazione sulla sorte dell'esemplare è irrilevante. Obiettivo della Direttiva sarebbe quello di tutelare la specie e non, invece, l'esemplare. Inoltre,

---

**45** Cf. T.R.G.A., Sent. n. 56/2021.

**46** Cf. CdS, Sent. n. 9132/2024.

**47** In merito, il T.R.G.A., con Sent. n. 150/2021 ha annullato in *parte qua* le Linee Guida provinciali proprio laddove prevedevano la misura dell'abbattimento in via automatica.

**48** Cf. CdS., Sent. n. 9132/2024.

**49** Cf. CdS, Sent. n. 9132/2024.

rinchiudere l'esemplare all'interno di un recinto sarebbe contrario alla tutela del benessere animale;<sup>50</sup>

- Di diversa opinione il CdS che, muovendo dal principio di proporzionalità, vede l'abbattimento solo come *extrema ratio* e maggiormente corrispondente al quadro normativo sovranazionale che disciplina la materia (Dal Monico 2024). Secondo i giudici di Palazzo Spada ogni misura deve essere adottata solo qualora essa sia idonea, necessaria e rappresenti il sacrificio minore per il bene giuridico tutelato. Pertanto, ne discende che «può ricorrersi all'abbattimento dell'animale solo nell'ipotesi - estrema e di rara verificazione - di impossibilità oggettiva, non solo temporanea e soggettiva, da valutarsi secondo i criteri generali dell'ordinamento giuridico, di ricorrere ad azioni meno cruenti».<sup>51</sup>

La divergenza di opinioni tra i due giudici verte da un lato sull'applicazione del principio di proporzionalità e, dall'altro lato, se il bene giuridico tutelato dalla Direttiva Habitat sia la specie animale (prospettiva conservazionista) o il singolo individuo (prospettiva egocentrica). In effetti, la Direttiva Habitat fa sempre riferimento alla specie animale sia con riferimento alla sua protezione che alle deroghe, come indicato dal TAR. Tuttavia, non può non rilevarsi che in materia entrino anche i principi costituzionali e, in particolare, l'art. 9 Cost. come recentemente novellato, il quale prevede espressamente come principio fondamentale della Repubblica il benessere animale. Sul punto, in attesa di pronunce della Corte Costituzionale, si è formato un dibattito dottrinale che vede contrapposte interpretazioni antropocentriche (Olivi 2022) ad ecocentriche (Vipiana 2022; Fattibene 2022). Il CdS, a differenza del TAR, dà alla norma una lettura ecocentrica e volta alla tutela del benessere animale e, quindi, del singolo individuo, in coerenza con la propria giurisprudenza e alla propria interpretazione delle norme sovranazionali (Russo 2024), e del novellato art. 9 Cost.<sup>52</sup>

In conclusione, la gestione trentina è prevalentemente difensiva, con uso sovrabbondante della procedura emergenziale rispetto a quella ordinaria, circostanza che peraltro non può essere oggetto di sindacato del giudice amministrativo,<sup>53</sup> essendo una scelta di natura politica e dunque rimessa alla valutazione del circuito democratico.

**50** Cf. TRGA, Ordin. n. 212/2023. Con tale ordinanza il TRGA ha rimesso alla Corte di Giustizia questione pregiudiziale, attualmente pendente e iscritta a ruolo C-24/24.

**51** Cf. *ex multis* CDS, Ordin. n. 2915, 2918 e 2920/2023.

**52** Cf. CdS, Sent. n. 571/2021.

**53** Cf. CdS, sent. n. 571/2021 e 9132/2024.

#### 4 Brevi cenni sulla regolazione e il prelievo mediante abbattimento dei lupi nel Ticino e nei Grigioni

Dei paesi dell'arco alpino, gli unici non membri dell'Unione europea sono il Liechtenstein e la Confederazione Svizzera, giurisdizioni nelle quali non trova applicazione la Direttiva Habitat. Entrambi, tuttavia, sono stati parte della Convenzione di Berna. Nella Confederazione Svizzera, i grandi carnivori, chiamati dal legislatore svizzero 'grandi predatori', sono identificati nell'orso bruno, lupo e lince: per diffusione, il lupo è la specie maggiormente rappresentativa dei grandi carnivori nel territorio elvetico. In particolare, si segnalano 320 esemplari suddivisi in 39 branchi, principalmente nella parte orientale del paese, nei Cantoni Ticino e Grigioni (Rapporto Kora 2024).

Stante la struttura di stato confederato, la Confederazione fissa i principi generali della tutela e l'attuazione spetta ai singoli Cantoni. I grandi predatori sono tutelati dalla Legge federale sulla caccia,<sup>54</sup> il cui scopo, tra gli altri, è anche quello di proteggere le specie minacciate. La legge prevede espressamente alcune specie cacciabili, proteggendo tutte quelle non menzionate, tra cui orsi bruni e lince. Per tutte le specie protette è consentita l'adozione di misure di abbattimento reattivo, nel caso di danni a persone e/o proprietà.

A partire dal 2022 è stata avviata la regolazione della popolazione del lupo, mediante misure di abbattimento proattivo e previo consenso delle autorità federali. L'abbattimento è disposto per i seguenti motivi tassativi: ai fini della conservazione della diversità della specie, al fine di evitare danni o pericoli all'essere umano, per mantenere un livello di popolazione adeguato, nel rispetto del principio di proporzionalità.<sup>55</sup>

I Cantoni Grigioni e Ticino sono stati tra i primi ad utilizzare la novellata Legge federale sulla caccia per regolare le popolazioni di lupi presenti nei loro territori, presentando la richiesta di abbattimento di alcuni branchi al fine di proteggere gli animali da reddito. A fronte dell'autorizzazione federale, alcune associazioni ambientaliste hanno impugnato il provvedimento innanzi al Tribunale Amministrativo Federale. Nel corso del giudizio è stata dibattuta la questione relativa alla sospensione dei provvedimenti impugnati, confermata dal Tribunale Federale sulla base del principio di precauzione in quanto non era sicuro né che i lupi avrebbero comportato tali danni, né che la loro regolazione non avesse un impatto sulla conservazione della specie.<sup>56</sup> A seguito delle presentazioni di questi ricorsi, il Consiglio

**54** Cf. Legge Federale sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici, LCP, 922.0.

**55** Cf. LCP, 922.0, art. 7a.

**56** Cf. Tribunale Amministrativo Federale, Sentenza A-6740/2023.

Federale ha deciso di novellare il proprio regolamento attuativo della Legge sulla caccia.

Le nuove disposizioni attuative sono entrate in vigore il 1° febbraio 2025, a seguito del declassamento del lupo all'interno della Convenzione di Berna.<sup>57</sup> A differenza delle norme italiane (e trentine), il regolamento attuativo elvetico prevede espressamente che i danni a persone e cose devono essere considerati soltanto laddove siano state attuate ragionevoli misure di protezione.<sup>58</sup>

Nuovamente, i Cantoni Grigioni e Ticino hanno presentato un piano per la regolazione, approvato dall'autorità federale competente.

Nel Canton Grigioni è stata autorizzata l'eliminazione degli interi branchi del Vorab, Lenzerhorn, e Fuorn,<sup>59</sup> mentre nel Canton Ticino è stato disposto l'abbattimento di due giovani esemplari nati nel corso dell'anno 2024.<sup>60</sup> Entrambe le autorizzazioni hanno come presupposto la protezione degli animali da reddito.

Infine, va notato che la Confederazione si astiene dal promuovere una gestione attiva del lupo, limitandosi a tollerarne la presenza e prevedere misure volte alla tutela del bestiame e alla previsione di indennizzi.<sup>61</sup>

In base alle considerazioni che precedono, è possibile evidenziare alcune particolarità del modello svizzero rispetto a quello italiano di derivazione europea.

In primo luogo, la gestione è esclusivamente difensiva sia a livello federale che cantonale. La gestione segue un modello decentrato, dove in Italia è prevalentemente di competenza statale, salvo le attribuzioni specifiche delle province autonome. Il giudizio di pericolosità e/o rischio della specie considerata, nel caso svizzero i lupi, ha un carattere di prognosi molto avanzata, con la soppressione di interi branchi. Diversamente, in Italia si può intervenire esclusivamente a valle di un danno o di fronte ad un rischio concreto e mai in funzione 'proattiva', anche sulla scorta dei principi dettati dalla CGUE.

Sia il modello svizzero che quello italiano si connotano per una gestione essenzialmente antropocentrica, con l'attenzione posta al pericolo di danni vuoi all'essere umano vuoi agli animali da reddito. Da segnalare che in Italia, il CdS, pur mantenendo una metodologia

---

**57** Cf. Ordinanza federale sulla caccia, art. 4b, OCP, 922.01.

**58** Cf. OCP, 922.01, art. 4c.

**59** Cf. Direttive per l'esecuzione di abbattimenti di lupi nell'ambito della caccia speciale dei Grigioni del 2024, Ufficio per la caccia e pesca dei Grigioni.

**60** Cf. Consiglio di Stato del Canton Ticino, Regolazione 2024 branco lupi Onsernone e Val Colla. In Ticino, il Consiglio di Stato è il governo del cantone e non un'autorità giurisdizionale.

**61** Cf. posizione ufficiale dell'Ufficio Federale dell'Ambiente: <https://www.bafu.admin.ch/bafu/it/home/temi/biodiversita/salvaguardia-e-promozione-delle-specie/grandi-predatori/lupo.html>

antropocentrica nel valutare la pericolosità dei grandi carnivori, non dimentica che il benessere animale è un bene costituzionale, tanto da criticare ripetutamente la Provincia di Trento per la mancata attuazione di misure di gestione attiva.

La convivenza tra esseri umani e grandi carnivori rimane un tema di particolare complessità, oggetto di allarme sociale e forti divergenze di prospettive anche all'interno dei plessi giurisdizionali. La normativa e gli approdi giurisprudenziali a cui si è finora pervenuti denotano una materia in costante evoluzione e sulla quale mancano ancora dei punti fermi, quali, ad esempio, la gradazione delle misure da prendere ai sensi delle deroghe della Direttiva Habitat e l'estensione degli obblighi positivi di gestione attiva, più volte richiamati dalla giurisprudenza amministrativa italiana. Ma, più di ogni altra considerazione, è auspicabile una maggiore consapevolezza da parte degli organi politico-rappresentativi che vada oltre atteggiamenti puramente difensivi/repressivi. Le corti amministrative sono state dunque chiamate a sopperire a queste mancanze, pur con i limiti dovuti ad una cognizione giurisdizionale soggettiva, in un contesto di generale deresponsabilizzazione delle autorità politiche.

## Bibliografia

- Baldinelli, L. (2022). «Le ordinanze extra ordine per la gestione dei plantigradi». *Giornale di diritto amministrativo*, 3, 375-83.
- Brambilla, P. (2020). «Orsi problematici o ordinanze problematiche? La legittimità dei provvedimenti di cattura e abbattimento dei grandi carnivori secondo la giurisprudenza costituzionale e amministrativa». *Riv. Giuridica dell'Ambiente*, 14. <https://rgaonline.it/giurisprudenza/orsи-problematici-o-ordinanze-problematiche/>.
- Capone, E. (2024). «Orsi pericolosi e corretta interpretazione dell'art. 16 direttiva habitat: rimessione alla C.G.U.E. in merito alla graduazione tra le misure della cattura e dell'abbattimento». *Riv. Giuridica dell'Ambiente*, 51, <https://rgaonline.it/giurisprudenza/orsи-pericolosi-e-corretta-interpretazione-dellart-16-direttiva-habitat-rimessione-alla-c-g-u-e-in-meritoalla-graduazione-tra-le-misure-della-cattura-e-dellabbattimento/>.
- Dal Monico, S. (2024). «Il caso dell'orsa J4: riflessioni alla luce del diritto internazionale e dell'approccio ecocentrico». *Quaderni di diritto degli animali*, 1, 33-43.
- De Vido, S.; Dal Monico, S. (2023). «Tutela dei lupi e principio di precauzione nel diritto internazionale e dell'Unione europea». Gazzola, M. (a cura), *Animot IX, Diritti e Visioni – Animali non umani e diritto*. Milano: La Vita Felice, 27-45.
- Epstein, Y.; Chapron, G. (2018). «The Hunting of Strictly Protected Species: The Tapiola Case and the Limits of Derogation Under Article 16 of the Habitats Directive», *European Energy and Environmental Law Review*, 27, 78-87.
- Fattibene, R. (2022). «Una lettura ecocentrica del novellato articolo 9 della Costituzione». *Nomos*, 3.

- Fleurke, F.; Trouwborst, A. (2025). «On an Anti-Wolf Mission, Commission Ignores Science and Law». *European Law Blog*. <https://doi.org/10.21428/9885764c.a25018f4>.
- Kaczensky, P.; Ranc, N.; Hatlauf, J.; Payne, J. et al. (2024). «Large Carnivore Distribution Maps and Populations Updates 2017-2022/23». *Report to the European Commission*. <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.24301.70883>.
- Linnell, J.D.C.; Boitani, L. (2025). «Best Practices for Management of Protected and Strictly Protected Populations of Large Carnivores in Europe. Special Focus on brown Bear and Grey Wolf. Version 1». *Report to the Bern Convention Secretariat*. <https://rm.coe.int/best-practice-integrated-v1-for-goe-lcs/1680b5fa41>.
- Maffei, M.C. (2020). «Orsi e lupi in due sentenze della Corte Costituzionale e della Corte di Giustizia dell'Unione Europea». *Riv. Giuridica dell'Ambiente*, 1, 91-120.
- Maffei, M.C. (2023). «Orsi problematici in Trentino: vecchi problemi e nuovi inadeguati rimedi». *Riv. Giuridica dell'Ambiente*, 2, 369-441.
- Nespor, S. (2023). «Su un recente tragico episodio: il progetto life ursus», *Riv. Giuridica dell'Ambiente*, 42. <https://rgaonline.it/articoli/su-un-recente-tragico-episodio-il-progetto-life-ursus/>.
- Olivi, M. (2022). «L'art. 9 della Costituzione e la tutela degli animali selvatici», *Riv. AmbienteDiritto.it*, 4. [https://www.ambitediritto.it/wp-content/uploads/2022/10/LART,-9-DELLA-COSTITUZIONE-E-LA-TUTELA-DEGLI-ANIMALI-SELVATICI.\\_Olivi.pdf](https://www.ambitediritto.it/wp-content/uploads/2022/10/LART,-9-DELLA-COSTITUZIONE-E-LA-TUTELA-DEGLI-ANIMALI-SELVATICI._Olivi.pdf).
- Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise (2024). «Rapporto orso marsicano 2023». <https://www.parcoabruzzo.it/pagina.php?id=450>.
- Provincia Autonoma di Trento, Servizio Faunistico, Settore Grandi carnivori (2024). «Rapporto grandi carnivori 2024». <https://grandicarnivori.provincia.tn.it/content/download/15511/266549/file/Rapporto%20Grandi%20Carnivori%202024.pdf>.
- Regione Lombardia, Ente Regionale per i Servizi all'Agricoltura e alle Foreste (2023). «Rapporto grandi carnivori in Regione Lombardia. Report Anno 2023». <https://naturachevale.it/wp-content/uploads/2024/07/Rapporto-grandi-carnivori-in-Lombardia-%E2%80%93-Anno-2023.pdf>.
- Regione Friuli Venezia-Giulia, Ufficio studi faunistici del Servizio tutela ambienti naturali e fauna (2010). «Grandi carnivori ed ungulati nell'area confinaria italo-slovena. Seconda edizione rivista». [https://www.regione.fvg.it/rafvg/export/sites/default/RAFVG/ambiente-territorio/tutela-ambiente-gestione-risorse-naturali/FOGLIA51/allegati/Grandi\\_Carnivori\\_ed\\_ungulati.pdf](https://www.regione.fvg.it/rafvg/export/sites/default/RAFVG/ambiente-territorio/tutela-ambiente-gestione-risorse-naturali/FOGLIA51/allegati/Grandi_Carnivori_ed_ungulati.pdf).
- Russo, D. (2024). «Principio sovranazionale del benessere animale e sue applicazioni». *Riv. DGA*, 2. <https://www.rivistadga.it/wp-content/uploads/2024/03/Russo-art.13-TUE-.pdf>.
- Trouwborst, A. (2018). «Wolves not Welcome? Zoning for Large Carnivore Conservation and Management Under the Bern Convention and EU Habitats Directive». *Review of European, Comparative and International Environmental Law*, 12.
- Vipiana, V. (2022). «La protezione degli animali nel nuovo art. 9 Cost.». *DPCE*. <https://doi.org/10.57660/dpceonline.2022.1627>.
- Wolf Alpine Group (2024). «The Wolf Alpine Population in 2020-2024 Over 7 Countries». Technical Report for LIFE WolfAlps EU Project LIFE18/NAT/IT/000972, Action C4. [https://www.lifewolfalps.eu/wp-content/uploads/2025/01/WAG\\_Deliverable\\_C4\\_2020\\_2024-1.pdf](https://www.lifewolfalps.eu/wp-content/uploads/2025/01/WAG_Deliverable_C4_2020_2024-1.pdf).

## **Parte 5**

Diritto e diritti animali e prospettive future



## Focus

# Lo sfruttamento degli animali non umani nella moda e nuove prospettive eco-veg

Monica Gazzola

Avvocata del Foro di Venezia

Pelli, piume, pellicce: da sempre l'*Homo Sapiens*, in quanto «scimmione nudo» (Morris 2000), ha depredato gli altri animali per abbigliarsi, unendo a motivazioni di carattere pratico (ripararsi dal clima, agevolare la deambulazione) motivazioni culturali legate in particolare all'aspetto sessuale e all'appartenenza o aspirazione sociale.

La moda ha sempre avuto un potere di sovversione e cambiamento, ma lo stereotipo del frivolo ha avuto il sopravvento (Segre Reinach 2022). Il mondo della moda si è sempre pressoché disinteressato alle crudeltà inflitte agli animali: gli animali non umani fanno parte di quella zona sacrificale della moda in cui l'«altro» è stato sistematicamente svalutato, rimosso e oscurato (Vaccari, Segre Reinach 2023) – e, aggiungiamo noi, anche i consumatori hanno sempre distolto lo sguardo.

Tuttavia, grazie alle riflessioni filosofiche e giuridiche sulla questione animale, alle inchieste delle associazioni animaliste e ad alcune realtà imprenditoriali illuminate,<sup>1</sup> il quadro sta lentamente cambiando. Se fino al secolo scorso lo sfruttamento degli animali per la moda poteva in qualche modo giustificarsi, oggi, al di là di particolari enclave umane in zone remote, non è più eticamente accettabile l'utilizzo di animali per la produzione di capi di abbigliamento, calzature e accessori, a fronte delle crudeltà sottostanti e dell'ampia offerta di materiali alternativi.

---

<sup>1</sup> Voglio ricordare Stella McCartney, che ha portato la questione animale nel settore del lusso.

Queste le crudeltà che si nascondono in tanti materiali c.d. tradizionali:

- Pelle e cuoio: è ancora diffusa la convinzione che si tratti di un mero sottoprodotto della carne per uso alimentare. In realtà l'utilizzo del pellame nell'industria della moda è una componente essenziale dell'allevamento e dell'uccisione di milioni di animali e spesso, per taluni tipi di pellami, ne è la ragione esclusiva (VegFashion 2019). L'Italia è il secondo importatore al mondo di pellami provenienti dagli allevamenti in Brasile, responsabili del deforestamento della foresta amazzonica (Collective Fashion Justice 2023). La pelle più morbida e lussuosa proviene dai vitelli maschi dell'industria del latte. Comprare indumenti in pelle significa avallare e sostenere allevamenti intensivi e macelli. Inoltre, per il processo di concia si utilizzano sostanze chimiche altamente tossiche e inquinanti (Abiti Puliti 2021).
- Pelli esotiche: alcune specie di animali sono cacciate e uccise esclusivamente per la pelle: zebre, bisonti, bufali d'acqua, canguri, foche, coccodrilli, lucertole e serpenti. Si tratta spesso di animali in via di estinzione oppure di animali allevati e uccisi con modalità crudeli, anche scuoati vivi. Quanto alla pelle di struzzo, assai richiesta per scarpe e borse, rappresenta circa l'80% del valore dell'uccello macellato, e negli allevamenti di struzzi è la carne ad essere venduta come sottoprodotto (LAV 2022).
- Pellicce: gli animali vengono allevati chiusi in piccole gabbie, e uccisi con metodi crudeli (scosse elettriche, gas). L'opinione pubblica negli ultimi tempi è diventata maggiormente sensibile, tanto che famosi brand hanno eliminato le pellicce dalle loro collezioni e molti Stati europei, compresa l'Italia, hanno vietato l'allevamento di animali da pelliccia. Rimane però libero il commercio di pellicce; solo per cani, gatti e foche sono proibiti sia l'allevamento che il commercio.<sup>2</sup> Nel 2022 è stata presentata alla Commissione dell'Unione europea l'iniziativa dei cittadini europei (ICE) Fur Free Europe, chiedendo che venga proibita l'immissione nel mercato UE di pellicce di animali di allevamento e di prodotti che le contengono.<sup>3</sup>
- Lana mohair, merinos e cachemire: oggi la maggior parte della lana viene prodotta in allevamenti intensivi. Le pecore sono selezionate geneticamente affinché producano più lana, fino ad avere un peso che impedisce loro di muoversi. Pecore e capre da lana sono soggette a mutilazioni di routine senza anestesia, quali la c.d. mulesing e la

---

**2** Art. 2 legge n. 189 del 2004; Regolamento CE n. 1523 del 2007; art. 2-bis l. 189/2004; Regolamento CE n. 10072 del 2009. Tuttavia, etichette ingannevoli, in particolare per i bordi in pelliccia di giacconi, spesso nascondono la provenienza da cani o gatti, ovvero da mammiferi a essi vicini.

**3** La Commissione Europea ha risposto il 12 dicembre 2023, comunicando di avere richiesto un parere all'Autorità Europea per la sicurezza alimentare circa il benessere degli animali allevati per la produzione di pellicce, e di dover valutare l'impatto economico e sociale.

bruciatura delle corna, e a sofferenze e ferite al momento della tosatura (PETA 2023; 2024; VegFashion 2017; 2022).

- Piumini tradizionali: come hanno svelato diverse inchieste in Ungheria e in Asia (maggiori produttori), le oche vengono spiumate con metodi crudeli, lasciandole sanguinanti e spesso agonizzanti, oppure vengono uccise con metodi cruenti (PETA 2023).
- Seta: nella produzione tradizionale, i bozzoli vengono immersi nell'acqua bollente, uccidendo il baco (VegFashion 2012).

E quindi? Per una moda etica, cruelty-free e ecosostenibile, produttori e consumatori sono chiamati ad adottare comportamenti responsabili e attenti. Consumatrici e consumatori, in particolare, possono indirizzare le scelte produttive dell'industria della moda attraverso gli acquisti.<sup>4</sup> Se la prima regola in generale è ridurre i consumi, nel caso di nuovi acquisti oggi è disponibile una grande varietà di materiali new generation, privi di componenti animali ed eco-sostenibili:

- Materiali alternativi ai pelli animali: possono essere sintetici provenienti da riciclo – quali microfibra Dinamica (realizzata in Italia utilizzando il 100% di bottiglie di plastica riciclata), finta pelle ricavata dal riciclo di air-bag, nylon, pneumatici, cartone, gomma – o da cellule sintetiche prodotte in laboratorio; oppure di origine vegetale, derivanti dalla lavorazione degli scarti di ananas (Pinatex), canapa, uva (Wineleather o Vegea), mais (Cornleather), mela (Appleskin), tofu (Malai), fiori (Fleather), nonché da miceli (Mylo) e da funghi (Muskin) (VegFashion 2023).
- Materiali alternativi a pellicce, piume e lana animali: cotone organico, bambù, canapa, mix di lino/cotone, cotone invernale (caldicotone), Woocoa (combinazione di canapa e fibre di cocco trattate con enzimi del fungo Pleurotus), Weganool o vegan cashemire (fibre di calotropis miscelate con cotone organico). Sono poi disponibili pile di poliestere riciclato e lana acrilica prodotta con plastica riciclata (VegFashion 2022).
- Materiali alternativi alla seta tradizionale: seta Ahimsa, o seta non violenta (prodotta utilizzando solo i bozzoli abbandonati) e seta di bambù (VegFashion 2012).

Elizabeth Costello, indimenticabile creatura letteraria, al suo interlocutore che le diceva «Di certo si può tracciare una distinzione tra mangiare carne e indossare scarpe in pelle» rispose: «Sono gradi diversi di oscenità» (Coetze

**4** A partire dall'attenzione alle etichette: il Regolamento (UE) n. 1007 del 2011 relativo alle denominazioni delle fibre tessili, all'etichettatura e al contrassegno della composizione fibrosa dei prodotti tessili, all'art. 12 impone l'obbligo di indicare se il capo presenta parti non-tessili di origine animale. Il d. lgs. n. 190 del 2017 ha introdotto la disciplina sanzionatoria sull'etichettatura delle calzature e dei prodotti tessili.

2000, 56). Oggi è possibile uscire da questa oscenità etica ed estetica, vestendosi e camminando in bellezza e senza crudeltà.

## Bibliografia

- Abiti Puliti (2021). «Fair. Una mucca nella scarpa». <https://www.abitipuliti.org/wp-content/uploads/2021/04/FAIR-UNA-MUCCA-NELLA-SCARPA.pdf>.
- Coetze, J.M. (2000). *La vita degli animali*. Milano: Adelphi. Trad. di: *The Lives of Animals*. Princeton: Princeton University Press, 1999.
- Collective Fashion Justice (2023). «Beyond Leather». <https://static1.squarespace.com/static/5f5f02dd9b510014eef4fc4f/t/6447013fc313933929b754c0/1682375029994/CFJ+a+just+transition+beyond+leather.pdf>.
- Morris, D. (2000). *La scimmia nuda*. Milano: Bompiani. Trad. di: *The Naked Ape. A Zoologist's Study of the Human Animal*. London: Jonathan Cape, 1967.
- LAV – Lega Antivivisezione (2022). «Report sulle pelli esotiche». <https://static.lav.it/docs/fashion-report-lav-n2-pelli-esotiche-2022.pdf>.
- PETA – People for Ethical Treatment of Animals (s.d.). «You'll Never Buy Down Again After Seeing These Videos». <https://www.peta.org.uk/features/down-videos/>.
- PETA (2023). «Investigation Expose Extreme Abuse of Goats of Cachemire». [https://investigations.peta.org/peta-asia-exposes-cashmere-industry/?en\\_txn7=Home-Featured::homepage-x-post](https://investigations.peta.org/peta-asia-exposes-cashmere-industry/?en_txn7=Home-Featured::homepage-x-post).
- PETA (2024). «First Ever Exposé of New Zealand's Sham ZQ Wool». <https://investigations.peta.org/new-zealand-zq-wool/>.
- Segre Reinach, S. (2022). *Per un vestire gentile. Moda e liberazione animale*. Milano: Pearson.
- Vaccari, A.; Segre Reinach, S. (2023). «Moda, diritti degli animali e *whishful thinking*».
- Gazzola, M. (a cura di), *Animot n. IX Diritto e visioni – Animali non umani e diritto*. Milano: La vita felice, 95-103.
- VegFashion (2012). «Considera il baco da seta». <https://www.veg-fashion.com/2012/12/06/considera-il-baco-da-seta/>.
- VegFashion (2017). «Maglione in mohair? No grazie». <https://www.veg-fashion.com/2017/11/26/maglione-in-mohair-no-grazie/>.
- VegFashion (2019). «Pelle e cuoio: sottoprodotti o crudeltà?». <https://www.veg-fashion.com/2019/05/20/pelle-e-cuoio-sottoprodotti-o-crudelta/>.
- VegFashion (2022). «La lana è cruelty-free?». <https://www.veg-fashion.com/2022/09/27/la-lana-e-cruelty-free/>.
- VegFashion (2023). «Pelle sintetica e finta pelle: come scegliere veg e ecosostenibile». <https://www.veg-fashion.com/2023/01/09/pelle-sintetica-o-finta-pelle-di-cosa-e-fatta/>.

## **Focus**

# **L'alimentazione veg: contro lo sfruttamento degli animali, per la salute e per l'ambiente**


**Luciana Baroni**

Medico, specialista in Neurologia e in Geriatria e Gerontologia, Fisiatra;  
presidente della Società Scientifica di Nutrizione Vegetariana, SSNV-APS

Il veganismo è una scelta etica che promuove il rispetto per gli animali, evitandone lo sfruttamento, ma si tratta di una scelta che ha ripercussioni anche sulla salute umana e ambientale.

La ricerca scientifica evidenzia l'effetto negativo dei cibi animali in questo ambito: è stato ampiamente dimostrato come la produzione di cibi animali abbia un più elevato impatto ambientale totale, implicando un maggior consumo di risorse e rilascio di inquinanti rispetto alla produzione di cibi vegetali. Per la produzione di cibi animali vengono infatti impiegate risorse in misura molto maggiore rispetto alla produzione di cibi vegetali: produrre cibi animali richiede più materie prime (mangime vegetale, principalmente soia e mais che potrebbero invece essere utilizzati come *food*, anziché come *feed*), più suolo (utilizzato per la coltivazione del mangime e il pascolo), più acqua, energia e sostanze chimiche (utilizzate nel corso di tutto il processo produttivo). In sintesi, lo spreco di cibo dovuto al consumo di carne risulta essere l'81%, traducendosi in un molto minore 19% di risorse convertite in cibo (Shepon et al. 2018). Inoltre, produrre cibi animali è responsabile dell'emissione di grandi quantità di gas serra (CO<sub>2</sub>, metano e protossido di azoto) e inquinanti chimici: a parità di calorie, la produzione di cibi vegetali riduce dell'83% le emissioni di inquinanti rispetto alla produzione di carne,

pesce, latticini e uova (Poore, Nemecek 2019). Confrontando l'impatto ambientale di tre diete teoriche 'sane', quali quelle proposte dalle Dietary Guidelines americane, risulta che l'impatto totale della dieta diminuisce mano che si riduce il suo contenuto di cibi animali, ed è quindi minimo nella dieta vegana. La figura 1 mostra come nelle tre diete, in quanto *healthy*, la base comune, fatta di cibi vegetali, prevale e rappresenta l'81% della dieta: il suo basso impatto è identico nelle tre diete. Quello che determina l'entità dell'impatto è quel 19% di differenza tra le tre diete, fatto di cibi animali diretti e indiretti nella dieta onnivora, solo indiretti nella dieta latto-ovo-vegetariana, e di cibi vegetali nella dieta vegana (Baroni et al. 2014). Anche il confronto tra dieta mediterranea e dieta vegana è a favore di quest'ultima, che ha un impatto totale inferiore di circa il 44% (Filippini et al. 2023). La valutazione di alcune categorie di impatto su diete reali, condotta dai ricercatori di Oxford su 55.504 soggetti, conferma che parallelamente alla riduzione del consumo di cibi animali si riduce l'emissione di gas serra, il consumo di terreni e di acqua, il potenziale di eutrofizzazione e la perdita di biodiversità (Scarborough et al. 2023).



**Figura 1** Differenza nell'impatto totale e dei cibi animali e vegetali tra tre differenti diete (onnivora, latto-ovo-vegetariana e vegana)

Parallelamente, l'eccesso di cibi animali e la scarsità di cibi vegetali, che caratterizzano la cosiddetta 'dieta occidentale', sarebbero responsabili dell'epidemia di malattie croniche non trasmissibili che sta minando la salute e l'economia dei Paesi ricchi. Nonostante le grandi preoccupazioni trasmesse all'opinione pubblica in relazione ai rischi di carenza delle diete vegetariana (latto-ovo e vegane), in realtà gli studi nel campo della nutrizione vegetariana dimostrano come la salute dei vegetariani (latto-ovo e vegani) sarebbe migliore di quella degli onnivori: una *umbrella review* conclude come, rispetto alle diete onnivore, le diete vegetariane siano associate ad una riduzione delle principali malattie (Oussalah et al. 2020). Da tempo, questo fenomeno è stato interpretato come il risultato di una carenza di quelle

sostanze protettive che sono invece presenti nei cibi vegetali e un eccesso di sostanze dannose presenti nei cibi animali, che caratterizzano la dieta onnivora (Sabaté 2003), e che agirebbero attraverso multipli meccanismi che includono microbiota, stress ossidativo, infiammazione cronica e bilancio energetico. Nei vari studi condotti, i vegetariani hanno infatti un rischio ridotto di cardiopatia ischemica, ipertensione, cancro, diabete mellito, obesità e dislipidemia rispetto agli onnivori (Baroni et al. 2024).

Pertanto, poiché privilegiare i cibi vegetali nella dieta esercita molteplici effetti positivi sulla salute umana e ambientale, e scegliere cosa mangiare è un'azione che viene compiuta più volte al giorno da ciascuno di noi, è bene sapere che si tratta di un'azione estremamente efficace, oltre che semplice da mettere in pratica nell'immediato.

## Bibliografia

- Baroni, L. et al. (2014). «Total Environmental Impact of Three Main Dietary Patterns in Relation to the Content of Animal and Plant Food». *Foods*, 3(3), 443-60. <https://doi.org/10.3390/foods3030443>.
- Baroni, L. et al. (2024). «Health Benefits of Vegetarian Diets: An Insight into the Main Topics». *Foods*, 13(15), 2398. <https://doi.org/10.3390/foods13152398>.
- Filippini, D.; Sarni, A.R.; Rizzo, G.; Baroni, L. (2023). «Environmental Impact of Two Plant-Based, Isocaloric and Isoproteic Diets: The Vegan Diet vs. the Mediterranean Diet». *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 20(5), 3797. <https://doi.org/10.3390/ijerph20053797>.
- Oussalah, A.; Levy, J.; Berthezène, C.; Alpers, D.H.; Guéan, J.-L. (2020). «Health Outcomes Associated with Vegetarian Diets: An Umbrella Review of Systematic Reviews and Meta-Analyses». *Clinical Nutrition*, 39(11), 3283-307. <https://doi.org/10.1016/j.clnu.2020.02.037>.
- Poore, J.; Nemecek, T. (2018). «Reducing Food's Environmental Impacts Through Producers and Consumers». *Science*, 2019, 363(6429). <https://doi.org/10.1126/science.aaw9908>.
- Sabaté, J. (2003). «The Contribution of Vegetarian Diets to Health and Disease: A Paradigm Shift?». *The American Journal of Clinical Nutrition*, 78(3 Suppl), 502S-507S. <https://doi.org/10.1093/ajcn/78.3.502S>.
- Scarborough, P. et al. (2023). «Vegans, Vegetarians, Fish-Eaters and Meat-Eaters in the UK Show Discrepant Environmental Impacts». *Nature Food*, 4(7), 565-74. <https://doi.org/10.1038/s43016-023-00795-w>.
- Shepon, A.; Eshel, G.; Noor, E.; Milo, R. (2018). «The Opportunity Cost of Animal Based Diets Exceeds All Food Losses». *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America*, 115(15), 3804-9. <https://doi.org/10.1073/pnas.1713820115>.



## Studi e ricerche

1. Lippiello, Tiziana; Orsini, Raffaella; Pitingaro, Serafino; Piva, Antonella (a cura di) (2014). *Linea diretta con l'Asia. Fare business a Oriente.*
2. Zanin, Filippo; Bagnoli, Carlo (2016). *Lo "strategizing" in contesti complessi.*
3. Arpioni, Maria Pia; Ceschin, Arianna; Tomazzoli, Gaia (a cura di) (2016). *Nomina sunt...? L'onomastica tra ermeneutica, storia della lingua e comparatistica.*
4. Gelichi, Sauro; Negrelli, Claudio (a cura di) (2017). *Adriatico altomedievale (VI-XI secolo). Scambi, porti, produzioni.*
5. Panizzo, Fabrizio (a cura di) (2017). *Memoria e storia del Distretto dello Sportsystem di Montebelluna.*
6. Massiani, Jérôme (2018). *I promessi soldi. L'impatto economico dei mega eventi in Italia: da Torino 2006 a Milano 2015.*
7. Fantuzzi, Fabio (a cura di) (2017). *Tales of Unfulfilled Times. Saggi critici in onore di Dario Calimani offerti dai suoi allievi.*
8. Bizzotto, Giampietro; Pezzato, Gianpaolo (2017). *Impavidi veneti. Imprese di coraggio e successo a Nord Est.*
9. Calzolaio, Francesco; Petrocchi, Erika; Valisano, Marco; Zubani, Alessia (a cura di) (2017). *In limine. Esplorazioni attorno all'idea di confine.*
10. Carraro, Carlo; Mazzai, Alessandra (a cura di) (2017). *Gli impatti dei cambiamenti climatici in Italia. Fotografie del presente per capire il futuro.*
11. Sperti, Luigi (a cura di) (2017). *Giornata dell'archeologia: scavi e ricerche del Dipartimento di Studi Umanistici.*
12. Brombal, Daniele (ed.) (2017). *Proceedings of the XV East Asia Net Research Workshop. Ca' Foscari University of Venice, May 14-15, 2015.*
13. Coonan, Carmel Mary; Bier, Ada; Ballarin, Elena (a cura di) (2018). *La didattica delle lingue nel nuovo millennio. Le sfide dell'internazionalizzazione.*
14. Bagnoli, Carlo; Bravin, Alessia; Massaro, Maurizio; Vignotto, Alessandra (2018). *Business Model 4.0. I modelli di business vincenti per le imprese italiane nella quarta rivoluzione industriale.*
15. Carpinato, Caterina (2018). *Teaching Modern Languages on Ancient Roots. Anche le pietre parlano.*
16. Newbold, David (ed.) (2018). *My Mobility. Students from Ca' Foscari Recount their Learning Experiences Abroad.*
17. Newbold, David (ed.) (2019). *Destination Ca' Foscari. International Students on Mobility Recount their Experiences in Venice.*

18. Volpato, Francesca (2019). *Relative Clauses, Phi Features, and Memory Skills. Evidence from Populations with Normal Hearing and Hearing Impairment*.
19. Cinquegrani, Alessandro (a cura di) (2019). *Imprese letterarie*.
20. Krapova, Iliyana; Nistratova, Svetlana; Ruvoletto, Luisa (a cura di) (2019). *Studi di linguistica slava. Nuove prospettive e metodologie di ricerca*.
21. Busacca, Maurizio; Caputo, Alessandro (2020). *Valutazione, apprendimento e innovazione nelle azioni di welfare territoriale. Lo SROI-Explore per i Piani Giovani in Veneto*.
22. Bagnoli, Carlo; Mirisola, Beniamino; Tabaglio, Veronica (2020). *Alla ricerca dell'impresa totale. Uno sguardo comparativo su arti, psicoanalisi, management*.
23. Ricorda, Ricciarda; Zava, Alberto (a cura di) (2020). *La 'detection' della critica. Studi in onore di Ilaria Crotti*.
24. Corrò, Elisa; Vinci, Giacomo (a cura di) (2021). *Palinsesti programmati nell'Alto Adriatico? Decifrare, conservare, pianificare e comunicare il paesaggio*. Atti della giornata di Studi (Venezia, 18 aprile 2019).
25. Bassi, Shaul; Chillington Rutter, Carol (eds) (2021). *The Merchant 'in' Venice: Shakespeare in the Ghetto*.
26. Carloni, Giovanna; Fotheringham, Christopher; Virga, Anita; Zuccala, Brian (eds) (2021). *Blended Learning and the Global South. Virtual Exchanges in Higher Education*.
27. Plevnik, Aljaž; Rye, Tom (eds) (2021). *Cross-Border Transport and Mobility in the EU. Issues and State of the Art*.
28. Bagnoli, Carlo; Masiero, Eleonora (2021). *L'impresa significante fra tradizione e innovazione*.
29. Nocera, Silvio; Pesenti, Raffaele; Rudan, Igor; Žuškin, Srđan (eds) (2022). *Priorities for the Sustainability of Maritime and Coastal Passenger Transport in Europe*.
30. Blaagaard, Bolette B.; Marchetti, Sabrina; Ponzanesi, Sandra; Bassi, Shaul (eds) (2023). *Postcolonial Publics: Art and Citizen Media in Europe*.
31. Vianello, Valerio; Zava, Alberto (a cura di) (2023). «L'umanesimo della parola». *Studi di italianistica in memoria di Attilio Bettinzoli*.
32. An, Jong-Chol; Perrin, Ariane (eds) (2023). *Cultural Exchanges Between Korea and the West Artifacts and Intangible Heritage*.
33. Ioannou, Manthos (2023). *Storia della sciagura e schiavitù della Morea. Testo, commento e glossario*. A cura di Eugenia Liosatou.
34. Campostrini, Stefano; Senigaglia, Roberto (a cura di) (2023). *L'esperienza Uni4Justice e le prospettive future. Le ricerche del team di Ca' Foscari*.

35. Froeliger, Nicolas; Laronneur, Claire; Sofo, Giuseppe (eds) (2023). *Traduction humaine et traitement automatique des langues. Vers un nouveau consensus ? / Human Translation and Natural Language Processing. Towards a New Consensus?*
36. Garofalo Geymonat, Giulia; Marchetti, Sabrina; Morino Baquetto, Alice (a cura di) (2024). *Vulnerabilità in migrazione. Sguardi critici su asilo e protezione internazionale in Italia.*
37. Fonderico, Giuliano (a cura di) (2024). *Trasparenza e prevenzione della corruzione nel nuovo codice dei contratti pubblici.*
38. Lanzini, Pietro (2024). *Imprese e mercato: sfide e opportunità negli anni del Green Deal.*
39. Finotto, Vlad; Mauracher, Christine (2024). *Traiettorie di sviluppo per le imprese agroalimentari: sfide, management e innovazione.*
40. Liosatou, Eugenia; Scalora, Francesco (a cura di) (2024). *Libri, storie, persone e parole fra Venezia e la Grecia. Miscellanea di scritti in memoria di Mario Vitti.*
41. Vian, Giovanni (2025). *L'episcopato del Triveneto al Vaticano II. Dall'annuncio alla partecipazione al concilio (1959-65).*
42. Richard, Nicolas; Villar, Diego; Preci, Alberto (eds) (2025). *La velocidad en los mundos lentos. Accidentes, máquinas y sociedades en América del Sur.*
43. Busacca, Maurizio; Gervasi, Beatrice; Girotti, Eleonora; Rossi, Emma Maria (2025). *Venice Is Not Dying. A Collective Book.*
44. Campostrini, Stefano; De Vido, Sara; Gerli, Fabrizio (a cura di) (2025). *Donne, lavoro e leadership: percorsi di inclusione e innovazione.*

Nato nell'ambito del modulo Jean Monnet WHALE dell'Università Ca' Foscari Venezia, *Lineamenti di diritto e diritti degli animali non umani* vuole offrire strumenti di conoscenza e approfondimento innovativi del diritto degli animali non umani. Il volume intreccia diritto, filosofia, etica e scienze sociali per ripensare il ruolo degli animali nel sistema giuridico, superando l'antropocentrismo. Pensato per studenti e studentesse, per avvocatura e magistratura, per attiviste e attivisti e per chi opera con gli animali o svolge ruoli educativi (personale veterinario, Guardie Zoofile, insegnanti e docenti), il libro offre strumenti critici e interdisciplinari per una tutela giuridica che riconosca agli animali soggettività e diritti. Un invito al cambiamento, alla cura e alla giustizia oltre la specie.

I contributi di diritto penale sostanziale e processuale sono aggiornati con la riforma della legge n. 82 del 2025.



Università  
Ca'Foscari  
Venezia